

# ANTIGONE

**Le tecnologie dell'informazione in  
carcere: realtà, potenzialità,  
ambivalenze**

Anno XVI

N. 2



**ANTIGONE**



# ANTIGONE

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

## RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: [www.antigone.it](http://www.antigone.it); e-mail: [segreteria@antigone.it](mailto:segreteria@antigone.it)

## ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupilizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna), Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino)

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

RESPONSABILI EDITING: Federica Brioschi (Associazione Antigone), Jacopo Lofoco (Università di Torino)

INCOPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per Next New Media e Antigone nell'ambito del progetto Inside Carceri, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>

## N. 2/2021 LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE IN CARCERE: REALTÀ, POTENZIALITÀ, AMBIVALENZE

a cura di Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia

### INDICE

Editoriale, <i>Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia</i>	7
Dalla fobia al clamore? Immaginarsi e usi delle T.I.C. nelle pratiche e nell'educazione penitenziarie nelle carceri italiane e argentine durante la pandemia, <i>Mauricio Manchado, Giuseppe C. Pillera</i>	13
Connessione instabile. Una prima analisi dell'impatto degli strumenti di comunicazione a distanza nei Poli Universitari Penitenziari nel contesto dell'emergenza pandemica, <i>Chiara Dell'Oca</i>	30
L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione, <i>Stefano Anastasia</i>	47
La telemedicina negli istituti penitenziari: potenzialità, resistenze e prospettive. Intervista al Dr. Claudio Leonardi dell'ASL Roma 2 a cura di <i>Daniela Ronco</i>	59
Vite asincrone, <i>Corrado Cosenza</i>	78
Le tecnologie didattiche in carcere: vincoli e opportunità, <i>Ada Maurizio</i>	94
Il diritto del detenuto al mantenimento delle comunicazioni con l'esterno dell'istituto penitenziario, specie con i familiari, <i>Mario Marcuz</i>	106
<b>ALTRI SAGGI</b>	
La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternative di paradigmi, <i>Giuseppe Mosconi</i>	123
Isole al largo. Considerazioni ai margini per una nuova cultura della detenzione, <i>Jacopo Lofoco</i>	160

**RUBRICA GIURIDICA**

Commento alla giurisprudenza. Oltre i cancelli della detenzione amministrativa: la progressiva affermazione del diritto di accesso, *Eleonora Celoria* 184

**ARTE E CARCERE**

Una questione “privata”. I corpi e lo spazio nel cinema carcerario di Leonardo Di Costanzo, *Guglielmo Siniscalchi* 202

**A PROPOSITO DI...**

Nuove tendenze della sociologia dell'istituzione penitenziaria in Italia: ricerca scientifica e impegno politico-sociale, *Claudio Sarzotti* 207

**AUTORI**

223





---

## Editoriale

### Pena e tecnologia. Un rapporto ambiguo

*Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia<sup>1</sup>*

---

Sin dalla sua nascita il carcere e il controllo sociale si connotano per uno stretto rapporto col livello tecnologico della società all'interno del quale sono inseriti. In senso foucaultiano, la tecnologia si connota come l'insieme di pratiche, sia empiriche che speculative, che gli apparati di controllo mettono in atto con lo scopo di raffinare i dispositivi di controllo finalizzati alla docilizzazione dei corpi da controllare e

disciplinare. In senso più marxiano, la tecnologia rappresenta quell'articolazione dello sviluppo delle forze produttive che, da un lato presuppone la devianza e la criminalità, espellendo o tenendo ai margini del ciclo produttivo masse consistenti di popolazione, spingendole nel bacino dell'illegalità. Dall'altro lato, attraverso la reclusione, cerca di plasmare i detenuti in direzione dell'interiorizzazione di parametri

---

<sup>1</sup> Perla Arianna Allegri, PhD in Diritti e istituzioni, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È membro dell'Osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione; Stefano Anastasia, ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio. Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà; Vincenzo Scalia, professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze, membro dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e dello European Prison Observatory.

comportamentali calibrati su misura dei rapporti sociali che dominano all'esterno.

Sovrapponendo queste due cornici interpretative, diviene possibile cogliere le contraddizioni insite nei discorsi di controllo sociale, prevenzione, repressione, reclusione. Nella società contemporanea, da alcuni autori definita "del controllo", il dispiegamento della tecnologia più avanzata si sviluppa almeno in due direzioni. Innanzitutto, serve a mappare, monitorare e classificare i gruppi sociali e gli individui giudicati a rischio, attraverso le videocamere o i sistemi COMPSTAT che la polizia americana utilizza, come gli apparati Echelon. In secondo luogo, serve a predisporre strumenti come i braccialetti elettronici, che consentono di deflazionare l'universo detentivo e allo stesso tempo di mantenere sotto controllo le persone su cui è applicato all'interno dell'universo detentivo. Infine, all'interno delle strutture carcerarie stesse, la tecnologia visuale consente al personale di polizia di monitorare le situazioni critiche e di intervenire in tempo per evitare eventuali degenerazioni conflittuali.

Dal punto di vista del controllo, sembrerebbe che la tecnologia contemporanea si connoti esclusivamente come il moderno panopticon, che avrebbe sostituito totalmente gli strumenti di controllo *hard* con quelli *soft*, abbinando alla maggiore efficacia e pervasività il risparmio dei costi. Eppure, a partire dallo scoppio

della pandemia, ha preso piede, se non un rovesciamento di prospettiva, quantomeno una maggiore visibilità delle potenzialità che la tecnologia reca con sé in relazione alla detenzione. La limitazione degli spostamenti decisa dal governo sin dal marzo del 2020 si è tradotta sicuramente in un aggravamento della condizione detentiva. Innanzitutto, perché la fruizione dei benefici di legge come i permessi, il lavoro esterno, la semilibertà, hanno dovuto fare i conti con la limitazione degli spostamenti, finendo così per penalizzare gli individui sottoposti a misure detentive che avevano cominciato a mettere in atto percorsi di reinserimento. Inoltre, la quotidianità detentiva ha risentito ulteriormente della pandemia, coi colloqui coi familiari e coi propri legali sottoposti ad ulteriore restringimento. È stato proprio in questo contesto di limitazioni che la tecnologia ha mostrato tutte le proprie potenzialità positive rispetto alla detenzione. Seguendo un percorso già avviato prima della pandemia, è stato possibile per la popolazione detenuta colloquiare coi propri legali attraverso l'utilizzo di videocamere e videochiamate. La tecnologia ha svolto un ruolo importante anche rispetto alla possibilità di garantire la presenza dei detenuti ai processi in modo virtuale, o di potere continuare a seguire i corsi universitari a distanza. Infine, sul piano del controllo, la tecnologia ha giocato un ruolo importante sul versante della tutela dei diritti. Casi di abuso nei confronti dei detenuti,

all'interno della struttura dove erano reclusi, sono stati documentati attraverso il possesso di immagini registrate dalle videocamere, che hanno potuto rendere edotta l'opinione pubblica della commissione di abusi eclatanti ai danni dei reclusi. In seguito a questi episodi, alcuni attivisti dei diritti e garanzie nel sistema penale hanno avanzato la proposta di collegare le videocamere all'ufficio del garante, allo scopo di garantire una vera e propria contro-sorveglianza, per assicurare il rispetto dei diritti dei detenuti.

La tecnologia, quindi, non si connota per la sua neutralità, in quanto il suo utilizzo dipende dal fruitore e dal modo in cui ne fa uso. Non ci riferiamo, rispetto al carcere, solo alle videocamere e ai telefoni, ma anche alla possibilità di ampliare le prerogative dei detenuti rispetto al possesso e all'utilizzo, durante la detenzione, di telefoni cellulari, o di avere un accesso più ampio alla rete internet e alla posta elettronica. La società contemporanea si definisce spesso a partire dalla forte impronta tecnologica e cibernetica, per cui privare i detenuti dell'accesso al mondo digitale costituisce una forma ulteriore di recisione dei legami da una società che ormai interagisce attraverso i social e l'utilizzo di dispositivi e piattaforme elettroniche. L'argomento della necessità di limitare i contatti coi loro contesti devianti può essere smentito facendo attenzione alla tipologia dei reati per cui si finisce in carcere, che non richiedono certo una rete sofisticata di contatti, o con il dispiegamento di apparati

di controllo che riguarda anche quelli che ci troviamo dall'altra parte del cancello. Semmai, si tratta di aggirare altri ostacoli. Per esempio, quello della mancanza o della disparità di risorse, in seguito alla quale non tutte le strutture detentive riescono a dotarsi delle tecnologie necessarie a sostenere il mantenimento dei contatti con l'esterno. Un altro ostacolo è rappresentato dalla discrezionalità decisionale, in seguito alla quale le direzioni delle carceri e le magistrature di sorveglianza non sempre propongono un orientamento uniforme rispetto alla tematica. La cultura vessatoria e punitiva è ancora diffusa, e l'idea di aprire il carcere, anche virtualmente, non è stata del tutto metabolizzata. Eppure rappresenta una scommessa da fare.

È nel solco di queste sollecitazioni che, in questo numero monografico sulle tecnologie dell'informazione in carcere, gli autori Mauricio Manchado e Giuseppe Pillera mettono in luce – in uno studio qualitativo e comparativo tra Italia e Argentina – le tensioni tra apertura virtuale e chiusura fisica tipica del contesto penitenziario. Gli autori delineano come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) siano state riconosciute all'interno del carcere, nell'educazione in particolare, come necessità o accelerazioni di una serie di processi tecnologici evolutivi e come esse tentino di rispondere ad esigenze differenti, sia in termini di aumento del regime di sicurezza - all'interno degli istituti argentini -

che in risposta alle sfide del reinserimento sociale e di mantenimento dei rapporti familiari in Italia.

Sempre sul piano dell'utilizzo delle TIC in ambito educativo-penitenziario, il contributo di Chiara Dell'Oca fa emergere l'ambivalenza del ricorso ai mezzi di comunicazione a distanza per esercitare il diritto allo studio nei Poli penitenziari universitari. L'adozione di strumenti per la comunicazione e la didattica a distanza hanno di certo contribuito ad accrescere le possibilità di comunicazione, ma al contempo sembrano averla privata di quella prossimità che ne costituisce un elemento essenziale. Condizioni ossimoriche, queste ultime, che vengono richiamate nel saggio di Corrado Cosenza con riferimento alla "doppiezza" della didattica a distanza, che se da un lato ha contribuito a ridurre la discontinuità didattico-relazionale, dall'altro presenta aspetti di contraddittorietà proprio per la sua capacità di ampliare gli spazi fisici rendendoli virtuali, pur tuttavia non attenuandone l'effetto distanziante.

Anche il contributo di Ada Maurizio solleva alcune perplessità circa la capacità di queste innovazioni digitali ed esperienze di didattica a distanza e/o integrata di rappresentare un modello di funzionamento della didattica organizzato e non più frutto dell'emergenzialità.

Nell'incerta previsione di quale sarà il futuro della digitalizzazione del

penitenziario, Stefano Anastasia ricorda come l'eco del binomio tra trattamento e sicurezza abbia fatto – e continui a fare - da sfondo ai ritardi dell'innovazione tecnologica limitandone l'accesso e la diffusione all'interno del contesto inframurario. L'auspicio dell'autore è che il principio di sicurezza venga rimesso in posizione servente lo scopo costituzionale della pena e si possa, non senza ritardo, abbattere il tabù del digitale in carcere.

Tra le potenzialità applicative della tecnologia a beneficio del detenuto si annovera anche la telemedicina. Nell'intervista al dott. Claudio Leonardi, condotta da Daniela Ronco, viene presentato il progetto di sperimentazione di telemedicina all'interno del carcere di Rebibbia che ha permesso l'installazione di una serie di strumentazioni in collegamento con dei dispositivi per eseguire esami diagnostici e per effettuare diagnosi e cure a distanza. La scommessa di queste tecnologie è quella di superare l'annoso problema delle traduzioni in ospedale, ma il rischio è che esse contribuiscano a esporre il detenuto ad un'ulteriore separatezza dal mondo esterno, proprio in ragione del fatto che quanto avveniva alla presenza fisica del medico potrebbe da ora realizzarsi attraverso un monitor. Nella pleora delle declinazioni applicative delle tecnologie in carcere, Mario Marcuz ricostruisce l'evoluzione normativa della disciplina dei colloqui coi familiari e

della corrispondenza con l'esterno durante il periodo pandemico.

Accanto ai contributi tematici qui presentati, la rivista contiene inoltre i saggi di Jacopo Lofoco e Giuseppe Mosconi: il primo compie una ricostruzione storica dell'esperienza della detenzione insulare in Italia a partire dal XIX secolo, interrogandosi sulla messa in discussione del modello detentivo culturalmente accettato; il secondo evidenzia gli aspetti innovativi della giustizia riparativa come modello di amministrazione della giustizia penale, aprendo il dibattito - insieme al lettore - circa le criticità rispetto all'attuazione degli specifici istituti giuridici legati alla *restorative justice*, il cui superamento sarà decisivo per la costruzione di un sistema rispettoso dei tradizionali principi del garantismo penale.

In conclusione, agli interventi sin qui citati si aggiungono le nostre tradizionali rubriche, all'interno delle quali in particolare segnaliamo il saggio di Claudio Sarzotti che, nell'esame delle ricerche empiriche condotte in ambito penitenziario da Luca Sterchele e Valeria Verdolini, analizza il ruolo dell'associazionismo impegnato a tutela dei diritti delle persone come strumento di accesso privilegiato al campo della ricerca scientifica.

Nella rubrica dedicata ad "Arte e carcere", Guglielmo Siniscalchi recensisce accuratamente *Ariaferma*, lungometraggio

non documentaristico ambientato in carcere e diretto da Leonardo Di Costanzo.

A chiusura di questo numero il prezioso contributo della rubrica giuridica - scritto da Eleonora Celoria - vuol fornire a quel mondo degli operatori del diritto un'analisi critica della recente giurisprudenza di diversi Tribunali amministrativi regionali pronunciatisi sui ricorsi proposti dalle Ong rappresentative degli interessi dei migranti, il cui accesso ai centri di detenzione e agli hotspot è da sempre particolarmente osteggiato.





## Dalla fobia al clamore? Immaginari e usi delle T.I.C. nelle pratiche e nell'educazione penitenziarie nelle carceri italiane e argentine durante la pandemia

*Mauricio Manchado, Giuseppe C. Pillera <sup>1</sup>*

### *Abstract*

*Through a comparative study between Italy and Argentina, carried out through in-depth interviews with key actors such as some prison directors and the relative school managers, and against the background of the Covid-19 pandemic, the article aims to analyse and compare past and current images on information and communication technologies (Ict) in prison, especially focused on educational processes. The interpretative investigation on the practices of Ict use in prison by the prison regime and the school actors, on the meanings attributed to them and the effects of their implementation, as well as on the possible lines of development lets emerge the existing tensions between physical closure and virtual openness, between new patterns assumed by the educational processes with the integration or enhancement of Ict and new ways of building the prison order in a pandemic time.*

Keywords: Covid-19, ICT, prison education, distance learning, prison order.

---

<sup>1</sup> Mauricio Manchado, Investigador Adjunto Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas e professore presso la Universidad Nacional de Rosario; Giuseppe C. Pillera, CTER INVALSI e professore a contratto di Pedagogia sperimentale presso l'Università degli studi di Messina.

## 1. Introduzione

La pandemia dichiarata l'11 marzo 2020 dall'OMS ha sconvolto tutti i modi di vita precedentemente noti e quello dei detenuti non fa eccezione. Le carceri hanno adottato varie misure per affrontare l'impatto del virus SARS-CoV-2 ma, pur con sfumature, in gran parte del Nord e Sud del mondo la chiusura totale è stata la disposizione più frequente. Nel primo periodo pandemico, agli attori esterni al servizio penitenziario è stato negato l'accesso agli spazi in cui erano soliti gestire attività educative, culturali e lavorative; in seguito, parziali aperture hanno permesso il rientro di attori esterni e l'attuazione di strategie di contatto con la vita extramuraria, e la virtualità è emersa come possibile risposta per mitigare le sofferenze della detenzione (G. Sykes, 2017) dovute a mancanza o scarsità di relazioni esterne.

Sulla base di uno studio comparativo tra Italia e Argentina, analizzeremo le tensioni esistenti tra chiusura fisica e apertura virtuale, tra nuove modalità assunte dalle pratiche educative con l'integrazione o il potenziamento delle TIC e nuove modalità di gestione della reclusione e di costruzione dell'ordine carcerario in tempo di pandemia. La proposta è di descrivere e confrontare le percezioni e gli immaginari che gli attori istituzionali penitenziari e scolastici avevano sulle TIC prima della pandemia da Covid-19 e le eventuali trasformazioni a seguito dello

stato di emergenza sanitaria. Ci interessa altresì indagare le pratiche di utilizzo delle TIC in carcere durante la pandemia, sia da parte degli attori scolastici che del regime penitenziario, i significati loro attribuiti e gli effetti della loro attuazione. In particolare, siamo interessati a descrivere quali difficoltà esistevano per l'impiego o il potenziamento delle TIC in carcere nella realizzazione di processi educativi e come la loro integrazione cominci a delineare usi presenti e futuri che trascendono il campo dell'educazione formale e ci permettono di pensare alle TIC nella loro dimensione paradossale: da un lato promotrici di soluzioni ai problemi strutturali e storici delle carceri (principalmente legati a mobilità e contatto con ciò che accade fuori), dall'altro diluenti di una pedagogia della presenza, che è spesso tra i pochi fattori di interruzione dell'isolamento quotidiano a rendere la vita carceraria più porosa e osservabile. La nostra ipotesi è che entrambe le dimensioni coesistano – non senza tensioni – provocando sia nuovi processi di soggettivazione in coloro che partecipano alle pratiche educative in carcere sia nuovi modi di governare e produrre ordine nelle carceri contemporanee.

## 2. Stato dell'arte

L'educazione ha sempre integrato il libro con gli altri media audiovisivi analogici ed

elettronici che andavano diffondendosi, suscitando di volta in volta i facili entusiasmi degli *integrati* e le pregiudizievoli resistenze degli *apocalittici* (U. Eco, 1964). Riluttanze esacerbate in un contesto come quello penitenziario, definito proprio dai concetto di separazione e privazione. Generalmente ammessi in penitenziario sono i media mono-direzionali (stampa, radio, tv) e quelli interattivi entrati da tempo nell'uso quotidiano, come il telefono, il cui uso è ancora fortemente limitato; i media digitali invece, specialmente se connessi a Internet, hanno incontrato sino a tempi recenti un totale divieto di fruizione, in una fobia securitaria che non trova giustificazioni plausibili per la stragrande maggioranza dei profili detentivi.

Va compreso che le reti telematiche hanno cessato di essere mero strumento di comunicazione per trasformarsi in *ambiente virtuale* complesso (A. Gutiérrez Martín, 2003), un variegato *cyberspazio* o un'*infosfera* (P. Levy, 1996) che permette di condurre e coordinare attività (sociali, economiche, culturali, educative, persino criminali o belliche) sì virtuali ma dai risvolti molto concreti. La riflessione pedagogica, oltre che modellizzare l'utilizzo di una pluralità di media in una molteplicità di forme e contesti di apprendimento, si è preoccupata anche delle competenze necessarie al loro utilizzo nei vari ambiti esistenziali, così da poter vivere pienamente in un mondo nel quale il virtuale è una dimensione, *uno stato del reale* (P.

Quéau, 1996). In questo senso, l'accesso alle TIC e la loro capacità di utilizzo si configurano come diritti fondamentali di ciascuno, quand'anche recluso, giacché la pena detentiva non dovrebbe estendersi al di là della privazione della libertà di movimento e non intaccare la sfera dei diritti della persona oltre quanto sia necessario alla pena stessa (J. Franganillo et al., 2006): tutto ciò che può servire a garantire tali diritti dovrebbe essere non solo desiderabile ma addirittura esigibile (Ó. Del Álamo, 2002).

Com'è noto, l'ampia maggioranza della demografia carceraria appartiene a settori di popolazione caratterizzati da marginalità sociale e deprivazione culturale, con lacune non solo nella letto-scrittura tradizionale ma anche nelle aree di competenza di un'alfabetizzazione intesa in maniera complessa: abilità informatiche di base, capacità critico-riflessive nella ricerca, selezione e lettura dell'informazione, controllo di linguaggi e strumenti di scrittura mediale, competenze relazionali e di cittadinanza fondate sui valori di bene comune e legalità. In questo senso, la Carta *E-learning verso l'Inclusione Sociale* (Aa.Vv., 2004) sottolinea che i media digitali sono mezzi fondamentali di inclusione, giacché «le pratiche sociali interagiscono con la tecnica e l'una influenza le altre», e che il *digital divide* non può essere concepito solo come problema di accesso a dispositivi o connessioni, ma soprattutto come questione culturale ed educativa. Una persona detenuta

diversi anni avrà enormi difficoltà a reintegrarsi se tagliata fuori dai cambiamenti tecnologici occorsi durante la reclusione, trasformata in «un tempo morto, una realtà paralizzata (...) che, di conseguenza, impedisce di raggiungere con successo il principale obiettivo del sistema penitenziario: la riabilitazione sociale e lavorativa dei detenuti» (J. Franganillo et al., 2006, p. 103. Nostra trad.).

A partire da tali considerazioni un filone di studi e ricerche sull'utilizzo delle TIC in contesto penitenziario – fiorente in area anglosassone (A. Pike, A. Adams, 2012; E. Hughes, 2012; N. Champion, K. Edgar, 2013), spagnola (J. Franganillo et al., 2006; A. Viedma Rojas, 2006; P. Contreras Pulido, 2014), italiana (B. Arcangeli et al., 2010; P. Diana, 2013; G.C. Pillera, 2017; 2020) – ha recentemente identificato modelli e tracciato piste di lavoro praticabili per l'attività educativa e l'istruzione in carcere, nella direzione di migliorare le opportunità trattamentali, minimizzare i fattori di esclusione e ottimizzare le possibilità di riabilitazione e reinserimento sociale.

### 3. Metodologia e fonti

In questo lavoro impieghiamo un approccio qualitativo e interpretativo attraverso cui indagare in ottica comparativa internazionale i significati del problema in studio costruiti da alcuni attori chiave. A tal

fine, abbiamo acquisito a fonte primaria alcune interviste in profondità, mediante questionario di 14 domande rivolte a direttori penitenziari e dirigenti scolastici (Ds) e docenti operanti in contesti di reclusione.

Per il caso italiano sono state selezionate le due case circondariali (Cc) siciliane di Piazza Armerina (EN) e di Barcellona PG (ME), intendendo rappresentare con la prima un penitenziario maschile di piccole dimensioni (64 detenuti) in un territorio interno, con la seconda un istituto di medie dimensioni (253 detenuti) in territorio costiero, dotato di sezione femminile. Le istituzioni educative competenti per queste sedi carcerarie sono rispettivamente il Cpia (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Messina, impegnato nelle due Cc presenti in provincia, e quello di Caltanissetta-Enna, che gestisce l'attività didattica in ben sei sedi carcerarie, quattro Cc, una casa di reclusione e un Istituto Penale Minorile. Sono state realizzate interviste con il Direttore della Cc di Piazza Armerina, Antonio Gelardi, con il Ds del Cpia di Caltanissetta-Enna, Giovanni Bevilacqua, e con due docenti del Cpia di Messina operativi presso la Cc di Barcellona PG.

Per il caso argentino sono state selezionate tre carceri della provincia di Santa Fe, rispondenti a diversi livelli di sicurezza e genere dei detenuti: un carcere di media sicurezza maschile, la Unidad Penitenciaria

(Up) 6 della città di Rosario, con una popolazione di 450 detenuti; un carcere di massima sicurezza maschile, la Up 11 di Piñero, con 2100 ristretti; l'unico carcere femminile nel sud della provincia di Santa Fe, la Up 5, che conta 176 detenute. Sono state realizzate cinque interviste. Due con i Ds della Escuela de nivel primario n. 2003 "Margarita Mazza de Carlés", che opera presso la Up 6 di Rosario (oltre che nella Up n. 3) dal 2016 e conta attualmente 70 studenti nei suoi corsi, e della Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) n. 1311, che opera presso la Up 5 (oltre che nella Up 3 e 16) dal 2004 e a cui sono iscritte 20 studentesse: rispettivamente Daniel Medina e Claudia Infantino. Tre con i direttori delle Up sopra identificate: Mauricio Miriani (Up 11), Esteban Brondetta (Up 6) e Paola Escalante (Up 5).

Le interviste a direttori penitenziari e Ds, condotte a distanza e audio o videoregistrate, sono durate circa un'ora ciascuna, mentre i due docenti hanno risposto per iscritto, rimanendo anonimi.

#### **4. La situazione in Italia**

##### **4.1 Tic in carcere in epoca pre-pandemica: eppur si muove**

In Italia, nell'ultima decade, diffuse esperienze carcerarie di utilizzo delle Tic ascrivibili a vari ambiti socioeducativi

(Pillera, 2017; 2020) hanno fatto maturare clima e competenze tra gli attori istituzionali. La circolare Dap del 2/11/2015 – che aveva trovato Gelardi «assolutamente d'accordo sul piano culturale e personale, oltre che come dirigente e operatore» – riconosceva l'importanza dei nuovi media come strumento di sviluppo personale e arricchimento trattamentale, annunciando lo studio di un «modello di riferimento omogeneo, sicuro e controllato» che, mediante infrastrutture e politiche di sicurezza centralizzate, avrebbe reso Internet accessibile ai detenuti in media sicurezza e custodia attenuata (per l'alta sicurezza gli istituti avrebbero vagliato di caso in caso). A conferma della ricezione dei nuovi indirizzi, i docenti intervistati testimoniano che la direzione della Cc di Barcellona PG si era da tempo mostrata sensibile, consentendo l'uso didattico di computer e di una Lim privi di connessione.

Perché tutto fatica a normalizzarsi? Da un lato pare che «il sistema soffrisse di una carenza decennale nell'attivazione dei sistemi informatici presso le sedi», anche se alcune, «che godevano di spazi più ampi, hanno potuto attivare ciò che l'Ordinamento Penitenziario già prevede in termini di poli didattici e sorveglianza dinamica» (Bevilacqua); dall'altro «una parte delle sedi carcerarie attendeva di ricevere un supporto tecnologico centralizzato» (Gelardi). Si pone poi un fattore di resistenza, non celato dagli intervistati, legato alla percezione allarmante

delle caratteristiche comunicative dei nuovi media (velocità, ubiquità, opacità). In mancanza di una «organizzazione della sicurezza», è stato scarso, e generalmente senza connessione, anche l'utilizzo di dispositivi già acquistati dai Cpia (Bevilacqua).

Per il Ds, i problemi legati all'istruzione con le Tic si sviluppano su tre fronti:

- metodologie didattiche;
- possibilità di erogazione;
- garanzia del diritto allo studio in condizioni di difficoltà nello svolgimento della didattica presenziale;

La scuola – prosegue Bevilacqua – comincia ad essere preparata ad affrontare i primi due fronti, essendosi dotata di dispositivi tecnologici e competenze metodologico-didattiche, mediante attivazione di comunità di pratica e percorsi formativi condotti in concomitanza con sperimentazioni di procedure e strumenti. Sul secondo, Bevilacqua ricorda che «essendo l'intervento di istruzione e formazione parte del trattamento, non può che essere realizzato insieme, in coerenza e in maniera complementare rispetto all'intervento trattamentale operato dai funzionari dell'area educativa», ma gestire una didattica digitale diventa «complicato se non in presenza di personale qualificato e in numero adeguato». Il terzo fronte ci porta diritti a fare i conti con l'educazione carceraria al tempo del Covid-19.

#### **4.2 Tic in carcere durante la pandemia: accelerazioni gravitazionali e attriti dinamici**

Sebbene col protocollo d'intesa del 2016 (ampliato nel 2020) i ministeri dell'Istruzione e della Giustizia si fossero impegnati a realizzare spazi penitenziari capaci di collegamenti virtuali, tardano ricadute concrete in termini di investimenti infrastrutturali e sfruttamento delle risorse esistenti. Ciò ha causato un serio problema quando, l'8 marzo 2020, il Decreto-legge 11 ha disposto la chiusura degli istituti penitenziari agli esterni e la sospensione di permessi premio e semilibertà per scongiurare l'esplosione di focolai pandemici. Misure di tale severità, pur contribuendo a fomentare diverse rivolte di detenuti, hanno generato «una grandissima accelerazione, che ha salvato il sistema. (...) Perché (...) se non ci fossero stati i video-colloqui, i problemi che poi si sono presentati con conseguenze dolorose probabilmente sarebbero stati moltiplicati per cento» (Gelardi).

Già la sopracitata circolare Dap affermava che non erano emerse criticità dal monitoraggio sui colloqui familiari sperimentali in videoconferenza e sollecitava le sedi carcerarie a implementali, accennando

all'allora disegno di legge 2798/2015<sup>1</sup>. La decretazione emergenziale durante i primi mesi di pandemia ha poi incentivato i colloqui sia telefonici che in videoconferenza, ampiamente fruiti secondo le nostre fonti. Così commenta Gelardi: «anche se non ne ho certezza, la conoscenza della popolazione detenuta mi porta a pensare che i cellulari servono per un saluto alla fidanzata, per la piccola cosa che non ha relazione con l'attività criminosa. Ed è una cosa che non è arrestabile. (...) Per cui, nella misura in cui si può fare in modo che questo tipo di comunicazione non serva a fini illeciti, si deve provare ad accettare questa sfida».

Nelle sei sedi carcerarie in cui opera il Cpia di Caltanissetta-Enna, malgrado un protocollo d'intesa a garanzia del dialogo interistituzionale, già prima della chiusura delle scuole ordinarie è stata preclusa la possibilità di regolare ingresso dei docenti, poi riammessi quando buona parte dell'anno scolastico era saltato. Le alternative proposte dal Cpia erano ascrivibili a tre modelli:

- la consegna di dispense di studio, spesso in formato cartaceo (modalità più frequente, specie inizialmente);

- un'aula Agorà modificata che, oltre a difficoltà nella connettività e nel reperimento di educatori (o nell'accesso di docenti) che potessero fungere da tutor in presenza, poneva il problema di stanze non sempre sufficientemente ampie per ospitare i gruppi di livello in sicurezza (modalità che nessun istituto ha voluto sposare)<sup>2</sup>;
- una Dad (didattica a distanza) tradizionale con lezioni a distanza in sincrono o in asincrono (praticata in un secondo momento, laddove è stato possibile disporre di connessione Internet);

Una dinamica analoga emerge anche per la Cc di Barcellona PG, in cui solo a fine a.s. 2019/20 si è svolta qualche videolezione sincrona su piattaforma MsTeams. Ma nell'a.s. 2020/21, l'esperienza maturata e una mobilitazione precoce (acquisto di ulteriori dispositivi e attivazione di collegamento Internet) hanno permesso di avviare una Dad su basi regolari, non senza difficoltà – *in primis* farraginosità burocratiche e carenza di educatori e spazi.

Sul versante delle competenze dei docenti, Bevilacqua riferisce che percorsi formativi

<sup>1</sup> Poi trasformato in L. 103/2017, che concedeva delega al Governo per regolamentare collegamenti audiovisivi con l'esterno sì da favorire le relazioni familiari dei ristretti.

<sup>2</sup> Il Dpr 263/2012 prevede che l'adulto possa fruire a distanza di una parte di percorso formativo, che il Decr. Intermin. 12 marzo 2015 identifica nello

svolgimento di attività sincrone fra docente presente in una sede Cpia e gruppi di livello in aule remote, denominate Agorà. Sebbene La Circ. min. 1/2016 ha stabilito che ciascun Cpia può attivare solo un'Aula Agorà, ma il ministro, a fronte delle difficoltà indotte dalla pandemia, ha invitato gli Usr competenti ad autorizzarne più di una per Cpia.

avviati dal 2015 hanno coinvolto un numero di insegnanti limitato, sempre collegato all'attivazione di figure che Ds e organi collegiali hanno orientato da una generica *expertise* tecnologica verso un *know-how* specifico sulle sue applicazioni didattiche. Con la pandemia, l'interesse sul tema è aumentato enormemente: «Questo non sarebbe successo se da parte dei docenti non ci fosse stata anche una forte motivazione a riappropriarsi di un rapporto con lo studente (...) negato dall'emergenza pandemica. Il fatto che molti insegnanti, in un modo nell'altro, si siano sentiti nelle condizioni di dover/poter colmare una lacuna legata a un loro bisogno di agire il proprio ruolo (...) ha consentito di sbloccare la macchina» (Bevilacqua).

Gli insegnanti intervistati appaiono consapevoli delle ricadute delle Tic sulla didattica (lezioni più dinamiche, costruzione e condivisione di ampie basi di contenuti adattabili a bisogni e interessi individuali, incremento coinvolgimento, motivazione, cooperazione, riflessività, creatività), dichiarando che il loro utilizzo è apprezzato dal corpo docente, spingendolo a un maggiore lavoro d'equipe, e richiesto dagli stessi reclusi, consapevoli di quell'emarginazione dai circuiti comunicativi e di quel *gap* di competenze informatiche che rischiano di diventare un *vulnus* nel progetto di reinserimento. Il Ds asserisce che l'esperienza ha dimostrato già prima della pandemia l'utilità delle Tic sotto vari aspetti:

alfabetizzazione digitale quale competenza chiave di cittadinanza (perciò inserita in ogni percorso d'istruzione attivato); potenziamento di conoscenze e abilità (entro ambienti virtuali di autoformazione, esercitazione, comunicazione con i docenti e gli altri studenti); surrogazione della didattica presenziale in situazioni d'impedimento contingente (carenza di organico in alcune sedi, costrizione discenti in casa od ospedale, eventuali pandemie).

Ciononostante, i nostri testimoni avvertono che bisogna vigilare affinché siano preservati gli spazi di incontro fisico garantiti dall'Ordinamento: «non possiamo aggiungere, a causa del progresso, un'ulteriore limitazione: il rapporto umano in presenza è insostituibile per tutti» (Gelardi). Bevilacqua stigmatizza la tendenza a voler «spingere un po' troppo verso l'utilizzo delle tecnologie come sostituto o equivalente dell'attività in presenza», giudicata «fortemente deleteria» ed «errore gravissimo», specialmente in relazione a percorsi «destinati a persone deboli e che presuppongono proprio per questo un'interazione forte tra docente e studente». Un modello *blended* flessibile e contestualizzato come quello della didattica digitale integrata è considerato ideale, anche per disinnescare il rischio di introdurre le Tic a discapito dei già limitati contatti in presenza.

L'impressione è che il centro gravitazionale dell'emergenza pandemica

abbia indotto un'accelerazione delle pratiche di utilizzo delle Tic in carcere, anche se, a differenza dei video-colloqui, l'autorizzazione al collegamento Internet per scopi di istruzione sembra avere incontrato maggiori attriti, pur in un dinamico panorama di (non estemporanea) evoluzione adattiva.

#### **4.3 Tic in carcere e prospettive post-pandemiche: tra coesione e adesione**

Nell'incertezza sull'evoluzione della pandemia, la Dad è tuttora al centro della riflessione nell'Amministrazione penitenziaria (Gelardi) ma più in generale alle nostre fonti appare auspicabile non retrocedere da passi avanti condotti a caro prezzo, mantenendo comunicazione con l'esterno e istruzione sul doppio binario analogico-virtuale: «per lo sviluppo tecnologico che c'è stato fuori, (...) la società detenuta rimane indietro (...). Allora, evitare che questo divario diventi eccessivo (...). Oggi chi è detenuto si trova di fronte a tante deprivazioni, tra cui si è aggiunta in questi anni la deprivazione da comunicazione, da social network, e questo è un dato di fatto. Ecco, credo occorra porsi il problema di non

aggiungere, o aggiungere il meno possibile e non per tutti, questo tipo di deprivazione» (Gelardi).

Diversi sono i parametri proposti da Gelardi in relazione a una progressività nell'accesso alle Tic: momento della pena, condotta ma principalmente livello di sicurezza e tipologia di reato. Nel quadro di auspicate politiche e tecnologie centralizzate, un ruolo importante dovrebbe essere assunto dalle periferie, in rapporto di conoscenza diretta col detenuto. A tal proposito Bevilacqua evidenzia che la Commissione didattica<sup>3</sup> è la sede «in cui questi e altri temi debbono essere affrontati, essendo il luogo in cui gli interventi trattamentale, di istruzione, di formazione vengono messi a confronto, coordinati, ricordati (...). Da quel che mi risulta, non sempre qualcosa del genere avviene in maniera fortemente operativa. (...) Però è un luogo che dovrebbe avere una funzionalità piena, (...) con un raccordo costante».

Ragionando in ottica sistemica, sarebbe opportuno riflettere su ciò che può essere «elemento di crescita» e ciò che diventa «sovrastruttura»: occorre valutare quel che si fa, «prendendo spunto da una serie di buone pratiche, sperimentarle contemporaneamente in più contesti», raccogliere dati e assumere elementi di

<sup>3</sup> Sorta di organo collegiale interistituzionale, composto solitamente da direttore ed educatori penitenziari, Ds e docenti del Cpia competente, rappresentanti della polizia penitenziaria e di

associazioni, enti di formazione e altri soggetti che collaborano alla vita culturale dell'istituto.

giudizio per indirizzare gli sviluppi (Bevilacqua). In tale direzione i Cpia, vere reti territoriali di apprendimento permanente, e soprattutto i loro Centri Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (Crrs&s) rappresentano attori con enormi potenzialità.

Il Crrs&s siciliano, coordinato proprio da Bevilacqua, è da qualche tempo impegnato in attività sperimentali sulle Tic guidate da un coordinamento di animatori digitali di tutti i Cpia dell'isola (è in acquisto una piattaforma e-learning che permetterà inserimento e aggiornamento di contenuti in remoto ai docenti e loro fruizione in locale ai detenuti, mediante dispositivi non connessi a Internet) e in percorsi integrati di ricerca e formazione del personale, che si muovono a livello provinciale, regionale, nazionale. Ad es., in una rete d'ambito di Caltanissetta è in fase di avvio una formazione integrata tra docenti, educatori e polizia penitenziaria, per Bevilacqua ineludibile ma finora trascurato viatico di conoscenza reciproca e integrazione tra mondo della scuola e della giustizia. Infine, da settembre 2021 partirà un'attività promossa dalla rete nazionale dei Crrs&s, presentata al gruppo Paideia<sup>4</sup>, accolta favorevolmente da diversi Usr col

coinvolgimento dei gruppi regionali del Piano nazionale scuola digitale e rivolta all'aggiornamento di un dossier sull'offerta formativa nelle sedi carcerarie. Aspetto non trascurabile è infatti la costruzione di conoscenza empirica sul tema, in grado di collocarlo nell'agenda dei decisori politici e renderlo visibile nel panorama dell'opinione pubblica.

Le linee di sviluppo sull'integrazione delle Tic in carcere sembrano allora trarre salienza da forze di coesione, esercitate tra differenti elementi in ciascuna istituzione coinvolta, e forze di adesione, tra istanze convergenti di scuola e carcere.

## 5. La situazione in Argentina

### 5.1 Pre-pandemia, immaginari e Tic

Il 20 marzo 2020 è stato decretato in Argentina l'isolamento sociale preventivo e obbligatorio (Aspo) ma il Servizio Penitenziario della provincia di Santa Fe (Spsf) aveva già determinato, il 12 marzo, la chiusura totale delle sue carceri ad attori esterni (familiari, insegnanti, partecipanti a

<sup>4</sup> In attuazione del Dpr 263/2012, il Piano Paideia definisce le misure nazionali di sistema che, insieme alle Linee guida ministeriali, concorrono alla messa a regime del nuovo sistema di istruzione degli adulti. Il gruppo Paideia comprende rappresentanti di tutti gli Usr, dell'Indire (Istituto Nazionale di Documenta-

zione Innovazione e Ricerca Educativa), della Ruiap (Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente).

seminari, organizzazioni religiose). Da allora e durante l'Aspo, solo il personale di sicurezza (direttori e guardie carcerarie), medico-infermieristico e professionale (psicologi, assistenti sociali e terapisti occupazionali) circoleranno nelle prigioni. Così, durante il primo semestre del 2020, le scuole oggetto dello studio si sono limitate alla consegna di materiale analogico. Alla richiesta informale del preside della scuola secondaria di usare i cellulari per mantenere un «contatto minimo» tra docenti e studenti, quand'anche non orientato alla trasmissione di contenuti (lezioni o materiale di studio), il silenzio è stato l'unica risposta: «Avevo proposto di dare loro cellulari da usare solo durante le lezioni, quindi abbastanza controllati, e che avremmo potuto comprare schede dedicate da mettere nei telefoni degli insegnanti, in modo che potessero avere una sorta di comunicazione, in modo da poter almeno parlare con loro. Beh, non abbiamo avuto una risposta, né sì né no» (Infantino).

Pertanto, prima della pandemia, riconosciamo l'inesistenza di condizioni sia materiali che simboliche – in termini di possibili orizzonti di significato – per l'implementazione delle Tic da parte dei docenti nei programmi e nei processi di istruzione in situazione di confinamento.

«Non c'è mai stata una sostituzione dei (vecchi, Ndr) computer, non abbiamo mai ricevuto nulla dal Plan Conectar, ma alla fine, intorno al 2016, abbiamo ricevuto tre netbook, due dei quali sono stati rubati dalla

scuola, lasciandoci con uno. Ma in realtà ha anche a che fare con una questione di consapevolezza degli insegnanti. Mi sembra che l'anno scorso abbiamo iniziato a vedere questa difficoltà, questa questione di non dare importanza all'aspetto tecnologico» (Medina). Nelle definizioni del Ds ci sono due elementi da evidenziare: a) un (ri)posizionamento del valore della presenza, com'è avvenuto anche nelle scuole ordinarie; b) la centralità della dimensione del corpo nei territori pedagogici delle scuole carcerarie, come espressione non solo del processo di insegnamento-apprendimento, ma anche come dispositivo di collegamento in cui emergono istanze e denunce degli effetti della prigionizzazione. E perciò, l'impossibilità di pensare in precedenza all'implementazione delle Tic era dovuta a due ragioni principali: la mancanza di condizioni materiali e simboliche – intesa come la combinazione della resistenza di alcuni insegnanti al contemplare il potenziale delle Tic nei processi educativi, la «mancanza di consapevolezza» di cui parla Páez – e la centralità del corpo docente come materialità relazionale e interattiva attraverso cui si generano i processi di apprendimento ma anche un'attenuazione dei «dolori dell'incarceramento» (G. Sykes, 2017).

D'altra parte, l'istituzione carceraria operava anche sotto l'influenza di un immaginario precedente sulle Tic, entro il cui orizzonte si pone l'accento su due sentimenti costitutivi dell'interazione carceraria – paura

(R. Bodei, 1995) e diffidenza (M. Manchado, 2020) – e su condizioni materiali insufficienti o inesistenti: «Da un lato, una sfiducia nell'accesso che il detenuto aveva alla virtualità e a ciò che poteva fare con essa, e un altro punto è come tutti i cambiamenti (...) generano una riluttanza... perché andiamo a cambiare se abbiamo fatto bene, finché non è necessario farlo?» (Miriani). E ancora: «Prima forse non ci pensavo nemmeno (all'integrazione della virtualità, Ndr), non era molto, in pratica, ed era raro farlo virtualmente, ma ha aiutato molto, specialmente qui che tutto era chiuso perché non potevano uscire. Penso che sia un buon meccanismo di relazione quando non puoi averne di presenziali. È complicato perché abbiamo pochi spazi, abbiamo solo una sala di videoconferenza, e stiamo usando il computer dell'amministrazione, quello che abbiamo nell'ufficio, ci mancano le risorse» (Escalante).

Carenze materiali, sfiducia e mancanza di bisogno rappresentano una serie di fattori operativi tra gli attori del carcere in relazione all'immaginario sulle Tic prima dell'emergere della pandemia.

## **5.2 Dall'inerzia all'ibridazione. Proiezioni sulle Tic nel periodo post-pandemico**

Sebbene non ci sia consenso sulla fase post-pandemica, si affacciano ipotesi con

punti di convergenza tra istituzioni educative e penitenziarie: l'uso delle Tic nei processi educativi appare un orizzonte possibile, sempre ibridato con la presenzialità propria dei contesti carcerari. Mentre si potrebbe ipotizzare che l'intensificazione del ricorso alla virtualità, in contrasto con le aperture generate negli ultimi decenni nella provincia di Santa Fe, si configuri come una nuova tattica di governabilità (M. Foucault, 2014) delle carceri, dove lo sguardo degli attori esterni sulla detenzione si dissipa tornando allo storico «silenzio carcerario» (R. Del Olmo, 2001), quello che si riconosce, piuttosto, è uno scenario dove l'ibridazione è un fattore chiave, che si costituisce come un modo di gestire la reclusione: «Dipenderà dal tipo di attività che vengono a offrire, se può essere svolta virtualmente o no. Penso che sia necessario che per le attività dei mestieri vengano, per mostrare come fare o non fare qualcosa. Forse la parte teorica potrebbe essere un misto di virtuale e faccia a faccia» (Brondetta).

Tuttavia, l'istituzione educativa sembra essere più esitante quando si tratta di immaginare l'integrazione delle Tic, alludendo alla scarsità di risorse ma anche alla centralità che viene assegnata ancora una volta al corpo e alla presenzialità: «Primario e urgente è avere un'attrezzatura di proiezione e un netbook per poter fare un collegamento con l'esterno, con gli insegnanti che sono a casa, se non ci fanno entrare, almeno chiamarli da casa, questo è possibile (...).

Anche portare Internet a scuola (...) è possibile, ma dobbiamo avere i mezzi, no?» (Medina). E ancora: «Se si può imparare a distanza? sì, certo che si può, però ciò che fornisce la presenzialità non lo fornisce la virtualità, penso che la parola lo dica con precisione, è virtuale, non reale» (Infantino).

Senza addentrarci nella distinzione tra reale e virtuale (già accennata nel § 2) o nella dimensione dell'autonomia – del suo potenziamento o riduzione – come elemento costitutivo dei processi educativi e/o penitenziari, la pandemia ha provocato una serie di cambiamenti che per le dinamiche quotidiane delle carceri hanno implicato una (ri)lettura delle politiche di sicurezza: minore è il movimento – col contributo delle Tic – maggiore è la sicurezza, sia perché il detenuto non ha bisogno di essere trasferito in un tribunale per un'udienza, sia perché può essere portato dal blocco celle a un'aula virtuale senza orari rigidi né preoccupazioni o incombenze dovute all'entrata e uscita di attori esterni.

Esistono tensioni tra la necessità dei dirigenti scolastici di recuperare una certa pedagogia della presenza (C.A. Gomez Da Costa, 2005) e un servizio penitenziario che esplora meccanismi di adattamento (B. Crewe, 2007) più immediati all'uso delle Tic, poiché questo non solo risolve carenze materiali e strutturali – come difficoltà ad effettuare trasferimenti o rispondere alla potenziale domanda educativa insoddisfatta (M.T. Sirvent, 1998) – ma rafforza anche

l'idea di un carcere con “meno novità”. Anche se le Tic emergono nell'orizzonte di ambo le istituzioni, non possiamo in nessun modo affermare che ciò avvenga in modo omogeneo o coordinato.

## 6. Conclusioni

L'emergere della pandemia da SARS-CoV-2 ha provocato un'amplificazione generale dell'incertezza come modalità della vita contemporanea, e le carceri sono divenute oggetto di una nuova realtà: una reclusione nella reclusione. Da quando il carcere moderno si è consolidato a metà del XIX secolo, nessuno ha apertamente contemplato un regime penitenziario senza alcun contatto col mondo esterno, né l'annullamento dell'essenza del modello correzionale: educazione, lavoro, religione, famiglia (M. Sozzo, 2009). Nell'incertezza di non sapere come agire di fronte alla pandemia, queste quattro sfere sono state di fatto più o meno a lungo sospese sotto l'argomentazione della tutela sanitaria dei detenuti nelle condizioni insalubri e sovraffollate dei penitenziari.

Il presente lavoro, nella sua proposta comparativa, mostra che la pandemia ha portato in primo piano in Argentina il riconoscimento di una necessità che finora non era stata identificata come tale – l'integrazione delle TIC nella vita quotidiana delle carceri e nell'educazione in particolare

– e in Italia l'accelerazione di una serie di processi che erano già stati avviati ma che non avevano avuto implicazioni significative. Così, necessità e accelerazione costituiscono due dimensioni costitutive di esperienze che variano in termini di implementazione, ma che trovano la seguente convergenza: le autorità penitenziarie sono state tra le istituzioni più rapide a concepire segmenti di virtualizzazione delle loro pratiche.

Le valutazioni positive sull'uso delle TIC coincidono in entrambe le esperienze, anche se sembrano rispondere a interessi divergenti: nel caso argentino le TIC rispondono a problemi strutturali (fondamentalmente legati all'ambito giudiziario) e aumentano il regime di sicurezza delle carceri (meno movimenti grazie alla riduzione dell'ingresso di attori esterni); nel caso italiano l'ottimismo sulle TIC è legato alla sfida del reinserimento sociale, al potenziale contributo al mantenimento dei legami (principalmente familiari) col mondo esterno e alla formazione di un cittadino digitalmente competente.

Se le preoccupazioni per la sicurezza non cessano di determinare restrizioni di accesso alle TIC, queste cominciano tuttavia ad essere assunte come un futuro inevitabile per le dinamiche delle carceri contemporanee, perché lo sono state anche per la vita esterna. Si può concludere che sia in Argentina che in Italia, nonostante le differenze in termini di strumenti e loro accessibilità, le autorità

penitenziarie sono più convinte ad avanzare in processi di virtualizzazione che, tenendo conto della sicurezza, migliorino la partecipazione dei detenuti ai diversi processi formativi. Tuttavia, le istituzioni educative sembrano essere più moderate, sia per la sfiducia nelle decisioni istituzionali sia per la rivalutazione della compresenza nei processi educativi. L'ibridazione emerge come una sorta di entelechia che dovrà essere costruita sui punti di contatto tra scuola e carcere. È quindi forse il momento di rivedere la nostra tesi iniziale per scoprire che non si tratta di un passaggio dalla fobia al clamore, ma che ci troviamo nel mezzo di un processo in cui la pandemia e i suoi effetti stanno determinando un nuovo modo di vivere persino i contesti più impermeabili.

## Bibliografia

- Arcangeli Bianca, Diana Paolo, Di Mieri Fernando e Suriano Giovanni (2010), *L'e-learning in carcere: una proposta*, in *Je-LKS - Journal of e-learning and Knowledge Society*, VI, 1, pp. 91-99.
- Aa.Vv. (2004), *E-learning verso l'Inclusione Sociale*, Délégation aux usages de l'internet - Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies, Barcelona.
- Bodei Remo (1995), *Geometría de las pasiones. Miedo, esperanza, felicidad: filosofía y uso político*, Fondo de Cultura Económica, México.
- Champion Nina e Kimmett Edgar (2013), *Through the gateway. How Computers Can Transform Rehabilitation*, Prison Reform Trust, London.
- Crewe Ben (2007), *Power, adaptation and resistance in a late-modern men's prison*, in *British Journal of Criminology*, 47, pp. 256-275.
- Del Álamo Óscar (2002), *Conectando... ¿desde prisión?*, in *Servicio de Observación sobre Internet. Boletín Semanal*, 191.
- Contreras Pulido Paloma (2014), *La Alfabetización mediática como herramienta de intervención en prisiones*. Tesi doctoral, Universidad de Huelva - Departamento de Educación.
- Del Olmo Rosa (2001), *¿Por qué el actual silencio carcelario en América Latina*, in Roberto Briceño-León (a cura di), *Violencia, sociedad y justicia en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, pp. 369-381.
- Diana Paolo (2013), *L'e-learning in carcere. Esperienze, riflessioni e proposte*, in *Cambio*, III, 6, pp. 261-271.
- Eco Umberto (1964), *Apocalittici e integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa*, Bompiani, Milano.
- Foucault Michel (2014), *Obrar Mal, Decir la Verdad: Función de la Confesión en la Justicia. Curso de Lovaina, 1981*, Siglo Veintiuno, Buenos Aires.
- Franganillo Jorge, Burgos Lola, García Aída e Tomàs Cristina (2006), *Alfabetización Digital en la prisión: una experiencia con jóvenes internos*, in AA.VV., *Acta del II Congreso Internacional de la Alfabetización Tecnológica: Superando la brecha digital*, Badajoz, pp. 102-118.
- Gomez Da Costa Carlos Antonio (2005), *Pedagogía de la presencia*, Losada, Buenos Aires.
- Gutiérrez Martín Alfonso (2003), *Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas*, Editorial Gedisa, Barcelona.
- Hughes Emma (2012), *Education in prison. Studying through Distance Learning*, Ashgate Publishing Limited, Farnham Surrey.
- Lévy Pierre (1996), *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, Feltrinelli, Milano.
- Manchado Mauricio (2020), *Te quiero y te aborrezco. Las afectividades entre guardias y presos de pabellones iglesias y su relación con la gestión del*

*encierro en prisiones argentinas*, in *Revista Trabajo y Sociedad*, XXI, 34, pp. 455-478.

Pike Anne e Adams Anne (2012), *Digital exclusion or learning exclusion? An ethnographic study of adult male distance learners in English prisons*, in *Research in Learning Technology*, XX, 4, pp. 363-376.

Pillera Giuseppe C. (2017), *Dal muro alla rete. Trattamento dei detenuti e innovazione tecnologica nell'istruzione e nella formazione penitenziaria. Profili comparativi europei, italiani e spagnoli*, CUECM, Catania.

Pillera Giuseppe C. (2020), *ICTs in European prison education: national frameworks and guidelines*, in Gabriella D'Aprile - Raffaella C. Strongoli (a cura di), *Lo stato in luogo dell'EducAzione. Ambienti, spazi, contesti*, Pensa MultiMedia, Lecce, pp. 209-220.

Quéau Philippe (1996), *Le posizioni del virtuale*, in Franco Berardi (a cura di), *Cibernauti. Tecnologia, comunicazione, democrazia*, Castelvecchi, Roma, pp. 67-78.

Sirvent María Teresa (1998), *Estudio de la situación de la educación de jóvenes y adultos en la Argentina en un contexto de neo-conservadurismo, políticas de ajuste y pobreza*, in *Informe Final Año Sabático y Beca Guggenheim 1997*.

Sykes Gershan (2017), *La sociedad de los cautivos. Estudio de una cárcel de máxima seguridad*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Sozzo Máximo (2009), *Populismo punitivo, proyecto normalizador y 'prisión depósito' en*

*Argentina*, in *Sistema Penal y Violencia*, 1, pp. 33-65.

Viedma Rojas Antonio (2006), *La educación a distancia en prisión. Estudio de los alumnos de la UNED internos en centros penitenciarios*, in *RIED - Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, VI, 2, pp. 97-120.





## Conneessione instabile. Una prima analisi dell'impatto degli strumenti di comunicazione a distanza nei poli universitari penitenziari nel contesto dell'emergenza pandemica

*Chiara Dell'Oca<sup>1</sup>*

---

### *Abstract*

*The paper focuses on the effect that distance communication media have had on the activities of University Penitentiary Poles. The reorganisation of teaching activities in some penal institutes – in particular those involved in the University of Milan's project for the promotion of the right to study in prison – in order to deal with the pandemic emergency is the starting point for a series of general considerations on the subject. The analysis of the problems that emerged when the Covid-19 epidemic broke out in relation to the continuation of university activities in prisons is based on consideration of the impact it had on the main areas in which the initiatives promoted by the universities aimed at supporting detained students are carried out: tutoring, exams, teaching. By evaluating the pros and cons of the use of technologies that allow for distance activities, an attempt will be made to outline the potentialities and risks of their stable integration in the prison environment, as tools for enhancing the right to study, with the final objective of identifying how to implement the difficult and indispensable balance between forms of distance teaching and the defence of in-prison activities.*

Key words: DAD, istruzione, Poli Universitari Penitenziari, tutoraggio, diritto allo studio

---

<sup>1</sup> Chiara Dell'Oca, membro responsabile Ufficio Direzione Generale Progetto Carcere presso l'Università degli Studi di Milano Statale.

## 1. Osservazioni preliminari

Mai come nel corso degli ultimi due anni il tema dei mezzi di comunicazione a distanza ha avuto un ruolo tanto centrale nel dibattito sull'esecuzione penale. Tra i molti sconvolgimenti portati dalla pandemia da Covid-19 nel contesto carcerario, infatti, l'inevitabile limitazione – quando non sospensione – degli accessi di parenti, terze persone e di tutti coloro che non rientravano tra gli operatori considerati essenziali ha imposto una rapida riconversione a modalità di contatto alternative, concretizzatasi in una brusca accelerazione del percorso di tecnologizzazione della realtà penitenziaria: un percorso che la dottrina sollecitava da decenni ma non aveva ancora trovato traduzione nella prassi. Il contesto emergenziale che ha indotto tale accelerazione ha anche contribuito (suo malgrado) a evidenziare la molteplicità di ambiti in cui le tecnologie di comunicazione a distanza possono essere impiegate in ambito penitenziario; i dirompenti problemi concreti, emersi improvvisamente, relativi al rapido adeguamento alle circostanze di ogni dimensione della vita detentiva – trattamentale, processuale, affettiva – hanno reso necessario affrontare con solido pragmatismo situazioni mai nemmeno

prospettate. Più per effetto che quale causa di questa dinamica, si è assistito a un'inedita articolazione del dibattito teorico circa le potenzialità e i rischi del ricorso agli strumenti di comunicazione da remoto. Per citare solo alcuni esempi, ampio spazio è stato attribuito al tema dei processi e delle udienze da remoto o degli incontri telematici con i difensori, così come si sono arricchite di nuovi contributi le riflessioni, in questo caso già numerose e risalenti nel tempo, sui video-colloqui atti a «mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»<sup>1</sup> – opportunità particolarmente preziosa per gli stranieri o per coloro che sono ristretti lontani dai territori di origine.

In questo contributo ci si concentrerà su una ricognizione dell'impatto che il ricorso a modalità di fruizione a distanza ha avuto sull'effettiva esigibilità di un diritto di pari dignità, benché di minor risonanza, rispetto a quello all'equo processo o alla coltivazione degli affetti: il diritto allo studio. L'importanza secondaria riconosciuta a tale tema affonda probabilmente le sue radici nella resistenza da parte dell'istituzione penitenziaria sia ad accogliere le istanze affermate dalla riforma del '75 e più recentemente da quella del 2018 – tra le quali, con riferimento al tema in analisi, la centralità

---

<sup>1</sup> Art. 28 o.p.

dell'istruzione come elemento essenziale del trattamento penitenziario<sup>2</sup> – sia, andando oltre la logica del trattamento, a individuare forme concrete di promozione dei diritti costituzionalmente previsti. Bisogna anche considerare che, in relazione a un contesto che presenta un serio e comprovato problema in ordine alla violazione sistematica dei diritti fondamentali<sup>3</sup>, a livello dottrinale il diritto allo studio è stato comprensibilmente derubricato a questione di minor rilievo. Esso tuttavia, pur essendo più riconducibile a un diritto sociale che a un diritto fondamentale, fa parte di quel nucleo di diritti che la pena non deve intaccare e su cui, anzi, si dovrebbe investire per perseguirne lo scopo 'risocializzante' sancito dall'articolo 27 della Costituzione, nonché quello di adeguamento della vita detentiva «agli aspetti positivi della vita nella società libera», sollecitato a livello sovranazionale<sup>4</sup>. In quest'ottica, una disamina del modo in cui l'emergenza sanitaria e la conseguente transizione a modalità di comunicazione a

distanza abbiano inciso sul grado di esigibilità del diritto allo studio risulta proficua non solo al fine di valutare come abbia operato rispetto a questo tema il bilanciamento tra diverse istanze (tutela della salute, dei rapporti con l'esterno, delle opportunità di istruzione) ma anche, con sguardo al futuro, per individuare elementi in grado di suggerire in che maniera e con quali mezzi tale diritto possa essere implementato, pur senza cedere alla retorica dell'«emergenza come opportunità».

Il resoconto e le considerazioni che seguiranno riguardano le modalità di supporto a quello che è talvolta definito come «diritto alla prosecuzione degli studi» – avente come oggetto non tanto le possibilità di accesso all'istruzione obbligatoria o superiore in carcere, quanto allo studio universitario, che solo recentemente ha conosciuto forme di sostegno attivo attraverso la stipula di convenzioni-quadro tra Amministrazione

<sup>2</sup> Secondo l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario «il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia». Tale prescrizione è ribadita all'articolo 19: «negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei

soggetti (...). È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati».

<sup>3</sup> Ci si riferisce qui ai richiami sovranazionali da parte della corte EDU e in particolare alla nota pronuncia sul caso Torreggiani, caratterizzata dal ricorso alla procedura della sentenza pilota proprio in virtù dei ricorsi ripetitivi che palesavano un problema di violazione sistematica.

<sup>4</sup> «La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera». Regole Penitenziarie Europee, *Principi fondamentali*, Regola 5.

Penitenziaria e Atenei e la contestuale attivazione di progetti mirati all'interno degli istituti di pena<sup>5</sup> – e muovono dall'esperienza concreta maturata nel contesto del progetto dell'Università degli Studi di Milano volto alla promozione e al sostegno del diritto allo studio universitario in carcere<sup>6</sup>. Nello specifico, per illustrare le varie fasi attraversate dall'inizio della pandemia in avanti (che a grandi linee hanno rispecchiato l'andamento delle cosiddette “ondate” epidemiche) e le corrispondenti modalità di ripensamento delle diverse attività universitarie, punto di riferimento privilegiato sarà quanto accaduto presso le Case di Reclusione (CR) di Milano-Opera e Milano-Bollate, principali sedi del Polo

Universitario Penitenziario dell'Ateneo milanese<sup>7</sup>.

Per ragioni evidenti, infatti, allo stato attuale non è stato ancora possibile procedere a una mappatura sistematica di quanto accaduto negli istituti del paese ove sono attivi Poli Universitari Penitenziari – che hanno agito con modalità profondamente diversificate a seconda delle caratteristiche e dei contesti locali – e, conseguentemente, dell'impatto avuto dall'adozione degli strumenti di comunicazione a distanza sull'effettivo godimento del diritto allo studio da parte di coloro che vi sono ristretti. Inoltre, il perdurare della pandemia determina una situazione tutt'ora in evoluzione, rendendo prematuro un bilancio definitivo. Quelle che

---

<sup>5</sup> Successivamente alla nascita dei primi Poli Universitari Penitenziari (PUP), a partire da quello di Torino, negli ultimi anni si è venuta a creare una rete che associa e coordina le molte realtà analoghe sorte negli atenei del nostro paese. Tale rete ha preso forma nella CNUPP (Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari), istituita presso la CRUI nel 2018. Sulle attività di questi poli e sulle molte questioni legate alle iniziative universitarie nelle carceri si vedano, in particolare, Friso Valeria, Decembrotto Luca (2019), Kalica Elton, Santorso Simone (2018), Giordano Filippo, Perrini Francesco, Langer Delia, Pagano Luigi (2019).

<sup>6</sup> Il Progetto Carcere dell'Università degli Studi di Milano ha preso avvio nel 2015 con la stipula di una convenzione-quadro fra l'Ateneo e il PRAP della Lombardia. Il Polo vede coinvolti ristretti presso gli istituti penitenziari milanesi e la casa Circondariale Torre del Gallo di Pavia, la Casa Circondariale di Monza e la Casa di Reclusione di Vigevano. Con i

suoi circa 130 iscritti – appartenenti a ogni circuito e regime penitenziario: dalla media sicurezza al 41bis – , il polo della Statale è il più grande d'Italia e coinvolge circa il 10% degli studenti universitari ristretti d'Italia.

<sup>7</sup> Il progetto interessa a livello cittadino anche la Casa Circondariale di S. Vittore, dove però è poco consolidato anche per via delle difficoltà legate al fatto che l'istituto ospita perlopiù persone in attesa di giudizio e, quindi generalmente poco inclini a intraprendere attività con un orizzonte temporale di lunga durata. I percorsi di studio cominciati in carcere possono ovviamente essere proseguiti e conclusi anche dopo la fine della pena (ed è comunque prevista un'estensione delle agevolazioni previste dalla convenzione per chi passa a misure esterne o alternative), ma come noto tendono a essere abbandonati una volta tornati alla vita libera, innanzitutto per il prendere il sopravvento di bisogni più urgenti come, uno su tutti, la ricerca di un lavoro.

seguono sono pertanto considerazioni basate su un lavoro sul campo, senza pretese di esaustività ma proposte con l'auspicio che possano costituire validi spunti per una riflessione di carattere generale sul tema in analisi<sup>8</sup>.

## 2. Tutoraggio e spazi relazionali sospesi

Le problematiche emerse al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19 in rapporto alla prosecuzione delle attività universitarie nei penitenziari hanno riguardato tutti i diversi ambiti nei quali si sostanziano le iniziative promosse dagli Atenei volte al sostegno degli "studenti ristretti"<sup>9</sup>: le attività di tutorato, gli esami, la didattica e gli adempimenti amministrativi.

Nel contesto milanese, all'inizio del marzo 2020, a fronte dell'esplosione dell'emergenza sanitaria e della definizione delle prime zone rosse proprio a partire dal territorio lombardo (il comune di Codogno, divenuto noto per l'individuazione del

"paziente uno" e prima zona rossa d'Italia, si trova a poche decine di chilometri dalla C.R. di Opera), si è presto giunti alla sospensione degli ingressi negli istituti penitenziari cittadini, limitati ai soli operatori essenziali. La contestuale chiusura degli Atenei e il venir meno inevitabilmente improvviso dei servizi correlati, compresi i prestiti bibliotecari, hanno condotto a un periodo di completa paralisi di tutte le attività universitarie. A una prima fase, in cui la comprensione solo parziale della gravità della situazione aveva indotto a sperare in un celere ritorno alla normalità, ne è seguita una di grande preoccupazione, acuita da una pressoché totale interruzione delle comunicazioni con gli istituti di pena e dalle frammentarie notizie apprese dai media sulle rivolte che hanno interessato anche taluni istituti milanesi. Il vuoto di informazioni dei primi mesi dell'emergenza sanitaria, sia *dentro* rispetto a ciò che stava accadendo *fuori* che viceversa, non ha quindi risparmiato l'ambito relativo al rapporto delle carceri con l'Ateneo, esasperando anche sotto questo aspetto la condizione di isolamento della popolazione detenuta – in quel frangente più

<sup>8</sup> Le considerazioni che verranno svolte tengono altresì conto delle esperienze di numerosi altri poli emerse grazie ai confronti periodici fra i vari atenei avvenuti nell'ambito dei gruppi di lavoro della già citata CNUPP.

<sup>9</sup> Nel linguaggio penitenziario la parola *detenuto* è quasi sempre utilizzata come sostantivo atto a indicare la persona nella sua interezza. Definire le

persone detenute iscritte a corsi universitari *studenti ristretti* è una precisa scelta lessicale, che intende rimarcare come, dal punto di vista dell'istituzione universitaria e di coloro che per conto di essa operano, essi siano studenti al pari di tutti gli altri, fuorché per la loro condizione di limitazione della libertà personale.

grave che mai<sup>10</sup>. Questo dato spiega il desiderio intenso di ricostituire il più presto possibile delle forme di comunicazione con tutor e docenti espressa dagli studenti ristretti non appena si è riusciti a ripristinare alcuni contatti, tradottosi nell'appello a “non essere lasciati senza libri”: richiesta che può apparire bizzarra nel contesto di una pandemia globale che in carcere si stava manifestando con particolare violenza – *in primis* per via dell'impossibilità di garantire alcun tipo di distanziamento in un contesto caratterizzato da un problema endemico di sovraffollamento – ma particolarmente sentita e assai comprensibile alla luce dell'importanza che i percorsi di studio spesso assumono per le persone detenute.

Occorre soffermarsi, in primo luogo su quanto avvenuto rispetto all'impegno dei

tutor didattici<sup>11</sup>, figure essenziali ai fini del positivo compimento dei percorsi di studio per molteplici ragioni, la principale delle quali è il loro essere funzionali a restituire almeno parte di quella dimensione relazionale e interlocutoria dell'apprendimento, che solitamente è preclusa a chi è ristretto in carcere.

L'avvento della pandemia ha inciso pesantemente sull'accesso dei tutor, a tratti interrotto, a tratti consentito solo in numeri limitati, imponendo un'immediata riorganizzazione per dare continuità alle carriere universitarie degli studenti. A maggio 2020, con l'inizio della cosiddetta *fase 2* e l'allentamento di alcune delle misure restrittive, è stato finalmente possibile avviare la riorganizzazione delle attività di supporto agli studenti: essendo stato

---

<sup>10</sup> Come si dirà meglio più oltre, le attività formative della Statale non coinvolgono solo gli iscritti all'Ateneo, ma si rivolgono anche ad altri soggetti interessati, il che amplia la cerchia di detenuti che hanno patito il venir meno di tali attività.

<sup>11</sup> Sono molte e diversificate le forme di tutorati adottate dai PUP. Nell'ambito della convenzione-quadro fra l'Università degli Studi di Milano e il PRAP della Lombardia il tutoraggio è pensato come una forma essenziale di ausilio rivolta agli studenti ristretti, in virtù della quale ciascun iscritto viene affiancato da un tutor – uno studente dell'ateneo scelto per affinità di corso di laurea – che lo aiuta nella stesura del piano di studi, nel reperimento dei materiali d'esame e nello studio. Sotto alcuni aspetti, tra cui l'elevato numero di studenti che ricoprono questo ruolo (attualmente oltre 100) tale modalità di tutoraggio costituisce la principale peculiarità del progetto milanese per la sua valenza, oltre che

formativa, relazionale. Senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche di questo ruolo dal punto di vista dell'inquadramento formale, ci si limita a segnalare che si tratta di un'attività volontaria, aperta, riconosciuta tra le attività formative opzionali che consentono l'acquisizione di crediti formativi. I tutor ricevono una formazione di base relativa al contesto in cui si troveranno a operare, ma non è richiesta loro alcuna specifica competenza. Il tratto distintivo del tutoraggio per come proposto nell'esperienza milanese è proprio di attribuire questo ruolo a studenti, ossia a “compagni di studi esterni”. Proprio in virtù di questa ‘identità di ruolo’ tra tutor e detenuti iscritti ai corsi di laurea universitari, nel testo ricorrerà l'utilizzo del termine “studenti esterni” per indicare i primi e “studenti ristretti” (per le ragioni indicate in una precedente nota) o “studenti interni” per riferirsi ai secondi.

autorizzato il rientro di alcuni operatori, ma non dei tutor e dei collaboratori dell'Ateneo, si è dovuti ricorrere a formule di sostegno a distanza. La soluzione individuata è stata la strutturazione di una rete per radunare i materiali didattici, poi consegnati settimanalmente ai blocchi esterni dei penitenziari e fatti pervenire agli studenti ristretti attraverso le poche figure ammesse all'interno – agenti di rete ed educatori. In breve tempo, si è così riusciti a porre le condizioni per la ripresa dei percorsi di studio, sebbene per molti studenti la mancanza del supporto solitamente garantito dal tutorato abbia comportato serie difficoltà, soprattutto per i soggetti meno autonomi, per i quali uno studio interamente da “non frequentanti”<sup>12</sup>, se non accompagnato da opportunità di confronto e chiarificazione sui contenuti, risulta quasi impraticabile. Gli studenti che ne avevano la possibilità (trattandosi di un servizio a pagamento) hanno cominciato a ricorrere alle mail<sup>13</sup> per comunicare con i propri tutor, un mezzo prezioso ma poco funzionale per varie ragioni: per i tempi di consegna e

ricezione, certamente più brevi rispetto a quelli della posta cartacea ma imparagonabilmente dilatati rispetto a quelli canonici delle e-mail, per i frequenti malfunzionamenti dei programmi utilizzati e, infine, perché visto come strumento di comunicazione meno ‘personale’ e più soggetto a controlli rispetto alla corrispondenza tradizionale.

Due mesi più tardi, a luglio 2020, presso il carcere di Opera sono stati nuovamente autorizzati gli ingressi dei tutor, benché limitati a singole rappresentanze per ciascun corso di studi (il che ha ridotto da oltre quaranta a circa una decina gli studenti esterni ammessi nell'istituto). Questa importante novità ha consentito di ripristinare dopo quasi un semestre i contatti diretti con gli studenti ristretti, sebbene abbia implicato la perdita del canonico rapporto uno-a-uno tra tutor e studenti che generalmente permette non solo il consolidarsi di un rapporto di fiducia e di reciproca intesa ma anche il conferimento agli incontri didattici di una dimensione relazionale in senso più ampio – occasione

---

<sup>12</sup> Nel lessico accademico sono così definiti coloro che preparano gli esami senza frequentare le lezioni dei relativi corsi. Per questi casi sono previsti programmi specifici, che prevedono lo studio di materiali integrativi rispetto a quello canonico. Generalmente gli studenti ristretti si riferiscono ai programmi da non frequentanti, salvo nei casi in cui i tutor hanno modo di fornire loro materiali di supporto (come appunti del corso o sbobinature) sufficienti a sostituire la frequenza delle lezioni.

<sup>13</sup> Si tratta di un servizio la cui diffusione, anche in questo caso, è stata favorita dalla pandemia; è basato su un sistema di trasmissione ‘indiretta’ di mail predisposte dall'interessato e trasmesse al mittente dagli operatori preposti – con lo scopo di diminuire i tempi di comunicazione tra detenuti e famigliari, avvocati, volontari.

rara nel contesto penitenziario. Anche presso l'altro principale penitenziario milanese, quello di Bollate, si è potuto procedere in maniera analoga al momento della riammissione dei tutor, avvenuta però solo nel mese di settembre, per via di una situazione relativa ai contagi maggiormente compromessa. Tale modalità di ingresso dei tutor in numero contingentato si è protratta a lungo, alternandosi a nuovi periodi di totale chiusura, ricalcando sostanzialmente l'andamento della curva epidemica e dei relativi provvedimenti ministeriali. Un elemento positivo da sottolineare è che nelle chiusure seguite a quelle della "prima ondata" non si è mai più riscontrata una situazione di totale rescissione dei contatti, come era accaduto in occasione del primo *lockdown*, col risultato che si è sempre riusciti a garantire quantomeno la consegna dei materiali didattici agli studenti per tramite degli operatori autorizzati nelle diverse fasi. Il protrarsi delle condizioni dettate dall'emergenza sanitaria e la consapevolezza della necessità di individuare modalità operative di lungo periodo, uscendo dalla logica emergenziale, hanno quindi favorito un consolidarsi delle buone pratiche cui si era dato vita. Si è tuttavia faticato a promuovere una loro implementazione con forme di supporto alternative a quelle in presenza: le richieste di intraprendere percorsi di tutorato

in via telematica nella maggior parte dei casi non hanno potuto essere accolte per via della carenza di mezzi, personale e postazioni, dedicate ai colloqui con familiari e difensori. Hanno fatto curiosamente eccezione alcune realtà più periferiche, che hanno mostrato un'apertura in tal senso, permettendo di avviare alcune sperimentazioni di tutoraggio a distanza nei confronti di studenti ristretti presso carceri sparse nel territorio regionale<sup>14</sup> – permettendo contatti persino più stabili e continuativi rispetto a quelli precedenti la pandemia.

### 3. Esami a distanza, tra nuove opportunità e disillusioni

Venendo ora a un secondo aspetto fondamentale della vita di un PUP, il ricorso alle tecnologie per la comunicazione a distanza è stato essenziale per garantire agli studenti ristretti la possibilità di sostenere gli esami di profitto: a maggio 2020, contestualmente alla riorganizzazione delle attività relative allo studio universitario di cui si è detto, è stata posta dall'Ateneo la prioritaria questione relativa all'individuazione di procedure per consentire il regolare svolgimento degli esami, cui i penitenziari hanno risposto

---

<sup>14</sup> Particolarmente significativo è il caso di un tutoraggio a due studenti ristretti presso la Casa

Circondariale di Pavia che ha visto coinvolto un ex studente, dottorando in Giappone.

permettendo, a quest'unico scopo, colloqui telematici con i docenti. Ciò ha indubbiamente costituito un punto di svolta ai fini della concreta garanzia della prosecuzione dei percorsi universitari nel contesto della crisi sanitaria ma è anche da considerarsi, in prospettiva e al di là della logica dell'emergenza, una preziosa risorsa per il potenziamento del diritto allo studio nei luoghi privativi della libertà in generale. Come già accennato, infatti, malgrado si discutesse da tempo sulla necessità di adottare mezzi di comunicazione a distanza in carcere, fino all'avvento della pandemia detta possibilità era quasi universalmente preclusa. A fronte di questa amara constatazione, bisogna rilevare come, nel momento in cui l'emergenza sanitaria l'ha resa imprescindibile, la 'riconversione' a tali mezzi abbia conosciuto talora un'accelerazione sorprendente; pertanto, prendere in esame potenzialità e limiti emersi dal loro utilizzo in questo frangente eccezionale può risultare proficuo allo scopo di definirne le modalità di stabile integrazione nella realtà penitenziaria.

Per quanto concerne gli esami universitari, dopo il periodo di totale interruzione di ogni attività di cui si è detto, l'apertura da parte degli istituti penitenziari all'impiego di piattaforme come Skype o Webex per lo svolgimento degli esami ha sin da subito evidenziato come, accanto agli evidenti benefici, esse comportino anche rischi e difficoltà. In un primo momento a

prevalere è stato l'entusiasmo dettato dalla possibilità di consentire l'effettiva prosecuzione dei percorsi universitari, inevitabilmente vincolata al sostenimento degli esami; benché infatti lo studio sia generalmente vissuto dagli studenti ristretti come un'occasione di arricchimento personale e di valorizzazione del tempo della pena, l'opportunità di mettere alla prova quanto appreso non può essere considerata un diritto accessorio, configurandosi tra l'altro quale prezioso mezzo per tradurre il compimento dei percorsi formativi in obiettivi e traguardi che arricchiscono di senso la vita detentiva, troppo spesso vuota e priva di stimoli.

Dopo le prime sperimentazioni degli esami da remoto, tuttavia, molti studenti hanno palesato un crescente avvilitamento dinnanzi alle costanti complicazioni dell'online: non solo quelle che tutti abbiamo imparato a conoscere (saltuari problemi di connessione, malfunzionamenti temporanei delle piattaforme utilizzate, nonché il disagio di svolgere una prova orale di fronte a uno schermo) ma anche quelle ulteriori dettate dall'arretratezza tecnologica e della penuria di mezzi disponibili in carcere. Bisogna inoltre considerare che per le persone detenute da tempo si è trattato dell'incontro con un mondo quasi del tutto nuovo, le cui difficoltà hanno avuto inevitabilmente un effetto ancor più sconcertante, contribuendo a quel senso di frustrazione dettato dalla rassegnazione al fatto che "in carcere non

funziona nulla”. Come conseguenza, per un certo periodo alcuni studenti hanno persino reagito rifiutandosi di sostenere altri esami da remoto, preferendo attendere l’auspicato ritorno delle condizioni che avrebbero nuovamente permesso di essere interrogati in presenza; senonché, presa consapevolezza che ciò non sarebbe stato possibile per molto tempo, si sono dovuti arrendere alla modalità a distanza, superando le proprie ritrosie pur di non interrompere gli studi.

Le reazioni manifestate dagli studenti ristretti meritano considerazione poiché costituiscono un elemento che pesa notevolmente nella valutazione delle conseguenze del ricorso ai mezzi di comunicazione a distanza sul diritto allo studio. A questo proposito si deve riconoscere che, nel caso degli esami, gli svantaggi della ‘telematizzazione’ sono risultati quasi interamente a loro carico, implicando la privazione di quelle rare occasioni di confronto con i docenti che i colloqui d’esame rappresentano e che la distanza inevitabilmente mutila: è pur vero che anche un colloquio online permette l’essenziale verifica dei contenuti appresi ma, per via della sua impersonalità nonché delle frequenti difficoltà tecniche citate poc’anzi, impedisce che si traduca in un momento di dialogo in senso pieno. In un contesto chiuso e isolato come quello penitenziario, infatti, un esame universitario costituisce una preziosa opportunità di incontro con la società esterna, oltre a essere uno stimolo

intellettuale capace di valorizzare ulteriormente la scelta di intraprendere un percorso formativo in carcere; ed è proprio la dimensione umana a essere tarpata nella spersonalizzazione della relazione.

Un discorso speculare vale anche con riferimento ai docenti, per i quali però la possibilità di fare esami da remoto comporta anche notevoli vantaggi; come si è potuto constatare nell’esperienza dell’ultimo anno e mezzo in molti hanno accolto con favore questa opportunità, che limita l’impegno richiesto per esaminare uno studente ristretto al tempo materiale del colloquio, evitando gli spostamenti e le lunghe procedure di accesso per recarsi personalmente nella struttura detentiva. Ben presto, quindi, ci si è interrogati sulle eventuali insidie di una novità che certamente ha la virtù di snellire le pratiche e la burocrazia sottese da un’incombenza apparentemente semplice come lo svolgimento di un esame universitario in carcere ma che, se proiettata in un contesto di ‘normalità’, rischia di risultare penalizzante rispetto agli scopi dei percorsi universitari in esecuzione penale. È pertanto fondamentale – sotto questo aspetto così come in relazione ad altri – che i nuovi mezzi di comunicazione siano intesi come integrativi, non alternativi né tantomeno sostitutivi, rispetto a quelli preesistenti. In quest’ottica, non appena i penitenziari hanno nuovamente aperto a questa possibilità – a giugno del 2021 – si è subito cercato di incentivare la ripresa degli

esami in presenza. Presso il polo di Bollate, a partire dal mese di luglio sono state persino dismesse le aule cablate per le videochiamate, “anche per una questione economica, ma soprattutto per un’esigenza trattamentale, cioè far tornare vivo l’istituto e scongiurare un pericoloso rischio di virtualizzazione”<sup>15</sup>; benché tale decisione sia stata inizialmente accolta con qualche timore rispetto alle possibili conseguenze di una scelta così ‘radicale’ presa in un periodo in cui ancora nell’ateneo gli esami si svolgevano interamente online e a ridosso del periodo estivo – con sessioni d’esame e di tesi alle porte –, si sono riconosciuti in questa disposizione una positiva condivisione delle preoccupazioni anzidette e il conseguente impegno a scongiurarle.

A dispetto dei leciti timori, nei mesi successivi e fino a ora la risposta da parte dei docenti al ritorno in presenza si è mostrata più che buona: salvo alcuni casi dettati più che altro da impossibilità materiali – e che costituiscono uno spunto per riflettere sulle potenzialità degli esami a distanza qualora non vi siano oggettivamente alternative – tutti gli esami richiesti dagli studenti sono stati regolarmente sostenuti (circa trenta nel solo mese di luglio). Non solo: anche laddove è rimasto possibile scegliere la modalità d’esame, molti docenti hanno

preferito recarsi personalmente in istituto, talvolta accogliendo con sincero entusiasmo l’opportunità di tornare dopo mesi a confrontarsi con uno studente in carne e ossa. Particolarmente eloquente a tal proposito è il caso di un docente che, posto di fronte all’alternativa, ha scelto di interrogare dal vivo uno studente ristretto in regime di 41bis: per entrambi – professore e studente – si è trattato del primo esame universitario in presenza dopo oltre un anno. A fronte di molti altri episodi come questo, meritevoli di essere raccontati per la loro portata simbolica, ci si limita qui a citare quello di uno studente (per altro straniero e con qualche difficoltà linguistica – condizione che purtroppo, come noto, influisce notevolmente sulle opportunità di accesso ai diritti in carcere) che, iscrittosi in piena pandemia mentre era detenuto presso la Casa Circondariale di S. Vittore e giunto a Opera solo dopo un inspiegabile trasferimento intermedio in un carcere fuori Milano – città di residenza sua e della famiglia –, ha potuto sostenere il suo primo esame in presenza a poche settimane dal nulla osta alla ripresa degli ingressi nonché dal suo arrivo presso quest’ultimo istituto. La ferma determinazione dello studente che ha condotto a un simile risultato, tradottasi addirittura in un originale sciopero della

---

<sup>15</sup> Queste le parole, particolarmente pregnanti, con cui sono state comunicate le ragioni di una simile scelta.

fame “per essere messo in contatto con l’università”, offre una preziosa testimonianza circa il valore assunto dallo studio nel contesto carcerario e la particolare importanza delle attività in presenza.

Dal quadro delineato sin qui emerge la peculiare ambivalenza del ricorso ai mezzi di comunicazione a distanza in relazione alla garanzia del diritto allo studio, che mostra tutta la sua complessità nella misura in cui riguarda in modi talvolta speculari i molti soggetti coinvolti: docenti, studenti ristretti, amministrazione penitenziaria. Tale complessità si fa più evidente considerando, ad esempio, che molto è stato detto in merito agli effetti penalizzanti che tali mezzi hanno sugli studenti ristretti, ma non si può ignorare come in certi casi essi abbiano comportato anche dei benefici, per esempio consentendo lo svolgimento degli esami a un ritmo più serrato rispetto a quello permesso dalle canoniche procedure richieste dai colloqui in presenza – opportunità preziosa per coloro che desiderano accelerare i tempi di conseguimento del titolo di laurea. Per contro, si è già sottolineato che la possibilità di esaminare da remoto riduce l’impegno richiesto ai professori in termini di tempo ma al contempo, come emerso nell’esperienza dell’ultimo anno e mezzo, diversi docenti hanno accolto con diffidenza questa novità mostrando perplessità relative alla possibile compromissione del regolare svolgimento dell’esame per via del fatto di “non poter verificare personalmente l’identità dello

studente”, oppure al sospetto di un mancato rispetto della propria privacy, in particolare nei casi in cui era richiesto di fornire un recapito personale, come accaduto presso il polo di Opera, dove l’unico strumento che ha potuto essere messo a disposizione è stata la rudimentale videochiamata WhatsApp. Questi timori possono apparire ingenui, se pensati in rapporto a un contesto minuziosamente ‘controllato’ quale il carcere, ma non devono essere sottovalutati in quanto l’instaurazione di un rapporto limpido, collaborativo e di reciproca fiducia è la necessaria premessa per rendere proficue le occasioni di incontro tra carcere e mondo esterno. Talvolta, infatti, per le ragioni cui si è accennato, alcuni docenti sono arrivati al momento dell’esame in una condizione di parziale disagio, accentuando la ‘freddezza’ del colloquio, già di per sé correlata alla modalità a distanza.

In definitiva, nell’ambito dell’esperienza della Statale di Milano si è potuto constatare come l’utilizzo delle piattaforme digitali abbia avuto un ruolo essenziale nel periodo dell’emergenza pandemica, consentendo agli studenti ristretti di sostenere nel corso del 2020 oltre cento esami, a dispetto dei diversi mesi di completa chiusura. Tuttavia, per delineare come tali strumenti possano essere proficuamente integrati nella realtà penitenziaria, è necessario considerare attentamente in che circostanze e a quali condizioni, al di fuori di una situazione di necessità, essi debbano essere utilizzati per

continuare a fungere da strumenti di tutela o potenziamento – e mai di svilimento – del diritto allo studio.

#### 4. Primi tentativi di didattica a distanza

Ulteriori elementi utili a valutare in quali modi gli strumenti di comunicazione a distanza possano costituirsi come mezzi di potenziamento dei diritti in carcere emergono se si prende altresì in considerazione quanto è avvenuto sotto il profilo dell'attività didattica nel periodo di pandemia<sup>16</sup>. Anche la didattica, al pari di tutte le altre attività svolte nei PUP milanesi, ha conosciuto una prima fase di completa sospensione, peraltro cominciata nel periodo in cui generalmente prendono avvio i corsi e, quindi, penalizzando doppiamente gli studenti ristretti: dal punto di vista didattico, privandoli dei corsi loro destinati – i soli che hanno modo di frequentare –, e da quello umano, sottraendo una rara opportunità di

confronto con i 'compagni di studi esterni'. È seguito, a partire dell'estate 2020, un tentativo di riproporre agli studenti le registrazioni delle lezioni svolte nel semestre precedente, con la presenza del docente del corso e di un paio di studenti esterni che lo avevano frequentato, così da consentire uno spazio di discussione sui temi affrontati; tuttavia, le molte complicazioni legate anche agli intoppi più banali (problemi nella videoproiezione delle lezioni, difficoltà a individuare spazi adeguati a garantire il dovuto distanziamento), unitamente al sopraggiungere della "seconda ondata", hanno presto interrotto questo esperimento di 'didattica in differita', rivelatasi nel complesso poco funzionale e sostanzialmente incapace di restituire l'aspetto forse più importante della partecipazione ai corsi: quello relazionale. Nel tentativo di ovviare a questa lacuna ci si è adoperati, anche attraverso l'installazione di un apposito router, per attuare un nuovo tipo di didattica mista, che prevedeva un collegamento "in diretta" con la presenza in carcere del docente – insieme ai frequentanti interni – e la partecipazione degli studenti

<sup>16</sup> Al riguardo, giova segnalare come una peculiarità dell'impegno dell'Università degli Studi di Milano nei penitenziari cittadini consista nel proporre all'interno della propria offerta formativa complessiva alcuni corsi che si svolgono negli istituti ove è attivo il polo penitenziario e vedono coinvolti studenti esterni, studenti interni, ma anche detenuti non in possesso di alcun titolo di studio che vogliano partecipare per interesse personale. Queste 'lezioni miste' sono di fatto, insieme al tutorato, tra le più significative

occasioni di incontro tra carcere e società esterna, nell'ottica di un'attenuazione del proverbiale isolamento dell'istituzione penale nonché di una piena realizzazione dello scopo di promozione culturale nella società proprio di ogni università. Su questa peculiarità del *Progetto carcere* del citato Ateneo e più in generale sull'offerta didattica nei penitenziari si veda Simonetta Stefano (2019).

esterni in collegamento da casa. Questa modalità maggiormente interattiva di quella precedentemente proposta, oltre ad aver consentito una regolare ripresa delle lezioni, ha restituito agli studenti ristretti, attraverso la possibilità di confrontarsi con compagni e insegnanti, una dimensione dialogica. Ma il vero punto di svolta è coinciso con l'autorizzazione al rientro degli studenti esterni: solo da quel momento in avanti il coinvolgimento delle due parti della classe è stato pieno. Emblematico, al riguardo, è stato l'entusiasmo mostrato da entrambi i gruppi dei partecipanti per la possibilità di poter finalmente dialogare nel modo più pieno, guardandosi gli uni gli altri<sup>17</sup>.

Peraltro, a ulteriore riprova di quanto la pandemia abbia modificato, in qualche modo rimescolandole, le dinamiche che usualmente connotano università e carcere, come già suggerito, è assai significativo segnalare come i primi corsi dell'intera offerta didattica di Ateneo ripresi in presenza siano stati proprio quelli proposti all'interno dei penitenziari: gli studenti che vi hanno preso parte hanno così avuto l'opportunità di "tornare in aula" in carcere prima che in università.

## 5. Alcune considerazioni conclusive

Le ragioni accennate all'inizio di queste pagine rendono prematuro stilare un bilancio sistematico dell'impatto avuto dalla pandemia sul diritto allo studio universitario nelle carceri, sia in termini di conseguenze transitorie che di lungo periodo, ossia destinate a modificare almeno in parte i mezzi e le modalità di svolgimento delle attività correlate a un Polo Universitario Penitenziario anche in uno scenario "post-pandemico".

Quanto detto sin qui, tuttavia, suggerisce già alcune considerazioni di ordine generale. Il complesso quadro delineato evidenzia anzitutto le molte ambivalenze legate al ricorso agli strumenti per la comunicazione a di-stanza, già implicite nella loro stessa denominazione ossimorica: se infatti hanno accresciuto le possibilità di comunicazione, contemporaneamente l'hanno privata della prossimità che ne costituisce un elemento essenziale. Di certo l'inaspettato ricorso 'forzato' a tali mezzi all'interno dei penitenziari cui si è assistito nel corso dell'ultimo biennio ha permesso di aggiungere alcuni elementi di riflessione rispetto a quelli emersi da precedenti

potevano essere ripresi quando intervenivano durante le lezioni.

---

<sup>17</sup> Come pure per la sopraggiunta opportunità di associare finalmente le voci ai volti: nella prima sezione del corso, infatti, gli studenti interni non

sperimentazioni avviate in vari paesi europei. Se per un verso, superata l'iniziale ritrosia<sup>18</sup>, si è confermata una già emersa tendenza da parte delle amministrazioni penitenziarie a vedere un beneficio nel minore impatto sul personale e nella riduzione degli ingressi di 'esterni' negli istituti<sup>19</sup>, si deve d'altra parte riconoscere che la condizione di emergenza, comportando giocoforza una estensione dell'utilizzo delle modalità da remoto – indipendentemente da circuito e regime detentivo –, ha imposto un superamento della precedente discrezionalità, in virtù della quale questa opportunità era subordinata alle valutazioni sul singolo possibile beneficiario. Da questo punto di vista è quindi possibile considerare il contesto della crisi sanitaria un primo vero banco di prova di un utilizzo sistemico e non meramente sperimentale delle forme di comunicazione virtuali in carcere, capace di rivelare se e come esse possano tradursi in strumenti di potenziamento dei diritti. Rispetto al tema in analisi, come si è più volte sottolineato, l'approdo a determinate tecnologie – che

fino a poco più di un anno fa appariva quasi utopistico – si è indubbiamente tradotto, nei mesi di sospensione degli accessi a tutor e docenti, in un'opportunità di tutela del diritto allo studio. Per contro, bisogna constatare come, pur a fronte delle molteplici note del MIUR e circolari del DAP che hanno sollecitato la promozione della DAD in carcere, in assenza di obblighi positivi a carico dell'amministrazione penitenziaria la spinta verso l'effettiva attuazione di forme di didattica a distanza sia stata quasi interamente in capo alle istituzioni esterne (scuole, università). Ciò getta dubbi sul fatto che la DAD in carcere possa portare con sé quel fondamentale carattere di innovazione che è l'estensione dell'accesso al diritto all'istruzione anche a soggetti carenti nei mezzi e a contesti più periferici; il ricorso a questa modalità negli istituti di pena, infatti, ha avuto una positiva realizzazione nelle realtà dove già di per sé vi era una presenza più consolidata degli Atenei, determinando invece un isolamento ulteriore in quelle meno strutturate<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Ritrosia che affonda le radici tanto in difficoltà di ordine pratico, che hanno a che fare con problemi endemici del carcere (carenza di personale e mezzi), quanto in resistenze legate alle funzioni storicamente attribuite al carcere, che come noto tendono a valorizzare più la dimensione della sorveglianza che non quella risocializzante. Le une e le altre ragioni, comunque, sono strettamente correlate, poiché la decisione sulle modalità di impiego di risorse scarse sottende sempre scelte intorno alle priorità di un'istituzione.

<sup>19</sup> Non bisogna dimenticare che l'ingresso nei penitenziari di soggetti 'esterni', diversi dagli operatori, è talvolta vissuto come una forma di ingerenza.

<sup>20</sup> Questa tendenza generale presenta comunque alcune significative eccezioni, cui in parte si è già fatto riferimento (per esempio in relazione all'inaugurazione di forme di tutoraggio a distanza): se la pandemia ha sotto alcuni aspetti accentuato differenze già esistenti, sotto altri ha ribaltato dinamiche consolidate. In certi periodi, per esempio,

In definitiva, le esperienze maturate a partire dall'avvento della pandemia costituiscono un'importante cartina di tornasole rispetto al miglior utilizzo possibile dei mezzi di comunicazione a distanza anche quando saranno finalmente venute meno le condizioni di emergenza che li hanno resi accessibili in un contesto per natura "conservatore" come il carcere, nella ricerca di un difficile equilibrio tra uso di tecnologie che consentono attività da remoto e difesa di quelle in presenza. Il rischio è infatti che il rodaggio delle modalità virtuali possa innescare una maggiore resistenza nei confronti di quelle dal vivo, nella misura in cui le prime richiedono per molti aspetti un minor impiego di forze e accrescono le possibilità di controllo. Una simile deriva risulterebbe in contrasto con le ragioni stesse che hanno condotto all'adozione di questi mezzi nei penitenziari, finendo per innescare un autentico effetto boomerang. Un effetto assolutamente da evitare, in nome di un principio che va mantenuto saldo: la promozione del contatto con l'esterno non può – e non deve – prescindere del tutto dalla relazione in presenza, cui la

condivisione di spazi e tempi dà un'autenticità preclusa da contatti unicamente a distanza.

---

si sono presentate serie difficoltà anche negli istituti dove era già presente un'organizzazione più strutturata; un istituto come quello di Bollate, noto per essere particolarmente avanzato dal punto di vista trattamentale, ha faticato più di altri poli a riammettere i tutor e a consentire la ripresa delle attività didattiche a causa di particolari contingenze, come per esempio a causa del fatto di essere stato trasformato in un *hub covid* o per aver conosciuto,

nell'inverno tra il 2020 e il 2021, un numero di contagi particolarmente elevato, favoriti dalla contiguità dell'istituto con il paese di Bollate, interessato da un picco di contagi prima nel novembre 2020, poi all'inizio della primavera del 2021, quando altrove la situazione era migliore.

## Bibliografia

Gonnella Patrizio (2019), *Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni*, in Ruotolo Marco - Talini Silvia (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 201-244.

Friso Valeria, Decembrotto Luca (2019), a cura di, *Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Guerini Scientifica, Milano.

Kalica Elton, Santorso Simone (2018), a cura di, *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre corte, Verona.

Giordano Filippo, Perrini Francesco, Langer Delia, Pagano Luigi (2019), a cura di, *Creare valore con la cultura in carcere. 1° Rapporto di Ricerca sulle Attività Trattamentali negli Istituti di Pena a Milano*, EGEA, Milano.

Simonetta Stefano (2019), *Raccogliere la chiave gettata via. Lezioni di filosofia entro le mura delle carceri*, in Cappelletto Chiara (a cura di), *In cattedra. Il docente universitario in otto autoritratti*, Milano, Cortina, pp. 283-312.

Tomba Caterina (2019), *Il sistema scolastico penitenziario: studenti adulti, minori e stranieri* in Ruotolo Marco - Talini Silvia (a cura di), cit., pp. 51-94.

Vianello Francesca (2018), *L'istruzione in carcere, tra diritto e privilegio*, in *Farsi la galera*, cit., pp. 89-111.



# L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione\*

*Stefano Anastasia<sup>1</sup>*

## *Abstract*

*The pandemic has broken the digital taboo in Italian prisons, opening up possible new conditions of life and communication with the outside world. The article reconstructs the Prison Administration's attempts to deal with the digital. Indeed, the prison punishment has always identified the principle of less eligibility of the prison living condition as the brake on the technology' deployment ex parte captivi which still finds its argumentative tool in the unfounded principle of security.*

Key words: digital society, less eligibility, pandemics, security, prison life

## **1. Premessa**

Fino all'esplosione della pandemia, il sistema penitenziario italiano è rimasto in gran parte impermeabile alla rivoluzione digitale, tanto da generare una sempre più

ampia divaricazione temporale tra il carcere analogico e novecentesco da una parte, e la società digitale del XXI secolo dall'altra. Come e perché si sia prodotta questa divaricazione, se e come vi si potrà rimediare

---

\* Questo articolo costituisce la rielaborazione della relazione tenuta a Ventotene il 20 aprile 2022 nell'ambito della Spring School dello European Penological Center dell'Università di Roma Tre, dedicata a "Pena e nuove tecnologie tra 'trattamento' e 'sicurezza'", in corso di pubblicazione negli atti del Convegno per i tipi della Editoriale Scientifica, Collana Diritto penitenziario e Costituzione.

<sup>1</sup> Stefano Anastasia, ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio. Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.

a seguito della presa di coscienza indotta dalla pandemia è l'obiettivo di questo contributo. In premessa non si può che rilevare che questa divaricazione tra carcere e società indotta dalle tecnologie dell'informazione si manifesta – appunto - in una sorta di anacronismo del carcere, e il tempo non è mai un accidente nella pena privativa della libertà, essendone misura costitutiva. L'anacronismo del carcere ha dunque a che fare con la sostanza della pena e con la sofferenza che essa genera.

Una diversa percezione del tempo muta sostanzialmente la natura della pena inflitta al condannato, rendendola più aspra di quanto la mera scansione cronologica (e la sua formalizzazione legale) possa rappresentare. La pena detentiva, in fondo, almeno nella sua essenza, è una pena misurata nella perdita di tempo inflitta al condannato, ed essa è radicalmente diversa a seconda delle età della vita come del contesto sociale in cui si sconta. Naturalmente, l'aspettativa di vita cambia il rapporto del condannato con la durata della pena, ma se il tempo vitale di una persona si misura non semplicemente nel suo scorrere cronologico, quanto nella ricchezza esperienziale del suo vissuto, un anno di detenzione è pena assai più severa per un ventenne che per un settantenne, così come cinque anni di esclusione dal contesto sociale nell'era digitale corrispondono a dieci o vent'anni di pena novecentesca, tali sono i ritmi di trasformazione sociale e di perdita di esperienza di chi vi sia costretto.

Il tema, dunque, del rapporto tra carcere e tecnologie dell'informazione non può essere ridotto a disfunzione di più o meno facile soluzione, ad arretratezza da colmare, ma costringe a misurarsi con la natura e gli scopi della pena detentiva, nella misura in cui la società digitale cambia l'esponente del fattore tempo in cui si sostanzia la pena detentiva.

## **2. I limiti del carcere analogico *ex parte captivi*. Prime aperture e movimenti sul posto.**

L'esplosione della pandemia e, soprattutto, delle proteste dei detenuti contro l'interruzione dei colloqui in presenza con i familiari ha reso finalmente evidenti i limiti del carcere analogico visti dalla parte, appunto, dei detenuti. Limiti innanzitutto, e platealmente, sul terreno delle comunicazioni, a partire dalla impossibilità di comunicare con i familiari al di fuori della tradizionale modalità "in presenza", interdetta all'epoca dal lockdown nazionale obbligato dalla prima diffusione del virus, nel momento della sua massima aggressività e in assenza di alcun rimedio preventivo o curativo. Ma il regime pre-pandemia non prevedeva (salvo che per i detenuti di massima sicurezza e i processi di criminalità organizzata) neanche la possibilità di colloqui

a distanza con magistrati e avvocati, e meno che mai con i garanti e altri operatori. Semplicemente la modalità non era normativamente prevista e neanche interpretativamente ed effettivamente sperimentata.

In alcuni istituti era diffusa (come lo è tutt'ora) una forma di corrispondenza paradi-digitale, consistente nella trasmissione in via elettronica di fogli scritti a mano, a macchina o al computer dai detenuti e da essi consegnati a soggetti terzi (patronati o cooperative sociali) affidatari del servizio di corrispondenza elettronica da parte dell'Amministrazione penitenziaria. Un servizio che, prevedendo l'impiego di un soggetto terzo, comporta anche dei costi che la posta elettronica "ordinaria", quella di cui può disporre chiunque di noi da qualsiasi punto di accesso alla rete, non ha. Costi, naturalmente, attribuiti a carico dei singoli detenuti che intendono avvalersi del servizio.

Il carcere analogico ha reso tortuosa anche l'attuazione di una previsione ormai risalente nel tempo, come la cd. cartella clinica informatizzata: se nella pratica quotidiana i sanitari non possono avvalersi di strumenti digitali, l'esecuzione delle prestazioni richiede una doppia trascrizione, prima manuale, nel diario clinico cartaceo, poi digitale nella cartella clinica informatizzata, con la conseguente resistenza degli operatori al doppio impegno "amministrativo". Ma il carcere analogico ha impedito anche la diffusione di pratiche di

telemedicina, lasciando la diagnostica e la medicina specialistica alle opportunità di mobilità dei sanitari in carcere o dei detenuti in ospedale, perdendo in tempestività, efficacia e adeguatezza nella risposta ai bisogni di salute delle persone detenute.

Negli ultimi vent'anni, inoltre, il carcere analogico è stato abbandonato al suo destino anche dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, a partire dai servizi anagrafici, sociali e di gestione del risparmio gestiti dai Comuni, dalle Questure, dagli enti di patronato, dai centri per l'impiego, dalle poste e dagli istituti bancari e dagli stessi istituti scolastici. Man mano che qualcuno di questi uffici e i relativi servizi abbandonavano i vecchi fascicoli cartacei, si approfondiva il solco con l'utenza detenuta, costretta ad affidarsi quando possibile e come possibile al volontariato dei volontari veri e propri o degli operatori penitenziari o degli stessi servizi, costretti gli uni o gli altri a fare la spola tra il carcere disconnesso e la sede territoriale della posta, del comune, del patronato, ecc.

Fuori dal carcere, scuole e università si sono trovate in gran parte impreparate alla didattica a distanza imposta dalla pandemia, eppure hanno saputo adeguarvisi in tempi relativamente celeri, modulandone l'uso a seconda delle necessità contingenti. Nel carcere, invece, dove la didattica a distanza avrebbe potuto essere una risorsa prima, durante e dopo la pandemia, soprattutto per i pochi (ma sempre più) che vanno incontro

a studi universitari, l'attivazione di modalità di teledidattica si vanno effettivamente implementando solo ora, a due anni dal lockdown, ora che gli istituti penitenziari analogici cominciano a essere cablati anche per le cd. "attività trattamentali".

Infine, il carcere analogico ha lasciato le persone detenute prive del principale strumento di informazione e di conoscenza del mondo libero su sé stesso, che è la rete globale internet. Nel Novecento analogico i detenuti, seppure con difficoltà maggiori rispetto alle persone libere, potevano attingere (quasi) agli stessi strumenti di conoscenza: giornali, libri, radio e tv. Oggi, invece, l'anacronismo del carcere analogico nell'epoca dei nuovi media ha scavato un solco profondo tra i detenuti e i cittadini liberi, lasciando le persone detenute nel mondo del passato.

Il fiato sul collo della società digitale non è stato ignorato dal Ministero della Giustizia e dall'Amministrazione penitenziaria, a partire da una (ormai antica) norma del Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, secondo cui «il direttore ... può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro e di studio» (art. 40, RE (DPR 230/2000, art. 40), applicata con le circolari 3556/2001 e 826/2002 dell'Amministrazione penitenziaria. Naturalmente il pc autorizzabile in stanza è privo di qualsiasi

strumento di connessione alla rete e dal punto di vista digitale conserva solo le potenzialità legate ai programmi di videoscrittura e all'archivio di memoria dei materiali passati al controllo della polizia penitenziaria.

Con la circolare 366755/2015 è iniziata l'apertura amministrativa alla «possibilità di accesso a Internet da parte dei detenuti». Con il sistema delle white-list, della rete nella rete, si è cominciato a fare i conti con le strette necessità di accesso a internet, per esempio per i detenuti studenti, in modo particolare universitari, non a caso ripreso nelle recenti Linee guida sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena condivise dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con la Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari (CNUPP).

Giusto un anno prima della pandemia viene adottata la circolare 31246/2019 che stabilisce le modalità di accesso e di effettuazione delle videochiamate con i familiari da parte dei detenuti di media sicurezza, attraverso la piattaforma Skype for business (M.C. Locchi e N. Pettinari 2020). La piattaforma è tutt'ora operativa, ma – come si sa – nell'emergenza pandemica ha dovuto essere scavalcata dal più agevole uso delle comunicazioni video via Whatsapp.

Delle modalità di accesso alla corrispondenza elettronica in assenza di collegamento di rete, abbiamo già detto,

come dell'accesso ai servizi anagrafici e sociali tramite soggetti terzi che possano qualificarsi, se del caso in rete, come delegati degli interessati. Sul versante sanitario, prima della pandemia sono state sperimentate limitate forme di telemedicina (per lo più nell'ambito della cardiologia) e in qualche regione il ricorso a cartelle cliniche informatizzate.

Nel complesso, molto movimento sul posto, come se ci si allenasse a tempo indefinito a qualcosa di prossimo, ma di cui non era prevedibile l'avvento reale.

### 3. La rivoluzione della pandemia: la fine di un tabù e le proposte per il futuro

Tra le novità più significative indotte dalla pandemia negli usi e nelle relazioni sociali c'è stata la diffusione degli strumenti e delle applicazioni per la comunicazione a distanza. Questa rivoluzione, se non nelle tecnologie quanto meno – appunto - negli usi, è arrivata

fino in carcere, dove per la prima volta – almeno in Italia – la previsione delle videochiamate e dell'uso della rete per le attività di istruzione e formative è stata generalizzata. Al 23 marzo del 2020 è possibile datare la fine di un tabù: due settimane dopo le proteste dei detenuti contro l'interruzione dei colloqui con i familiari, arrivano nelle carceri italiane 1600 smartphone che consentiranno alla generalità dei detenuti, senza distinzione di appartenenza ai circuiti di media o alta sicurezza, l'accesso alle video-chiamate<sup>2</sup>. Progressivamente, vengono attivate a macchia di leopardo forme di comunicazione a distanza per lo svolgimento di attività didattiche e culturali.

Si è trattato di una rottura epocale rispetto alla tradizionale diffidenza dell'istituzione penitenziaria nei confronti della rete e delle tecnologie informatiche, motivata esplicitamente da generiche misure di prevenzione dei reati, implicitamente dal principio della *less eligibility*, per cui ai detenuti non può essere consentito ciò che è di uso comune nella vita esterna<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> A due anni dalla rottura del tabù digitale nei colloqui a distanza, la normativa di riferimento è ancora temporanea, generata con i provvedimenti di emergenza presi nella fase più acuta della pandemia (decreto-legge n. 34/2020, art. 221, comma 10), e destinata (salvo ulteriori proroghe) a decadere il 31 dicembre 2022 (decreto-legge n. 228/2021, art. 16, comma 1).

<sup>3</sup> Il principio della *less eligibility* viene codificato nella *New Poor Law* inglese del 1834: sulla base della elaborazione benthamiana, l'assistenza ai poveri fisicamente abili doveva essere garantita nelle case di lavoro in modo che fosse meno desiderabile della condizione del lavoratore libero dello strato più basso. Ne venne fuori un principio «che rimase il *leitmotiv* di ogni amministrazione carceraria fino a oggi» (G. Rusche, O. Kirchheimer 1978, p. 166).

D'altro canto, queste aperture durante la pandemia all'uso della rete e delle tecnologie informatiche a beneficio dei detenuti hanno avuto il loro contraltare nella limitazione alle relazioni in presenza con familiari, avvocati, volontari e insegnanti, e nella ulteriore diffusione della partecipazione da remoto alle procedure giurisdizionali, con un effetto di maggior segregazione e isolamento delle persone detenute, mostrando oltre le potenzialità applicative delle nuove tecnologie (dalla telemedicina alle procedure per l'accesso ai servizi socio-anagrafici, dall'utilizzo di internet nei percorsi di formazione, istruzione e conoscenza, a quello della posta elettronica per la corrispondenza, alle possibilità di partecipazione alle udienze in videoconferenza) le loro potenziali ambivalenze tra le opportunità di comunicazione e quelle di controllo/isolamento dei detenuti.

Alla luce dell'esperienza della pandemia, il tema dell'impegno delle tecnologie in carcere viene affrontato sistematicamente dalla Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita con decreto ministeriale del 13 settembre 2021 e presieduta dal Prof. Marco Ruotolo.

Secondo il decreto istitutivo, obiettivo dell'azione della Commissione era la proposta di soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità della vita nell'esecuzione penale, attraverso interventi puntuali, sia sul piano normativo, sia in forma di direttive per l'esercizio dell'azione amministrativa, fornendo anche linee utili alla rimodulazione dei programmi di formazione iniziale e in itinere che interessano le professionalità dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità. All'esito dei lavori, la Commissione dedica uno dei suoi "focus" all'impiego delle tecnologie (n. 2), intervenendovi anche nel n. 3, laddove tratta dell'implementazione della telemedicina e della digitalizzazione delle cartelle cliniche personali.

In quella sede, oltre al richiamo delle già citate Linee guida Cnupp-Dap in materia di didattica a distanza, ex parte captivi si fa riferimento alla implementazione del sistema di videocolloqui, alla diffusione del totem touch<sup>4</sup> per l'acquisizione delle istanze e richieste dei detenuti, e si apre a una seppur limitata disponibilità di telefoni cellulari<sup>5</sup> e all'acquisto dei pc al sopravvitto.

---

<sup>4</sup> «Terminale multimediale, fruibile in diverse lingue, che consenta di sostituire il cartaceo per una gestione telematica delle richieste» (Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, Relazione finale, dicembre 2021, p. 14)

<sup>5</sup> «Esclusa, specificamente, ove vi siano particolari esigenze cautelari, legate a ragioni processuali o alla pericolosità dei soggetti (andrebbero peraltro definiti tempi e modalità di utilizzo da parte dell'Amministrazione e consentito l'acquisto al sopravvitto, senza costi per l'Amministrazione e con

Tecnologicamente, infine, potrebbero essere gestite anche le prenotazioni dei colloqui da parte dei familiari.

#### **4. Che ne sarà? I fattori della perdurante tradizione analogica del sistema penitenziario**

Non è facile prevedere quale sarà il futuro della digitalizzazione del sistema penitenziario. Certamente non è immaginabile una resistenza all'innovazione che finisca per scollare completamente il carcere dal mondo esterno. E del resto i primi germi di innovazione non potranno essere revocati senza conseguenze. Saggiamente, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Carlo Renoldi, con circolare n. 3696/6146 del 27 settembre 2022, ha consolidato in via amministrativa le videochiamate come alternativa ai colloqui in presenza e ha aperto a una futura regolamentazione della posta elettronica ordinaria senza intermediazione. Dunque, la prudente strada indicata dalla Commissione ministeriale per l'innovazione del sistema penitenziario dovrà essere

seguita, forse fino alla disponibilità di telefoni personali, seppure limitati nelle loro funzionalità. Ma non sarà una strada facile da percorrere, innanzitutto per i fattori della perdurante tradizione analogica del penitenziario che possiamo riassumere di seguito:

Sopravvive, in via generale, nell'Amministrazione penitenziaria la tradizione cartolare della pubblica amministrazione, alimentata anche dalla relazione con l'utenza che, al contrario della normale utenza della pubblica amministrazione, non può accedere alle informazioni digitali e dunque alimenta in un circolo vizioso la sopravvivenza di una "materialità" delle disposizioni e delle informazioni;

Anche il management della sicurezza, nonostante sia stato testimone di un rinnovamento più significativo che in altri campi dell'amministrazione penitenziaria, poggia sulla calda rassicurazione della consuetudine, tanto più rilevante perché necessitata da prassi obbligatoriamente materiali (dal controllo delle persone a quello della tenuta degli ambienti);

Infine, come si è accennato, resiste alla piena digitalizzazione del sistema penitenziario l'applicazione dinamica del

---

costi minimi per i detenuti, di apparecchi mobili configurati in maniera idonea e funzionale, con le dovute precauzioni operative ossia senza scheda e con la possibilità di chiamare solo i numeri

autorizzati per evitare qualsiasi forma di utilizzo indebito)» (ibidem).

principio della *less eligibility* nell'esecuzione penale. La «semplice massima euristica» dell'economia politica della pena dice che la minaccia della pena detentiva funziona fino a quando determini una condizione di minore preferibilità rispetto alla peggiore delle condizioni di lavoro salariato esterno. Trasposto nel campo dell'innovazione digitale, questo significa che il carcere può essere innovato nella misura in cui il contenuto dell'innovazione non è più tale nella società esterna, e, per esser chiari, non certo negli spazi del co-working urbano e neanche nelle frontiere del digital divide interno, ma proprio nei dormitori per i senza tetto, che costituiscono il termine di paragone tra dentro e fuori per la maggior parte degli ospiti delle patrie galere.

### 5. Che ne sarà? Sciogliere il nodo tra sicurezza e trattamento

Decisivo, però, nei ritardi nell'innovazione tecnologica ex parte captivi è stato ed è soprattutto il vero dominus della politica penitenziaria: l'inversione di ruoli nascosta dietro il cosiddetto bilanciamento tra sicurezza e trattamento. Ogni innovazione nel sistema penitenziario è subordinata alle esigenze di ordine e sicurezza, e dunque alle valutazioni contingenti dell'Amministrazione, centrale o periferica. In questo modo ogni

sperimentazione dell'innovazione tecnologica, prima della pandemia, è stata contingentata fino all'inazione. È necessario che sia così? Non si discute, naturalmente, della necessità di garantire la «civile convivenza» in carcere come fuori, e dunque di rispettare e far rispettare le norme necessarie alla coabitazione non voluta di una pluralità di persone. Il punto è se la «sicurezza», interna o esterna, sia una variabile sempre azionabile nella compressione di diritti e aspettative in ambito penitenziario, cioè – appunto - se la sicurezza possa «governare» il trattamento.

Il quadro di scopi, funzioni e limiti della privazione della libertà per motivi di giustizia è presto detto:

Il nostro è un diritto penale del fatto, secondo cui, come recita il primo degli assiomi fondativi del modello garantista proposto da Luigi Ferrajoli, *nulla poena sine crimine*. Dunque, è illegittima la privazione della libertà per motivi di giustizia, prima o dopo il giudizio, senza riferimento a un fatto accaduto nel passato imputato alla persona chiamata in causa. Il diritto penale sarà pure il diritto rozzo del dopo (Garapon, Salas, 1994), ma poggia innanzitutto su questo pilastro garantista: senza fatto non c'è pena.

Secondo caposaldo del diritto penale è il limite inderogabile del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, condiviso a ogni livello normativo (nazionale, europeo, regionale, internazionale).

Anche se non esplicitata linguisticamente nell'ordinamento legale, possiamo dare per acquisita la funzione general-preventiva della pena, che giustifica la reazione penale al fatto di reato nella minaccia dissuasiva nei confronti del prossimo.

Infine, abbiamo l'esplicito scopo della prevenzione speciale positiva così come delineata nella seconda parte dell'articolo 27, comma 2 della Costituzione: le pene hanno lo scopo di tendere alla rieducazione del condannato, qualunque cosa essa significhi.

D'altro canto, la giurisprudenza costituzionale umanitaria<sup>6</sup> ha da tempo superato i residui della supremazia speciale dello Stato sull'individuo (Ruotolo 2001, pp. 11-19): «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva un residuo che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale» (sentenza 349/1993); «l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generale

assoggettamento all'organizzazione penitenziaria è estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti» (sentenza 26/1999). L'applicazione di una condanna alla pena detentiva dovrebbe quindi tradursi, secondo Ruotolo (2021, p. 254) «esclusivamente in limitazione della libertà personale, con conseguenti restrizioni della possibilità di libera locomozione»<sup>7</sup>.

Nessuna traccia, fin qui, di uno scopo di «sicurezza», di prevenzione speciale negativa, di incapacitazione di soggetti pericolosi, che avrebbe titolo di stare sull'altro piatto della bilancia dello scopo costituzionale della pena (il cd. “trattamento rieducativo”) e quindi giustificare una limitazione di diritti non prevista per legge. In un sistema fondato sulla eguale dignità delle persone e sull'universalismo dei diritti umani, la sicurezza – scriveva Alessandro Baratta (2001) - è diritto secondario, strumentale alla garanzia dei diritti fondamentali che, nel caso della esecuzione penale, vedono al centro la figura del condannato, la parte debole nella relazione sociale punitiva, e dunque protetta

<sup>6</sup> Sulla “giurisprudenza umanitaria”, sia consentito di rinviare a S. Anastasia 2022, pp. 83 e ss.

<sup>7</sup> Non diversamente, le carte e le convenzioni internazionali affermano che:

«La carcerazione e le altre misure che hanno per effetto di separare un condannato dal mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso che tolgono alla persona il diritto all'auto-determinazione, privandolo della libertà. Quindi, salvo che per le misure di

isolamento giustificate e per quelle necessarie al mantenimento della disciplina, il sistema penitenziario non deve aggravare le sofferenze inerenti a tale situazione» (Onu, Mandela Rules, n. 3);

«La carcerazione, consistendo nella privazione della libertà, è di per sé una punizione e quindi il regime di trattamento dei condannati non deve aggravare la sofferenza inerente a essa» (COE, RPE, 102.2).

dal diritto penale minimo, il diritto penale che si giustifica in quanto diritto del più debole (Ferrajoli 1985).

Eppure esistono misure di prevenzione speciale negativa che si eseguono in carcere, sia come cause legittimanti l'incarcerazione, sia come temporanee condizioni esecutive di incarcerazioni disposte per altro titolo. Alla prima tipologia è riferibile, sotto la doppia riserva, di legge e giurisdizione, ex art. 13 Cost., la custodia cautelare in carcere quando sussista il concreto e attuale pericolo che l'indagato/imputato commetta gravi delitti (274, co.1, lett. c, cpp), previsione non strettamente processuale, non essendo destinata a tutelare le fonti di prova nel giudizio di cui si tratta, né ad assicurare la presenza dell'imputato in giudizio, bensì – appunto – a prevenire altri delitti. Alla seconda tipologia sono riferibili l'applicazione individuale del 41bis, co. 2, OP, «quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica» a carico della persona detenuta in attesa di giudizio o in esecuzione penale per un fatto di criminalità organizzata, oppure la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare di chi comprometta la sicurezza ovvero turbi l'ordine negli istituti di pena, di chi si avvalga della soggezione altrui o ne impedisca con violenza o minaccia le attività.

Ma al di fuori di questi casi, espressamente previsti dalla legge e – in modo diverso – tutelati dalla vigilanza giurisdizionale, l'ordine e la sicurezza da tutelare negli istituti

penitenziari sono quelli della «civile convivenza», che prevede limitazioni dei diritti da parte delle forze dell'ordine solo nella contingenza di gravi violazioni in essere o prossime a realizzarsi, non certo come principio generale regolatore dell'istituzione penitenziaria, addirittura di pari grado dello scopo costituzionale della pena.

Insomma, nulla giustifica la limitazione dell'accesso e della diffusione delle tecnologie in carcere salvo nei casi citati (e limitatamente alle loro previsioni). Conseguentemente, salvo i casi dei detenuti in 41bis e dei detenuti in custodia cautelare per la tutela dei mezzi di prova, naturalmente sottoposti a controllo dei colloqui e della stessa corrispondenza ordinaria, non si giustifica la limitazione all'accesso diretto alla rete internet ai videocolloqui e alla corrispondenza elettronica da parte della grande maggioranza dei detenuti. «Tutto il di più è abuso e non giustizia, è fatto, ma non già diritto».

Se vuole consolidarsi, il superamento del tabù del digitale deve quindi rimettere il principio di sicurezza al suo posto, in posizione servente lo scopo costituzionale della pena, nel rispetto dei limiti costituzionali al potere punitivo. Solo così il carcere potrà entrare effettivamente nel XXI secolo.

## Bibliografia

Anastasia Stefano (2022), *Le pene e il carcere*, Milano, Mondadori.

Baratta Alessandro (2001), *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in S. Anastasia - M. Palma (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, Sicurezza, Riforme*, Milano, Franco Angeli, pp. 19-36.

Ferrajoli Luigi (1985), *Il diritto penale minimo*, in *Dei delitti e delle pene*, 3/1985, pp. 493-524.

Garapon Antoine, Salas David (1994), *La Repubblica penale*, Macerata, Liberilibri.

Locchi Maria Chiara, Pettinari Nicola (2020), *L'utilizzo di Skype in carcere al fine del mantenimento e del rafforzamento dei rapporti dei detenuti con il mondo esterno*, in *Archivio penale*, 1/2020.

Ruotolo Marco (2001), *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, Giappichelli

Ruotolo Marco (2021), *La libertà della persona in stato di detenzione*, in *Osservatorio AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 6/2021.

Rusche George, Kirchheimer Otto (1978), *Pena e struttura sociale*, Bologna, il Mulino.





---

## La telemedicina negli istituti penitenziari: potenzialità, resistenze e prospettive. Intervista al Dr. Claudio Leonardi dell'ASL Roma 2

*a cura di Daniela Ronco<sup>1</sup>*

---

È noto come la popolazione detenuta esprima un surplus di bisogni sanitari, sia in ingresso, se consideriamo come il carcere tenda a concentrare gruppi sociali che presentano problemi socio-sanitari ben più significativi rispetto alla media (basti pensare alla questione dipendenze e al disagio psichico), sia durante la detenzione, se consideriamo il carattere patogeno del carcere in sé, dove ci si ammala di più, per le caratteristiche strutturali del penitenziario

(Gonin, 1991; Mosconi, 2005; Ronco, 2018; Saponaro, 2018; Sbraccia, 2018). Dunque, quando parliamo di equivalenza delle cure, principio cardine della riforma della sanità penitenziaria del 2008, non dobbiamo intenderlo in termini di stessi processi attraverso cui viene erogato il servizio sanitario fuori, quanto di stessi risultati da raggiungere in termini di benessere psico-fisico-sociale (Lines, 2006; Niveau, 2007; Charles, Draper, 2012; Jotterand, Wangmo,

---

<sup>1</sup> Daniela Ronco, ricercatrice in Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. Membro dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e dello European Prison Observatory.

2014; Ronco, 2020). E far questo implica riconoscere la necessità di aumentare l'investimento di risorse (sanitarie e non solo dentro al carcere, proprio perché partiamo da una situazione di forte “svantaggio”.

Il Covid in tal senso ha reso più evidenti le criticità sia in termini di prevenzione che di accesso alle cure. Rispetto alla prevenzione, la questione è emersa con tutta la sua forza e drammaticità proprio durante la pandemia, se consideriamo quanto la materialità degli istituti penitenziari (fatta di sovraffollamento, forzata promiscuità, condizioni igieniche pessime) sia ontologicamente inconciliabile con le ormai consolidate esortazioni su distanziamento e igienizzazione degli spazi e dei corpi. In tema di trattamento, invece, la pandemia ha fatto emergere con più forza quella tensione tra i due poli opposti di gestione interna/gestione esterna delle questioni sanitarie (Miravalle, 2020; Ronco, Sbraccia, Verdolini, 2021). Fino a che punto una questione sanitaria può essere efficacemente e correttamente trattata all'interno di un istituto penitenziario e quando occorre invece spostarne la gestione all'esterno?

Il potenziamento della telemedicina in contesto penitenziario, di fatto disapplicata in carcere se non in poche eccezioni (Botrugno, 2021), sicuramente costituirebbe un contributo notevole per l'offerta di trattamenti, purché non venga intesa in sostituzione del contatto tra medico e paziente, ma come uno strumento per

accorciare i tempi e semplificare i processi per seguire l'evoluzione di una malattia, avere risultati di esami più agevolmente, ecc.

Il potenziamento della telemedicina, qualora rappresenti un incremento del raccordo tra il dentro e il fuori, può contribuire altresì alla presa di consapevolezza da parte dei servizi sanitari territoriali rispetto a quella che è la loro competenza sul carcere: sia da parte dei singoli operatori che inevitabilmente rischiano di incappare in processi di istituzionalizzazione che riducono l'autonomia professionale (Ronco, 2014; Cherchi, 2016), sia nel più generale ruolo della sanità pubblica in termini di prevenzione, intesa in senso ampio, ossia, ad esempio, come prevenzione dell'amplificazione del malessere psico-fisico, degli eventi critici, della violenza che connota il penitenziario, come potenziamento dei ruoli ispettivi sulle strutture, ecc.

Dall'esperienza Covid è nato un progetto di sperimentazione più strutturata della telemedicina nel contesto dell'istituto penitenziario di Rebibbia. Ne abbiamo parlato con Claudio Leonardi, Direttore del Dipartimento Tutela delle Fragilità ASL Roma 2, per comprendere insieme a lui le potenzialità, i rischi e le difficoltà dell'implementazione della telemedicina nel contesto penitenziario.

**Le chiederei intanto se può descrivermi brevemente il progetto “Liberiamo la salute: telemedicina negli istituti penitenziari”: di cosa si tratta, quando è partito e che cosa prevede?**

È partito immediatamente prima delle ultime feste natalizie (dicembre 2021, ndr), anche se è costantemente in fase di implementazione, non fosse altro perché vengono collegate altre strutture, altre articolazioni sanitarie al sistema, che ha ovviamente come punto di partenza il carcere. Quello che abbiamo fatto inizialmente è stato allestire, all'interno dei quattro istituti che compongono il carcere di Rebibbia nel suo insieme, tutta una serie di strumentazioni necessarie per fare il collegamento. E abbiamo collegato a queste strumentazioni informatiche tutta una serie di dispositivi per fare esami diagnostici, che vanno dall'elettrocardiografo in tutti quanti gli istituti, all'ecografo al femminile, dove la presenza del ginecologo ecografista serve perché ovviamente parlando di una struttura che ospita donne è necessario essere in grado di dare delle risposte immediate rispetto a tutta una serie di patologie che riguardano il genere femminile. E poi collegamenti ad altre attrezzature diagnostiche rappresentate sempre da elettrocardiografi o da strumenti per la misurazione del respiro delle persone, oltre a ciò che riguarda l'esecuzione rapida di una serie di analisi di base, generali, che vanno dall'emocromo, alla valutazione del

numero di globuli rossi, di globuli bianchi, dall'azotemia alla glicemia. Si tratta cioè dei più comuni esami che si possono fare per avere un check della situazione generale del nostro corpo. In questo caso i test vengono effettuati direttamente all'interno del carcere, i risultati vengono trasmessi al laboratorio analisi, il quale li avalla e quindi da un punto di vista medico-legale noi abbiamo poi l'autorizzazione a poterli utilizzare per la necessità della persona, soprattutto qualora ci fossero delle analisi non buone, per cui bisogna intervenire dal punto di vista farmacologico. Oltre a questo, abbiamo la possibilità, mettendoci in contatto ad esempio con l'articolazione dei cardiologi, di trasmettere in tempo reale l'elettrocardiogramma che abbiamo appena fatto alla persona che stiamo sottoponendo a questi accertamenti. Il cardiologo lo vede e lo referta perché tutto questo può essere fatto con l'ausilio di un monitor, attraverso cui si può colloquiare con il collega specialista, che ci dà delle indicazioni immediate qualora fosse necessario appunto intervenire anche qui farmacologicamente in maniera rapida e a seguito della valutazione dell'elettrocardiogramma. In più, e questo è molto importante, c'è la possibilità di collegarsi con il pronto soccorso

**Perché questo è molto importante a suo parere?**

Perché purtroppo l'amministrazione penitenziaria e l'amministrazione sanitaria hanno in comune un punto fondamentale: sono carenti di risorse. E spesso le difficoltà sono le stesse. Io prima di parlare con lei stavo parlando con un collega del carcere che mi diceva: "devo mandare in ferie una persona, non ho un sostituto!". Ecco queste cose che accadono nella nostra organizzazione accadono anche nell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, per cui uno dei più grandi problemi che ci sono è quello di tradurre all'esterno i detenuti o per andare a fare una visita specialistica o, nella peggiore delle ipotesi, per essere trasferiti nel pronto soccorso. Alcune volte, senza entrare nel merito del perché si creano queste faccende, potrebbe non essere necessario un trasferimento, non tanto per la visita di controllo, quanto per l'invio al pronto soccorso. Magari sarebbe sufficiente avere il conforto di uno specialista o dello stesso collega che si trova al pronto soccorso, che di fronte a dei riscontri che noi possiamo fare ad esempio con l'analisi del sangue o attraverso un esame obiettivo, una radiografia urgente, eccetera eccetera, potrebbe darci delle rassicurazioni soprattutto rispetto alla situazione generale e magari improntare, in una fase iniziale e all'interno dello stesso carcere, tutta una serie

di interventi farmacologici anche considerabili d'urgenza, ma che non rendono necessario il trasferimento immediato in ambulanza di questa persona. È ovvio che tutto questo serve anche per capire se invece questo trasferimento deve essere fatto d'urgenza perché la situazione di quella persona non è curabile, la risoluzione dei suoi problemi non è affrontabile all'interno del carcere o appunto per evitare che questa traduzione avvenga e magari invece si poteva assolutamente evitare facendo degli interventi all'interno del carcere stesso. Ovviamente l'intento è quello di incrementare sempre più, perché il grosso del problema delle traduzioni non riguarda soltanto il trasferimento in ospedale per le urgenze, ma riguarda anche un'attività di routine che si deve fare per questi pazienti. Per alcuni esami, soprattutto quelli strumentali che possono essere fatti all'interno del carcere, si potrebbe evitare che i detenuti debbano uscire per andare appunto nell'ambulatorio esterno a fare queste visite. Quindi il nostro intento è innanzitutto quello di implementare l'elettrocardiografia che non necessita di un intervento dello specialista in sede e del trasferimento del paziente nell'ambulatorio di cardiologia, ma che può fare chiunque tra i miei colleghi all'interno del carcere, mettendosi in tele-contatto con lo specialista cardiologo. E questo può essere fatto per la cardiologia, così come per tutte le radiografie che servono al genere maschile e a quello

femminile: noi siamo in grado di trasmettere le immagini che vengono radiografate direttamente al collega radiologo che lavora o all'ospedale Pertini o all'ospedale Sant'Eugenio e avere in tempo reale la risposta, la lettura di queste radiografie. Quindi lei capisce bene che attraverso questo e attraverso l'utilizzo di ecografi (anche questi collegati in rete con la radiologia o con gli ambulatori di ecografia internistica soprattutto dell'ospedale Pertini) noi già siamo in grado di dare delle risposte ed evitare il trasferimento. Ovviamente questo necessita di un'organizzazione che, ripeto, noi man mano stiamo implementando, perché la fase iniziale di tutto questo processo si è basata molto sulla buona volontà di alcuni e quindi sulla voglia di fare una cosa innovativa e di credere in cosa si stava facendo. Questo sta diventando progressivamente routine e quindi anche i colleghi che inizialmente forse neanche pensavano che questa cosa si potesse fare, sia all'interno che all'esterno del carcere, adesso invece si stanno rendendo conto che man mano questi processi si stanno sviluppando e quindi si devono man mano rendere disponibili sia a rispondere all'eventuale emergenza, sia a organizzare una visita di controllo non più con il paziente davanti agli occhi, in presenza, ma attraverso un monitor.

**Questo mi consente di collegarmi alla seconda domanda: come è stato accolto questo progetto, prima di tutto dal personale sanitario, sia interno che esterno, considerato che qui ad essere coinvolto è sia l'operatore sanitario che entra in carcere che quello opera a distanza, anche a livello più organizzativo?**

Su questo ci sono da fare secondo me almeno due tipi di considerazioni. La prima è che purtroppo le risorse medico-infermieristiche che operano in carcere sono ormai di una certa età, nel senso che non è facile lavorare in un carcere, questo credo che sia facilmente intuibile. Chi nel corso degli anni ha deciso di rimanere a lavorare all'interno del carcere e non lo ha utilizzato per iniziare la propria carriera, o da medico o da infermiere, per poi trasferirsi da altre parti, in genere ha deciso di rimanere perché è "appassionato" nei confronti dell'attività medico-sanitaria che si può fare all'interno del carcere. Però quando si raggiunge una certa età, come quella della persona con cui lei sta parlando in questo momento, potrebbe essere un po' più difficile rendersi disponibile ad affrontare queste novità, che innanzitutto necessitano di una certa preparazione informatica che magari non si ha o non si è voluto avere, ma soprattutto che spezza quella routine alla quale uno è abituato e con la quale affronta, onestamente, correttamente, secondo scien-

za e coscienza, quelle che sono le necessità sanitarie all'interno del carcere. Quindi il primo ostacolo è stato rappresentato dal fatto che quei colleghi che erano abituati a un certo tipo di routine stanno ancora affrontando questa nuova modalità di intervenire, perché lo stesso medico di reparto, non solo il medico di guardia, ma il medico di reparto che sarebbe il cosiddetto medico della mutua che lavora all'interno del carcere, ha la possibilità di mettere in atto dei collegamenti in telemedicina, in telemonitoraggio con gli altri specialisti, ma deve rientrare in questo ordine di idee. Deve cioè prendere in considerazione che la sua visita può essere supportata e si può risolvere non facendo una banale ricetta in cui c'è scritto "visita cardiologica", bensì in una modalità per cui sia lui stesso ad effettuarla. E quindi questa è una modalità d'azione che, soprattutto se associata alla carenza di risorse umane che ci sono nel carcere, può trovare degli ostacoli. Il secondo aspetto, che è strettamente collegato a questo, è che questo problema non ce l'abbiamo in quei quattro o cinque "giovani" medici che invece noi abbiamo all'interno del carcere, che magari sono anche qualcuno di più di quattro o cinque, quella schiera di giovani medici che ancora non sanno se rimarranno a lavorare definitivamente dentro al carcere o se passeranno ad altre articolazioni sanitarie, ma che nel frattempo, essendo giovani, hanno tutto l'entusiasmo e tutta la voglia di lavorare in una certa maniera. Anche perché

la loro stessa formazione ha previsto, a differenza della nostra che risale a trenta o quarant'anni fa, appunto il concetto di telemedicina, tele-visita e quant'altro. Si ritrova quindi in qualche modo ad applicare praticamente queste metodologie di valutazione, di diagnosi dei loro pazienti. Quindi sono soprattutto queste le persone e i colleghi che danno forza a questi progetti anche all'interno del carcere, per cui ci sono delle giornate in cui si possono fare anche cinque collegamenti in telemedicina, con svariate articolazioni e delle giornate che non se ne fa neanche uno. Questo non va bene ovviamente, lo dico perché siamo ancora in una fase iniziale e quindi mi posso permettere di dichiarare e di accettare una situazione di questo genere come responsabile sanitario del carcere, ma le dico subito che non è l'obiettivo mio e dell'intera operazione. L'obiettivo è quello di sfruttare tutti i giorni, 24 ore su 24, questo sistema, che ad esempio ha necessitato anche che finalmente all'interno del carcere la nostra azienda implementasse in maniera corretta e adeguata tutta la rete informatica, perché c'erano delle stanze all'interno del carcere, è inutile che lo neghi perché è la realtà, in cui non c'era neanche una presa di corrente dove poter attaccare un pc, non solo la presa di rete, ma la presa di corrente! E quindi siccome, così come i servizi per le dipendenze, il carcere è considerato come una categoria sanitaria di serie B, un sottotipo, purtroppo questo problema si

riverbera anche a livello di altre articolazioni che non sono propriamente sanitarie e che quindi in qualche modo, di fronte alla richiesta di un reparto di medicina e di fronte alla stessa richiesta del carcere, chissà se la nostra passa in secondo piano, non lo diamo per scontato, ma in qualche modo potrebbe essere rallentata dalla contempo-raneità della richiesta. Purtroppo è stato sempre così negli anni, noi stiamo tentando, attraverso questa operazione, di fare un'inversione di tendenza, perché creiamo peraltro un lustro alla nostra azienda e al nostro modo di operare che non è appunto proprio di tutte le aziende sanitarie all'interno delle quali c'è una struttura carceraria.

**Come è stato accolto invece il progetto dall'amministrazione penitenziaria e dalle persone detenute?**

Dall'amministrazione penitenziaria è stato accolto molto bene, perché come le spiegavo questo favorisce una notevole riduzione di quello che è l'impegno da parte dell'amministrazione stessa. Questo presuppone però che ci sia un altro impegno all'interno dell'organizzazione penitenziaria, ovvero che ad esempio lo spostamento del detenuto all'interno del carcere avvenga secondo tempi e modi che sono differenti rispetto a quello che si faceva prima. Mi spiego: la sede per il collegamento in

telemedicina è una, all'interno del carcere, magari noi un giorno potessimo avere, come abbiamo nel carcere di Rebibbia, dieci stanze in cui si può fare una visita e tutte e dieci fossero collegate in telemedicina! Questo magari capiterà, ma in questo momento ce n'è soltanto una. E quindi questo significa che tutte le visite per cui si può evitare la traduzione all'esterno e che possono essere effettuate in telemedicina, richiedono che quel detenuto venga portato nella stanza B, piano terzo, quarto braccio. E quindi questo implica un'organizzazione interna negli spostamenti che magari fino all'altro giorno non era contemplata, perché i detenuti venivano accompagnati tutti quanti nella stanza dove c'era il medico di reparto, oppure il medico di guardia si spostava nella cella, oppure ancora il detenuto veniva spostato dalla sua cella all'interno dell'infermeria e quindi si procedeva a fare la visita. Soprattutto in un grande istituto come è quello del nuovo complesso di Rebibbia, dove ci sono circa 1300 detenuti e diversi piani in ognuno dei quali opera un medico di reparto e con un medico di guardia che gira per tutto l'istituto, capisce bene che questo tipo di organizzazione può determinare qualche problematica purtroppo, anche in questo caso per una ridotta presenza di personale.

I detenuti ancora non hanno capito bene di cosa stiamo parlando. Purtroppo, sebbene all'interno del carcere ci siano molti giovani detenuti, le persone recluse sono abituate ad

un certo concetto di visita medica, la telemedicina rappresenta un qualcosa che non viene ancora visto in maniera friendly, della serie “Questo che mi visita tramite un monitor, riesce a visitarmi, a dare un parere sul mio stato di salute, anche se si trova a 20 km da qui, o stiamo giocando?” Perché è quello che è accaduto quando abbiamo fatto i primi collegamenti per provare il sistema ed è quello che accade tuttora quando li facciamo. Ripeto, ci deve essere e si sta sviluppando anche un’informazione in questo senso, per far capire ai detenuti qual è l’importanza di questo tipo di collegamento. Consideriamo anche, e questo sembrerà una stupidaggine, ma è una situazione con la quale noi stiamo facendo i conti e continueremo a fare i conti, che queste sono persone private della loro libertà, andare in ospedale significa mettere il naso fuori dal carcere e una visita medica può rappresentare un modo per uscire per qualche ora, anche se si finisce dentro a una camionetta che ti porta in ospedale, esci dalla camionetta, entri dentro un ambulatorio, fai la visita e torni in carcere. Nonostante ciò, è un modo per uscire fuori da quella routine che spesso e volentieri non è assolutamente piacevole, ma qui ci addentreremmo in altri discorsi che ci porterebbero lontano. Quindi se andare a fare una visita all’esterno può essere anche un’occasione per mettere il naso fuori dal carcere, questo può essere ostativo per uno sviluppo rapido di un tipo di assistenza che si può fare in carcere. Però

ovviamente nel tempo potrebbe essere assolutamente apprezzata, soprattutto laddove in condizioni di emergenza noi si abbia la possibilità di interloquire immediatamente con i colleghi opportuni e quindi salvare la vita alle persone che magari aspettano l’ambulanza, montano sull’ambulanza, arrivano in ospedale, potrebbero essere morte perché non si è intervenuto in una certa maniera. Ovviamente non ci auguriamo mai di affrontare situazioni di questo genere o di portare esempi di questo genere ma prima o poi sappiamo che capita all’interno del carcere, cioè ognuno di noi si sente male, scongiuri facendo, prima o poi nella vita, rischia di andare in ospedale, questo accade ovviamente anche all’interno del carcere alle persone che lo frequentano.

**Un aspetto specifico su cui mi interessava la sua opinione è se ci sono criticità specifiche riguardo alle fasce più vulnerabili e, più in generale, qual è l’impatto della telemedicina in questo caso. Penso ai tanti stranieri che ci sono in carcere, quindi, ad esempio, a difficoltà di carattere culturale nel fare accettare questo meccanismo, ma anche di carattere organizzativo. Si tratta in molti casi di persone che hanno il primo accesso ai servizi sanitari quando entrano in carcere, non so se questo**

**incida in qualche modo. E il secondo aspetto invece riguarda la gestione delle patologie psichiatriche, cioè se in qualche modo la telemedicina è pensata e viene utilizzata anche per gestire quest'altra criticità del penitenziario.**

Per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente questo determinerà delle problematiche. Fino ad ora non abbiamo avuto modo di utilizzare il sistema per persone per le quali è necessario il mediatore culturale per poterci parlare, per poter parlare la loro lingua o quanto meno farsi capire e soprattutto laddove queste persone non parlano inglese, fermo restando che anche i miei colleghi spesso non parlano inglese, per cui il discorso è reciproco. Al di là di questa battuta, in carcere ci sono delle grosse difficoltà, sia da parte nostra che da parte dell'amministrazione penitenziaria, a mettere a disposizione mediatori culturali sufficienti a poter gestire un colloquio con queste persone. Quindi in questo momento, le dico la verità, non è mai capitato e probabilmente questo potrebbe essere un motivo per cui ancora per un po' non capiterà di affrontare attraverso questo processo la cura di queste persone. Anche perché ci sono anche dei problemi legati alla religione di queste persone e alla possibilità che la nostra immagine passi per un monitor e non si sa bene dove finisca. Ed è quindi una problematica che abbiamo evidenziato nell'elenco dei problemi che si possono avere

nel mettere in atto una valutazione a distanza e che quindi affronteremo un po' più in là, quando il progetto entrerà a regime, quando ognuno di noi sarà in grado di farne uso agevolmente e quindi allargheremo anche la schiera di coloro i quali ne possono usufruire, ovviamente cercando di affrontare per queste persone anche altri aspetti che con gli italiani o gli europei non ci poniamo.

Per quanto riguarda invece le problematiche psichiatriche, la visita psichiatrica non è sostituibile in telemedicina, cioè nel senso che è vero che in questo momento lei potrebbe essere il mio terapeuta, io il suo paziente, lei è in grado di vedermi, di parlare con me, di verificare anche quello che è tutto l'aspetto non parlato del mio modo di essere, di gestire, di muovermi, di fare espressioni, che possano aiutare anche un terapeuta a capire se quello che io sto dicendo corrisponde al vero o sto raccontando una grande scemenza o soprattutto sto raccontando una grande bugia. Questo tipo di opportunità può essere utile per scambiarsi opinioni, per fare un consulto con dei colleghi che sono all'esterno del carcere, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette urgenze. Ad esempio, devo trasferire in un reparto psichiatrico ospedaliero questa persona? Devo fare un trattamento sanitario obbligatorio? Devo fare un intervento farmacologico urgente? Il collega psichiatra, che in teoria potrebbe e dovrebbe essere in grado di decidere, si può però avvalere del

conforto magari del collega che lavora dentro un SPDC e che magari è più esperto di lui in emergenze. Quindi questo sicuramente si potrà fare. Non credo che si potrà fare, o che si potrà fare a breve termine, una terapia di supporto attraverso la telemedicina, che è qualcosa che noi abbiamo sperimentato, sempre a livello ambulatoriale, durante la pandemia del Covid. Nel momento in cui in alcuni ambulatori, faccio riferimento ai servizi per le dipendenze o al sostegno alle persone disabili, si è sviluppata anche un'attività psicoterapeutica che prima si faceva in presenza e che a quel punto non si è potuta fare più, dopo il primo periodo in cui non capivamo come potevamo risolvere questo problema, abbiamo cominciato a fare i colloqui prima per telefono e poi via Skype. In qualche modo abbiamo superato questa difficoltà del rapporto visivo che è assolutamente necessario soprattutto quando si fa un certo tipo di psicoterapia comportamentale. La stessa cosa si potrà fare anche in carcere, però sicuramente ci vorrà del tempo prima di poter fare una cosa di questo genere. Però è auspicabile, sicuramente.

**Mi soffermerei su questo ultimo aspetto, la gestione dell'emergenza-urgenza: ritiene che in qualche misura la telemedicina sia applicabile anche in**

**caso di eventi critici che possono realizzarsi all'interno del carcere (penso ai tanti casi di autolesionismo)?**

Sicuramente per confrontarsi con i colleghi, questo sicuramente sì. Ovviamente nel momento in cui mi trovo di fronte a una persona che si è appena tagliata o che addirittura ha tentato il suicidio o qualsiasi altra cosa che sia lesiva della sua integrità fisica e psichica, ovviamente io devo intervenire immediatamente. Però poi posso decidere come continuare il mio intervento magari facendomi confortare da uno specialista esterno, soprattutto quando ad esempio il medico di guardia in questione magari è un ginecologo, o un gastroenterologo, o un oculista, che fa il medico di guardia per tutta una serie di motivi e che quindi di psichiatria non ci capisce niente. Allora a quel punto si può fare aiutare dallo psichiatra che sta lavorando in quel momento all'SPDC dell'ospedale e che è di guardia e che quindi lo può aiutare. Sicuramente questo si potrà fare e sarà uno degli aspetti che implementeremo in maniera adeguata. Un'altra cosa che noi stiamo facendo proprio in questi giorni è allestire la cartella clinica informatizzata, nel senso che noi saremo in grado di registrare i nostri interventi e gli interventi altrui, ossia quelli dei colleghi che stanno fuori del carcere, su questa cartella, in modo tale che tutto quello che noi facciamo rimanga registrato e che quindi possa essere utilizzato per tutte le

ragioni medico-legali che possono necessitare. Questa cartella clinica adesso è pronta da un punto di vista informatico e sta per essere inserita nel sistema. La dobbiamo provare, ma già sappiamo che funziona e quindi questo sarà un elemento in più che potremo utilizzare per rendere ancora più aderente alla realtà quotidiana, che prevede una presenza, quella che invece è un'attività che si può fare attraverso lo strumento telematico.

**Immagino che questo in termini di continuità delle cure possa avere dei risvolti significativi...**

Sì e il vantaggio della telemedicina poi sono i tempi, nel senso che una traduzione porta via mezza giornata, dalle quattro alle cinque ore, ora che parti, che ritorni, esci dal carcere, arrivi dove devi arrivare, ecc. ecc. Io in quelle quattro o cinque ore faccio tre o quattro visite, senza spostare nessuno. Quindi io non faccio un esame cardiologico all'esterno del carcere al giorno, ne faccio cinque al giorno. E così capisce che distruggo completamente le liste d'attesa, ho delle risposte immediate, non passano mesi come accade nel carcere, prima di fare una visita. Perché poi la lista d'attesa dei cittadini ristretti è la stessa lista d'attesa cui accedono i cittadini liberi, per cui se per fare un'ecografia epatica lei va al CUP e le rispondono "le do un appuntamento per

giugno 2024", la stessa risposta la riceve il detenuto. Per quanto si cerchi, considerando che stiamo parlando di persone che hanno assolutamente necessità di avere una prerogativa rispetto agli altri, di avere una risposta più celere, questo spesso accade perché le persone, cioè i colleghi, noi stessi che lavoriamo dentro al carcere e quelli che lavorano fuori, si mettono la mano sulla coscienza e cercano, al di fuori dell'orario, al di fuori delle liste d'attesa, di dare una risposta il più celere possibile ad una persona che è detenuta. Ma non può funzionare così. Funziona anche così adesso. Con la telemedicina noi possiamo superare queste difficoltà, nel senso che in quelle due o tre ore che lo specialista si può mettere a disposizione del carcere si riesce a fare un numero di visite che altrimenti non si potrebbero fare.

**Questo mi porta a una domanda un po' provocatoria. Tutto questo ha ovviamente dei costi e mi chiedo se il rischio non possa essere che, a livello di cultura generale esterna al mondo del penitenziario, ma anche all'interno della cultura medica forse, passi un po' l'idea di un canale preferenziale. Lei diceva che si tratta di persone che hanno un'urgenza di fare più in fretta determinate visite e lo capisco perfettamente, mi chiedo che impatto questo possa avere in termini sia**

**di opinione pubblica che di cultura professionale medica.**

Io accetto la provocazione e le dico molto sinceramente che a coloro i quali dovessero dire che l'applicazione di questa metodologia rappresenta l'opportunità da parte del detenuto di avere un canale preferenziale rispetto al libero cittadino, suggerirei di farsi un paio di giorni dentro al carcere, per capire quante siano le condizioni, se non fosse altro quella più importante della restrizione della libertà, responsabili della comparsa di situazioni patologiche che necessitano della risposta immediata e quanto sia difficile all'interno del carcere poter usufruire di alcuni servizi di cui noi possiamo usufruire semplicemente salendo in auto e andando al Pronto Soccorso. Servizi di cui il detenuto non può assolutamente usufruire, se non nelle situazioni gravi per cui magari non sa neanche se ci arriva vivo al Pronto Soccorso. Quindi non si dovrà mai parlare di corsia preferenziale ma si dovrà parlare di una modalità di approccio alle problematiche sanitarie delle persone ristrette, inserendo anche questo tipo di modalità di erogazione di un servizio sanitario all'interno della questione più ampia del recupero della persona stessa, nel senso che la società ti aiuta a rientrare nel suo tessuto anche tutelandoti da un punto di vista sanitario in una certa maniera. Aiutaci ad aiutarti, insomma. Invece il detenuto che per fare una visita cardiologica aspetta tre mesi o quattro

mesi, perché questa è la realtà, senza nascondercelo perché ci sono dati che lo dimostrano ampiamente, entra in una situazione psicologica tale di frustrazione che si riverbera anche sul suo stato di salute e sul suo modo di stare all'interno del carcere e di usufruire di tutte quante quelle che sono le opportunità, poche, ma questo è un altro discorso ancora, che il carcere gli può dare per recuperare la sua condizione. Quindi se io lo posso agevolare da un punto di vista sanitario, così come noi non dobbiamo lesinare un farmaco ad un detenuto qualora sia opportuno darlo, non dobbiamo lesinare neanche la possibilità di fargli avere una risposta di tipo specialistico, o comunque una risposta che il medico di guardia o il medico di reparto non gli possono dare e che invece è necessario dargli perché questo gli renda meno pesante una condizione all'interno del carcere che sappiamo per tutta una serie di motivi non è assolutamente ideale.

**Due ultimissime questioni. La prima è la prospettiva futura, anche di replicabilità di questo progetto: pensa che sia applicabile anche in altri istituti della Regione o a livello nazionale? E se sì, con quali difficoltà?**

Per fare una cosa di questo genere il punto di partenza fondamentale è che ci devono

essere almeno due o tre persone all'interno di un'organizzazione sanitaria-aziendale che abbiano la forte voglia, la forte motivazione di attivare una procedura di questo tipo. Da un punto di vista economico in questo momento non ci dovrebbero essere problemi perché quelli del PNRR sono fondi, anche in grande quantità, dedicati allo sviluppo della telemedicina. Ed ovviamente questi fondi possono e debbono riguardare anche l'eventualità di mettere in moto una procedura di questo tipo anche all'interno del carcere e non semplicemente a casa del paziente che magari può usufruire di un'assistenza domiciliare migliore, che è giusto che sia così anche quello, o all'interno di una Casa della Salute dove ho la possibilità di mettere a disposizione delle persone che magari sono in casa ma che hanno delle difficoltà ad esempio di deambulazione, negli spostamenti o quant'altro, di ricevere una prestazione specialistica a domicilio. Ci sono dei fondi stanziati dal PNRR che sono destinati proprio allo sviluppo di questa cosa all'interno delle carceri. Non ci sono preclusioni perché questo possa avvenire all'interno di tutte quante le carceri della Regione Lazio. Però le dico con molta sincerità che nella nostra azienda noi abbiamo cominciato a pensare alla telemedicina nel 2020 ma l'abbiamo messa in moto alla fine del 2021, soprattutto in funzione dell'arrivo di un nuovo direttore generale che, provenendo da un'altra Asl dove aveva implementato molti processi in

telemedicina, è arrivato con l'intento di applicare anche nella nostra azienda quello che aveva fatto precedentemente. Questo ci ha dato sicuramente l'impulso finale a mettere in moto il meccanismo. Io mi auguro che in tutte le aziende Asl della Regione Lazio in cui c'è un carcere ci sia almeno una persona al livello della direzione strategica aziendale che abbia questa voglia di fare una cosa di questo genere, perché a quel punto si possono superare diverse difficoltà di tipo burocratico-amministrativo. Oggi implementare la telemedicina alle aziende sanitarie locali non costa nulla perché, ripeto, ci sono dei fondi appositi che possono essere utilizzati per farlo, quindi bisogna soltanto volerlo fare, ma soprattutto poi avere anche le strutture dove poterlo fare, avere dei presupposti che non è detto che ci siano, anche questo va assolutamente valutato.

**Ultimissima questione: è prevista qualche forma di valutazione, di monitoraggio, di raccolta dati e di diffusione?**

Sì, sì, assolutamente. È prevista, attraverso l'applicazione della cartella informatizzata, la raccolta a fine anno, o comunque quando vogliamo, di un resoconto di quante visite o altro abbiamo fatto attraverso questo strumento. E poi un monitoraggio che va fatto, noi lo abbiamo messo anche nei nostri obiettivi di budget

aziendali, ad esempio, abbiamo indicato tutta una serie di obiettivi che prevedano l'utilizzo della telemedicina, non solo in carcere ma anche fuori. Noi saremo chiamati da coloro i quali devono stabilire se abbiamo raggiunto o meno quell'obiettivo di budget, anche a dare delle risposte numeriche, qualitative e quantitative soprattutto, per quanto riguarda la telemedicina e questo ovviamente riguarderà anche il carcere. Quindi questa modalità è prevista, non fosse altro per superare quelle criticità che abbiamo avuto e che continueremo ad avere nell'applicare una metodologia nuova e innovativa come quella che abbiamo iniziato ad applicare a Rebibbia.

## Bibliografia

- Botrugno Carlo (2021), *Telemedicina e diritto alla salute in carcere: stato dell'arte, rischi e opportunità*, in *Rivista di BioDiritto*, 3, pp. 401-414.
- Charles Anna, Draper Heather (2012), *Equivalence of care in prison medicine: is equivalence of process the right measure of equity?*, in *Journal of Medical Ethics*, 38, p. 215-18.
- Cherchi Carlotta (2016), *Curare il carcere. Note sul passaggio di competenze in materia di sanità penitenziaria*, in *Antigone*, 1-2, pp. 219-231.
- Gonin Daniel (1994), *Il corpo incarcerato*, EGA, Torino.
- Jotterand Fabrice, Wangmo Tenzin (2014), *The Principle of Equivalence Reconsidered: Assessing the Relevance of the Principle of Equivalence in Prison Medicine*, in *The American Journal of Bioethics*, 14 (7), pp. 4-12.
- Lines Rick (2006), *From Equivalence of Standards to Equivalence of Objectives: The Entitlement of Prisoners to Health Care Standards Higher than Those Outside Prisons*, in *International Journal of Prisoner Health*, 2 (4), pp. 269-280.
- Mosconi Giuseppe (2005), *Il carcere come salubre fabbrica di malattia*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1, pp. 59-76.
- Niveau Gérard (2007), *Relevance and limits of the principle of "equivalence of care" in prison medicine*, in *Journal of Medical Ethics*, 33 (10), pp. 610-613.
- Ronco Daniela (2020), *Il principio dell'equivalenza delle cure in carcere: appunti per una rivisitazione oltre l'emergenza*, in *Autonomia locale e servizi sociali*, 1, pp. 495-507.
- Ronco Daniela (2018), *Cura sotto controllo. Il diritto alla salute in carcere*, Carocci, Roma.
- Ronco Daniela (2014), *La salute negata. Processi di esclusione nelle carceri italiane*, in *Studi sulla questione criminale*, 3, pp. 107-125.
- Ronco Daniela, Sbraccia Alvise, Verdolini Valeria (2022), *Violenze e rivolte nei penitenziari della pandemia*, in *Studi sulla Questione Criminale*, 1, pp. 99-123.
- Saponaro Armando (2018) *Il corpo incarcerato: l'insalubrità carceraria specchio di una immanente cultura dell'afflittività vendicativa della pena in Italia*, in *Salute e Società*, XVII, 1, pp. 59-72.
- Sbraccia Alvise (2018), *Contenere il malessere? Salute e socialità in carcere*, in Kalica E., Santorso S. (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre Corte, Verona.





---

*Corrado Cosenza<sup>1</sup>*

---

### *Abstract*

*The covid-19 pandemic has powerfully highlighted individual and collective, personal and system fragilities: an oblique light has highlighted them, bringing them out of the daily flattening into which they were relegated. Like that everywhere, like that in prison, too. Although partially, the pandemic has imposed the use of digital and distant learning. Actually, learning in prison is “distant” in itself, far from the outside world because it’s not immersed in that specific world where social learning can happen as in learning for oneself, for others, with others. During the last months, the focus has been put on the possibilities, offered by telematic communications, in maintaining relations with outside, especially with teachers in order to keep teaching also synchronously. On the contrary, synchronicity is definitely not a hallmark of prison. Inmates' lives are “a-synchronous” lives. Using new technologies in teaching has emphasized old and new contradictions of the prison system. Schools in prison are settings where freedom of thought is encouraged, yet within an absolute lack of freedom.*

Keywords: teaching, prison, school, distance, digital

### **1. Premessa**

La pandemia da covid-19 ha illuminato in modo potente le fragilità individuali e collettive, personali e di sistema: una luce

obliqua le ha messe in rilievo, le ha fatte emergere dall'appiattimento quotidiano in cui erano relegate. Così ovunque, così anche in carcere.

La scuola *penitenziaria* rappresenta da sempre luogo di contraddizione del sistema:

---

<sup>1</sup> Corrado Cosenza, Referente regionale dell'Istruzione degli Adulti presso l'Ufficio V dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, si è occupato in particolare di istruzione in carcere e di educazione finanziaria.

è luogo di elezione del pensiero libero in un contesto di mancanza assoluta di libertà.

La scuola è funzionale al sistema, ma ne fa emergere le antinomie. La situazione contingente non ha fatto che enfatizzare queste contraddizioni e ci ha obbligati a dare maggiore spessore alla riflessione sui profondi cambiamenti culturali, ambientali, sociali, economici e, non ultimi, tecnologici.

È da circa 30 anni che l'informatica è stata introdotta nella didattica di alcuni Istituti Penitenziari italiani, ma si è dovuti arrivare al 2020 perché la si iniziasse, a causa della pandemia, a sperimentare anche in modalità sincrona a distanza in molti IIPP (Istituti penitenziari). La pandemia e il conseguente rischio di eccessivo isolamento dei detenuti hanno indotto a superare resistenze di carattere securitario, ma non solo.

È bene chiarire fin da subito che la Dad (Didattica a distanza) in modalità digitale, laddove è stato possibile adottarla anche in forma sincrona (non nella maggioranza degli IIPP), ha dato dei notevoli vantaggi. Innanzitutto, ha permesso di svolgere attività didattiche altrimenti precluse. Sono aumentati i dispositivi digitali nelle scuole carcerarie, anche grazie a risorse pubbliche destinate *ad hoc*. Si è ridotto quell'isolamento totale a cui sono stati sottoposti per lungo tempo i detenuti che hanno così potuto rivedere e sentire i loro docenti, o avere da loro materiali didattici cartacei e digitali dedicati.

Docenti, studenti e personale dell'amministrazione penitenziaria hanno acquisito, grazie alla formazione e/o all'autoformazione, nuove e maggiori competenze digitali.

Le stesse metodologie didattiche, grazie anche ad un uso creativo degli strumenti informatici, sono in alcuni casi migliorate adattandosi al contesto. Un solo esempio, particolarmente interessante, per tutti: il CPIA Napoli 1 ha organizzato, nella Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, attraverso l'uso di internet, visite virtuali a luoghi di interesse culturale. Attraverso lo strumento digitale è stato possibile creare nuove relazioni educative non solo tra studenti e insegnanti, ma anche di entrambi con la realtà esterna espandendo significativamente occasioni e modalità di apprendimento. Anche l'impatto emozionale del percorso ha avuto benefici effetti sulla motivazione.

La Dad ha prodotto un'importante riflessione e autoriflessione sulla sua efficacia e sui suoi effetti didattici, psicologici e relazionali. La scuola ha iniziato ad interrogarsi sulle metodologie didattiche tradizionali, di tipo trasmissivo, che vedono nella lezione frontale la loro modalità emblematica prevalente. Il trasferimento *tout court* di queste metodologie nella Dad ha prodotto effetti demotivanti e ne ha messo ancora di più a nudo i limiti. Almeno in parte, metodologie didattiche novecentesche, o addirittura ottocentesche, che già

mostravano evidenti segni di usura e di inefficacia, sono state usate su strumenti che nei secoli scorsi neanche esistevano. Lo strumento non è così neutrale, come taluni possono pensare, ma impone cambiamento nel pensiero, in realtà lo ha già modificato. I mutamenti avvenuti, ad esempio, negli strumenti di scrittura, soprattutto nell'ultimo secolo, non hanno modificato solo le capacità manuali, ma anche il nostro modo di comunicare, di relazionarci e di pensare: un profondo mutamento antropologico. Dobbiamo considerare che le nuove competenze digitali, che hanno visto un'accelerazione nell'ultimo anno riducendo il *digital divide* nella popolazione adulta, sono oggi prepotentemente all'ordine del giorno, anche in carcere. Il Protocollo d'intesa fra il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero della Giustizia (d'ora in poi Protocollo d'intesa), firmato il 19 ottobre 2020, sottolinea la necessità della "valorizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia per la realizzazione di percorsi di Fad (formazione a distanza), sia al fine di colmare il divario digitale dei soggetti in esecuzione pena detentiva e non detentiva, in considerazione del fatto che la conoscenza in campo digitale è ormai indispensabile per

ogni tipo di attività lavorativa, di istruzione/formazione, economica ed associativo/relazionale, con conseguente permanere di un significativo svantaggio sociale per chi non ha i mezzi o le possibilità per accedervi<sup>1</sup>" e suggerisce l'attivazione di "corsi per il conseguimento delle competenze digitali"<sup>2</sup>.

La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, pone la *competenza digitale* in un ambito ben più ampio di quello squisitamente tecnico<sup>3</sup>. Tale competenza presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico".

---

<sup>1</sup> Cfr. Protocollo d'intesa, art. 1 c. 4 lettera d.

<sup>2</sup> Cfr. Protocollo d'intesa, art. 2 c. 2 lettera c-ii.

<sup>3</sup> Una società che diventa sempre più mobile e digitale deve inoltre esplorare nuove modalità di apprendimento. Le tecnologie digitali esercitano un

impatto sull'istruzione, sulla formazione e sull'apprendimento mediante lo sviluppo di ambienti di apprendimento più flessibili, adattati alle necessità di una società ad alto grado di mobilità.

È in questo più ampio contesto che si è sviluppato il dibattito, tuttora in corso, su nuove tecnologie e metodologie didattiche, che potrà produrre effetti positivi sull'innovazione didattica in presenza e a distanza.

## 2. Le potenzialità delle tecnologie informatiche per la didattica nelle carceri

L'uso delle tecnologie informatiche per la Dad ha consentito in questi ultimi mesi di dischiudersi a un mondo di possibilità didattiche, finora poco o per nulla esplorate, prospettandone un uso complementare più ampio e adeguato al contesto carcerario, anche in condizioni di *normalità*.

Si è compreso meglio che l'impiego della didattica digitale può, ad esempio, essere finalizzato a:

- estendere l'offerta formativa nei periodi in cui cala o è assente. Nei momenti in cui le attività didattiche sono sospese. Attraverso un attento e appropriato uso della flessibilità organizzativa, i detenuti avrebbero occasioni di relazioni educative che romperebbero quell'isolamento depressivo tipico dei periodi di inattività;
- effettuare scambi culturali fra scuole (carcerarie e non), anche di regioni e nazioni diverse, che potrebbero avvenire

con minori difficoltà aprendo sempre di più le carceri, almeno virtualmente, al mondo esterno;

- garantire la continuità dell'azione didattica ai detenuti che vengono trasferiti nel corso dell'anno scolastico poiché potrebbero continuare a seguire a distanza le lezioni della propria classe, soprattutto laddove dovessero trovarsi in IIPP dove siano assenti istituzioni scolastiche analoghe;
- relazionarsi con altri soggetti che la scuola intenda invitare perché funzionali allo sviluppo dei propri percorsi didattici (docenti di altre scuole e università, scrittori, testimoni storici, ecc.);
- assistere a lezioni, conferenze ed eventi culturali che si tengono al di fuori del carcere;
- effettuare visite virtuali a luoghi di interesse culturale;
- accedere al prestito bibliotecario digitale del sistema interbibliotecario;
- facilitare il rapporto con le imprese per percorsi integrati di formazione e lavoro
- costituire classi con detenuti, appartenenti a sezioni carcerarie diverse, che non possono avere contatti diretti fra loro.

L'elenco delle potenzialità potrebbe allungarsi e adattarsi alla specificità di differenti realtà penitenziarie, ma è sufficiente a far comprendere che le

tecnologie digitali consentono un'apertura al mondo esterno finora largamente inedita che potrebbe portare conseguenze rilevanti nella cultura della pena non solo fra i detenuti e tutti coloro che gravitano, a diverso titolo, nell'ambito dell'esecuzione penale, ma soprattutto fra chi non ne sa nulla o ne ha un'opinione spesso frutto di pregiudizio.

### **3. Criticità e ambivalenze nell'uso delle tecnologie informatiche per la didattica**

Una volta assunti gli aspetti positivi derivanti dall'uso delle tecnologie digitali per l'apprendimento in carcere, è il caso di tentare di analizzarne quelli contraddittori e problematici, che per altro spesso non riguardano solo la scuola carceraria, ma in essa appaiono più evidenti.

Le prime ricerche e indagini sugli effetti della Dad nelle scuole italiane sono ora disponibili e non delineano un quadro positivo. Non riguardano le scuole in carcere, ma ci aiutano a comprendere in generale i limiti della Dad, così come è stata praticata in questo ultimo anno.

Di seguito alcuni significativi stralci dell'indagine condotta nei mesi di marzo-giugno 2021 dal Centro Studi CRENoS del Dipartimento di Scienze Economiche e

Aziendali dell'Università di Cagliari, insieme alla Fondazione Agnelli:

“(…) la Dad è stata una mera trasposizione online del regolare orario scolastico, senza riorganizzazione di tempi e attività”.

“I docenti confermano l'assoluta prevalenza della video lezione (didattica trasmissiva) come modalità operativa tipica della Dad”.

“Il 62% dei DS (Dirigenti scolastici) ritiene che la lezione frontale sia stata la prassi più comune nella propria scuola”.

“La Dad non sembra essere stata dunque una vera Didattica digitale integrata”.

“Anche la scelta degli strumenti didattici riflette un impianto del tutto tradizionale delle attività svolte”.

Riguardo alle relazioni in Dad:

“Al di là della quantità e della qualità dell'offerta, la Dad ha comportato un radicale cambiamento nelle forme abituali di relazione e interazione tra docenti e studenti (e tra pari). Da questo punto di vista, si può ipotizzare che la Dad possa favorire la partecipazione degli studenti che in classe fanno più fatica a intervenire e a partecipare attivamente. In effetti, è stato così per uno studente su quattro. Ma il resto degli studenti ritiene che comunicazioni e interazioni siano peggiorate rispetto a quanto accade in presenza”.

“Gli studenti hanno faticato di più non solo a interagire con i docenti, ma anche a seguire le lezioni in Dad. I docenti confermano la percezione dei loro studenti e ritengono che la Dad abbia causato peggioramenti significativi lungo tutta una serie di dimensioni rilevanti della relazione didattica”.

“I DS evidenziano come sul piano delle metodologie didattiche innovative, una percentuale significativa dei propri docenti (almeno 1 su 4) avesse bisogno di supporto e formazione. L’attività di formazione è stata prevalentemente effettuata con risorse interne alla scuola (team, animatore digitale, docenti esperti, ecc.) e ha riguardato soprattutto l’uso del Registro elettronico e l’utilizzo di piattaforme informatiche. Negli altri ambiti (metodologie innovative di insegnamento, apprendimento e per l’inclusione; didattica interdisciplinare; strumenti e metodologie per nuove forme di valutazione) nel 40% circa dei casi non è stata effettuata, secondo i DS, alcuna attività di formazione”.

“Gli stessi docenti affermano di aver ricevuto molta formazione, soprattutto da settembre 2020, sebbene ancora molto sbilanciata sull’uso delle piattaforme per la didattica. Tuttavia, almeno la metà dei docenti dichiara di aver ricevuto formazione anche su metodologie didattiche innovative.

Tuttavia, nelle pratiche quotidiane in Dad non sembra esserci traccia di quanto appreso in virtù di questa formazione”.

Il Rapporto Invalsi 2021<sup>4</sup> restituisce un quadro non confortante di questo ultimo anno scolastico, svolto prevalentemente in Dad. Rispetto agli anni precedenti i risultati delle prove Invalsi sono in “calo generalizzato in tutto il Paese e l’incremento delle quote di studenti in difficoltà è molto maggiore tra coloro che provengono da famiglie svantaggiate”.

Se questi sono gli esiti, dopo un anno di pandemia, nelle scuole *normali*, possiamo solo immaginare quali possano essere stati nelle scuole carcerarie dove si sono verificati più lunghi periodi di sospensione delle attività didattiche ed un insufficiente uso della Dad.

In realtà, oltre la contingente situazione pandemica, le condizioni peculiari scolastiche e di vita delle sezioni penitenziarie necessitano di una più ampia e profonda riflessione. Ed è proprio su alcuni aspetti di tale riflessione che si vuole focalizzare l’attenzione nella parte seguente, in riferimento ai rapporti intercorrenti fra attività didattica, tecnologie, tempi, spazi, corpi e relazioni educative in carcere

---

<sup>4</sup> Rapporto Invalsi 2021, Roma, 14 luglio 2021.

#### 4. Il tempo recluso

In un certo senso la didattica in carcere è sempre stata *distante*, nel tempo e nello spazio, dalla *vita normale*, dal mondo esterno perché non è immersa in quel mondo da cui solo può nascere l'apprendere sociale, che è apprendere per sé, per gli altri e con gli altri. L'accento in questi mesi è stato posto sulle possibilità, che la digitalizzazione ed il collegamento attraverso reti internet e intranet dava, di mantenere aperta la comunicazione con l'esterno, nella fattispecie con gli insegnanti, per continuare a far lezione anche in modo sincrono. Ma la cifra distintiva del carcere è l'a-sincronicità. La sincronicità della didattica insinua un elemento di destabilizzazione nel principio su cui la reclusione si è sempre fondata: il carcere deve rappresentare una cesura col mondo esterno. Dunque, l'effetto potenzialmente dirompente della Dad risiede principalmente in questo ed ancora non disponiamo di dati sufficienti per misurarne gli effetti sul sistema perché la realizzazione della Dad trova ancora resistenze e difficoltà di carattere tecnico, organizzativo, economico ecc.<sup>5</sup> ma anche di principio.

Le vite dei detenuti sono vite, per definizione, asincrone. C'è un tempo all'interno del carcere ed uno fuori. Quello

fuori è un tempo futuro perché dal presente si è sostanzialmente esclusi. È un tempo a cui l'esecuzione della pena potrà darti accesso. Il presente è un eterno passato. Parafrasando Eliot (1994), si potrebbe dire che “se tutto il tempo è eternamente passato/tutto il tempo non è riscattabile”.

La rieducazione dovrebbe essere funzionale al reinserimento sociale (futuro) e dunque tutte le attività trattamentali sono pensate principalmente per il futuro, un futuro che per alcuni è talmente distante da non poter essere neanche pensato. Ma l'adulto, detenuto e non, è maggiormente motivato ad apprendere se le conoscenze che acquisisce sono utilizzabili nel breve periodo, qui ed ora. La stessa scuola, che costituisce il centro delle attività trattamentali, dovrebbe avere maggiore consapevolezza di ciò ed orientare di conseguenza la sua attività didattica. Quando ciò avviene la scuola diventa la principale generatrice di senso e dà significato, qui ed ora, a chi apprende: “La mancanza di significato impedisce la pienezza della vita, ed è pertanto equivalente alla malattia. Il significato rende molte cose sopportabili, forse tutto” (C.G. Jung 1973).

Ma qui parliamo ancora di un presente che è dentro. Il fuori che è presente è rappresentato dagli esterni che appaiono come un ponte verso quell'esterno che

<sup>5</sup> Cfr. Ricognizione sulla Dad nelle carceri del Ministero dell'Istruzione del 13 giugno 2020, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/24323>

[59/Circolare+n.10587+del+27+giugno+2020+-+Report.pdf/23873cfe-ac30-5987-5679-6923c884af64?version=1.0&t=1593676222886](https://www.miur.gov.it/documents/20182/24323/59/Circolare+n.10587+del+27+giugno+2020+-+Report.pdf/23873cfe-ac30-5987-5679-6923c884af64?version=1.0&t=1593676222886)

rimane all'orizzonte del fine pena. Gli insegnanti (insieme ai parenti ed a poche altre figure esterne) sono fra le principali persone di riferimento che possono restituire un principio di realtà presente, ma bisogna pur dire che gli stessi insegnanti, in virtù della loro funzione rieducativa, sono parte del sistema trattamentale interno. Con la Dad la contraddizione si amplifica: l'insegnante è presente virtualmente in aula, ma è assente fisicamente. La distanza diventa la forma peculiare della didattica: l'esterno rimane distante rimarcando oggettivamente la propria estraneità e così anche quel presente resta fuori. Se è vero che da un lato la Dad rompe la separatezza del carcere rispetto al mondo esterno, dall'altro, per definizione, ne riafferma la distanza.

La relazione dell'insegnante con i suoi studenti ha una sua ragion d'essere nell'essere tutti presenti nello stesso luogo e nello stesso tempo. La condivisione del tempo e, come vedremo più avanti, degli spazi è condizione essenziale della didattica. Condividere il tempo in carcere significa anche per gli insegnanti poter svolgere meglio quella funzione di ponte con il presente esterno, ma anche comprenderne meglio il funzionamento, il contesto e le condizioni dell'apprendimento. Il tempo del detenuto è radicalmente diverso da quello di chi è in libertà. Innanzitutto perché la condanna lo cristallizza al tempo passato dell'atto criminoso: la persona diventa il suo reato. Questo nel caso di sentenza definitiva,

altrimenti, se è in attesa di giudizio, rimane sospeso in un limbo temporale dai contorni indefinibili. La variabile tempo in carcere non è indipendente, ma dipende da chi lo controlla. La vulgata ci dice che i detenuti hanno tanto tempo a disposizione, ma in realtà non sono loro a disporne.

In carcere il controllo del tempo, da parte dell'istituzione penitenziaria, è totale. Già nel 1838 il Regolamento per la Casa dei giovani detenuti a Parigi, redatto da Léon Faucher, scandiva meticolosamente la giornata dei detenuti: "Art. 17- La giornata dei detenuti comincerà alle sei del mattino d'inverno, alle cinque d'estate. Il lavoro durerà nove ore al giorno in ogni stagione. Due ore al giorno saranno consacrate all'insegnamento. Il lavoro e la giornata termineranno alle nove d'inverno, alle otto d'estate" (M. Foucault, 2014). Negli articoli successivi si precisano in modo più dettagliato e puntuale tempi e modalità delle attività giornaliere dei detenuti. Ancora oggi la scansione del tempo presenta scarsi margini di flessibilità. Lo sanno bene quelle istituzioni scolastiche che tentano, con grandi difficoltà, di organizzare le attività didattiche in momenti diversi da quelli canonici. Il Protocollo d'intesa chiede alla scuola la massima flessibilità organizzativa per adattare i tempi dell'istruzione ai tempi dell'Istituzione penitenziaria: "tempi compatibili con lo svolgimento di attività lavorative o altre attività organizzate dall'Istituto" penitenziario. Solo un terzo circa dei

detenuti frequenta attività di istruzione, nonostante il livello di scolarità dei detenuti sia generalmente molto basso. Eppure il tempo scuola potrebbe dare senso alla vacuità del tempo passato in una routine carceraria ben scandita ma spesso priva di senso. In epoca di pandemia questa necessità è emersa prepotentemente in quanto, soprattutto nella prima fase, tutte le attività trattamentali sono state sospese restituendo il carcere alla nuda realtà della sua essenza.

La Dad in quel periodo, laddove si è potuta praticare, se non altro ha ridato un po' di senso a quel tempo sospeso, riducendo la discontinuità didattico-relazionale.

La discontinuità, temporale e non, è un carattere distintivo dell'istruzione in carcere e dell'esperienza carceraria nel suo complesso (in cui anche la scuola è immersa).

La vita delle persone detenute è marcata dalla discontinuità: prima e dopo la pena; fuori e dentro al carcere; rapporti sociali che si spezzano; rapporti familiari e affettivi che si interrompono bruscamente. Ed anche il futuro fuori sarà marcato dalla discontinuità.

La stessa scuola in carcere è segnata dalla discontinuità fin dall'inizio. I detenuti quando si iscrivono ai corsi di istruzione in carcere lo fanno di solito dopo lunghi periodi di interruzione degli studi, a causa spesso di abbandono precoce. Non hanno un ricordo sempre positivo della propria esperienza scolastica e riprendono quindi con fatica un percorso interrotto, il più delle volte con

desiderio di riscatto. Questa interruzione è però anche fonte di sfiducia ed in alcuni casi di ulteriore abbandono, perché si ritiene di non essere più in grado di riannodare, soprattutto in età avanzata, il filo dell'apprendimento.

La discontinuità si manifesta quotidianamente nell'altalenante frequenza o partecipazione scolastica a causa di trasferimenti per processi, per motivi di sicurezza o richiesti dai detenuti stessi e per altri vari motivi; colloqui con familiari, avvocati, psicologi ecc. Sbalzi di umore, dovuti per lo più a

dinamiche familiari, ad esiti di sentenze, ad aggravamento di condizioni detentive e di salute possono ridurre la costanza e la continuità nella partecipazione attiva al dialogo didattico-educativo.

L'impossibilità di organizzare il tempo in funzione delle proprie esigenze, comprese quelle legate alle attività scolastiche, è motivo di discontinuità nello studio. È di tutta evidenza come sia estremamente difficile sostenere processi di apprendimento in condizioni di elevata variabilità e discontinuità quali quelle detentive.

I periodi di vacanza, che normalmente sono accolti, nelle scuole fuori dal carcere, come periodi di rigenerazione e per svolgere attività del tempo libero che possono arricchire l'esperienza degli studenti, in carcere sono contrassegnati dalla rottura di una routine positiva (la frequenza della

scuola appunto) e spesso dalla noia. La presenza nelle aule scolastiche segna una discontinuità positiva: si ha la possibilità di avere rapporti con persone esterne (gli insegnanti) con cui svolgere attività arricchenti culturalmente e umanamente.

Anche l'uscita dal circuito carcerario determina un'ulteriore discontinuità scolastica perché raramente chi esce riprende l'attività scolastica all'esterno per diversi motivi, alcuni dei quali legati alla difficoltà di organizzare percorsi di accompagnamento all'esterno. La scuola, in quanto Sistema, può facilitare il reingresso in formazione degli adulti, una volta fuori dai circuiti detentivi, ma è indispensabile che le comunità nel loro complesso se ne facciano carico. È necessaria un'operazione culturale che ponga veramente al centro la Scuola per suturare le ferite temporali, personali e sociali.

La scuola svolge su questo tema un ruolo fondamentale: può fornire strumenti culturali per ridurre le fratture temporali e sociali. Può contribuire a ripensare criticamente l'esperienza passata valorizzando quanto di positivo ciascuna persona porta nel proprio bagaglio culturale (anche attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti in ambiti formali, non formali ed informali); dare senso al presente; guardare con occhi nuovi il futuro.

La Dad, in questo contesto, se usata in modo complementare alla didattica in presenza e laddove la presenza non possa

essere garantita, può contribuire a riannodare i fili spezzati della continuità.

## 5. Relazioni destabilizzanti

L'altra questione da affrontare riguarda l'autenticità della relazione virtuale a distanza. Si sa che se in un primo momento la didattica a distanza è stata accolta con favore da molti, perché l'alternativa sarebbe stata nessuna didattica, successivamente è emerso con forza che la relazione personale, in presenza fisica, non può essere sostituita dalla didattica a distanza poiché la socialità è parte attiva dell'apprendere. Questo elemento è stato ancora più evidente in carcere dove gran parte dell'apprendimento si gioca nella relazione fra insegnanti e studenti, fra esterni e interni.

Nel Rapporto dal titolo "La scuola per chi sta dentro e per chi sta fuori. Le competenze trasversali dei docenti che lavorano nelle istituzioni carcerarie" si afferma che "non vi è chi non veda l'importanza crescente - per tutti gli insegnanti - dall'avvento della scuola di massa nella seconda metà del secolo scorso in poi, ma in modo assoluto per gli insegnanti delle scuole in carcere da sempre - l'importanza crescente, dicevamo, di capacità come quella di costruire relazioni sintoniche ed empatiche attraverso il rafforzamento dell'autostima; di incoraggiare; di prestare attenzione e ascolto

delle opinioni altrui. Cioè, di quelle capacità che nutrono segnatamente le competenze affettivo relazionali e personali”<sup>6</sup>. Le tre competenze che i docenti di scuole carcerarie, coinvolti nella ricerca, ritengono più importanti sono: le affettivo-relazionali (48,4%), le personali (40,6%) e le andragogiche (39,1%).

La relazione, dunque, è elemento centrale della didattica.

Un attento ragionamento sulla Dad non può prescindere da una riflessione sulle modalità di relazione fra i corpi degli attori in gioco.

In carcere il controllo, non solo del tempo ma anche dei corpi, è totale. Per quanto ci si affanni nelle attività sportive e fisiche in generale, per mantenere in esercizio, per più tempo possibile, il corpo del detenuto, in realtà tale corpo non appartiene a chi lo abita, ma all’istituzione che lo ospita che vi interviene determinando autonomamente spazi, tempi, modalità e luoghi della sua espressione. I corpi dei detenuti che frequentano la scuola in carcere si muovono in tempi, modalità e spazi predeterminati. Sono corpi completamente controllabili e controllati anche quando entrano in rapporto con altri corpi esterni, i docenti. Continuano ad essere corpi costretti in spazi

delimitati da muri e sbarre. Eppure, come riferiscono molti detenuti, lo spazio dell’aula sembra essere altro rispetto al carcere: appare come uno spazio di libertà. Perché? Non solo perché si rompe la routine e si svolgono attività che aprono le menti ad altri mondi possibili, ma anche perché si entra in relazione con altre persone, altri corpi che vengono percepiti come esterni, estranei al regime carcerario, portatori di senso. Il detenuto sente che a scuola qualcuno esterno al sistema penitenziario si prende cura di lui. La sola presenza degli insegnanti e della scuola è significativa in sé in quanto rappresenta un altro mondo possibile. L’insegnante contribuisce inoltre a restituire agli studenti reclusi/esclusi principi di realtà. L’alterità dell’insegnante rispetto al sistema penitenziario non può tuttavia celare la contraddittorietà della sua funzione istituzionale: assolvere alla finalità rieducativa della pena. La figura dell’insegnante è centripeta in quanto è parte dell’attività trattamentale, attraverso cui si legittima quel sistema che dovrebbe rieducare e trattare dignitosamente le persone detenute, ma che resta sostanzialmente un sistema punitivo. Tende invece ad essere centrifuga, nella relazione educativa, rispetto al sistema della pena, e a creare corto circuito relazionale: rompe

---

<sup>6</sup> Si rimanda al Rapporto del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma 3, dicembre 2019.

equilibri interni consolidati, interroga la ragione e genera dunque instabilità. Anche rispetto al controllo la contraddizione si insinua: il corpo dell'insegnante potrebbe apparire non del tutto controllabile dalle regole dell'istituzione totale perché a quella non appartiene. Ma non sfugge alle modalità organizzative e di controllo interne, sia per via dei controlli di sicurezza a cui sono sottoposti tutti (interni ed esterni), seppure con modalità diverse, sia perché può muoversi solo in spazi, tempi, modalità e finalità predeterminati da altra amministrazione rispetto a quella di appartenenza.

La stessa relazione, non mediata (o mediatica), con gli operatori dell'amministrazione penitenziaria presenta aspetti di contraddittorietà. Gli aspetti securitari e organizzativi interni al carcere possono collidere con le esigenze didattiche che necessitano di maggiore flessibilità. Le differenti modalità di relazione con i detenuti, da parte di agenti e insegnanti, generano a volte diffidenza reciproca, ma il confronto è imprescindibile. Fra l'altro, può aiutare a comprendere meglio il contesto e ad apprendere. Si apprendono ad esempio le regole (scritte e non), il clima, le contingenze ed il sistema delle relazioni penitenziarie che influiscono grandemente sulla didattica, direttamente e indirettamente.

## **6. La prossimità dei corpi. Apprendere con tutti i sensi.**

L'esperienza di insegnamento in carcere, in misura molto maggiore rispetto alla scuola esterna, è un'esperienza immersiva di corpi che entrano in un rapporto plurisensoriale. Corpi deprivati esigono l'attivazione di tutti i sensi per imparare ed insegnare. Il corpo dell'insegnante cammina fra i banchi, affianca lo studente, osserva gli oggetti sul banco, le posture, la vicinanza o distanza rispetto ad altri, l'abbigliamento, la cura del corpo, gli odori (gradevoli o sgradevoli), gli scambi verbali, le emozioni. Può stringere mani e, in alcuni particolari momenti, condividere cibo. Sono tutte esperienze sensoriali che possono generare motivazione e conoscenza.

In presenza i partecipanti decidono cosa e chi *sentire* e tale decisione è già di per sé intenzionalità dell'apprendimento. Ma possono anche decidere di assentarsi mentalmente. In queste occasioni l'insegnante ha la possibilità di percepire l'assenza ed intervenire (anche fisicamente) su ciascuno studente, individualmente. L'insegnante ha inoltre la possibilità di partecipare dall'interno condividendo spazi, regole e sensi (tutti), laddove la partecipazione emotiva è totale e la vicinanza massima, con tutte le implicazioni, positive e negative, che essa può comportare. La prossimità fisica significa anche essere disposti a "respirare la stessa aria" (F. De

André, 1973) ed a condividere, almeno per un certo tempo, una condizione comune che fa sentire la vicinanza umana dei soggetti in relazione e diventa per tutti occasione di apprendimento essa stessa. La bisensorialità della Dad ha efficacia ed effetti diversi rispetto alla didattica in presenza che mette in gioco un rapporto plurisensoriale fra i corpi. Con la Dad si attivano solo due sensi, ma entrambi possono essere disattivati o limitati totalmente e/o parzialmente: si possono disattivare audio o video o entrambi; si limita la vista all'inquadratura e l'udito a ciò che è percepibile dall'audio. Sono corpi mutilati dei loro sensi. La bizzarra, ma emblematica bendatura di una studentessa (raccontata da un episodio di cronaca scolastica pandemica), interviene prepotentemente sul corpo ed esclude (in modo asimmetrico, non bidirezionale) uno dei due sensi.

Nella Dad carceraria, gli studenti sono tutti presenti in un'aula mentre l'insegnante è altrove. La distanza diventa totale: l'insegnante è e rimane all'esterno rimarcando virtualmente (suo malgrado) la propria esternalità o estraneità. La relazione non è *uno a uno* (almeno nella collocazione fisica dei partecipanti), è *uno a tutti*, quasi come in classe, ma l'insegnante resta fuori dal carcere.

Con la Dad l'asimmetria dei corpi nello spazio diventa totale. La separazione dell'Istituzione carceraria ritorna assoluta. L'uso delle tecnologie per la Dad ci interroga

sul rapporto fra i corpi ma anche fra questi e le stesse tecnologie.

L'ultimo mezzo secolo ha visto, anche in ambito pedagogico, i corpi adattarsi sempre di più ai dispositivi informatici. La tecnologia è diventata un'estensione del corpo o il contrario?

La tecnologia del corpo o il corpo tecnologico rendono compiuta la reificazione delle persone e la personificazione delle cose. In carcere, dove le persone sono ridotte all'oggetto della loro *colpa a corpi di reato*, la metamorfosi è più evidente che nel resto della società dove il processo è comunque in atto da tempo.

## 7. Spazio fisico e virtuale

Gli ambienti di apprendimento sono tali non solo perché in quei luoghi si può apprendere, ma soprattutto perché da quei luoghi si può apprendere. Gli spazi della reclusione insegnano, a chi attiva tutti i sensi, molto di ciò che accade in carcere e condiziona l'apprendimento. Se il carcere è un *non luogo*, come taluni dicono, è un *non luogo a procedere*, cioè un luogo dove si fa fatica a trovare il senso verso cui procedere. Il carcere è un luogo, eccome, dotato di dura ed emblematica fisicità, ha identità, relazioni e storia: dall'organizzazione, alle persone che in esso agiscono o che vi gravitano intorno, alla struttura architettonica che da sola è in

grado di insegnarci le rappresentazioni fisiche dell'esecuzione della pena che, nel corso dei secoli, le società si sono date: dal *panopticon* alle più recenti strutture tecnologizzate.

Lo spazio virtuale non rende ragione di quello fisico: lo limita, ne riduce la risonanza emotiva e soprattutto lo neutralizza. L'aula di una scuola carceraria diventa pari ad una qualsiasi aula esterna. La maggiore disponibilità di dispositivi digitali connessi alla rete amplia enormemente le potenzialità di accesso alle conoscenze, ma la possibilità di fruirne proficuamente dipende molto dal contesto (sociale, economico, culturale, affettivo, abitativo...) in cui si apprende. La riduzione del *cultural divide* passa necessariamente dal superamento del *life context gap*. Vale altrettanto per il *digital divide* sulla cui riduzione puntano molto i programmi europei.

Sbarre, cancelli, porte blindate, chiavi, mura perimetrali, torri di guardia, celle, orologi che segnano sempre la stessa ora, sono da tempo i segni tangibili della reclusione, di luoghi fisicamente separati. Le nuove tecnologie dell'esecuzione penale probabilmente amplieranno questi spazi fisici rendendoli virtuali (penso ad esempio al braccialetto elettronico o ad altre forme di controllo e di sorveglianza telematica), ma non credo che ne attenueranno l'effetto distanziante. Potranno certamente beneficiarne la sorveglianza ed il controllo che saranno più pervasivi.

Chi, anche con qualche ragione, ritiene che le nuove tecnologie possano favorire il superamento dell'isolamento dovrebbe considerare anche i pericoli insiti nella loro pervasività e quanto si è detto precedentemente riguardo al distanziamento dei corpi.

Gli scenari che potranno aprirsi, a seguito dell'uso esteso delle nuove tecnologie in carcere, si intravedono appena e le ambivalenti conseguenze non sono del tutto immaginabili. I nostri strumenti di comprensione e di intervento dovranno mutare, imparando anche ad usare le tecnologie per dare senso all'attività educativa, alle finalità costituzionali della pena e per restituire dignità alle persone recluse.

Come si è visto finora, il particolare punto di osservazione sulla Dad nelle carceri ci ha spinti ad allargare lo sguardo all'intero sistema carcerario e ad andare oltre. È inevitabile: il carcere, più di quanto immaginiamo, ci parla di società e di noi stessi. Quanto siamo disposti ad ascoltare?

## Bibliografia

- AAVV (2020), *Imparare dentro. La scuola in carcere*, Quaderni Spiegazzati, Lecco.
- Anastasia Stefano, Gonnella Patrizio (2005), *Patrie Galere. Viaggio nell'Italia dietro le sbarre*, Carocci editore, Roma.
- Associazione Antigone (2021), *Il carcere secondo la Costituzione. XVII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma.
- Eliot Thomas Stearns (1994), *Quattro quartetti*, Garzanti, Milano
- De André Fabrizio (1973), *Nella mia ora di libertà*, in *Storia di un impiegato*, album discografico.
- Foucault Michael (2014), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Gamelli Ivano, Mirabelli Chiara (2019), *Non solo a parole. Corpo e narrazione nell'educazione e nella cura*, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Giordano Filippo, Perrini Francesco, Langer Delia (2019), *Misurare l'impatto sociale. SROI e altri metodi per il carcere*, Egea, Milano.
- Giordano Filippo, Perrini Francesco, Langer Delia, Pagano Luigi (2019), *Creare valore con la cultura in carcere. 1° Rapporto di ricerca sulle attività trattamentali negli Istituti di Pena di Milano*, Egea, Milano.
- Jung Carl Gustav (1973), *Ricordi Sogni Riflessioni*, Rizzoli, Milano.
- Knowles Malcolm, Holton Elwood, Swanson Richard (2016), *Quando l'adulto impara. Pedagogia e andragogia*, Franco Angeli, Milano.
- Lizzola Ivo, Brena Silvia, Ghidini Alberto (2018), *La scuola prigioniera. L'esperienza scolastica in carcere*, Franco Angeli, Milano.
- Ministero dell'Istruzione (2020), *Ricognizione sulla realizzazione della Didattica A Distanza, da parte dei Cpia, negli Istituti penitenziari e negli Istituti penali minorili, 7-14 maggio 2020*, in <https://www.miur.gov.it/documents/2018/2/2432359/Circolare+n.10587+del+27+giugno+2020+-+Report.pdf/23873cfe-ac30-5987-5679-6923c884af64?version=1.0&t=1593676222886>
- Ministero di Giustizia (2016), *Stati Generali dell'Esecuzione Penale: documento finale*, in [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_19\\_3.page?previousPage=mg\\_2\\_19\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19_1)
- Ricci Aldo, Salierno Giulio (1971), *Il carcere in Italia*, Einaudi, Torino.
- Sclavi Marianella (1993), *Ridere dentro*, Anabasi, Milano.





---

# Le tecnologie didattiche in carcere: vincoli e opportunità

*Ada Maurizio*<sup>1</sup>

---

## *Abstract*

*Face-to-face teaching in prisons was suspended as a result of the Covid-19 pandemic. Remote learning was difficult to implement due the limited availability of IT tools.*

*Four investigations conducted between 2019 and 2020 highlight the difficulties of ensuring the continuation of teaching in prison. These investigations are not comparable due to the different methodology adopted, however, they are still valuable in showing good practices and drawing insights to overcome limitations and barriers that prevent the use of IT tools for educational purposes in prisons.*

Keywords : remote learning, prison, investigation, technologies, adult learning

## **1. Introduzione**

Nel 1931 Albert Einstein definì la crisi un'opportunità per il cambiamento e il miglioramento delle persone e delle nazioni. È possibile trasformare l'emergenza

pandemica in un'occasione per superare limiti e barriere tanto culturali quanto gestionali?

Se si osserva e si analizza il caso della scuola in carcere da questa prospettiva è evidente quanto il sistema penitenziario

---

<sup>1</sup> Ada Maurizio, Dirigente scolastico, dirigente del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 3 di Roma. Vicepresidente RIDAP (Rete italiana istruzione degli adulti) ed ambasciatrice Epale.

fosse del tutto impreparato ad affrontare l'emergenza causata dall'improvviso e violento diffondersi del virus. La priorità è stata sin dall'inizio quella di contrastarne la diffusione all'interno degli istituti e di tutelare il più possibile detenuti e personale, impedendo innanzitutto l'ingresso agli esterni.

Nei due anni scolastici che ci siamo lasciati alle spalle, nonostante le tante esperienze di didattica a distanza e/o integrata, l'impressione è che si sia molto lontani persino dall'ipotesi di un modello organizzativo. Si continua a navigare a vista e a cercare soluzioni caso per caso. La percezione è di vivere una ordinaria emergenzialità. Il personale delle due amministrazioni coinvolte ha mostrato mediamente una buona capacità nell'affrontare le numerose difficoltà causate dalle restrizioni. Da qui si dovrebbe partire per costruire un modello di funzionamento della didattica integrata. Tuttavia a monte è necessario ristabilire regole chiare e condivise per il governo del sistema partendo da una visione organica del dell'istruzione in carcere.

La scuola è stata tra le prime attività trattamentali a essere colpita dai provvedimenti governativi: dalle prime settimane di marzo 2020 le lezioni in presenza negli istituti penitenziari hanno subito una brusca e prolungata interruzione. Di colpo ci si è dovuti confrontare con l'impossibilità di garantire ai detenuti la

continuità delle lezioni e lo svolgimento degli esami di Stato.

Nell'anno scolastico 2019/20 in carcere c'erano 449 sezioni scolastiche gestite dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (Cpia), oltre ai corsi di scuola secondaria superiore presenti nella maggior parte degli istituti.

Nell'immediato sono state adottate soluzioni diverse da un istituto all'altro. Il supporto delle amministrazioni locali e la sensibilità dei direttori e del personale hanno fatto sì che la scuola in carcere continuasse in modalità a distanza quasi dappertutto. Tuttavia, è mancato sin dall'inizio un approccio congiunto all'emergenza. I ministeri dell'Istruzione e della Giustizia hanno dato indicazioni parallele ma non condivise.

La nota n.4739 (20 marzo 2020) del Ministero dell'istruzione (MI) ha dato le prime indicazioni per gestire la didattica a distanza nei Cpia. Alla scuola in carcere sono state dedicate poche righe e l'organizzazione della didattica a distanza è stata demandata ad accordi locali con i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (Prap).

Il Comitato paritetico insediato al Ministero dell'Istruzione, composto da personale delle due amministrazioni e previsto dal Protocollo sull'istruzione in carcere sin dal 2016, non si è pronunciato pur essendo l'unico organismo congiunto e

formalmente costituito che avrebbe potuto intervenire autorevolmente sulla questione.

L'urgenza di adottare soluzioni alternative alla didattica in presenza ha mostrato una forte debolezza del sistema penitenziario. Fino ad allora l'uso delle tecnologie in ambito trattamentale è stato limitato a progetti pionieristici il cui impatto nel settore dell'istruzione è stato temporaneo e limitato al contesto dell'esperienza. Alcune circolari del Dipartimento Amministrazione penitenziaria (Dap) hanno affrontato in passato il tema dell'accesso alla rete da parte dei detenuti.

Il Dpr 230/00 - *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, ha previsto l'uso di personal computer per studio e lavoro e la circolare Dap 2 novembre 2015 "Possibilità di accesso a internet da parte dei detenuti" ha fornito specifiche indicazioni tecniche e organizzative.

Nella nota si afferma che: "l'utilizzo degli strumenti informatici (...) negli Istituti penitenziari, appare oggi un indispensabile elemento di crescita personale ed un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi. Sono, infatti, sempre più numerose le iniziative di natura trattamentale che richiedono l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche nel campo del lavoro, dell'istruzione/formazione, nella gestione del servizio biblioteca interno".

Vanno segnalate, inoltre, le Regole penitenziarie europee del 2006, sottoscritte dai 47 Paesi europei membri del Consiglio d'Europa, nelle quali si afferma il principio di favorire il più possibile i contatti con l'esterno e le occasioni di formazione e di lavoro anche attraverso le tecnologie.

Un altro passo in avanti verso l'uso delle tecnologie in ambito trattamentale è la circolare Dap 30 gennaio 2019 con la quale le videochiamate tra detenuti e familiari sono equiparate ai colloqui. La circolare indica l'uso della piattaforma *Skype for business* che funziona con la rete intranet del Ministero della Giustizia a garanzia delle necessarie misure di sicurezza. In piena emergenza, il Dapha esteso la possibilità di utilizzare Skype anche per lo svolgimento degli esami universitari e per *i colloqui didattici* (circolare 12 marzo 2020).

## **2. Carenze strutturali e assenza di dotazioni tecnologiche**

Al momento dell'emergenza nella quasi totalità dei casi gli istituti erano privi delle dotazioni tecnologiche necessarie o in quantità sufficiente a far partire la didattica a distanza.

Si è cercato di sopperire alle carenze strutturali con i Fondi europei del Programma operativo nazionale (Pon) "Per

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Ogni Cpia ha beneficiato di 5000 euro per la fornitura di strumenti e dispositivi digitali per le sezioni scolastiche in carcere.

Il Ministero della Giustizia con la circolare Dap 21 aprile 2020 ha invitato i direttori degli istituti a predisporre le soluzioni organizzative per rendere possibile lo svolgimento on line degli esami di Stato.

Sulla questione della tutela del diritto allo studio in carcere è intervenuto il Presidente del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. L'8 aprile 2020 Mauro Palma ha inviato una nota ai ministeri dell'Istruzione e Giustizia: "Solo in pochissimi istituti penitenziari è stata di fatto resa operativa la didattica a distanza e tale situazione sta comportando la lesione del diritto allo studio, in taluni casi con la totale interruzione del percorso scolastico".

### 3. Un anno dopo

Nel 2020/21 l'intera comunità scolastica ha dovuto affrontare l'avvio del nuovo anno ancora in piena emergenza. In un contesto complesso come il carcere, il senso di precarietà e il disorientamento si sono amplificati.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con l'emanazione di

"Linee di indirizzo gestione Covid 19 all'interno degli istituti penitenziari" (6 agosto 2020) ha dato indicazioni operative per favorire lo svolgimento delle attività trattamentali, educative e lavorative intramurarie nel rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali.

Nell'anno scolastico 2020/21 la Dad, acronimo divenuto familiare, è stata sostituita dalla Ddi – didattica digitale integrata e dalle Aid – attività didattiche integrate. La metodologia, le risorse, la pianificazione delle attività, i criteri di valutazione devono confluire nel "Piano della didattica digitale integrata" della scuola.

Le "Linee guida per la didattica digitale integrata" emanate dal Ministero dell'Istruzione (decreto n.39 del 26 giugno 2020) forniscono indicazioni anche per i Cpia ma senza alcun riferimento alla scuola in carcere.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il Prap Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta il 2 ottobre 2020 inviano ai dirigenti dei Cpia e ai direttori degli istituti il documento "La ripartenza della scuola presso gli istituti penitenziari".

La piccola guida indica una "sintesi ragionata delle principali prescrizioni, misure e suggerimenti relativi all'organizzazione didattica e alla tutela della salute degli studenti e del personale impegnati nei percorsi d'istruzione presso gli Istituti Penitenziari".

Nel documento si valorizza la Commissione didattica, istituita con il Dpr 263/00, quale “strumento locale imprescindibile per il recepimento e l’adattamento al singolo contesto delle precauzioni sanitarie e comportamentali impartite a livello nazionale e regionale”.

Il Protocollo d’Intesa tra i ministeri dell’Istruzione e della Giustizia, rinnovato il 19 ottobre 2020, reca espliciti riferimenti alla “valorizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia per la realizzazione di percorsi di formazione a distanza (Fad), sia al fine di colmare il divario digitale dei soggetti in esecuzione pena detentiva e non detentiva”.

#### **4. I dati sulla didattica a distanza**

Al di là delle dichiarazioni di intenti, alcune indagini sulla didattica a distanza in fase emergenziale hanno mostrato una elevata eterogeneità di situazioni, sia a livello nazionale che regionale.

Prendiamo qui in esame quattro rilevazioni che hanno monitorato le esperienze realizzate nell’anno scolastico 2019/20, a partire dal mese di marzo 2020.

In premessa va evidenziato che al momento non è stato effettuato alcun monitoraggio congiunto sulle attività di

didattica a distanza in carcere da parte dei due ministeri competenti.

Le indagini qui presentate si riferiscono a periodi di tempo e a campioni diversi, adottano differenti strumenti di rilevazione, raccolgono dati sia quantitativi che qualitativi. Non sono presenti in alcune delle quattro rilevazioni i dati sul numero degli studenti coinvolti, sugli abbandoni e sugli esiti finali.

Ciò rende i quattro monitoraggi non comparabili e poco utili per ricavarne indicazioni metodologiche e organizzative di carattere generale, tali da supportare le due amministrazioni verso un approccio congiunto.

Tuttavia, tali dati, con le limitazioni sopra espresse, permettono alcune riflessioni sul tema.

#### **5. Ricognizione sulla realizzazione della didattica a distanza, da parte dei CPIA, negli istituti penitenziari e negli istituti penali minorili – 7/14 maggio 2020**

Il Report è per ora l’unico effettuato dal Ministero dell’Istruzione che si è avvalso del supporto organizzativo dell’Ufficio scolastico regionale (Usr) per la Lombardia. La rilevazione ha analizzato un periodo

limitato di tempo ma nelle note metodologiche non sono esplicitate le ragioni di tale scelta.

È stata inviata una scheda di ricognizione a tutti i Cpia con sezioni carcerarie per rilevare le modalità di didattica a distanza.

Ne sono state individuate sei:

- consegna e restituzione di materiale cartaceo
- consegna e restituzione di materiale digitale
- utilizzo piattaforma web
- utilizzo social media
- utilizzo emittenti radio/TV
- utilizzo canale youtube

Alla rilevazione hanno risposto 114 Cpia e 109 hanno svolto almeno una tra le attività indicate. Il 95% degli istituti e il 100% dei minorili ha garantito una qualche forma di didattica a distanza nella settimana presa in considerazione.

È interessante il dato sull'utilizzo delle piattaforme: il 65% dei Cpia ha svolto attività didattiche in modalità sincrona su piattaforma. Inoltre, il 53% dei Cpia con sezioni nei minorili ha utilizzato i social media.

Il dato più alto riguarda l'utilizzo di materiale cartaceo: il 76,52% ha svolto con questa modalità la didattica a distanza. Tuttavia, il 54% dei Cpia ha dichiarato di non aver avuto indietro i lavori svolti dagli

studenti. Le ragioni della mancata restituzione non sono state indagate. Si possono soltanto ipotizzare questioni organizzative interne ai singoli istituti ma non si può escludere che dietro al dato ci possano essere casi di abbandono scolastico.

Merita attenzione anche il dato sulla disponibilità di spazi adeguati alla didattica a distanza, comunque svolta. La carenza e la inadeguatezza degli spazi da dedicare alle attività didattiche in carcere è una questione aperta ante pandemia, esasperata dallo stato di emergenza. Il 62% dei Cpia ha dichiarato che presso gli istituti non sono stati attrezzati spazi idonei per la didattica a distanza.

Non è stata indicata una chiara definizione di spazi idonei e ciò riduce la portata delle risposte in termini di possibili interventi di miglioramento da richiedere alle amministrazioni degli istituti.

Infine, l'elaborazione generale dei dati fornisce alcuni elementi di un certo interesse. Sono state calcolate 64 combinazioni possibili di risposta alle 6 domande sulle modalità di attuazione della didattica a distanza.

Il risultato mostra che 1/3 dei Cpia ha adottato una sola modalità di didattica a distanza tra le sei indicate nel questionario di rilevazione, solo alcuni Cpia hanno adottato cinque modalità su sei.

La rilevazione non va oltre questo livello di elaborazione. Ciò non consente di utilizzare i dati per individuare, per esempio, le condizioni che hanno permesso ad alcuni

Cpia di modulare la didattica a distanza, forse raggiungendo un numero maggiore di studenti. Né è possibile rilevare l'impatto delle diverse modalità di didattica a distanza sull'acquisizione delle competenze e sugli esiti intermedi e finali nei diversi livelli di istruzione.

### **5.1 La Dad negli istituti penali minorili**

I dati raccolti negli istituti penali minorili (Ipm) mostrano una situazione sostanzialmente simile a quella degli altri istituti: 11 Cpia su 17 con sezioni negli Ipm (65%) hanno utilizzato piattaforme on line.

L'82% dei Cpia ha dichiarato di aver consegnato materiale didattico digitale ma non sempre è stato restituito.

La ricognizione non va oltre questo dato e non è possibile ricostruire le motivazioni della scelta dei docenti che sembrano aver privilegiato la consegna di materiale didattico digitale agli studenti più giovani, rispetto a quanto avvenuto negli istituti per adulti. Né ci sono elementi per valutare l'impatto di tale scelta sulla frequenza della scuola o sugli abbandoni, sul rendimento scolastico, sulle eventuali difficoltà di apprendimento, sull'acquisizione delle competenze.

Infine, non è stato rilevato il livello dei corsi nei quali tale materiale è stato utilizzato, se è stato utilizzato anche nei corsi di alfabetizzazione, se il materiale è stato

autoprodotta dai docenti o reso disponibile da altri autori.

### **6. Ricognizione attività Prap a livello nazionale**

Il Dap in collaborazione con i Prap ha svolto una ricognizione sulle attività di didattica a distanza svolte nella parte finale dell'anno scolastico 2019/20. Si tratta di una mera elencazione di istituti distinti per regione di appartenenza con la descrizione sintetica delle attività svolte.

Non è stato utilizzato un format per la rilevazione, non sono note le modalità di interlocuzione con il personale né il livello gerarchico di coinvolgimento.

Non ci sono dati quantitativi né altri elementi oltre la tipologia di istituto e la collocazione geografica.

Volendo tentare una analisi della ricognizione, si può affermare che alcune esperienze meriterebbero di essere maggiormente conosciute e analizzate.

È il caso, per fare qualche esempio, del progetto "La scuola non si ferma" realizzata in Liguria nella casa circondariale di La Spezia e quello della casa circondariale di Velletri nel Lazio. Il Cpia di Pomezia (Roma) ha garantito un orario delle lezioni per l'intera settimana e in modalità sincrona on line sin dall'inizio della sospensione delle lezioni in presenza.

In molti istituti si segnalano difficoltà nell'attivazione dei corsi. Il Prap Calabria ha verificato che non è stato sempre possibile garantire la didattica a distanza on line in quanto le postazioni Skype sono state utilizzate prioritariamente per i colloqui con i familiari, oltre che per carenza di dotazioni tecnologiche e di cablaggio nelle aule.

La rilevazione del Dap fornisce qualche informazione sui corsi di scuola secondaria di secondo grado.

A Potenza si è riusciti a garantire lo svolgimento della didattica a distanza per l'istituto alberghiero. Il personale della casa circondariale ha avuto accesso riservato a una piattaforma e al registro elettronico della scuola. In questo modo è stato possibile acquisire, distribuire e restituire il materiale didattico e i test di verifica.

L'elenco degli istituti dove non è stato possibile avviare alcuna modalità di didattica a distanza o dove si sono incontrate molte difficoltà è lungo.

È probabile che alcune questioni si siano poi risolte ma nella fase più critica, quella del periodo marzo/giugno 2020, il Dap ha raccolto numerose testimonianze che riportavano difficoltà tali da consentire quasi esclusivamente la didattica a distanza attraverso la consegna di materiale cartaceo.

## **7. Relazione sulle attività di didattica a distanza Prap Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e ufficio scolastico regionale per la Liguria**

Le due amministrazioni hanno inviato una nota congiunta ai dirigenti scolastici e ai direttori per conoscere le principali iniziative di didattica a distanza.

Il monitoraggio, per quanto se ne è a conoscenza, è finora non solo il primo realizzato da entrambe le amministrazioni ma è l'unico che ha rilevato sia le attività dei corsi di alfabetizzazione e di primo livello gestiti dai Cpia che dei corsi gestiti dagli istituti di secondo grado.

La scheda di rilevazione prende in considerazione dati qualitativi, fatta eccezione per il quadro iniziale che presenta i dati di sintesi dell'istruzione in carcere nella regione. Nel periodo considerato (aprile/giugno 2020) sono state avviate diverse modalità di didattica a distanza, con prevalenza della consegna di materiale cartaceo e delle video lezioni on line a partire dal mese di maggio. Anche in questo caso, come si è visto nella ricognizione del Ministero dell'Istruzione, si segnalano difficoltà nella restituzione dei lavori da parte degli studenti.

Alcune tra le esperienze raccolte sono interessanti in quanto mostrano possibilità nuove e alternative per una didattica a distanza che in un prossimo futuro

potrebbero essere integrate con quella in presenza. Per esempio, a Genova il Cpia Centro Levante, gli istituti Vittorio Emanuele II – Ruffini e IPSIA Gaslini – Meucci in collaborazione con l'Usrc hanno garantito una programmazione settimanale delle lezioni grazie a un'emittente radiofonica locale.

Il report evidenzia che l'impegno e l'attenzione degli studenti verso le attività scolastiche sono stati fortemente condizionati. Tuttavia, sono stati rilevati interessanti punti di forza: "Dopo un primo momento di comprensibile spaesamento che in alcuni casi ha comportato la interruzione momentanea delle attività scolastiche in carcere, la difficile e dolorosa situazione emergenziale e l'isolamento fisico che ne è derivato, hanno generato una straordinaria mobilitazione da parte della comunità scolastica con un rafforzamento dei legami con il territorio già esistenti e la creazione di nuovi. Tutte le reti costruite negli anni, da quelle più istituzionali a quelle più informali, stanno in molti casi rendendo possibile la concertazione di tutta una serie di azioni di supporto e sostegno ai percorsi di istruzione in carcere".

#### **8. Monitoraggio didattica a distanza in carcere - Centro Studi per la Scuola Pubblica (CESP) – Rete scuole ristrette**

Cesp è un'associazione culturale ed ente formatore nata nel 1999.

L'indagine riporta un dato nuovo rispetto alle altre fin qui esaminate: è stato calcolato il rapporto tra ore di didattica a distanza in modalità sincrona e ore di didattica in presenza che si sarebbero dovute erogare su un campione di 107 scuole in 83 istituti penitenziari.

Il monitoraggio prende in considerazione il periodo 5 marzo – 8 giugno 2020, cioè 12 settimane di scuola.

I dati sono preoccupanti anche se non sorprendono: su 71 istituti penitenziari soltanto il 28,17% ha svolto didattica a distanza, le ore in modalità sincrona sono state appena 1410 su 38520 da erogare in presenza (3,66%) e nelle classi terminali appena il 2,93%. Come negli altri monitoraggi, anche in questo caso sono stati rilevati alcuni dettagli di tipo qualitativo di un certo interesse. Si segnala, per esempio, l'iniziativa del Cpia 1 di Torino che dal mese di maggio 2020 ha utilizzato la radio per la didattica a distanza con il sostegno del Prap e del Comune di Torino.

### 9. Didattica on line in carcere: si può fare?

La lettura dei dati fornisce una fotografia sufficientemente nitida della realtà della didattica a distanza in carcere e consente di mettere a fuoco le priorità organizzative e le risorse necessarie per un uso costante e diffuso delle tecnologie didattiche negli istituti.

In tutte le esperienze censite è evidente il marcato approccio emergenziale, coerente con l'assenza di una prospettiva, seppure embrionale, nella direzione della stabilità dell'uso delle dotazioni tecnologiche e della rete nei percorsi di istruzione.

È del tutto evidente, e non sorprende, l'assenza di una visione organica della scuola in carcere. Da entrambe le amministrazioni sono arrivate disposizioni in ordine sparso e prive di un comune denominatore. Questi sono, indubbiamente, segnali di una debole governance del sistema.

Eppure, gli strumenti e le condizioni per superare le tante criticità riscontrate, ci sono.

Alcune proposte sono state presentate da docenti e operatori dell'amministrazione penitenziaria già qualche anno fa nell'ambito dei lavori del progetto nazionale "Fare - (Formare Adulti Ristretti con l'Educazione)", finanziato dal Ministero dell'Istruzione. Durante i lavori di gruppo, ai quali hanno partecipato oltre trecento persone tra personale scolastico e dell'amministrazione penitenziaria, sono

state indicati requisiti e caratteristiche di un modello didatticamente sostenibile di fruizione a distanza:

- formazione continua e l'aggiornamento sulle nuove tecnologie per studenti e docenti
- stipula di accordi preliminari tra le istituzioni coinvolte a livello nazionale e locale per l'accesso a internet
- dotazione di strumenti informatici adeguati
- assistenza tecnica specializzata
- definizione di spazi e tempi adeguati
- creazione/scelta/condivisione della piattaforma digitale da utilizzare
- definizione dei learning objects
- realizzazione di piattaforme/aule virtuali protetti
- selezione e raccolta delle fonti dal web
- definizione delle misure per l'archiviazione protetta dei materiali elaborati dagli studenti
- definizione delle condizioni per l'utilizzo off line e il caricamento e la fruizione di materiale digitale.

## Bibliografia

Arizza Aldina, Cosenza Corrado, La Fortuna Anna, a cura di (2020), *Imparare dentro la scuola in carcere*, *Quaderni del CRS&S Rete Cpia Lombardia*, Cattaneo Paolo Grafiche, Oggiono, Lecco.

Di Rienzo Paolo (2020), *Insegnare in carcere*, Anicia, Roma.

Di Rienzo Paolo e Maurizio Ada, (2020), *Un profilo di competenze per chi insegna in carcere*, in *Epale Journal*, 7/8, Indire, Firenze, pp. 34-38.

Lizzola Ivo, Brena Silvia, Ghidini Alberto, (2017), *La scuola prigioniera*, Franco Angeli, Milano.

Maurizio Ada, (2017), *L'apprendimento formale in carcere*, in *Epale Journal*, 2/2017, Indire, Firenze, pp. 5-9.

Maurizio Ada, (2018), a cura di, *Atti progetto FARE (Formare Adulti Ristretti con l'Educazione)*, Miur, Cpia 3, Roma.

Maurizio Ada, (2020) *Fare scuola in carcere*, in *Viaggio nell'istruzione degli adulti in Italia: luoghi, strumenti e sperimentazioni*, Indire, Roma, pp. 80-109.

Palma Mauro, (2018), *Relazione seminario "Oltre il carcere"*, Bari 11 giugno, Epale.

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (2020), *Ricognizione sulla realizzazione della didattica a distanza da parte dei Cpia, negli istituti penitenziari e negli istituti penali minorili 7/14 maggio 2020*, Milano.

Zizioli Elena (2016), *L'ambito penitenziario: la scuola come dispositivo di innovazione*, in *Quale formazione per gli insegnanti oggi? Prospettive italiane e internazionali*, UniversItalia, Roma, pp. 233-26.





---

# Il diritto del detenuto al mantenimento delle comunicazioni con l'esterno dell'istituto penitenziario, specie con i familiari

*Mario Marcuz<sup>1</sup>*

---

## *Abstract*

*The article examines the national and international regulations on the relationship the imprisoned person must maintain with the outside world. In particular, it reconstructs the normative evolution, also at the level of ministerial circulars and organisational measures of the D.A.P., of the discipline of interviews with family members and correspondence with the outside world during the pandemic period.*

Keywords: Prison, right to correspondence, right to family interviews, Covid-19 pandemic, international law

## **1. Premessa. L'importanza dei colloqui tra il detenuto e l'esterno del carcere**

Il sistema penitenziario italiano accorda importanza al mantenimento di una corrispondenza tra il detenuto e i soggetti posti all'esterno del regime carcerario, *in*

*primis* i familiari di quest'ultimo. *Ratio* fondante di tale interesse risiede nella considerazione per cui la famiglia deve intendersi come primario luogo di formazione della personalità dell'individuo, secondo il dettato di cui all'art. 2 della nostra Carta Costituzionale per cui "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

---

<sup>1</sup> Mario Marcuz, Avvocato del foro di Bologna, patrocinante in Cassazione. Si occupa di diritto penale, del lavoro e dell'immigrazione.

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; si tratta in altri termini di un soggetto verso cui il detenuto ha diritto a rapportarsi in quanto risorsa fondamentale nel percorso di rieducazione e reinserimento sociale del reo, imprescindibile per il rispetto e l'implementazione di un altro principio costituzionale fondamentale relativo la funzione rieducativa e di risocializzazione della pena enunciato dall'art. 27 Cost.

L'argomento appare poi tanto più centrale se si considera l'elevato numero di soggetti ad oggi ristretti negli istituti penitenziari italiani, ben 55.637, come da dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia aggiornati al 31 agosto 2022<sup>1</sup>.

Invero, l'esperienza carceraria deve essere inquadrata non solo quale vicenda all'esito di un giudizio dinnanzi a un Giudice terzo ed imparziale precostituito per legge, ma anche, se non primariamente, come vicenda umana altamente invasiva nella vita del detenuto e della sua famiglia, spesso considerata quale "vittima dimenticata" rispetto alla pena detentiva comminata al proprio caro.

L'esecuzione della pena detentiva giudizialmente irrogata al detenuto e la

chiusura dietro di questi delle porte degli Istituti penitenziari, infatti, determina sovente lo smembramento dell'unità familiare precedentemente costituita, con pesanti ricadute in termini di benessere psico-fisico del soggetto condannato che, lontano dagli affetti e nell'impossibilità di un dialogo e di una vicinanza continua e costante con questi, può andare incontro ad un vero e proprio crollo emotivo-sentimentale, rendendogli peraltro la permanenza presso l'Istituto di pena ancora più insopportabile di quanto già non fosse, potendo nel tempo concretizzarsi in una progressiva disorganizzazione della sua persona ed in un aumento del rischio suicidio cui il medesimo è inevitabilmente soggetto, e più in generale portando all'isolamento personale del reo, con evidenti e negative ricadute in termini di funzione rieducativa e risocializzante della pena.

In quest'ottica, dunque, la famiglia viene chiamata ad assumere un ruolo centrale e preminente di sinergia con le istituzioni statuali al fine di permettere al condannato di aderire al percorso di reinserimento sociale lui più confacente cui la pena deve necessariamente e costituzionalmente tendere, tanto da essere inserito a pieno titolo come uno degli elementi del trattamento di cui all'art. 15 L. n. 354/1975 e

---

<sup>1</sup> Ministero della Giustizia, statistica online "Detenuti presenti - aggiornamento al 31 agosto 2022", [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.pa](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pa)

[ge?facetNode\\_1=1\\_5\\_45&contentId=SST393945&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pa)

successive modifiche, rubricata “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (in breve O.P.), stando al quale: “1. Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. 2. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro. 3. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica”.

In definitiva appare evidente come nel nostro ordinamento giuridico la famiglia del detenuto sia considerata come un importante e fondamentale supporto al condannato nell’affrontare il suo percorso rieducativo, influenzando in modo incisivo sull’eventuale esito positivo dello stesso e sul successivo reinserimento nella società: l’incontro con i familiari, la ricezione di corrispondenza e di pacchi, nonché le comunicazioni telefoniche assidue e costanti divengono insomma un elemento di rassicurazione per il detenuto in

un momento spaesante e disorganico come quello della costrizione in istituto penitenziario, riducendone il senso di abbandono e permettendogli di tenere vive le aspettative di un ritorno alla normalità all’esito della pena, con evidenti ricadute positive in termini di giudizio prognostico di non reità futura e di non recidivanza dell’atto delinquenziale.

Il detenuto è insomma in qualche modo indotto dalla reviviscenza della speranza di un ritorno a quella normalità di vita e di affetti interrotta con l’ingresso nell’istituto di pena, a tenere un comportamento in linea con le norme sociali vigenti, disponendosi all’accettazione dello strappo con il sistema valoriale che il proprio comportamento delinquente ha determinato, all’analisi delle circostanze che lo hanno indotto a delinquere e alla ricomposizione di quella scala valoriale che gli permetterà di lasciarsi l’esperienza delinquenziale alle spalle.

## **2. Il quadro normativo nazionale in materia e le raccomandazioni internazionali in tema di diritti inviolabili dei detenuti**

Centrale in questo percorso di valorizzazione del ruolo positivo della famiglia del detenuto e dell’inevitabile

contemperamento tra esigenze punitive statuali e rispetto dei diritti del reo è l'adozione della Legge 26 luglio 1975, n. 354, già in precedenza citata, intesa ad operare un organico quanto irrinunciabile revirement rispetto alla normativa previgente in termini del detenuto e dei suoi diritti.

Prendendo le distanze dalla concezione depersonalizzata di stampo nazionalsocialista di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787 adottato dal primo Governo Mussolini, ove il detenuto era considerato un soggetto altamente pericoloso e perciò da eliminarsi dal tessuto sociale, tanto da concepire il carcere quale luogo assolutamente impenetrabile dall'esterno, la Legge n. 354/1975 riconosce il detenuto quale persona titolare di diritti fondamentali di cui non può essere privata se non in misura minima e comunque solo se strettamente necessario all'esecuzione della pena lui comminata, secondo una nuova filosofia di repressione della delinquenza che vede la pena come un percorso di rieducazione e risocializzazione in un'ottica di recupero e reinserimento del reo, avente apice nella positivizzazione di tali principi all'interno del già citato art. 27 Cost.

Novità fondamentale adottata dal legislatore del 1975, al fine di rendere

effettiva l'idea di personalizzazione e individualizzazione del trattamento penale detentivo, risiede proprio nel disconoscimento del carcere quale luogo impenetrabile all'esterno e nella sua "ricostruzione" in termini di permeabilità, da attuarsi mediante imprescindibili contatti dei detenuti con il mondo esterno.

L'esigenza di mantenere rapporti familiari qualitativamente positivi testé recepita dal legislatore nostrano veniva poi da tempo ribadita in ambito internazionale, come testimoniato già dal disposto di cui all'art. 37 delle Regole Minime per il Trattamento dei detenuti stilate dall'ONU in data 30.08.1955, secondo cui "I detenuti devono essere autorizzati, sotto la necessaria sorveglianza, a comunicare con la loro famiglia e con quei loro amici nei quali si può fare affidamento, a intervalli regolari, sia per corrispondenza sia ricevendo visite".

La centralità dei contatti con la famiglia quale vera e propria modalità del trattamento del detenuto trovava poi conferma anche in ambito europeo, come testimoniato, *ex multis* ed in ordine cronologico, dagli artt. 64 e 65 delle Regole Penitenziarie Europee adottate dal Comitato dei Ministri in virtù dell'art. 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa 12.02.1987<sup>2</sup>, dall'art. 24 rubricato "contatti

---

<sup>2</sup> Regole Penitenziarie Europee adottate dal Comitato dei Ministri in virtù dell'art. 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa 12.02.1987, art.64 "La detenzione, data la privazione della libertà, è una

punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, eccetto che come condizione accidentale giustificata dalla

con l'esterno" di cui alle Raccomandazioni R(2006)2 indirizzate dal Consiglio d'Europa e del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del 11.01.2006<sup>3</sup> ed infine dalle Rules n. 43 e 58 adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale 18-22.05.2015 note come "Mandela Rules", in onore del celebre ex Presidente del Sud Africa Nelson Mandela<sup>4</sup>

Quanto enucleato sul piano sovranazionale è stato recepito dal legislatore

---

necessità dell'isolamento o di mantenere la disciplina"; art. 65 "Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: a) assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità umana e con le norme accettate dalla collettività; b) ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale nei detenuti; c) mantenere e rinforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie; d) offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro possibilità di reinserimento nella società dopo la liberazione".

<sup>3</sup> Raccomandazioni R (2006)2 Consiglio d'Europa e Comitato dei Ministri del 11.01.2006, art. 24 "1. I detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone. [...]4. Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali [...]".

<sup>4</sup> Standard Minimi di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, c.d. Mandela Rules, Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e giustizia penale 18-22.05.2015: Rule 43: "In nessun

all'atto di promulgazione e pubblicazione della succitata Legge n. 354/1975, comunemente riferita quale Ordinamento Penitenziario, che sul piano concettuale dimostra di esprimere il convincimento in base al quale le relazioni affettive del detenuto con la famiglia rappresentano aspetto di alto valore umano importante ed imprescindibile della vita di quest'ultimo che come tale deve essere protetto, implementato e reso effettivo, mentre sul

caso possono aversi restrizioni o sanzioni disciplinari fino alla tortura o per altri trattamenti o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. In particolare, sono vietate le seguenti pratiche: (a) Indefinito isolamento; (b) L'isolamento prolungato; (c) Il posizionamento di un detenuto in una cella buia o costantemente illuminata; (d) La punizione corporale o la restrizione da cibo ed acqua; (e) Pena collettiva.2. Gli strumenti di costrizione non devono mai essere usati come sanzione per reati disciplinari.3. Le sanzioni disciplinari o misure restrittive non devono comprendere il divieto di contatti con la famiglia. I mezzi di contatto con la famiglia possono essere limitati solo per un periodo limitato di tempo e strettamente necessario per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine"; Rule n. 58 "1. I detenuti avranno il permesso, sotto necessaria supervisione, di comunicare con la loro famiglia e i loro amici ad intervalli regolari: a) mediante corrispondenza per iscritto e utilizzando, ove disponibile, la telecomunicazione, gli strumenti elettronici, digitali e qualsiasi altro mezzo; b) mediante ricezione di visite. 2. Dove le visite coniugali sono permesse, questo diritto sarà applicato senza discriminazione, e le donne detenute saranno in grado di esercitare questo diritto su basi eguali a quelle degli uomini. Le procedure avranno luogo e permetteranno che siano rese disponibili per assicurare chiaro ed eguale accesso con dovuto riguardo alla sicurezza e alla dignità".

piano operativo afferma il principio che il reinserimento sociale conseguente al recupero del condannato non può prescindere dal suo mantenimento di legali qualitativamente positivi con la famiglia all'esterno del mondo carcerario, intesa quale aspettativa positiva di liberazione e ritorno alla normalità.

Al fine di dare concreta attuazione a tali prerogative centrale è la disciplina dettata dall'art. 18 L. n. 354/1975 e successive modifiche che, rubricato "Colloqui, corrispondenza e informazioni" nella formulazione attualmente in vigore segnatamente dispone: "1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore (...) sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. 3. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. 4. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 5. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli

internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 6. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. 7. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. 8. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. 9. L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. 10. La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. 11. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto. 12. Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della

corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa”.

Tale disciplina deve poi venir integrata dalle disposizioni attuative di cui al Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 230/2000 (c.d. Reg. Esec.) che, alla generalità della norma, contrappone specifiche disposizioni operative ed organizzative per rendere effettivo il diritto ai colloqui ed alle comunicazioni dei detenuti.

Segnatamente, il *favor familiae* di cui alla disciplina tratteggiata dal combinato disposto di cui alle succitate disposizioni normative è evidente in primis nell'adesione da parte del legislatore ad concetto di familiari e congiunti molto ampio, in grado di ricomprendere non solo coloro legati al detenuto dal vincolo di coniugio, ma anche i conviventi stabili, secondo una valorizzazione sociologica delle dinamiche relazionali che sfugge alla rigida classificazione schematica per favorire il mantenimento di tutti i rapporti di vita ed affettivi costruiti nella realtà fattuale dal detenuto. Conseguentemente sono ammessi ai colloqui tutti i congiunti, non solo i prossimi congiunti.

In secondo luogo, la preminenza del ruolo della famiglia nel buon esito del percorso riabilitativo e di reinserimento sociale del condannato è dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 37 comma 11 D.P.R. n. 230/2000 secondo il quale “Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi”.

### 3. La disciplina dei colloqui

Quanto alla disciplina dei colloqui con i detenuti, il combinato disposto di cui agli artt. 18 O.P e 37 Reg. Esec. impone la previa richiesta del permesso al colloquio indirizzata dal detenuto al Direttore dell'Istituto Penitenziario (o all'Autorità Giudiziaria procedente nel caso di imputati costretti prima della pronuncia della sentenza di primo grado) sulla base del necessario presupposto della sussistenza di “ragionevoli motivi”. Ciascun detenuto può richiedere fino a sei colloqui mensili, ridotti a quattro nel caso di condannati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto; si tratta inoltre di colloqui ordinari, ossia la cui concessione è svincolata da qualsiasi valutazione discrezionale sulla condotta e la partecipazione da parte del reo ad un

programma di trattamento. Ulteriori deroghe in senso ampliativo del numero di colloqui richiedibili sono poi previste per i soggetti gravemente infermi, o se alla presenza di prole di età inferiore ai dieci anni, o ancora qualora sussistano particolari circostanze. Ciascun colloquio ha durata massima pari ad un'ora, prorogabile se alla presenza di congiunti o conviventi in considerazione di eccezionali circostanze; la durata massima del colloquio è in ogni caso sempre estesa a due ore nel caso di familiari o congiunti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto penitenziario ove il reo sta scontando la pena, se nella settimana precedente quest'ultimo non ha usufruito di alcun colloquio e qualora le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentano.

Altro strumento di mantenimento dei rapporti familiari detenuto-esterno è ricompreso al comma 4 dell'art. 18 L. 354/1975 in combinato con l'art. 38 Reg. Esec. ed è rappresentato dalla corrispondenza epistolare, prevista senza limiti quantitativi e qualitativi sia per la posta in arrivo che in partenza, eventualmente derogabile da parte dell'Autorità Giudiziaria con atto motivato. A tal fine la norma di cui all'art. 18 O.P. impone all'Amministrazione Penitenziaria di mettere a disposizione dei detenuti che ne siano eventualmente sprovvisti "gli oggetti di cancelleria necessari". Risulta poi abolita la c.d. "censura preventiva generalizzata" di cui al regolamento del 1931: stando all'art. 38 Reg.

Esec., invero, l'Autorità amministrativa è titolata ad operare un controllo ispettivo sulla corrispondenza ed i pacchi da e per l'istituto carcerario al solo fine di rilevare la presenza di valori o oggetti non consentiti, sempre attuato in modo da garantire l'assenza di controlli sul contenuto degli scritti ivi presenti; tale limite all'ispezione dell'autorità trova però una deroga qualora la direzione abbia il "sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza", potendo in tal caso trattenere la missiva e facendone immediata segnalazione al Magistrato di Sorveglianza o, in caso di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'Autorità Giudiziaria procedente.

Infine, il detenuto può servirsi della corrispondenza telefonica, ammessa dall'art. 18, comma 5, O.P. e art. 39 Reg. Esec., con ciò dimostrando l'attenzione del legislatore per quello che molto spesso diviene il solo strumento di collegamento tra condannato e familiari all'esterno del carcere, specie nel caso di familiari localizzati molto distante dalle strutture detentive o impossibilitati a muoversi per altro motivo. Anche in questo caso, l'ammissione allo strumento di comunicazione presuppone una previa richiesta da parte del detenuto, con conseguente concessione di una telefonata alla settimana con durata massima fissata in

dieci minuti, in ogni caso non tenendo conto della fruizione del colloquio; tale limite viene poi ampliato nel caso di comunicazione con i familiari a seguito di arresto, trasferimento, malattia o decesso o di rientro del detenuto in istituto successivamente un permesso o una licenza.

#### **4. Lo scoppio della crisi pandemica e le misure per fronteggiare i rischi del contagio all'interno delle carceri**

Il sistema organizzativo sin qui delineato veniva tuttavia ad essere sospeso a seguito dello scoppio dell'epidemia di SARS-CoV-2, più comunemente noto come Coronavirus o Covid-19, allorquando, dapprima nel febbraio 2020 in Veneto, e successivamente in Lombardia, veniva accertata dalle Autorità sanitarie la circolazione del virus nel territorio nazionale, con l'istituzione delle prime zone rosse circoscritte ad alcuni comuni delle suindicate Regioni e successivamente estese.

Occorre inoltre precisare come, già in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, facendo sì che il Consiglio dei Ministri italiano celebratosi il giorno successivo, 31 gennaio 2020, dichiarasse, per sei mesi, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In tale contingenza emergenziale, attesa l'ignoranza circa i modi del contagio, di veicolazione e di cura del malato, il Governo emanava in data 23.02.2020 il Decreto Legge emergenziale n. 6 recante misure per il contenimento e la gestione sanitaria del fenomeno Covid-19, seguito a stretta ruota da un secondo D.L. 02.03.2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", allo scopo di limitare gli effetti negativi inevitabilmente creati dalla situazione emergenziale sul tessuto socio-economico.

Segnatamente e per quello che in questa sede ci occupa, specifica disposizione veniva dedicata allo svolgimento dei colloqui negli istituti di pena: invero l'art. 10, co. 14, D.L. n. 9/2020 stabiliva in relazione agli istituti penitenziari e agli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (i.e. Lombardia e Veneto), per il periodo 03.03.2020-31.03.2020, la necessaria celebrazione dei colloqui detenuti-congiunti e/o soggetti con i quali i medesimi abbiano il diritto di conferire ex artt. 18 O.P., 37 Reg. Esec. e D.Lgs. n. 121/2018 in modalità a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e

strumenti tecnologici a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, in tal caso estendendo i limiti di cui all'art. 39 Reg. Esec.; tale modalità da remoto era poi estesa ai colloqui tra detenuti presso strutture detentive ubicate fuori da tali zone rosse e congiunti e/o altri soggetti residenti o che esercitassero la propria attività lavorativa nei comuni del Veneto e della Lombardia classificati zona rossa<sup>5</sup>.

Alla disposizione governativa seguiva l'adozione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di apposita circolare del 25.02.2020, n. 65630,

---

<sup>5</sup> D.L. 02.03.2020, n. 9, art. 10, comma 14: “[Omissis] Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che

con la quale, al fine di regolare gli accessi per col-loqui negli istituti di detenzione diversi da quelli di cui al D.L. n. 09/2020 disponeva la possibilità di dare seguito a tale tipo di incontro *de visu*, preventivamente sottoposta ad accertamento, mediante autodichiarazione da parte del visitatore, di assenza di sintomatologia Covid-19 correlata, di non provenire o di non aver soggiornato nei quattordici giorni precedenti in Paesi ad alta endemia o territori nazionali considerati “zona rossa” e di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti stretti con persona positiva al virus<sup>6</sup>.

esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”.

<sup>6</sup> Circ. n. 65630 del 25.02.2020, D.A.P.: “ACCESSI DALL'ESTERNO E VISITE: Particolare attenzione da parte del personale addetto all'area esterna e all'ufficio colloqui dovrà essere posta in relazione agli accessi in istituto da parte di persone non appartenenti all'Amministrazione penitenziaria o alla ASL, ivi compresi gli addetti agli approvvigionamenti e rifornimenti. A tale proposito, si ritiene indispensabile che i visitatori osservino un comportamento responsabile, mediante autodichiarazione in cui attestino di non presentare sintomi (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil Covid-19/polmonite), di non provenire o di non aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni in paesi ad alta endemia o territori nazionali sottoposti a misure di quarantena, di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da Covid-19. In caso di dichiarazione positiva, dovrà essere interdetto l'accesso in Istituto, definendo con l'unità di crisi locale il percorso di invio alle ASL di riferimento. Gli istituti penitenziari, privi di

Tuttavia la mutevolezza delle circostanze legata all'assunzione da parte della diffusione del virus di portata sempre più ampia, induceva il D.A.P., in data 26.02.2020, all'adozione di una specifica Nota n. 4492.U con la quale, tra i vari provvedimenti, invitata gli istituti penitenziari siti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Sicilia a sostituire i colloqui dei detenuti con familiari o terze persone, diverse dai difensori, con i colloqui a distanza mediante le apparecchiature in dotazione agli istituti penitenziari (i.e. Skype) e con la corrispondenza telefonica.

In data 08.03.2020 venivano emanati da parte del Governo italiano due provvedimenti, rispettivamente il DPCM n. 11/2020 ed il D.L. n. 11/2020, con i quali veniva incisa nuovamente la materia dei colloqui tra i detenuti ed i soggetti cui gli stessi hanno diritto. In special modo l'art. 2, comma 8, D.L. n. 11/2020 stabiliva il

necessario svolgimento dei colloqui dei detenuti con familiari o soggetti aventi diritto a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione Penitenziaria e minorile o mediante collegamento telefonico, sino alla data del 22.03.2020<sup>7</sup>. A tale atto normativo seguiva il disposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11, il quale prevedeva, sino alla data del 03.04.2020, la celebrazione dei colloqui visivi dei detenuti in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata specificatamente prevista dalle norme di cui al Regolamento Esecutivo D.P.R. n. 230/2000 per questa modalità di comunicazione, disponendo altresì la possibilità di autorizzazione di colloqui personali *de visu* in presenza di casi eccezionali e a condizione che venisse garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Tale modalità di colloquio veniva in seguito prorogata mediante l'adozione del D.L. 17 aprile 2020 n. 18 e del D.P.C.M. 26

---

assistenza medica h24, chiederanno alle locali Prefetture di impartire direttive alle Forze di Polizia, al fine di limitare gli accessi dalla libertà agli orari in cui è presente il medico del penitenziario.

<sup>7</sup> Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029) (GU n. 60 del 8-3-2020), art. 2, co. 8: "Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o

con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

aprile 2020, atteso il perdurare ed anzi l'aggravarsi della contingenza pandemica che comportava l'introduzione di misure privative della libertà di movimento e circolazione per tutti i cittadini che non avessero motivi di esigenze di carattere sanitario o lavorativo.

L'adozione della disposizione di cui al D.L. n. 11 del 08.03.2020 provocava l'insorgere in varie carceri italiane di una vera e propria ondata di rivolte con noti esiti drammatici, rivolte che traevano origine, come in seguito accertato dalla Commissione Ispettiva all'uopo istituita dal D.A.P. e presieduta dall'ex Procuratore Sergio Lari, dato il terreno "reso fertile dalle insoddisfazione della popolazione detenuta per la poco dignitosa qualità della vita penitenziaria", dall'emanazione "del decreto legge numero 11 dell'8 marzo 2020 con cui sono state introdotte drastiche limitazioni alla vita sociale dei detenuti, prima fra tutte la sospensione dei colloqui in presenza con i familiari" che "ha comportato per i detenuti l'impossibilità di ricevere i generi di conforto che solitamente i familiari portano in quelle occasioni ed ha fatto sorgere il timore di non potere fruire dei video colloqui in sostituzione di quelli in presenza a causa delle note carenze informatiche e strutturali degli istituti penitenziari".

Pertanto per fronteggiare le rivolte carcerarie e nel tentativo di mitigare le gravose disposizioni dettate dall'emergenza pandemica rispetto ai colloqui con i familiari

e gli altri aventi diritto da parte dei detenuti, l'Amministrazione penitenziaria provvedeva ad adottare una serie di Circolari, tra cui la Circ. n. 84702 relativa la richiesta di organizzazione di esami universitari, di laurea e colloqui didattici docenti – studenti universitari detenuti al regime di media sicurezza e AS3 mediante videoconferenza e/o Skype, unitamente all'autorizzazione all'uso della posta elettronica da parte dei detenuti studenti universitari per comunicazioni celeri con i docenti ed in generale la possibilità per i detenuti al regime di media sicurezza e AS3 di ricorrere alla posta elettronica per le comunicazioni con i propri familiari; analogamente la Circ. n. 95149 del 20.03.2020 annunciava la stipula di una partnership tra il D.A.P. e il gestore di telefonia mobile TIM per la messa a disposizione di un totale di 1600 apparati mobili utilizzabili per telefonate e videochiamate tra i ristretti ed i loro familiari, nonché invitava i singoli Direttori degli istituti penitenziari a mettere in condizione i familiari, nell'impossibilità di far pervenire pacchi all'interno della struttura detentiva, di operare bonifici online in favore della popolazione detenuta.

Spiccato rilievo merita poi l'adozione da parte del D.A.P. di una Circolare ad hoc del 12 marzo 2020, n. 80474.2, "Disposizioni in merito ai colloqui visivi e telefonici dei detenuti di Alta Sicurezza" con la quale veniva autorizzata l'esecuzione dei colloqui telefonici anche mediante l'uso dei cellulari,

l'uso della piattaforma "Skype for business" per videochiamate con i familiari aventi diritto ed i colloqui detenuto-difensore; relativamente poi i detenuti al regime derogatorio di cui all'art. 41 bis O.P. veniva confermata, oltre la possibilità di colloqui telefonici con gli aventi diritto, la fruibilità di colloqui visivi, tenuto conto dell'uso del vetro divisorio a garanzia della separazione tra i soggetti, ovviamente con la precauzione per i familiari consistente nell'indosso di apposita mascherina e la sanificazione degli ambienti dopo i colloqui.

In data 10 maggio 2020 il legislatore nazionale adottava il Decreto Legge n. 29, con il quale veniva stabilito che, "al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati [...] possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti" di cui all'art. 39 Reg. Esec. Inoltre, il secondo comma della disposizione in commento prevedeva che fosse il Direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni a stabilire, nei limiti di legge, il

numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona. Tale disposizione normativa veniva integrata da apposita circolare del D.A.P. n. 156964 del 12.05.2020 recante le linee operative ed organizzative per la ripresa dei colloqui in presenza ex artt. 18 O.P. e 37 D.P.R. n. 230/2000, sollecitando a fini di omogeneità delle disposizioni di cui ai Direttori dei singoli istituti di pena, la limitazione a due colloqui *de visu* mensili per detenuto alla presenza di un sola persona ammessa, dotati di appositi DPI, con l'uso di mezzi divisorii in quanto ritenuti opportuni al fine di minimizzare il rischio di contagio, in locali all'uopo destinati e in ogni caso sufficientemente ampi per poter permettere la distanza di almeno un metro da ciascun componente del gruppo ammesso contemporaneamente al colloquio, da prenotarsi a mezzo di piattaforma online messa a punto dal singolo istituto.

Tale disciplina trovava in seguito positivizzazione a opera dell'art. 2-quater della L. n. 70 del 25 giugno 2020 che convertiva con modificazioni il Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020. Inoltre il successivo art. 2-quinquies L. n. 70/2020 sul versante delle conversazioni telefoniche non sostitutive dei colloqui in presenza stabiliva la possibilità di concessione della relativa autorizzazione, quando non riguardi i detenuti sottoposti al regime previsto

dall'articolo 41-bis Ord. pen., oltre i limiti di cui all'art. 39, comma 2, Reg. Esec., in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto, nonché la possibilità di disporsi conversazione telefonica, addirittura una volta al giorno, ove siano coinvolti figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, la persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere (mentre quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana).

Al fine di chiarire la gestione della vita negli Istituti Penitenziari nel tempo successivo al 30 giugno 2020, il D.A.P. adottava la circolare n. 230491 del 30.06.2020 ove, per i colloqui detenuti – familiari e soggetti esterni alla vita del carcere, con la quale veniva disposta la cessazione, a partire dal successivo 01.07.2020, della vigenza delle disposizioni di cui all'art. 2-quater L. conv. n. 70/2020 e conseguentemente del potere conformativo delle note dell'Amministrazione, al contempo permanendo la facoltà del detenuto al regime di media sicurezza di

chiedere lo svolgimento di colloqui con i propri congiunti ai sensi dell'articolo 18 O.P. Veniva al contrario riconosciuta la vigenza delle prescrizioni idonee al contenimento dei colloqui in presenza, con la garanzia di almeno un colloquio mensile previsto dal comma 2, non risultando tale disposizione sottoposta al termine del 30 giugno, rimanendo comunque tale forma di contatto diretto del tutto preferibile agli altri strumenti di collegamento del detenuto con il mondo all'esterno della dimensione carceraria. In tale ottica veniva inoltre riconosciuta la possibilità di consentire ai detenuti la fruizione di colloqui prolungati (di due o più ore) sempre nel rispetto del numero previsto all'art. 37 del D.P.R. 230/2000, da computare con quelli effettuati in videochiamata ex art. 18 O.P.

Epilogo della vicenda emergenziale in materia di colloqui tra i detenuti ed i soggetti all'esterno delle mura carcerarie è rappresentato dalla Legge 17 luglio 2020, che, convertendo l'art. 221, comma 10 del D.L. 10.05.2020 n. 34, in merito ai colloqui “a distanza” tra i detenuti e l'esterno del mondo penitenziario introduceva una disciplina particolare, stabilendo che, su richiesta dell'interessato o quando la misura risulti indispensabile per la salvaguardia della salute, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati possano svolgersi a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui

dispone l'Amministrazione penitenziaria o mediante corrispondenza telefonica, la quale, negli stessi casi, può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, Reg. Esec. Pertanto sulla scia di tali disposizioni, numerose realtà penitenziarie autorizzavano, in via alternativa rispetto all'utilizzo della piattaforma Skype for business, lo svolgimento di videochiamate mediante l'applicativo Whatsapp, talvolta attivato per mezzo di apparecchi di telefonia mobile, all'uopo acquistati dalla stessa Amministrazione; inoltre, con specifico riferimento alle persone detenute e internate inserite nel circuito dell'articolo 41-bis Ord. pen., l'Amministrazione ha proceduto, a partire da alcune pronunce della Magistratura di sorveglianza e della Corte di cassazione, ad autorizzare, in presenza di situazioni di impossibilità di movimento prevalentemente correlate all'emergenza pandemica o riconducibili a evenienze comunque eccezionali, le videochiamate mediante il sistema telematico della Rete unitaria giustizia del Ministero della giustizia, già utilizzato per le videoconferenze per motivi di giustizia.

Infine, occorre precisare che con successive note, a partire dall'ottobre 2020, l'Amministrazione Penitenziaria ha in ogni caso riconosciuto la possibilità, atteso il

perdurare anche se scemato per virulenza del contagio da Covid-19, di ridurre e/o sospendere temporaneamente le occasioni di contatto tra la popolazione detenuta ed il personale proveniente dall'esterno, una misura di tipo generale da informarsi ai principi di proporzionalità, gradualità e temporaneità degli interventi<sup>8</sup>.

Specificatamente, la Nota D.A.P. 236564.U del 22.06.2021, dando atto dell'esiguità della popolazione carceraria allo stato colpita da infezione attiva da Covid-19, peraltro circoscritta in pochi istituti penitenziari della penisola italiana, nonché della massiccia adesione alla campagna vaccinale di prevenzione della contrazione del virus in questione, e considerato infine il parere positivo emesso dal Comitato Tecnico Scientifico il 16 giugno 2021, veniva ribadito il privilegiarsi dei colloqui in presenza, dando in ogni caso la massima possibilità ai detenuti e agli internati di mantenere i rapporti con la famiglia attraverso la modalità del video-colloquio e l'aumento del numero delle telefonate oltre i limiti previsti del Reg. Esec<sup>9</sup>.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e via via prorogato, cessava il 31 marzo 2022, con una serie di misure destinate a perdere efficacia nel breve periodo ad eccezione delle

---

<sup>8</sup> Cfr. Nota congiunta. D.A.P. 22.10.2020 n. 373655.U e Nota congiunta. D.A.P. 10.11.2020 n. 401524.U.

<sup>9</sup> Cfr. Nota D.A.P. 22 giugno 2021, n. 236564.U e annessa circolare di trasmissione.

sole disposizioni in materia di vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e delle residenze per anziani e le preclusioni per l'accesso a detti locali.

Alla fine del mese di settembre 2022 è stata infine approvata la circolare n. 3696/6146 il cui scopo dichiarato è “favorire il ricorso alle videochiamate, strumenti di comunicazione ritenuti idonei ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari e dall'altro a soddisfare le imprescindibili esigenze di sicurezza”.

Tale forma di comunicazione, già introdotta in via sperimentale nel corso dell'emergenza pandemica, diventa una modalità ordinaria, al fine di garantire il diritto costituzionale di ogni individuo al mantenimento delle relazioni socio familiari. Le videochiamate vengono estese a tutti i circuiti penitenziari salvo al regime speciale previsto dall'art. 41 bis O.P.

Alla luce del numero elevatissimo di suicidi nell'anno in corso (65 alla fine del mese di settembre 2022), il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha ritenuto che colloqui e telefonate assumano una “funzione fondamentale sul piano trattamentale, quale modalità di conservazione delle relazioni sociali e affettive nel corso dell'esecuzione penale e quale strumento indispensabile per garantire il benessere psicologico delle persone detenute, al fine di attenuare quel senso di lontananza dal mondo delle relazioni

affettive, che è alla base delle manifestazioni più acute di disagio psichico, spesso difficilmente gestibili dal personale e che, non di rado, possono sfociare in eventi drammatici”.

La circolare, tuttavia, richiamando ed esortando i Direttori delle Carceri ad esercitare il proprio potere, è quindi connotata da un'applicazione discrezionale e quindi foriera di potenziali disparità di trattamento fino a che non verrà regolata dal legislatore o, comunque, si trasformi in una prassi generalizzata. La circolare del D.A.P. stabilizzando le videochiamate e le telefonate dei “ristretti” ai loro familiari rappresenta dunque un passo in avanti, ma insufficiente, atteso in particolare il limite di dieci minuti a settimana che appare insufficiente a garantire l'adeguato mantenimento delle relazioni affettive.





---

# La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternatività di paradigmi

*Giuseppe Mosconi<sup>1</sup>*

---

## *Abstract*

*The paper presents a reconstruction of the Italian legislation on restorative justice starting from the first interventions in the 1980s on the criminal trial. According to international legislation, the author highlights the innovative aspects of this model of criminal justice administration, also from the theoretical point of view of the theory of punishment. These aspects, however, give rise to a series of critical issues concerning the implementation of the specific legal institutions linked to restorative justice, the overcoming of which will be decisive for the construction of a system respectful of the traditional principles of penal guarantee.*

## **1. Premessa**

Sono da tempo noti ed evidenti gli aspetti che caratterizzano la crisi del diritto penale, e la conseguente crisi della istituzione carceraria nelle società postmoderne: caoticità elefantiaca e inefficacia della

produzione normativa, conflitto tra istanze riformatrici e regressioni restauratrici, ambivalenza tra una penalità pragmatica ed attuariale, sgombra dai vincoli di certezza e uguaglianza del garantismo moderno e un iperpenalismo enfatizzato in chiave simbolica, come strumento complessivo di

---

<sup>1</sup> Giuseppe Mosconi, già professore di Sociologia del diritto all'Università di Padova, presidente di Antigone Veneto.

controllo sociale; imbarbarimento e svuotamento delle funzioni classiche della pena, fino a sconfinare in forme di limitazione o privazione della libertà, sottratte alle necessarie competenze e garanzie; corruzione, a vari livelli, della magistratura, saturazione e lentezza della macchina giudiziaria, sovraffollamento delle strutture carcerarie, effetti paradossali e negativi della penalità, evidente inefficacia e inadeguatezza delle sanzioni detentive, deterioramento delle condizioni carcerarie ecc<sup>1</sup>. A fronte di questo quadro, è comprensibile come la giustizia riparativa (d'ora in poi GR) sia stata assunta come una innovativa via d'uscita di tali criticità, attraverso l'assunzione di riferimenti e approcci sostanzialmente diversi rispetto a quelli correnti, in grado di attenuarne gli aspetti deteriori e dischiudere prospettive riformatrici. Senonché, in questo generale orientamento, che si prospetta come propositivo di nuove soluzioni alla crisi, la giustizia riparativa rischia di restare costretta tra il pericolo di un riassorbimento a pieno titolo nel macchinario penal-penitenziario, e una tensione all'alternatività che non riesce a definirsi e ad affermarsi abbastanza da dischiudere una reale e concreta via d'uscita.

Ma per cogliere a pieno la portata di tale difficoltà, vale la pena di ricostruire, per quanto in termini essenziali, il quadro della legislazione italiana nelle principali disposizioni riferibili, per quanto *lato sensu*, alla GR.

## 2. La giustizia riparativa nella legislazione italiana

Il quadro offerto in merito dalla legislazione italiana, considerata l'enorme varietà e diversificazione di ambiti, livelli processuali e definizioni, appare estremamente complesso e decisamente disorientante. Assumendo comunque a criterio di classificazione la maggiore o minore estraneità degli spazi ascrivibili alla RG: al sistema penale, possiamo delineare i seguenti livelli.

a. Provvedimenti precedenti la condanna penale, inclusivi di misure risarcitorie e di mediazione penale, che, in caso di esito positivo, comportano l'estinzione del reato. È il caso degli artt. 9 e 28 del DPR 22/9/1988, n. 448 (riforma del c. p. p. minorile) che attribuiscono

<sup>1</sup> Sulle trasformazioni e sulla crisi del diritto nella società contemporanea vedi: N. Bobbio (1977); L.W. Friedman (1978); N. Luhmann (1977); G. Zagrebelsky (1992); G. Mosconi (1985; 1992:); T. Pitch (1998); V. Ferrari (2004), A. Febbrajo (3013); A. Cottino (2016); P. Bourdieu (2017). In particolare

sulle trasformazioni e crisi del diritto penale vedi: A. Baratta (1982); L. Eusebi (1990); S. Moccia (2000); G. Mosconi (2002; 2011); D. Garland (2006); M. Pavarini (2002, 2015); S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli (2015).

rispettivamente al PM e al tribunale la facoltà di pronunciarsi per l'irrilevanza del fatto e per la sospensione del processo con messa alla prova, includendo nel provvedimento la riparazione del danno subito dalla vittima o il tentativo di mediazione con la stessa. Disposizione estesa al processo ordinario per adulti dall'innovativo articolo 168 bis del c. p. (ex art. 3, comma 11, della L. 28 aprile 2014, n. 67)<sup>2</sup>, il quale peraltro prevede tutta una serie di condizioni limitative e di vincoli applicativi, tali da denotare un'estrema prudenza nella rinuncia alla potestà punitiva, al limite di un esplicito scetticismo (riparazione del danno, mediazione penale, lavori obbligatori di pubblica utilità, non retribuiti, sottoposizione al programma trattamentale sorvegliato dai Servizi Sociali, vincoli e limiti vari alla libertà di movimento, concedibilità *una tantum*, ecc.). In questo stesso ambito va collocata l'estinzione del reato pronunciata dal giudice di pace, per reati di sua competenza, quando risulti l'avvenuto risarcimento del danno subito dalla vittima (art 35 D. Lgs. n. 974/2000).

b. Provvedimenti che presuppongono la condanna penale e prevedono la riparazione sotto forma di lavoro di pubblica utilità, come modalità di riparazione pubblica sostitutiva della sanzione detentiva. È il caso di quanto previsto dalla legge L. n. 689/81, per le condanne seguenti a reati previsti dal

Codice stradale, delle condanne ex art. 73 DPR 309/90, per quanto previsto al c. 5 bis, in materia di stupefacenti, dell'attivazione del lavoro all'esterno di cui all'art. 21 dell'O.P. (L. 354/75), attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

c. Misure aggiuntive di carattere riparatorio in caso di fruizione di misure alternative alla detenzione. Nell'affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 O.P., si prevede che l'affidato “si adoperi, in quanto possibile, a favore della vittima del suo reato”. Se in questa disposizione la riparazione appare rivestire carattere secondario ed eventuale, la successiva norma del nuovo Regolamento penitenziario del giugno 2000, n. 230, aggiunge, all'articolo 27, un criterio anche più specifico, e cioè quello per cui si ritiene necessario, da parte della persona a cui viene applicato un beneficio, “che si sviluppi una riflessione sulle condotte antigiusuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa” (attività nota come “revisione critica”). Rispetto a questo principio, che comunque già definisce l'attivarsi a favore della vittima come un aspetto particolare e secondario, direi quasi marginale rispetto all'applicazione di un

---

<sup>2</sup> Per un'esposizione organica dei termini di questo istituto, vedi A. Larussa (2017).

beneficio, all'articolo 118 della stessa legge, questa idea della riflessione critica sul proprio comportamento, inclusiva di orientamenti riparatori, viene ripresa come compito del Servizio sociale, il quale “deve adoperarsi per una sollecitazione ed una valutazione critica adeguata da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”<sup>3</sup>. Tale orientamento viene ribadito dall'art 26 lett. D del ddl. 2798/2014 che prevede i programmi di giustizia ripartiva come “momenti qualificanti del percorso di recupero sociale, sia in ambito intramurario, che nell'esecuzione delle misure alternative. Il che prelude alla ratifica legislativa di un orientamento già da tempo consolidato nella giurisprudenza della magistratura di sorveglianza, per cui la GR, inclusiva della “revisione critica”<sup>4</sup>, ancor prima di costituire una modalità di esecuzione dei benefici, è concepita come preconditione per l'ottenimento degli stessi.

d. Modalità di comportamento del reo, al fine dell'ottenimento di alleggerimenti di pena. È il caso di quanto previsto dall'art.133 c.p., lì dove si dice che, nella modulazione della pena, il giudice deve tener conto della

condotta del reo, contemporanea e successiva al reato; e più specificamente dell'art. 62 n. 6 c.p., dove l'attività riparativa è considerata un'attenuante specifica, ai fini della riduzione della pena.

e. Infine, va considerato il necessario adempimento degli obblighi civili (*alias* risarcimento dei danni subiti dalla vittima) ai fini dell'ottenimento della liberazione condizionale e della riabilitazione (rispettivamente artt. 176 e 179 c.p.).

Considerando complessivamente queste disposizioni, se si fa eccezione di quanto rilevato al punto a), in cui pure ci muoviamo in larga misura nella cornice del processo penale, si notano essenzialmente tre caratteristiche che vanno a definire il modo in cui la GR è concepita ed è inserita nell'ordinamento italiano. Prima di tutto essa risulta come un aspetto secondario e marginale rispetto ad una sanzione penale che viene irrogata; sostanzialmente come una ritualistica modalità dovuta della stessa. In secondo luogo, come un modo di dare più concretezza alla soddisfazione della vittima, nel senso di risarcirla rispetto al reato subito. In terzo luogo, come una forma di reinserimento, di rieducazione, di riabilitazione della persona. Ora tutte e tre queste caratteristiche forniscono al

<sup>3</sup> Sul tema si è svolta un'interessante discussione tra i detenuti della Casa di Reclusione di Padova e i Magistrati di sorveglianza pubblicata sulla rivista “Ristretti orizzonti”, n. 1, febbraio 2006.

<sup>4</sup> Si tratta di un'attività e di un requisito variamente interpretato dalla giurisprudenza corrente, con caratteri di maggiore o minore restrittività.

momento riparativo un valore essenzialmente subordinato rispetto all'applicazione potenziale o effettiva di una sanzione penale; subordinazione in misura progressivamente più decisa nella classificazione ora ricostruita, in quanto onere, addossato al condannato, di riparare gli effetti del reato. Più in particolare si può notare come, se la misura riparativa viene prevista prima della condanna, si tende a valorizzare la misura in sé, accentuandone, pur con tutti i limiti, il carattere di alternatività; se invece si attiva a condanna avvenuta, essa rappresenta un onere aggiuntivo a quelli già imposti all'atto di concedere le misure alternative.

Soprattutto emerge un'ambivalenza di fondo, tra una più o meno velata apertura a riconoscere che il risarcimento del danno e la soddisfazione della vittima, o comunque la mediazione tra le due parti, rappresenti una soluzione più sostanziale rispetto all'afflittività punitiva, al punto di potervi, in tutto o in parte, rinunciare; e un particolare rigore nel definire le condizioni di tale possibile desistenza, al punto che il venir meno anche di una delle stesse è sufficiente a riattivare la macchina punitiva: il che la fa riemergere nella sostanza del subconscio legislativo, che si traduce in *ratio legis*, come preferibile e più rassicurante della possibile

alternatività. D'altra parte è evidente la disorganicità di definizioni e di formulazioni che caratterizzano lo spazio della GR nella nostra legislazione, così come l'assenza di qualsiasi rigore e consapevolezza nei confronti delle polarità e delle diversità di approcci che più sopra abbiamo delineato.

### 3. La giustizia riparativa nei testi internazionali

Le modalità che la legislazione italiana contempla, riferibili più o meno esplicitamente e adeguatamente all'approccio della riparazione, si discostano di certo dal modo in cui questo tipo di misure vengono incentivate dai testi prodotti a livello internazionale, tanto dal Consiglio d'Europa, quanto dalle Nazioni Unite. Anche se si pretende di presentare la legislazione italiana come una forma di applicazione dei criteri promossi dalla legislazione internazionale, non si tratta affatto di questo, in quanto ben diverso è il tipo di approccio che i testi internazionali propongono in merito; ciò appare evidente già dalla questione definitoria, quale emerge dai principali documenti in materia<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Vedi in proposito la nota di Maria Pia Giuffrida, dirigente del DAP (cfr. <http://www.comune.bologna.it/media/files/giustiz>

[ia riparativa e adulti in esecuzione di pena mp\\_giuffrida.pdf](#))

I *Basic Principles* in tema di GR elaborati in sede ONU definiscono la stessa come “ogni procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”. Del tutto simile la definizione contenuta nella direttiva n. 29/2012 dell’Unione Europea, per cui la GR consiste in qualsiasi procedimento “che permetta alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale”. Assai più complessa e articolata è invece la definizione contenuta nella Raccomandazione R (2010) del Consiglio dei Ministri d’Europa agli Stati membri, in materia di *probation*. Volendone riassumere i termini essenziali, essa fa riferimento:

- alla riparazione del danno riportato dalla vittima;
- alla comprensione da parte del reo dell’illiceità del proprio comportamento e delle conseguenze negative dello stesso per la vittima e per l’intera società, nonché alla necessaria assunzione della propria responsabilità;
- alla necessità che la vittima possa esprimere i propri bisogni conseguenti al danno subito e avanzi le richieste più adeguate alla soddisfazione degli stessi;

- alla doverosa partecipazione della comunità al processo riparativo.

È evidente la diversità di approccio al tema contenuto e nelle due tipologie di definizioni. Mentre le prime due alludono a un rapporto tra autore e vittima collocati su un piano di parità, comunemente impegnati alla soluzione delle questioni emerse dall’illecito, nel quadro di un più ampio contesto sociale, la seconda incentra l’attività riparativa sulla responsabilità dell’autore e sulla comprensione della negatività del proprio comportamento, in vista di rispondere nel modo più adeguato alle istanze della vittima, in relazione alle richieste risarcitorie espresse dalla stessa, nel quadro dell’attenzione e del sostegno della comunità interessata dall’evento. Dunque mentre il primo approccio è incentrato sulla relazione tra gli attori, sulla sua ricostituzione a fronte degli effetti negativi del reato, sulla condivisione della comunità a tale processo, sulle questioni emerse più ampiamente intese, la seconda appare essere tipicamente espressione di un approccio carcerocentrico, imperniato sulla percezione di colpevolezza, sull’assunzione di responsabilità e sull’attivazione di iniziative riparatorie, su richiesta della vittima e con la partecipazione sintonica della collettività.

Già dunque da questo confronto emerge la diversità di definizione e di approccio tra una GR che guarda al legame sociale, in quanto alterato dall’evento criminoso, facente emergere le diverse percezioni e i

diversi vissuti delle parti in causa, così da tendere alla ricostruzione del legame stesso, tenendo conto della diversità di esperienze, di motivazioni ed esigenze che caratterizzano le soggettività coinvolte, nel più ampio quadro delle relazioni sociali; e una GR che guarda invece principalmente alla colpevolezza e alla responsabilità del reo, attribuendogli in toto il carico di risarcire il danno provocato alla vittima. A dare maggior peso alla prospettiva di cui al primo approccio, si pone una risoluzione del 1997 della Commissione del Consiglio delle Nazioni Unite, in cui si dice che “prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, si afferma l'importanza di una prevenzione non repressiva del crimine, e si rilancia la necessità di un'attenzione alla vittima, che non va colpevolizzata ma assistita e protetta, e di una contestuale dovuta considerazione ai diritti del reo”. In filigrana di questa ricostruzione si legge, già a questo livello, la questione che tra poco approfondiremo, del minore o maggior peso che viene conferito, in tema di GR, al suo inquadramento nell'ambito delle definizioni e delle funzioni del diritto penale, quindi dell'alternatività o della subordinazione rispetto allo stesso. Ancora, sempre da parte di una Commissione delle Nazioni Unite, si fa riferimento al sovraffollamento delle carceri in una risoluzione sulla cooperazione internazionale tesa alla riduzione dello stesso: “Prendendo atto del

sovraffollamento delle carceri (cioè delle difficoltà del lavoro degli operatori) si raccomandano gli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali, se possibile a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l'uso della mediazione e dell'accettazione di forme di riparazione civilistiche”.

Da questi testi ma anche da una serie di definizioni e di statuizioni che si prolungano nel tempo, al di là delle diverse accentuazioni e dagli aspetti maggiormente messi in luce, si evince un orientamento riassumibile nei seguenti aspetti:

- prevenire la pronuncia di una condanna penale e l'applicazione della conseguente sanzione;
- evitare comunque la pena della reclusione;
- sviluppare forme alternative di intervento che siano incentrate sull'esperienza della mediazione penale, intesa a ridefinire i rapporti tra autore e vittima di reato senza che questo passi per un momento repressivo;
- trasporre la concezione dell'illecito penale e della conseguente afflittività retributiva nell'approccio tipico della mediazione, che tende a riconoscere le ragioni di entrambi gli attori, nel contesto delle relazioni sociali;
- prendere in considerazione anche i diritti e i bisogni del reo; quelli, aggiungiamo, la

cui violazione può aver favorito il compimento dell'illecito.

È chiaro che qui siamo nella prospettiva di una assoluta alternativa rispetto alla sanzione detentiva. In sintesi, qui si auspica che non si giunga alla condanna penale, che la misura riparativa non si aggiunga all'applicazione di una pena intesa in senso tradizionale, ma attraverso l'esperienza della mediazione si dia luogo ad una forma diversa di composizione del conflitto tra gli attori coinvolti. Siamo dunque ben oltre quella incertezza caotica, distonica e ambivalente di possibili interventi riparatori e particolarmente da quella modalità accessoria all'applicazione della sanzione penale, prevalente nella legislazione italiana.

#### **4. La giustizia riparativa come modalità di esecuzione della sanzione punitiva**

Vale la pena di approfondire questa sostanziale differenza tra questo lato della legge italiana e gli orientamenti indicati dalla legislazione internazionale. Riprendendo quanto più sopra esposto, in sintesi la legislazione italiana prevede la GR a tre livelli: prima che la condanna venga pronunciata e la sanzione sia stata definita; dopo la pronuncia della stessa, come preconditione per la concessione e

l'applicazione di un beneficio, come misura alternativa alla pena detentiva irrogata; nell'ambito della concessione della misura alternativa, come modalità di esecuzione della stessa. Tutte queste tre modalità ruotano attorno alla minaccia, o quantomeno alla possibilità che venga applicata la sanzione del carcere, o come esito della prosecuzione del processo, o come indisponibilità a concedere la misura alternativa, o come conseguenza della non corretta esecuzione della stessa.

Certamente non va trascurata la profonda differenza tra una mediazione avviata prima della condanna, nell'ambito della sopra citata messa alla prova, e quella attivata nell'ambito applicativo dell'affidamento in prova, come misura alternativa al carcere. Nel primo caso, non essendo ancora intervenuta la condanna, si può prevenire lo stigma del crimine, mentre c'è molto più spazio nel definire le modalità e il contenuto della mediazione, come riconoscimento dei rispettivi diritti e bisogni; anche se la minaccia del carcere resta sullo sfondo, come esito della prosecuzione e conclusione del processo, in caso di fallimento dell'esperimento; con tutte le implicazioni del caso.

La mediazione e la riparazione nell'ambito del beneficio dell'affidamento in prova possiede tutt'altra logica. Si tratta, infatti, a condanna avvenuta, di un elemento interno a una modalità diversa di espiatione della pena, tale per cui la sospensione della pena detentiva è connessa all'attesa che la persona

dia prova di capacità di reinserimento, di cui la mediazione con la vittima e la conseguente riparazione sono testimonianza e parte integrante<sup>6</sup>.

Nel momento in cui questo atteggiamento riparativo viene subordinato ad una già avvenuta applicazione di una sanzione penale, sia come preconditione della concessione del beneficio, che come modalità di espletamento dello stesso, esso inevitabilmente assume un carattere doppiamente punitivo e sostanzialmente strumentale. Sia perché serve ad ottenere o conservare il beneficio – e quindi viene posto in essere come modalità di fruizione di una situazione che evita la detenzione – sia perché, venendo applicato nel quadro trattamentale di competenza dell’assistenza sociale, assume il valore di una modalità da perseguirsi per conseguire più facilmente quel supporto materiale, quell’aiuto al reinserimento che costituisce uno dei compiti del Servizio sociale. Essa si configura così come quell’idealizzata o rappresentata in linea di principio come altamente auspicabile, capacità di cambiare l’atteggiamento della persona, di favorirne una riflessione sostanziale che ne maturi l’atteggiamento di fondo in riferimento alle motivazioni del suo comportamento; rischia quindi di essere una rappresentazione

puramente simbolica, astratta, un’idealizzazione inutile di un qualcosa che rischia di avere una sostanza ben diversa, di carattere opportunistico e strumentale. Questo esito è sostanzialmente inevitabile, una volta che si concepisca questa forma di cosiddetta riparazione, nella cornice predefinita di una condanna già avvenuta, di una sanzione penale già applicata. Anziché una condizione per ottenere le risorse utili al reinserimento, la “revisione critica”, con annessa riparazione, fatti salvi gli approfondimenti di cui più oltre, potrebbe essere invece una modalità che si sviluppa spontaneamente in virtù di un profondo processo interiore, proprio nel quadro di un’avviata e fattiva attribuzione di risorse che venga a cambiare il tipo di rapporto tra il soggetto e la realtà sociale, quindi a maturare una nuova socialità dentro la quale anche atteggiamenti come quelli auspicati, di carattere riparativo, potrebbero maturare e manifestarsi

Il fatto è che, una volta che questa idea di GR si collochi e si dispieghi nel quadro di una situazione già penalmente sanzionata, assistiamo inevitabilmente ad una duplice deformazione

In primo luogo, il fatto che si crei una specie di forzata coesistenza tra la il pagamento del debito dovuto verso lo Stato,

---

<sup>6</sup> Sulla mediazione penale, vedi G. V. Pisapia (2000); F. Vianello (2004); J. Morineau (2000); M. Bouchard, G. Mierolo (2005); J. Fajet (2015); AA.VV. (2009) di

cui in particolare gli articoli di F. Vianello, O. de Leonardis, C. Cunneen.

verso l'autorità pubblica, attraverso la sanzione afflittiva, e invece la riparazione dovuta verso la vittima, verso il singolo soggetto che ha subito le conseguenze del reato, come una modalità aggiuntiva della sanzione. In realtà le due motivazioni dell'intervento giuridico possibile – cioè quella orientata ad affermare i superiori interessi dello Stato, e quella orientata invece ad affermare gli interessi della vittima – non debbono essere viste come coesistenti e compatibili, ma proprio come riferimenti alternativi di due concezioni contrapposte della sanzione, in quanto nel primo caso si intende affermare un valore generale, superiore, che si riflette poi in una sofferenza applicata, irrogata al singolo; nel secondo caso, invece, si pensa a un riequilibrio, a una forma di riconciliazione e di riorganizzazione delle relazioni che si dispiega nel rapporto tra gli individui, e dove la realizzazione di questa ricostruzione del legame sociale viene pensata come più efficace, più sostanziale. Riprenderemo più oltre questo aspetto, aprendo a un possibile superamento di questa contrapposizione in una dimensione più avanzata.

In secondo luogo, quando siamo in questa cornice penalistica, se l'atto riparativo tende ad essere idealizzato come ricomposizione di una frattura dentro sé stessi, di una frattura che ha intaccato l'identità sociale del soggetto, la quale verrebbe a ricomporsi appunto per effetto dello stesso, in realtà quell'atto si pone in una situazione di frattura

che si è già prodotta, non tanto a causa dell'illecito, quanto a causa della condanna e dell'applicazione della sanzione. Nella misura in cui, infatti, la sanzione rappresenta un sovrapporsi artificiale rispetto all'esperienza del reo, che ne deforma la realtà di vita, che ne altera il sistema di relazioni sociali, questa frattura si è già prodotta nella cornice di definizione penalistica applicativa della sanzione, e ben poco può rispetto a ciò riparare il risarcimento della vittima considerando il tipo di frattura sociale, che la sanzione penale, anche sotto il profilo dell'identità e dell'immagine, è venuta a determinare.

Il rischio è che, nella misura in cui la riparazione della vittima in questa cornice si propone, o meglio si impone come ulteriore sanzione, come ulteriore restrizione rispetto alla restrizione già subita, le strumentalità che abbiamo già sottolineato, di carattere forzato tra l'altro, che è insito nella concezione della GR in questo contesto, possono paradossalmente assumere il valore di un'ulteriore e più profonda, più sottile e più subdola, frattura dell'individuo verso se stesso, nonché dell'individuo verso la società.

### 5. La giustizia riparativa nella concezione abolizionistica come alternativa alla retribuzione<sup>7</sup>

A questo punto risulta inevitabile domandarsi come mai la legislazione italiana in materia di GR, pur dichiarandosi e ribadendosi l'intento di introdurre e applicare i suddetti principi della normativa internazionale, si presenti non solo così caotica e frammentaria come più sopra rilevato, ma anche così contraddittoria e ambivalente, piena di insidie e di possibili deformazioni. Certamente ciò va attribuito ad una serie di fattori: i fondamenti storico-filosofici della cultura penalistica italiana, profondamente riferiti a una concezione retributiva e insieme garantistica della penalità; il timore di disorientare l'opinione pubblica, di tradirne le aspettative, con orientamenti definibili e percepibili come lassisti e perdonisti, a fronte di una presunta diffusa richiesta di afflittività punitiva e vendicativa; il timore perciò di perdere

consenso, non ultimo sul piano elettorale<sup>8</sup>; la radicata cultura retributiva degli addetti ai lavori a tutti i livelli, dal legislativo, al giudiziario, all'esecutivo; l'orientamento ad introdurre approcci e concetti innovativi e riformatori, senza mettere in discussione l'impianto complessivo della macchina penale. Certamente questi elementi, e diversi altri, giocano un peso nel determinare la situazione rilevata: ma non si può trascurare il fatto che la stessa normativa internazionale, pur più coerente ed avanzata rispetto a quella italiana, non esplicita definitivamente il passo decisivo di una fuoriuscita dal sistema penale, come modo di reagire agli illeciti e di gestirne le conseguenze. E neppure di superare il carcere come principale forma sanzionatoria degli illeciti penali, eventualmente riducendola ad *extrema ratio*. In altre parole, assumendo esplicitamente e coerentemente un approccio abolizionista.

Vale a questo punto la pena di riassumere i termini essenziali dell'approccio abolizionista, nel pensiero dei "padri fondatori", come il terreno originario e

<sup>7</sup> Abbiamo assunto a riferimento il concetto di GR secondo l'approccio abolizionista perché è quello che con maggior coerenza assume la stessa come ambito in cui si possono rilevare e prendere in considerazione tutte le variabili che caratterizzano gli eventi illeciti, nella loro sostanza ed effettività empirica, perciò come decostruzione scientifica delle schematiche e ideologiche astrazioni della penalità. Si tratta di un approccio che inevitabilmente si dischiude alla rilevazione degli aspetti strutturali del

contesto in cui si determinano gli eventi illeciti. In quanto tale si differenzia decisamente dall'approccio umanistico, di cui J. Morineau (2000) è capofila. Per una visione complessiva e una trattazione organica della GR vedi comunque G. Mannozi, G.A. Lodigiani (2017); P. Patrizi (2019).

<sup>8</sup> Sul noto tema del populismo penale, riferito alla situazione italiana, vedi in particolare: S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli (2015); M. Donini (2019).

naturale in cui la GR ha preso forma, e non può che essere collocata per coglierne la pienezza, le prerogative e le potenzialità.

Secondo Hulsman (cfr. J. Bernat de Celis, L. Hulsman, 2001), il diritto penale compie tre errori fondamentali: interpretare i fatti definiti come reati secondo le categorie schematiche e astratte della legge penale, ignorandone e deformandone le particolarità della loro reale natura e sostanza; considerare i soggetti che li pongono in essere secondo le categorie della responsabilità penale, ignorando le specificità delle motivazioni e delle esperienze dei soggetti, così da sottoporli ai processi di criminalizzazione, con l'esito di alterarne l'identità sociale e soggettiva; alterare la reale dimensione dei fenomeni definiti come criminali, ignorando l'enorme cifra oscura dei fatti-reato non denunciati, i meccanismi di selettività che presiedono all'emersione di quelli resi palesi, la diffusa tendenza a convivere con questi fenomeni, metabolizzandoli nella normalità delle relazioni sociali. Decostruire queste rappresentazioni deformanti per restituire ai fatti in questione la loro naturale sostanza, significa, secondo l'Autore, utilizzare un linguaggio diverso, funzionale a questa diversa percezione dei fenomeni. Così il reato può essere ridenominato come conflitto, o situazione problematica tra due o più soggetti, determinata da un evento dannoso posto in essere da parte dell'autore a detrimento della/e vittima/e. Così riletto l'evento in questione, superando la lettura

deformata e pregiudizievole dello stesso, anche da parte degli operatori, il problema che si pone è la soluzione del conflitto, attraverso la trattativa e l'apertura di più adeguate e sostanziose forme di comunicazione tra i soggetti interessati. La non violenza e la non vendicatività, il riconoscimento dei diritti di tutti e di ciascuno, diventano, in considerazione dei valori a cui si ispirano, condizioni fondamentali e insostituibili per ristabilire un adeguato legame sociale tanto tra i singoli interessati, che con la collettività. Tale passaggio comporta, come naturale conseguenza, il superamento della punizione, come necessaria conseguenza del compimento del reato, per rileggere lo stesso evento all'interno di una complessità di variabili che ne consentono una più appropriata interpretazione. In tale prospettiva, la responsabilità individuale non viene meno, ma risulta ricollocata e ridefinita in una prospettiva che restituisce all'autore nuove potenzialità, preservandone la dignità soggettiva e sociale. Ciò comporta anche il superamento delle rigide separazioni tra le diverse branche del diritto, tra pubblico e privato, tra penale e civile, all'insegna di una ricerca più fluida e dinamica delle soluzioni più adeguate, tanto a riparare i danni, quanto a restituire potenzialità di recupero identitario ai soggetti coinvolti.

Nel modello abolizionista elaborato da Nils Christie (1985; 1996) si focalizzano particolarmente gli effetti provocati dalla

sottrazione e il sequestro da parte dello Stato dei termini del conflitto connesso all'evento criminoso, ai danni dei soggetti che ne sono protagonisti. All'autore viene tolta la possibilità di ricostruire ed esplicitare i motivi del suo comportamento, di capirne e comunicarne il significato, essendo appiattito al ruolo di chi si deve difendere dalle accuse di cui è fatto oggetto. Gli viene così sottratta la possibilità di una assunzione di responsabilità, che lo renda consapevole e partecipe del vissuto della vittima, in vista di un 'adeguata riparazione del danno. La vittima, a sua volta, in virtù di questo sequestro, viene doppiamente vittimizzata, sia per i danni subiti come conseguenza del reato, sia della possibilità di narrare il suo vissuto e di elaborarne le implicazioni, anche tramite la conoscenza diretta di chi lo ha posto in essere e il confronto con lo stesso, come elementi insostituibili di elaborazione dell'esperienza e di individuazione delle soluzioni più adeguate. Nel pensiero di Christie assume particolare rilievo la comunità interessata e coinvolta dal verificarsi dell'evento, la quale ha tutto l'interesse a partecipare alla soluzione riparatrice, come strumento per ristabilire il proprio equilibrio e a ricostruire adeguati legami sociali con i protagonisti e i soggetti più coinvolti. La soluzione concordata del conflitto, come alternativa alla punizione detentiva, nell'approccio dell'autore, assume particolare rilievo a fronte dei torbidi interessi e delle dilaganti speculazioni che

sottendono l'espandersi della macchina penitenziaria e del sistema di relazioni che la regge.

Thomas Mathiesen (1996; 2016) è forse l'Autore che sviluppa maggiormente a tutto campo e in profondità il disegno abolizionista. In particolare nel suo *Perché il carcere?*, dopo una puntuale ricostruzione storica della nascita e dell'evolversi dell'istituzione, analizza le forme di autocontrollo interno, gli effetti di profonda deprivazione e alterazione psicologica e identitaria che il carcere produce, per mettere in luce la sostanziale irriformalità dell'istituzione. In questa cornice assume particolare rilievo la successiva critica dei fondamenti di legittimazione della pena: la prevenzione generale e speciale, la rieducazione, ma soprattutto la funzione retributiva, di cui, di cui dimostra l'infondatezza scientifica, l'irrazionalità e il carattere puramente ideologico, con riflessi critici anche sulle teorie neoclassiche. Ma tutto ciò serve a coprire le funzioni latenti del carcere, in termini di controllo della marginalità e di polarizzazione del consenso. A questo punto l'abolizione del carcere si salda solidamente con la critica radicale dei fondamenti del diritto penale, per aprirsi realisticamente ad una gradualità di passaggi necessari, dall'introduzione progressiva di misure di depenalizzazione, allo spostamento degli investimenti, delle risorse e del personale in settori di welfare, all'attivazione di ampie ed efficaci politiche

sociali. A fronte delle molte difficoltà che la realtà per molti aspetti oppone alla prospettiva abolizionista, per l'Autore la scelta abolizionista diviene una posizione di principio, che postula comunque profonde e più complessive trasformazioni sociali<sup>9</sup>.

## 6. Le differenze tra giustizia penale retributiva e giustizia riparativa

Se prendiamo in considerazione la forma principale di applicazione della GR, ovvero la mediazione penale, le radicali differenze tra il paradigma penalistico – retributivo e quello riparativo, come coerente applicazione dell'approccio abolizionista, balzano all'occhio, sotto tutti i principali aspetti di definizione e di metodo, che correntemente vengono indicati per descrivere la struttura del sistema penale. Andiamoli schematicamente ad enumerare.

a. *La verità.* Tutto il macchinario del sistema penalistico e processual-penalistico è finalizzato a riscontrare la corrispondenza delle definizioni codicistiche con la specificità degli accadimenti oggetto di giudizio, al fine di verificare le premesse

logico fattuali che giustificano e necessitano l'applicazione della sanzione. La GR è invece protesa *in primis* a ricostruire gli effettivi e concreti termini del conflitto che contrappone le parti in causa, come effetto delle negatività causate dal comportamento illecito dell'autore, nella percezione e nel vissuto delle stesse. In secondo luogo, a verificare la reciproca disponibilità dei soggetti coinvolti al confronto e al dialogo per trovare una soluzione a tale conflitto, che, nell'interesse reciproco, ristabilisca una relazione adeguata ed equilibrata tra gli stessi.

b. *I fatti.* L'approccio penalistico è finalizzato a ricostruire, nei termini più oggettivi e affidabili possibili, la concretezza di quanto accaduto in un momento preciso, per quanto remoto, al fine di verificare l'applicabilità degli elementi oggettivi della fattispecie dei reati ipotizzati e contestati, nonché delle responsabilità soggettive. Si tratta perciò di una fattualità fissata ad un momento temporale definito, spesso remoto, selettivamente interpretata e analizzata sulla base di categorie e metodi predefiniti dalla forma normativa. Si tratta quindi di una verità processuale, fissa nel tempo, ricostruita sulla base di categorie e metodi predefiniti. L'approccio riparativo è invece proteso a far emergere la situazione

<sup>9</sup> Per una panoramica degli orientamenti più o meno abolizionisti in Italia, vedi AA.VV. (2011); L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone, F. Resta (2015); A. Brossat (2003); S. Cecchi, G. Di Rosa, D.E. Epidendio (2015); S. Cecchi e al. (2013); G. Colombo

(2011); L. Ferrari (2015); C. Saporetto (2010); L. Ferrari, M. Pavarini (2018); L. Ferrari, G. Mosconi (2021).

presente al momento della sua attivazione, certamente come riflesso del pregresso accadimento lesivo, ma tenendo conto del concreto vissuto delle parti, nella loro esperienza precedente e successiva ai fatti in questione, e quindi nella sua evoluzione, nelle motivazioni, nelle aspettative, nei diritti e nei bisogni delle stesse, come ricostruzione del contesto in cui è possibile elaborare una soluzione, con il diretto concorso degli interessati. La stessa, lungi dal restare fissata ad un evento trascorso e remoto, cui associare una reazione afflittiva, viene assunta nel presente e proiettata nel futuro, come ridefinizione delle modalità di relazione tra i soggetti, suscettibile di evoluzioni ulteriormente qualificanti<sup>10</sup>.

c. *La soggettività delle parti* in causa nel diritto e nel processo penale è essenzialmente incentrata sulla colpevolezza dell'autore, sulla base della riscontrabilità, nel suo stato psichico e motivazionale, degli elementi del dolo o della colpa, oltre che della capacità di intendere e di volere, come costitutivi della responsabilità soggettiva, che giustifica l'applicazione della sanzione. La dimensione soggettiva delle parti nel modello riparativo è invece rilevata nel momento presente, come emersione dei vissuti e delle aspettative, certo connesse a quanto accaduto, come espressione del vissuto

dell'autore, della sua storia di vita, delle sue motivazioni, in rapporto al contesto del fatto, ma anche della sua possibile evoluzione nel percorso di reintegrazione, a fronte dei probabili effetti negativi di un'eventuale incarcerazione in quanto elementi in gioco nel confronto e nello scambio che può consentire l'enuclearsi di una possibile soluzione del conflitto. L'assunzione di responsabilità è reciproca. Da parte dell'autore, nel senso di prendere conoscenza degli effetti del suo comportamento sul vissuto della vittima, in confronto con il suo percorso, le sue motivazioni e le possibili future. Da parte della vittima, nel senso di assumere l'oggettività di quanto accaduto, nella prospettiva di una soluzione che tenga conto della sua effettività, in vista di soluzioni non vendicative e riequilibratrici della relazionalità alterata dal *vulnus*.

d. *La finalità del processo penale* è una decisione in ordine alla fondatezza delle imputazioni, alla meritevolezza delle sanzioni e all'irrogazione della pena. Nel modello della riparazione la finalità della procedura consiste nel promuovere una soluzione del conflitto che tenga conto delle esigenze e dei diritti di entrambe le parti, radicata nel percorso precedente, ma anche soprattutto in quella presente, dove l'esito

<sup>10</sup> Secondo Howard Zehr, considerato uno dei padri della GR, la stessa costituisce un "modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità, nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione,

la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo" (citato in G. Mannozi, G.A. Lodigiani, 2017).

della stessa sia elaborato dalle parti in causa, e non imposto dall'esterno da un soggetto terzo, ad esse sovrapposto.

e. *La conclusione del procedimento penale* consiste nella condanna o nell'assoluzione dell'imputato, dove la vittima ha una parte marginale e residuale, subordinata alla condanna del reo. Nella mediazione l'esito dà luogo ad una riparazione delle conseguenze negative dell'illecito, tanto più radicalmente diversa dalla prima, quanto più, come vedremo, non si orienta principalmente a riparare il solo danno subito dalla vittima, ma a ricostruire le alterazioni del sistema di relazioni di cui il reato è indicatore, non solo come causa, ma anche come effetto delle stesse; che vanno dunque considerate nella loro complessività e complessità, con riferimento anche all'esperienza e alle carenze subite dall'autore.

f. *Il ruolo del giudice* è definito da una collocazione *super partes*, ma non nel senso di una terzietà equidistante dalla posizione delle parti ed estranea dall'oggetto del contendere, quanto in quello dell'indipendenza dagli interessi in gioco, per poter interpretare ed applicare d'autorità il dettato della legge, in una posizione di superiorità. La terzietà del mediatore si colloca invece allo stesso livello delle parti in conflitto, con il compito di facilitare l'accordo tra le parti stesse e la riparazione dei legami sociali, come esito del libero confronto tra i soggetti in causa, che sono i veri autori della decisione conclusiva.

g. *Il ruolo delle parti* nel processo è puramente autodifensivo, in posizione di passiva sottomissione, in conclusione, alla sentenza decisa dall'alto. Ma ai fini di condizionare tale esito a proprio vantaggio, ogni parte, ovviamente in primis l'imputato, ma anche la pubblica accusa e la parte civile, si impegnano a ricostruire la realtà dei fatti che più la favorisce, con l'effetto di produrre le più deformanti alterazioni, in un senso o nell'altro, al fine di produrre ciascuno la maggiore verosimiglianza della versione dei fatti, a volte drammaticamente distante dalla verità, di cui sopra. A fronte di ciò, completamente diverso è il ruolo che svolgono le parti nella GR. Sono infatti sollecitate e motivate a dire fino in fondo la verità della loro esperienza e dei loro vissuti, perché questo costituisce la premessa e il metodo per arrivare ad una soluzione adeguata del conflitto in corso e per ristabilire un equilibrio nei rapporti reciproci e nel tessuto relazionale. In questa dimensione le parti sono protagoniste attive nella definizione del caso che alla fine viene adottata, come soluzione del conflitto.

h. *Le norme* che presiedono alla gestione del processo penale e alla definizione dei suoi esiti sono ovviamente quelle predefinite dai codici, che costituiscono un riferimento fisso cui adeguarsi nella conduzione e nella definizione degli esiti del processo. Le norme e i criteri che costituiscono i riferimenti di soluzione del conflitto nella GR vengono invece elaborati o quantomeno ridefiniti

dalle parti stesse, con l'aiuto del mediatore, fatti salvi i criteri di razionalità, proporzionalità e garanzia che devono ispirare le soluzioni adottate, declinate soprattutto in una prospettiva progettuale.

i. *La vittima* nel processo penale, assume, come si è detto, un ruolo marginale, subordinato alla dimostrazione della colpevolezza del reo, alla quale le è consentito contribuire, in vista dell'unica soddisfazione di vedere, in chiave sostanzialmente vendicativa, che lo stesso verrà sottoposto ad una pena, e di conseguire uno, spesso esiguo, risarcimento. Nelle GR la vittima assume un ruolo di primo piano nella conduzione della trattativa e della comunicazione che potranno condurre alla soluzione del caso, con la possibilità di far conoscere il senso di ciò che ha vissuto, anche attraverso la conoscenza diretta della persona che l'ha danneggiata, il suo percorso e i motivi del fatto, non nell'immagine fantasmatica e deformata di un soggetto pericoloso, o comunque negativo, ma nella concreta vicenda umana di una persona, il confronto con la quale potrà portare ad un adeguato risarcimento, se non altro di ordine morale<sup>11</sup>.

j. *La giustizia* cui si ispira il processo penale è quella di una sanzione afflittiva

come reazione, nella sostanza vendicativa, ad una colpevolezza accertata secondo determinate regole. La giustizia della riparazione si radica in una conoscenza assai più profonda ed oggettiva dei fatti in causa, come premessa per l'elaborazione di una giustizia sostanziale, che tenga conto degli aspetti storici, delle motivazioni, dell'evoluzione intervenuta, dei vissuti, delle aspettative e delle potenzialità progettuali, soprattutto della dignità e dei diritti delle persone coinvolte. come elementi costitutivi delle soluzioni del caso da adottare<sup>12</sup>.

### **7. La giustizia riparativa come inevitabile salto di paradigma**

Tanto i fondamenti abolizionistici della GR, quanto tutte le differenze che abbiamo focalizzato tra la stessa e la concezione retributiva della giustizia penale non possono che portarci alla constatazione di ciò che a questo punto si configura come una indiscutibile ovvietà: la GR, se riconosciuta nei suoi fondamenti ed elementi costitutivi, e interpretata con coerenza, rappresenta un radicale rovesciamento del paradigma

---

<sup>11</sup> Sul ruolo della vittima, i suoi diritti, il suo vissuto nel contesto socio strutturale in cui tali elementi si collocano, da ritenersi riferimento indispensabile per la proficua implementazione della GR, vedi S. Vezzadini (2012).

<sup>12</sup> Per una sintesi pregnante del confronto concettuale attorno all'idea della giustizia, vedi E. Opocher (1966).

retributivo che sta a fondamento del diritto penale. E ciò sia nella ricostruzione del contesto fattuale, che nelle finalità e nel metodo. Parlare, discutere, analizzare, proporre attorno a questo innovativo (ma ormai non recentissimo) istituto, senza esplicitare questa ovvietà, come critica radicale alla costruzione schematica e deformante dei fatti operata dal diritto penale, significa disconoscere la sostanza e svuotarne le potenzialità. Sacrificarla all'interno delle maglie della penalità, come articolazione subordinata a provvedimenti saldamente ancorati a funzioni processuali e sanzionatorie significa non riconoscere che il tipo di realtà che la GR fa, o può fare, emergere, è completamente diversa da quella prodotta dalla verità processuale; ed è in virtù di ciò che si possono dischiudere soluzioni diverse e alternative rispetto all'afflittività punitiva. In altre parole, il fuoco della GR, autenticamente assunta, non sta nel perdono e nella rinuncia alla punizione, perché l'autore ha conseguito il perdono della vittima, avendo riparato il danno, il che resta sostanzialmente iscritto nella meritevolezza della pena e nel nesso risarcimento/perdono come sostituzione della stessa. A dire "se la vittima è contenta così, avendo rinunciato alla ritorsione afflittiva (alias vendetta), si può fare a meno di incarcerare"<sup>13</sup>. Invece il

fuoco della GR, se viene appropriatamente radicata nel paradigma decostruttivo della criminologia critica e nella proposta abolizionista, sta nel far emergere quanto più possibile nelle sue componenti e complesse articolazioni l'evento che ha causato il danno e innescato il conflitto, per elaborare la soluzione più adeguata alla sostanza dello stesso, con la diretta partecipazione delle parti in causa, ai fini della ricostruzione dei legami sociali. Senza questa esplicitazione, la GR rischia non solo di essere depotenziata e sminuita, ma di essere paradossalmente strumentalizzata per rafforzare la penalità, offrendo un maquillage alla conservazione dell'esistente.

A riprova di ciò va considerato come l'uso di alcune allocuzioni tipicamente riferite alla GR<sup>14</sup>, senza mettere in discussione la cornice penalistica, in cui vengono proposte, può risultare fuorviante e fonte di ambiguità. Consideriamo alcuni esempi.

*“Ricostruzione della relazione per effetto della riparazione”* della relazione tra autore e vittima. Ciò è possibile sostanzialmente e in modo molto più profondo e puntuale se l'autore non è sottoposto a una condanna e alla minaccia o attuazione una sanzione afflittiva, ma viene riconosciuto invece nella sua sostanziale soggettività, nella sua esperienza umana, considerata nella sua più

---

<sup>13</sup> È questo uno degli elementi impliciti al modello umanista, più sopra citato.

<sup>14</sup> Ci riferiamo, tra le varie definizioni più sopra riportate, alla Raccomandazione R (2010) del Consiglio d'Europa.

profonda e reale autenticità, e questo vale ovviamente per entrambi i soggetti. Altrimenti il tutto rischia di limitarsi al semplice scambio ritualistico tra riparazione scusatoria e perdono, senza alcun approfondimento sul piano relazionale.

“*Ricostruzione del legame sociale*”, nei termini più ampi del rapporto del soggetto con la società. Anche in questo caso il rapporto del soggetto con la società, il suo senso di appartenenza, sarà tanto più efficacemente ridefinito se il soggetto viene riconosciuto nelle sue prerogative, nella sua autenticità, nella natura più reale della propria esperienza, aspetti che non sono invece riconoscibili nel quadro di una sanzione punitiva in base a definizioni precostituite dalla legge,

“*Composizione del conflitto*”. Qui ci si riferisce ad una situazione di difficoltà relazionale tra soggetti considerati in un rapporto di parità, incentrata sulla problematicità del comportamento e sui danni che lo stesso ha determinato. Il conflitto quindi descrive, in termini quasi privatistici, il rapporto soggettivo tra autore e vittima del reato, e deve essere risolto in quanto tale, senza debordare in una dimensione pubblica e generale, qual è quella riferibile all'intervento penale.

“*L'assunzione di responsabilità, da parte dell'autore*”. Anche questa dovrebbe essere tanto più sostanzialmente tale quanto più viene riconosciuta piena dignità al soggetto

che ha violato la legge, considerandolo con pienezza come persona, e non come una persona dequalificata che ha demeritato e che deve “lavarsi”, di una colpa, di uno stigma dal quale è difficile risollevarsi socialmente rispetto alla situazione in cui oggettivamente ci si viene a trovare quando una condanna sia stata applicata, o viene pur fondatamente minacciata.

Questi concetti appaiono dunque tanto più coerentemente fondati quanto più ci si muove all'esterno di una cornice dettata dalla definizione penalistica del conflitto in oggetto. Infatti, la logica della riparazione come modalità di esecuzione della pena è del tutto diversa da un'applicazione della riparazione in alternativa preventiva alla condanna penale e all'irrogazione della pena. Non dunque come un'alternativa al carcere, ma come un'alternativa alla definizione del problema che si è determinato attraverso il reato in quanto problema definito come penalmente rilevante.

In sintesi si tratta quindi di focalizzare la profonda diversità concettuale tra un'idea di riparazione che si pone come alternativa preventiva all'idea stessa della pena, come modo di non arrivare alla condanna, quindi come alternativa all'idea stessa di sanzione, da una GR che al più si pone come alternativa al carcere in seguito ad una condanna penale, rispetto alla quale si configura inevitabilmente come modalità di esecuzione della stessa, assumendo perciò una funzione essenzialmente a sua volta

afflittiva, in quanto onere aggiuntivo alla sanzione stessa, per quanto nella forma della misura alternativa, con tutte le prevedibili implicazioni motivazionali. Solo lasciando pieno spazio alla GR in una dimensione del tutto estranea alla penalità, essa può rappresentare un istituto effettivamente alternativo, in chiave preventiva, rispetto alla costruzione penalistica del conflitto tra i soggetti.

## 8. Le dimensioni dell'alternatività: aspetti fondamentali e questioni aperte

L'assunzione di un'accezione di GR come fondata su un paradigma radicalmente alternativo alla retributività penale, in coerenza con le succitate teorie abolizioniste, e con tutto l'approccio fino a qui sviluppato, comporta tutta una serie di implicazioni e di questioni aperte, che è inevitabile assumere, focalizzare ed approfondire. Andiamo di

seguito ad enumerarle e sinteticamente ad illustrarle<sup>15</sup>.

### 8.1 La giustizia riparativa come paradigma autonomo e originale rispetto ai fondamenti e alle categorie del diritto penale: complementarità o alternatività

In quanto incentrato sul confronto tra le parti e sulla definizione di soluzioni riparatorie, elaborate nell'ambito di un procedimento specifico (*in primis* mediazione penale) il paradigma della GR va definitivamente assunto come sostanzialmente estraneo al concetto di retribuzione, e a quello di sanzione e di punizione, allo stesso impliciti. Questa netta definizione solleva comunque il problema del rapporto in cui la GR si colloca di fatto con il processo penale, la coesistenza con il quale è allo stato inevitabile. Ciò pone il problema della complementarità o dell'alternatività rispetto allo stesso. La

<sup>15</sup> Ci riferiamo qui ai contenuti emersi nell'ambito dei lavori del tavolo XIII degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, istituiti nel 2015 dal Guardasigilli Andrea Orlando. Il Tavolo, cui ho preso parte, pur vedendo sacrificato il suo spazio di intervento dal perimetro tematico assegnatogli, ha elaborato e approfondito una serie di aspetti e questioni di deciso interesse per l'implementazione più avanzata della GR, lasciandone peraltro in

sospeso altre, che pure qui evocheremo più o meno esplicitamente nei vari punti. Tutti gli atti degli Stati Generali, in particolare quelli del tavolo XIII, sono consultabili nel sito del Ministero di Grazia e Giustizia (<http://giustizia.it>). Per una sintesi critica dei lavori del tavolo, vedi G. Mosconi (2018). Per una prima informazione rimandiamo alla nota 21.

questione di per sé si presta a due diverse interpretazioni: quella per cui la GR si inserisce nella struttura del diritto penale, determinandone, pur in un ruolo di subordinazione, variazioni e limitazioni; quella per cui la GR viene a occupare uno spazio a sé a lato del diritto penale, nel quale lo stesso non interviene in ogni situazione in cui la GR viene applicata. Si tratterebbe, in questo senso, di una “complementarità alternativa”. Non può sfuggire la rilevanza di per sé fondativa della questione, inevitabilmente destinata a coinvolgere il tipo di “verità” che la GR fa emergere, rispetto alla verità processuale del diritto penale, non riconducibile, come già si è detto, semplicemente alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità soggettive, ma alla concreta esperienza dei soggetti coinvolti, nella loro rispettiva e reciproca complessità e nelle potenzialità evolutive. Se questo è l’espressione coerente con l’approccio abolizionista, il concetto di complementarità potrebbe essere inteso in senso quantitativo, come occupazione di uno spazio “altro” rispetto al diritto penale, pur a lato dello stesso, a somma zero, riscontrabile ogni volta in cui la materia che sarebbe di sua competenza viene gestita e risolta in chiave alternativa rispetto alle logiche penalistiche; il che è diverso da una complementarità intesa come subordinazione alla cornice penalistica e integrata con le sue logiche complessive.

## **8.2 Giustizia riparativa come incentrata sulla relazione tra i soggetti, in cui ridefinire il bene pubblico tutelato**

Assunta la dimensione abolizionistica, la rappresentazione dell’oggetto dell’intervento giuridico cambia radicalmente. Non si tratta più tanto della violazione di un articolo del codice penale, quanto di un conflitto tra i soggetti che nasce dalla violazione delle aspettative dell’uno verso l’altro, dove questo evento accade nell’ambito di un contesto sociale, in cui assume rilevanza, anche alla luce della sensibilità delle aspettative e delle rappresentazioni diffuse. Il carattere offensivo dell’atto è definito non tanto verso lo Stato, come depositario dei valori fondamentali della comunità e titolare del potere di intervenire con sanzioni afflittive, quanto verso i singoli soggetti, vittime del reato, considerati nella loro specificità e negli effetti lesivi subiti. In questo senso il bene pubblico, che si tende a riaffermare, coincide con la compensazione riparativa dei vissuti soggettivi, che considerata nell’insieme degli eventi rilevanti, confluisce in una nuova dimensione del bene pubblico stesso. In questo senso, la soddisfazione delle aspettative dei singoli e la ricostruzione dei legami sociali, tanto più se attuata in modo sistematico e generalizzato, rappresentano, anche agli occhi delle aspettative sociali diffuse, un bene pubblico assai più concreto e penetrante rispetto al valore simbolico della

sanzione afflittiva. Siamo infatti nel contesto della ricostruzione della sostanza degli accadimenti, come oggetto di consapevolezza soggettiva e sociale, di decostruzione delle stereotipate definizioni istituzionali e di rielaborazione e condivisione di modalità di relazione più civili e solidali.

### **8.3 Gli elementi e la qualità della relazione**

Se ci muoviamo nell'ambito della mediazione penale, secondo un approccio abolizionista, la relazione tra le parti dev'essere finalizzata al riconoscimento e l'affermazione della dignità di tutti e di ciascuno, con la partecipazione attiva e il dialogo diretto tra le parti coinvolte; la volontarietà e la consensualità della scelta riparatoria; la reciprocità, come riconoscimento e considerazione dei rispettivi vissuti, punti di vista e aspettative; il carattere confidenziale e informale della comunicazione, all'insegna della fiducia reciproca e verso il mediatore, il tutto come espressione di un atteggiamento ispirato a ragionevolezza, senso della realtà e della misura orientata alla riparazione della reale dimensione del danno.

### **8.4 Reato come violazione di un bene tutelato, o reato come fenomeno complesso**

In filigrana a questa problematica, si pone il confronto tra diverse concezioni del crimine. Quella che guarda classicamente allo stesso come espressione di un comportamento soggettivo responsabilmente agito da un autore verso una vittima; quella che guarda al reato, secondo un approccio decostruzionista<sup>16</sup>, come ad un fenomeno complesso, implicante esperienze, vissuti, aspettative, motivazioni, condizioni e ruoli sociali, interazioni, conflitti, forme di comunicazione, diritti, bisogni, esiti, reazioni e rappresentazioni e costruzioni sociali, sul quale si impongono le rigidità e lo schematismo delle definizioni normative. È ovvio che il paradigma abolizionista non può che orientare al secondo approccio, tanto più quanto più allarga la visuale al di là del semplice rapporto tra reo e vittima.

### **8.5 Il superamento dell'approccio reo-centrico**

Si pone qui, in quanto strettamente legata al punto precedente, la questione del superamento dell'approccio reo-centrico.

---

<sup>16</sup> Emblematici di tale approccio M. Pavarini (1980); A. Sbraccia, F. Vianello (2010).

Tale giusta intuizione tende in genere semplicemente ad estendere l'attenzione dal ruolo del reo, al quale si chiede di riabilitarsi riparando il danno provocato alla vittima, ad un'accentuata attenzione verso alla vittima stessa, da considerarsi più a fondo nei suoi vissuti, aspettative, diritti, ruoli e tutele da riconoscersi, con eventuale estensione all'intorno parentale e comunitario di appartenenza<sup>17</sup>. Ma superando questi limiti l'adozione del paradigma della complessità, espressione dell'approccio abolizionista, dischiude una dimensione più ampia e articolata possibile della GR, coinvolgente, a cerchi concentrici, l'intorno sociale i diversi livelli istituzionali, le rappresentazioni e le comunicazioni sociali, le modalità di intervento, a vocazione reintegrativa e ricostruttiva del legame sociale, fino all'intero sistema sociale e alla sua organizzazione, in una dimensione decostruzionistica delle definizioni istituzionali e sociali.

### **8.6 Reciprocità e mediazione. L'attenzione anche ai bisogni e ai diritti del reo**

Sviluppando le implicazioni del punto precedente, è ovvio che l'esito conseguente

al primo approccio è principalmente incentrato sulla riparazione del danno, cioè sull'ascolto e sulla comprensione empatica da parte del reo del vissuto della vittima, sul senso della propria colpevolezza, con conseguente disagio (vergogna), sull'assunzione della propria responsabilità, sull'attivazione di misure riparative del danno prodotto, sulla ricostruzione di un rapporto di reciproca fiducia. La seconda prospettiva, tanto più quanto più assume il paradigma della complessità, comporta, oltre che l'attenzione alla vittima, anche la presa in considerazione, *in primis*, del vissuto e delle motivazioni dell'autore, della sua esperienza di vita e della sua dimensione esistenziale, dei bisogni percepiti e disattesi, nel contesto relazionale in cui ciò si è dispiegato, con le sue interazioni e costruzioni. In questo senso la concezione della reciprocità dei punti di vista e delle aspettative nel dispositivo mediatorio si espande alla complessità dei processi passati, presenti e potenziali, per una riparazione piena e sostanziale delle fratture di cui l'evento delittuoso è rivelatore. In questo senso la reciprocità della mediazione non può ridursi all'asfittico scambio tra riparazione del danno e abbuono della pena, ma deve estendersi all'intero riequilibrio dei legami sociali, con tutele e

---

<sup>17</sup> In tal senso l'approccio assunto, ad un primo livello, nei lavori del tav. XIII anche se è stato poi assunto anche il secondo approccio qui presentato.

riconoscimenti reciproci e rispettivi per tutte le parti in causa<sup>18</sup>.

### 8.7 Il rapporto con il processo penale

Se si pone la questione del rapporto della RG con la penalità, emergono diverse questioni a vari livelli, che andiamo a enumerare e brevemente a considerare:

a. *Applicabilità o meno per ogni tipo di reato, a prescindere dalla gravità dello stesso e dall'entità della sanzione prevista.* L'approccio abolizionista non può andare che nel senso di non porre limiti all'applicabilità della GR. Infatti, una volta acquisita l'originalità e l'indipendenza del paradigma sotteso dall'istituto, in quanto avulsa dall'afflittività della sanzione penale, si tratta di adottare un diverso approccio in generale alla criminalità, valido per ogni tipo di illecito, in quanto appunto interpretabile alla luce dei particolari

riferimenti e gestibile con i particolari metodi proposti dal paradigma riparativo. Non si può riproporre la punizione, pena il mantenere un'ambiguità di fondo, che renderebbe poco credibile e coerente il paradigma riparativo. Anzi quanto più grave e complesso è un accadimento criminoso, tanto più è necessario un approfondimento a tutto campo, dalla sfera soggettiva e motivazionale dell'autore, ai vissuti delle vittime, all'impatto sull'intorno sociale<sup>19</sup>. Ciò non toglie che la pericolosità dell'autore, l'impegno per approfondire adeguatamente le dinamiche motivazionali, o la difficoltà di individuare e sperimentare un affidabile percorso di reintegrazione, comportino un periodo più o meno prolungato di contenimento o limitazione dei movimenti, comunque entro limiti prefissati, almeno per le necessarie successive verifiche. Ma il paradigma riparativo non può comunque lasciare il campo a sanzioni meramente afflittive.

<sup>18</sup> È anche ovvio che quanto più ci si avvicina a questa prospettiva, tanto più la questione della complementarità al diritto penale, di cui al par. 8.1., si sostanzia, sia sul terreno concettuale che applicativo, della dimensione dell'alternatività, laterale al diritto penale.

<sup>19</sup> Il problema si pone con particolare evidenza per reati particolarmente gravi, con caratteri specifici e particolari, tali da richiedere analisi sicuramente complesse (ad es. infanticidio, violenza di genere, criminalità economica, criminalità organizzata, ecc.). Non essendo qui la sede per dispiegare analisi che richiederebbero uno sviluppo e uno spazio adeguati, basti pensare, a mo' di esempio, come un reato

particolarmente esecrabile, come l'infanticidio, coinvolga variabili particolarmente complesse (identità materna, identità di genere, relazioni familiari, vissuti affettivi ed emotivi, relazioni sociali, aspettative future, bisogni economici, definizioni sociali, ecc.) che non solo richiederebbero adeguate strutture di prevenzione, ma che certo non sono gestibili sottoponendo l'autore a una sanzione afflittiva, emarginante e ancor più stigmatizzante. D'altra parte, essendo per ciascuno di questi temi riscontrabili amplissime bibliografie, non ha senso citare, per ciascuno di essi, qualche lavoro, a titolo puramente esemplificativo.

b. *Le funzioni dell'intervento di GR rispetto alle tre funzioni istituzionali della pena.* La GR non può che distanziarsi radicalmente dalle funzioni tipiche della sanzione penale, carceraria in particolare. Ovviamente, per tutto quanto si è detto, non può essere assimilabile alla retribuzione, in quanto non orientata ad infliggere una misura afflittiva all'autore, tantomeno se parametrata alla gravità codicistica del reato. Neppure può essere assimilata ad una pur approfondita e accurata funzione rieducativa, rilevando nel procedimento non tanto la finalità del "trattamento" dell'autore, in vista della sua reintegrazione e recupero, dato che il riferimento è alle relazioni tra i soggetti coinvolti ai vari livelli, secondo un approccio che potremmo assimilare al metodo sistemico<sup>20</sup>, e l'obiettivo è la ricostruzione del legame sociale. Né infine la funzione della GR può essere ricondotta alla prevenzione, almeno nel senso riferito alla deterrenza esercitata dalle sanzioni punitive.

c. *Reati non riparabili per indisponibilità della vittima.* Nei casi in cui la vittima non sia disponibile ad entrare nell'iter della GR, anche se si possono concepire soluzioni di GR verso vittime aspecifiche, o attività riparative di carattere simbolico o sociale, usciamo dalla dimensione della composizione del conflitto e della ridefinizione della relazione: Ciò avviene in

particolare quando l'eccessivo tempo trascorso dall'evento delittuoso sconsiglia di ricolonvolgere la vittima nella dimensione del trauma subito, il che potrebbe configurarsi come un'ulteriore vittimizzazione. Ciò non toglie che si possa riconsiderare tanto la situazione dell'autore, quanto della vittima, ai fini di eventuali interventi di riequilibrio e di sostegno a fronte di condizioni soggettive, relazionali e sociali comunemente alterate.

d. *L'alternativa del processo penale.* La questione dell'indipendenza o meno della mediazione dal processo penale non è irrilevante sotto il profilo della qualità e della sostanza della riparazione. Se infatti il procedimento penale resta sullo sfondo dell'esperienza mediatrice, nel senso che può sempre riattivarsi, in chiave sanzionatoria e afflittiva, nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine, difficile immaginare che tale situazione non possa riflettersi sulla qualità e sulla sostanza della stessa. Sia nel senso che l'ipotetico autore imputato potrebbe essere indotto alla riparazione del danno con il fine precipuo di sottrarsi strumentalmente alla minaccia della condanna e della sanzione; sia nel senso che la vittima potrebbe accentuare la propria contrarietà alla soluzione mediatrice, per dare seguito ai propri intenti vendicativi, sia che la stessa potrebbe innalzare il livello delle richieste, per approfittare delle opportunità

<sup>20</sup> Per un approccio sistemico alla mediazione penale vedi F. Bassoli, M. Mariotti, R. Frison (1999), con

particolare attenzione al saggio di I. Bozzetto, C. Drago, A. Mosconi.

che la situazione le offre. Inoltre, in questa cornice, il processo penale potrebbe paradossalmente risultare rafforzato, sia nel riproporsi con maggior forza ogni volta in cui la riparazione non funziona, sia nel riaffermare un'egemonia epistemologica e funzionale sulle potenzialità alternative della RG, che rischiano di oscurarne e snaturarne la sostanza, in chiave strumentale<sup>21</sup>.

e. *La questione dell'accertamento della responsabilità dell'autore.* Non va trascurato il fatto che quest'ultimo aspetto riveste un'ulteriore implicazione nella posizione dell'autore, il quale, al di fuori del contesto processuale e delle relative garanzie, e tuttavia prima che si arrivi alla pronuncia di una condanna, potrebbe essere indotto ad ammissioni di responsabilità estranee alla effettiva realtà dei fatti, rinunciando, oltre che al principio della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, anche al diritto alla difesa, pur di sottrarsi al rischio processuale, in modo analogo a quanto avviene nell'istituto del patteggiamento.

f. *Reati non mediabili per assenza degli attori.* Al di là della questione dei limiti di applicabilità in ragione della gravità del reato,

va considerato che per diversi reati la riparazione, quantomeno se intesa nel senso più immediato di riparazione del danno subito dalla vittima, non risulta attuabile. Così è per i reati senza vittima, come in genere in materia di stupefacenti, o di violazione del codice della strada, o di altre normative; o per i quali sia gli autori che le vittime non siano singolarmente e specificamente individuabili, come i reati associativi, i reati di pericolo, i reati ambientali, gli illeciti amministrativi, i reati contro la fede pubblica, o di irregolarità di status. Ci sono poi reati per i quali non è individuabile l'autore, come nel caso di denunce contro ignoti, o di crimini riferibili a persone giuridiche, o a istanze organizzative. In particolare per i reati ascrivibili alla sfera della tossicodipendenza, o dell'immigrazione irregolare (quelli che rappresentano oltre il 60% della popolazione reclusa), le alternative alla penalità si configurano più nell'ambito di interventi terapeutici per tossicodipendenti, o della regolarizzazione e dell'accoglienza, che della riparazione verso eventuali vittime. In questi ultimi casi queste indicazioni alternative alla

<sup>21</sup> Potenzialmente potrebbe preludere questo orientamento il principio per cui il fallimento o la mancata adesione al programma di GR non deve avere effetti negativi sugli esiti del procedimento di cognizione ed esecuzione. È un principio recepito all'art.18 lett. e L. Delega 13472021 (riforma Cartabia). Il testo prevede, in tema di GR, una serie di provvedimenti sintonici con i risultati dei lavori del Tav. XIII succitato: il riordino della normativa

italiana sulla GR, l'applicabilità della stessa in ogni stato e grado del procedimento, altrettanto l'applicazione per ogni tipo di reato, l'attenzione all'interesse sia della vittima che dell'autore, la volontarietà della procedura, la formazione omogenea e l'accreditamento ministeriale dei mediatori, la competenza degli Enti Locali nella gestione della GR, ed altro ancora.

penalità, anche se all'esterno della mediazione penale, preservano il nocciolo della GR, nel senso di porsi in sintonia con la specificità delle esigenze dei soggetti e delle variabili del contesto. Per altro verso, se si adottassero al riguardo delle misure di tipo riparativo di carattere simbolico, ad esempio verso la collettività, o l'autorità statale, si darebbe luogo ad una forzatura del modello riparativo, applicato ad ogni costo, con l'effetto di una costruzione sociale che rimanda, nella sostanza, all'idea della colpa e della necessaria espiazione, per quanto con modalità diverse.

### 8.8 Lo stato e il grado del procedimento

La fase del processo in cui la GR viene attivata non può che cambiarne profondamente la natura. Basti pensare che se viene attuata nella fase della cognizione, quindi precedente alla condanna, siamo di fronte a una forma di *diversion*, mentre se attivata in quella successiva dell'esecuzione, ad una forma di *probation*. La fase processuale in cui si attua l'esperienza riparatoria riveste dunque una decisa influenza sulla natura, sulla modalità e sugli esiti della GR, in quanto alternativa o complementare al penale. Infatti, quanto più la GR si attua prima

dell'avvio del procedimento o nelle fasi preliminari dello stesso, tanto più essa si svilupperà in modo libero, informale, aperto a confronti e comunicazioni come autentica espressione del vissuto delle parti, dischiudendo le soluzioni più autenticamente sintoniche alla ricerca di una ricomposizione condivisa del conflitto e del disagio. Mentre quanto più la GR si attua in una fase avanzata del procedimento penale, la ricostruzione dei fatti, i vissuti individuali, le modalità di comunicazione, le soluzioni possibili, il ruolo delle parti in campo, saranno influenzate dalle definizioni processuali in corso e dagli esiti che si stanno profilando. Tutto ciò si accentuerà in modo irreversibile una volta varcato il limite della condanna, tanto più se definitiva, oltre il quale i ruoli attribuiti non potranno che irrigidire le modalità di relazione e le soluzioni possibili, comprimendo le variabili in gioco. Perciò la concezione secondo cui la GR deve essere applicabile "in ogni stato e grado del procedimento"<sup>22</sup>, se è apprezzabile in quanto svincola l'istituto dalla sua relegazione nella sola fase esecutiva, tuttavia non assume la profonda influenza che la fase processuale esercita sulla natura e sulle modalità della GR, lasciando spazio a deformazioni e snaturamenti.

---

<sup>22</sup> Si conferma quanto già rilevato alla precedente nota 21.

### **8.9 La giustizia riparativa come modalità di applicazione della misura alternativa**

Il più elevato limite di tale snaturamento e deformazione dell'essenza e delle funzioni della GR si tocca quando la riparazione ed eventualmente il "perdono della vittima", vengono previste, in sede giurisprudenziale, come modalità di esecuzione della misura alternativa (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare, ecc.), se non addirittura come preconditione della concessione della stessa. Come già più sopra ampiamente trattato, è ovvio che, in questo caso, la GR, lungi dal costituire un'alternativa alla sanzione penale, diventa un onere aggiuntivo alla restrittività della stessa, sia pure declinata nella dimensione attenuata della concessione/applicazione della misura alternativa

### **8.10 La definizione di cos'è il reato**

Merita di essere ripresa all'interno di questa rassegna, la questione della definizione di che cos'è il reato. Cioè se esso sia espressione di un comportamento soggettivo, consapevolmente assunto e lesivo di beni fondamentali tutelati e della sfera di diritti della vittima, così come è

concepito dalla norma penale, come vuole la criminologia classica e diverse teorie successive, fino al rovesciamento radicale operato dall'approccio critico del *labelling*, o se lo stesso rappresenti, come già si è detto, una più ampia dimensione di complessità, implicante una gamma ampia e articolata di variabili (bisogni, esperienze, motivazioni, interazioni, diritti, aspettative, rappresentazioni reciproche, definizioni istituzionali, costruzioni sociali, retoriche, dispositivi di controllo) che producono, al di là degli accadimenti concreti, il crimine come costruzione sociale. Ora è ovvio che l'approccio abolizionista non può che reggersi su questa seconda definizione dei fenomeni criminosi.

### **8.11 Il ruolo della comunità**

Il ruolo del coinvolgimento della comunità circostante e più in generale, della pubblica opinione, se usciamo dall'approccio penalistico, va calibrato e modulato sulla base della specificità dei contesti, della risonanza effettiva degli eventi, dei vissuti degli eventi nell'intorno sociale, della reattività sociale e dei significati culturali che la animano, delle modalità di comunicazione mediatica che possono dispiegarsi, della possibile percezione sociale delle soluzioni che vengono assunte, e di altro ancora. Vanno cioè evitate certe idealizzazioni e

semplificazioni del concetto di comunità, per dare spazio al contesto concreto interessato dall'evento e in cui la riorganizzazione dei legami sociali dovrebbe essere operata<sup>23</sup>.

## 9. Conclusioni

Tutti gli aspetti evidenziati nel precedente paragrafo vanno considerati come questioni aperte al dibattito e alla necessaria verifica. Soprattutto il problema che si pone è quello del rapporto della GR con il sistema penale. Infatti, una volta che si adotti il paradigma abolizionistico dell'alternatività, e ancor di più in questo caso, si pone il problema del rapporto con il pur persistente sistema penale, nonché della gradualità dei passaggi nella prospettiva di un reale cambiamento. Nell'immediato, l'inserimento della GR nel contesto della penalità, che tenga conto per quanto possibile della necessità di evitare le intromissioni e gli snaturamenti che possono derivare dall'influenza della stessa, comporterà innanzitutto la sua collocazione nelle prime fasi del procedimento, e

comunque nella cognizione; in secondo luogo, l'esito dell'esperimento riparativo non dovrà in alcun modo influenzare quello del procedimento penale, né tantomeno la concessione di benefici e misure alternative, né come modalità imposta, né tantomeno come preconditione della concessione degli stessi<sup>24</sup>. Né può essere imposta come modalità di effettuazione e valutazione dell'esito della "revisione critica" del proprio comportamento, di cui agli artt. 27 e 118 della L. 230/2000. Tuttavia, nonostante queste necessarie discrimi-nanti, non va trascurato il fatto che alcune istanze del processo penale vadano prese in considerazione. Esso tende infatti all'accertamento dei fatti, secondo principi, almeno in astratto, di certezza, verità, garanzia. Tali principi vanno rispettati anche nel caso di apertura di una procedura di mediazione, nel senso che, a meno che non ci sia una spontanea o facilitata adesione delle parti, sarà necessario accertare che il fatto costituisce un reato e che il soggetto imputato ne sia l'autore. Si tratta perciò di pensare a come conciliare le due istanze della certezza e della riparazione, in sé a rischio di

<sup>23</sup> Al riguardo particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'intensità e all'estensione della risonanza sociale assunta dal reato, come pure dal modo in cui vengono gestiti gli esiti dello stesso, evitando di dare eccessivo rilievo a tali aspetti, lì dove rarefazione e dispersione dell'interazione sociale privano gli stessi di particolare rilievo. Si dischiude qui un'evidente connessione con la questione della ridefinizione del bene pubblico, di cui al precedente punto 8.2.

Riteniamo necessario nello sviluppo di questo approccio, assumere i riferimenti che ci vengono offerti dal pensiero sociologico, considerando, ad esempio, autori come E. Durkheim (1999); F. Tonnies (1963); M. Granovetter (1998); G. Agamben (2001)

<sup>24</sup> Rimandiamo in proposito ancora una volta alla nota 21.

distonia, anche ai fini di mantenere un confronto e un dialogo con la sfera del penale e gli studi di dottrina penalistica, per dare fondatezza e adeguatezza all'intervento che si intende implementare. Si tratterebbe, in quest'ottica, di sviluppare una prima fase in cui si accerta, in sede processuale, il reale accadimento e la natura dei fatti in questione, nonché, necessariamente, in secondo luogo, il reale coinvolgimento negli stessi dell'eventuale imputato, tenendo presente che la prospettiva della riparazione, anziché della punizione, faciliterà notevolmente queste istanze. Si deve poi dare luogo ad una terza fase in cui, anziché applicare una sanzione afflittiva, si sviluppa un processo di approfondimento della dimensione soggettiva, motivazionale e di contesto dell'accadimento, del suo autore e della vittima, al fine di trovare la soluzione più adeguata che coinvolga le parti in causa, la comunità, il contesto sociale, al fine di riorganizzare il tessuto dei legami sociali alterato dall'evento deviante<sup>25</sup>. Lo sviluppo di questa terza fase, ispirata al "salto di paradigma" di cui si è detto, otterrebbe tanto più, quanto più adeguato, un quadruplice effetto: cambiare il senso degli illeciti e del tipo di misure più idonee a gestirli; modificare le rappresentazioni, i significati, le aspettative oggi egemoni nell'ambito

dell'opinione pubblica; indurre l'autore a narrare ed esplicitare la verità effettiva dei fatti e delle motivazioni, anziché cercare di nasconderla, per sottrarsi all'afflittività della pena, come oggi accade; prevenire gli effetti negativi della sanzione carceraria, notoriamente destinati a incrementare recidività e perciò insicurezza nel contesto sociale.

La scelta dell'alternatività della GR al sistema penale comporterà, come metodo di base, la sua attuazione in centri e strutture del tutto esterne allo stesso, riferibili alle amministrazioni locali o a settori di servizi (es. Servizi Sociali degli Enti Locali, ASL, Sert, unità scolastiche, in ambito minorile, strutture di quartiere, polizia locale di prossimità), a seconda delle necessarie soluzioni, che verranno adottate in sede legislativa, e delle articolazioni progettuali che verranno adottate in relazione alle variabili in gioco negli eventi illeciti. A giudicare dell'esito dell'attività riparativa o della mediazione saranno in primis le parti stesse, supportate dalla capacità e competenza interpretativa dell'operatore/arbitro.

Un discorso a parte va fatto a proposito dei lavori di Pubblica Utilità, per i quali va decisamente assunta la non assimilabilità all'ambito della GR, mancando il rapporto

---

<sup>25</sup> Mi riferisco in proposito all'intervento di Massimo Donini al convegno "Carcere senza fabbrica, In ricordo di M. Pavarini", 20 settembre 2020, Bologna.

diretto tra le parti e configurandosi gli stessi, nella sostanza, come sanzione sostitutiva, di carattere retributivo. Tuttavia, non va trascurato il fatto che se gli stessi costituissero un'attività lavorativa normalmente retribuita e assumessero valore professionalizzante (es. stage formativi) in vista di un prossimo inserimento lavorativo, potrebbero rientrare in quell'ambito di opportunità e di risorse da attivare a vantaggio dell'autore, nell'ottica della reciprocità e della ricostruzione del legame sociale, di cui si è più volte detto. Va in proposito tenuto presente che l'attuazione della GR non va limitata alla sola mediazione penale e alla riparazione del danno subito dalla vittima, ma a tutti quegli interventi, in primis quelli a sostegno e reintegrazione dell'autore, che mirino comunque a ricostruire la solidità dell'appartenenza sociale e della qualità delle relazioni.

Infine, è necessario considerare il fatto che la GR, in quanto alternativa alla penalità, potrebbe rientrare a pieno titolo nei progetti e nelle pratiche di sicurezza urbana, come modalità di prevenzione della stigmatizzazione della devianza, e perciò come elemento delle politiche di Nuova Prevenzione, orientate alla dimensione partecipativa e agli interventi di reintegrazione della marginalità e di

superamento del disagio (prevenzione sociale)<sup>26</sup>. Infatti, in quanto tali politiche mirano alla prevenzione della criminalità e della devianza, insieme al contenimento dei sentimenti di insicurezza, la GR può e deve rientrare negli strumenti delle stesse, sia come modalità di ridurre la produzione di carriere devianti, sia di sviluppare nella percezione pubblica una diversa rappresentazione dei reati e delle modalità di gestirli. In questo senso si può ravvisare nella GR una modalità di prevenire o decongestionare il sovraffollamento carcerario, come sollecitato dalle statuizioni internazionali, tipico indicatore delle deformazioni securitarie e strumentali nelle modalità di gestione delle marginalità e di costruzione sociale dell'insicurezza, secondo i paradigmi della penalità.

In sintesi e in conclusione, è evidente che tutta questa materia, e in particolare le questioni che ora ho indicato come aperte, richiedono approfondimenti e riflessioni che non si fermano al solo livello della descrizione delle diversità di modelli astratti e definizioni teoriche, di approcci e di metodi di intervento, ma si confrontino con esperienze di altri Paesi e con gli esiti delle pratiche ad oggi maturate; non solo sul piano dei risultati dei casi trattati, ma anche sulle reali capacità della GR di costituire una

---

<sup>26</sup> Vedi in proposito M. Pavarini (1992; 2006); R. Selmini (2000a; 2000b; 2006; 2015); G. Mosconi (2002; 2015), T. Pitch (2006).

consistente ed effettiva alternativa alla penalità. Va anche considerato come lo studio e l'analisi dei processi che si determinano nel corso dell'applicazione delle misure alternative offrano prezioso materiale di osservazione dei vissuti, delle aspettative, delle motivazioni, delle modalità d'azione relativi ai soggetti cui le misure sono applicate, come elementi concreti di emersione di quella verità propria della GR, così distante e diversa dall'artificialità di quella processual-penalistica. Un doppio lavoro di studio di casi e di dati, e di elaborazione di testi di legge, non può che costituire terreno di verifica e di sviluppo delle ipotesi e dei paradigmi qui delineati. In ogni caso si pone come necessario mantenere e riproporre i termini degli stessi, ogni volta in cui si presentino le questioni in oggetto. Il non farlo comporterebbe l'assunzione di posizioni intermedie, ambivalenti e compromissorie, che rischiano di ostacolare l'avanzamento della proposta e la sua effettiva affermazione nell'ambito legislativo e istituzionale, oltre che culturale e operativo.

## Bibliografia

- AA.VV. (2009), *Giustizia riparativa, comunità, diritto*, in *Studi sulla questione criminale*, numero monografico, IV (3).
- AA.VV. (2011), *Per Louk Hulsman. L'abolizionismo penale oggi*, in *Studi sulla Questione Criminale*, numero monografico, VI (2).
- Agamben G. (2001), *La comunità che viene*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Anastasia S., Anselmi M., Falcinelli D. (2015), *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Cedam, Padova.
- Baratta A. (2019), *Criminologia Critica e Critica del Diritto Penale*, Meltemi, Sesto S. Giovanni.
- Bassoli F., Mariotti M., Frison R. (1999), *Mediazione Sistemica*, Sapere, Padova.
- Bernat de Celis J., Hulsman L. (2001), *Pene perdute*, Colibrì, Milano.
- Bertagna G., Ceretti A., Mazzuccato C. (2015), *Il libro dell'incontro*, Il Saggiatore, Milano.
- Bobbio N. (1990), *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.
- Bobbio N. (1977), *Dalla struttura alla funzione*, Comunità, Milano.
- Bouchard M., Mierolo G. (2005), *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano.
- Bourdieu P. (2017), *La forza del diritto*, Armando, Roma.
- Bozzetto I., Drago C., Mosconi A. (1999), *La Mediazione Penale in Italia tra riferimenti legislativi e riflessioni epistemologiche*, in Bassoli F., Mariotti M., Frison R., *Mediazione Sistemica*, Sapere, Padova.
- Brossat A. (2003), *Scarcerare la società*, Eleuthera, Milano.
- Cartabia M., Ceretti A. (2021), *Un'altra storia inizia qui*, Bompiani, Milano.
- Cecchi S., Di Rosa G., Epidendio D. E. (2015), *Partire dalla pena. Il tramonto del carcere*, Liberilibri, Macerata.
- Cecchi S. e al. (2013), *Sulla pena. Al di là del carcere*, Liberilibri, Macerata.
- Christie N. (1985), *Abolire le pene? Il paradosso del sistema penale*, Gruppo Abele, Torino.
- Christie N. (1996), *Il business penitenziario*, Eleuthera, Milano.
- Colombo G. (2011), *Il perdono responsabile*, Ponte alle Grazie, Firenze.
- Cottino A. (2016), a cura di, *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Bologna.
- Curi U., Palombarini G. (2002), a cura di, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma.
- Donini M. (2019), *Populismo e ragione pubblica*, Mucchi, Modena.
- Durkheim É. (1999), *La divisione del lavoro sociale*, Comunità, Milano.

- Eusebi L. (1990), *La pena in crisi*, Brescia, Morcelliana.
- Fajet J. (2015), *Médiations: les ateliers silencieux de la démocratie*, Erès, Toulouse.
- Febbrajo A. (2013), *Sociologia del Diritto. Concetti e problemi*, Il Mulino, Bologna.
- Ferrajoli L. (1989), *Diritto e ragione*, Laterza, Bari-Roma.
- Ferrari L., Pavarini M. (2018), a cura di, *Basta dolore e odio. No prison*, Apogeo, Adria.
- Ferrari L. (2015), *No Prison. Ovvero il fallimento del carcere*, Rubbettino, Catanzaro.
- Ferrari L., Mosconi G. (2021), *Perché abolire il carcere. Le ragioni di No Prison*, Apogeo, Adria.
- Ferrari V. (2004), *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Friedman L. W. (1978), *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Il Mulino, Bologna.
- Garland D. (2006), *Pena e società moderna*, Il Saggiatore, Milano.
- Giuffrida M.P., *Giustizia riparativa e adulti in esecuzione di pena*, reperibile online [http://www.comune.bologna.it/media/files/giustizia\\_riparativa\\_e\\_adulti\\_in\\_esecuzione\\_e\\_di\\_pena\\_mp\\_giuffrida.pdf](http://www.comune.bologna.it/media/files/giustizia_riparativa_e_adulti_in_esecuzione_e_di_pena_mp_giuffrida.pdf)
- Granovetter M. (1998), *La forza dei legami deboli e altri saggi*, Liguori, Napoli.
- Larussa A. (2017), *La messa alla prova*, Altalex Pedia, voce on line del 20/4/2017.
- Lorenzetti A. (2018), *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali: alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Franco Angeli, Milano.
- Luhmann N. (1977), *Sociologia del diritto*, Laterza, Bari-Roma.
- Manconi L., Anastasia S., Calderone V., Resta F. (2015), *Abolire il carcere*, Chiarelettere, Milano.
- Mannozi G., Lodigiani G.A. (2017), *La giustizia ripartiva. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino.
- Mathiesen T. (1996), *Perché il carcere?*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Mathiesen T. (2016), *The politics of Abolition Revisited*, Routledge, London.
- Moccia S. (2000), *La perenne emergenza*, ESI, Napoli.
- Morineau J. (2000), *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano.
- Mosconi G. (1992), *Complessità del diritto e ambivalenza del controllo*, Imprimatur, Padova.
- Mosconi G. (2018), *La Giustizia riparativa: definizioni, interpretazioni, applicazioni. A proposito dei lavori del Tavolo XIII degli Stati Generali dell'Esecuzione penale*, in Associazione Antigone, a cura di, *Un anno di carcere. XIV rapporto annuale*, on line sul sito [www.antigone.it](http://www.antigone.it)

- Mosconi G. (2002), *La prevenzione della devianza: ipotesi teoriche e questioni di metodo*, in *Dei delitti e delle Pene*, n. 1-2-3.
- Mosconi G. (2008), *La giustizia riparativa. Definizione del concetto e considerazioni sull'attuale interpretazione da parte della magistratura italiana*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, pp. 11-28.
- Mosconi G. (2015), *La prevenzione della devianza: oltre la chimera della sicurezza*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, pp. 87-117.
- Mosconi G. (2011), *Louk Hulsmann: senza il diritto penale e oltre*, in *Studi sulla questione criminale*, 2, pp. 9-28.
- Mosconi G. (1985), *Crisi del diritto e critica della devianza*, in *Dei Delitti e delle Pene*, III (2), pp. 269-272.
- Mosconi G. (2001), *La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sulla istituzione penitenziaria*, in Anastasia S. - Palma M. (a cura di), *La bilancia e la misura*, Franco Angeli, Milano, pp. 37-66.
- Mosconi, G. (1994), *La pena oggi: il mito e la crisi*, in *Dei delitti e delle pene*, 3, pp. 59-81.
- Opocher E. (1966), *Giustizia*, voce dell'Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano.
- Patrizi P. (2019), *La giustizia riparativa*, Carocci, Roma.
- Pavarini M. (1992), *Progetto. Vivere una città sicura*, in *Sicurezza e territorio*, pp. 11-14.
- Pavarini M. (2002), *Il "grottesco" della penologia contemporanea*, in Curi U. - Palombarini G. (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma.
- Pavarini M. (2006), a cura di, *L'amministrazione locale della paura*, Carocci, Roma.
- Pavarini M. (2013), *Governare la penalità*, Bonomia University press, Bologna.
- Pisapia G.V. (2000), a cura di, *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova.
- Pitch T. (2006), *La società della prevenzione*, Carocci, Roma.
- Pitch T. (1998), *Un diritto per due*, Il Saggiatore, Milano.
- Saporetto C. (2010), *Abolire le carceri*, Aracne, Roma.
- Sbraccia A., Vianello F. (2010), *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Bari-Roma.
- Selmini R. (2000a), *Le attività di prevenzione. Una premessa teorica*, in *Quaderni di Cittàsicure*, VI, 20b, pp. 37-52.
- Selmini R. (2000b), *Le misure di prevenzione adottate nelle città italiane*, in *Quaderni di Cittàsicure*, VI, 20b, pp. 53-78.
- Selmini R. (2004), a cura di, *La sicurezza urbana*, Il Mulino, Bologna.
- Selmini R. (2015), *La "terza via". Una rilettura del pensiero di Massimo Pavarini sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*, in *Antigone*.

*Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 2, pp. 117-136.

Tonnies F. (1963), *Comunità e società*, Comunità, Milano.

Vezzadini S. (2012), *Per una sociologia della vittima*, Franco Angeli, Milano.

Vianello F. (2004), *Diritto e mediazione. Per riconoscere la complessità*, Franco Angeli, Milano.

Zagrebelsky G. (1992), *Il diritto mite*, Einaudi, Torino.

Ziccone P., Ceretti A. e al. (2021), *Verso Ninive. Conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa*, Rubbettino, Sovena M.





---

# Isole al largo. Considerazioni ai margini per una nuova cultura della detenzione

*Jacopo Lofoco<sup>1</sup>*

---

## *Abstract*

*The island's geographical liminality and the prison's social liminality are realised in an easy combination through pure abstraction and through the implementation of different detention experiments. As in a game of Chinese boxes, an investigation of physical and mental space opens up, revealing how the island represents the essential paradigm of the modern detention utopia. On a theoretical level, this paper highlights a reconsideration of the full adoptability of the total institutions' Goffman model. It offers a historical reconstruction of the experience of island detention in Italy from the 19th century onwards, not only soliciting reflections about issues that are still open today (e.g., space, work, quality of life within prison facilities) but also questioning the culturally accepted model of detention.*

Keywords: prison, island, heterotopy, total institution

## **1. Le mura, il mare**

Il saggio trae ispirazione dalla realtà delle isole carcere, realtà che nelle sue diverse declinazioni storiche e geografiche trova origine nella capacità umana di inserirsi e

adattarsi e in un immaginario collettivo in grado di produrre soluzioni di marginalizzazione (cfr. V. Calzolaio, 2022). Le caratteristiche del carcere trovano loro estrema amplificazione nell'utopia e nella materialità dello spazio insulare; il binomio

---

<sup>1</sup> Jacopo Lofoco, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. È ricercatore indipendente sui temi della storia e della rappresentazione sociale dell'istituzione penitenziaria.

istituisce un dialogo tra studi insulari e studi sulla detenzione, attraverso l'assunzione di due linguaggi differenti e sorprendentemente affini.

«Reale *versus* metaforico, geografico *versus* mitologico, focus *versus* locus: entro questi confini di opposti muove l'insularità, l'essere isola» (C. De Giuli, 2017, p. 3). Dalle scienze naturali, il concetto di insularità si diffonde nelle scienze umane: la complessità di una nozione che comprende realtà fisiche e dell'immaginazione sfocia così in un labirinto di significati a volte contraddittori (A.S. Robayna, 2009). Alla base, la forma insulare è riconoscibile come forma materiale e come simbolo. Si traccia una linea percorribile in un senso e nell'altro: categoria generale, isola è un luogo identificato da coordinate geografiche, terra circondata da acqua; da qui a realtà vissuta, fisicamente e mentalmente, spazio dell'interazione umana con il naturale; dunque, isola come pura astrazione, aldilà di geografia e vissuto umano. Ad un estremo, una categoria nella quale ricadono la miriade di isole del mondo; all'altro una categoria della mente distante da ogni spazio fisico reale.

Un enorme potenziale mitico e utopico avrebbe reso l'isola «la metafora più

importante del pensiero occidentale» (P. Hay, 2006, p. 26). Essa si riproduce continuamente nella mitologia, nella religione, nella letteratura, permettendo di «descrivere le situazioni in cui l'isolamento fornisce le condizioni per l'utopia, l'eccezione, la segretezza totale, il controllo o la libertà assoluta dalla società» (K. Bittner, C. Lozano, 2014, p. 179).

Robayna (2009) sottolinea come il concetto di isola sia caratterizzato da un elevato dinamismo semantico, i tentativi di definizione sono influenzati dal periodo storico e dalla localizzazione geografica. Sulla scorta della teoria biogeografica<sup>1</sup>, è evidente la propensione a pensare in termini di bordi, confini, frontiere: in questi termini, la condizione insulare può legarsi a realtà ben lontane dall'essere terra circondata da acqua, quali prigioni, centri di detenzione per immigrati, ghetti... Isole all'interno delle città e degli stati. Tuttavia, quello della finitezza è solo un punto di vista. Il termine greco per isola - *nissos* o *nesos* - deriverebbe dalla radice etimologica della parola nave (*nan-*), suggerendo un'idea di connessione (E. Clark, T. Clark, 2009)<sup>2</sup>. Allora il concetto di isola raccoglie in sé opposizioni e sfumature: conosciuto-sconosciuto, dentro-fuori,

<sup>1</sup> Per considerazioni di ampio respiro circa la biogeografia insulare, l'evoluzione umana sulle isole e una dettagliata elencazione delle realtà detentive in mezzo al mare cfr. V. Calzolaio, 2022.

<sup>2</sup> Sotto diversi aspetti, l'abbattimento della concezione di isola come spazio chiuso da confini impermeabili rappresenta la tendenza, già affermata, e l'orizzonte della nissologia (P. Hay, 2006).

definito-indefinito. Concetti tra loro complementari e necessari per la descrizione di una realtà.

## 2. Dentro e fuori

Le considerazioni sulla spazialità dell'isola e della prigione seguono percorsi sovrapponibili, implicano significati apparentemente identici, gli spazi materiali che le compongono sono facilmente accostabili: entrambe dibattono, di per sé, tra chiusura e apertura.

Il mare definisce l'isola, facendone emergere la «dimensione liminale» (K. Darici, 2014, p. 2), attribuendola qualità di *remoteness* (J. Gillis, 2001): questo limite è percepibile come infinitamente esteso, allo stesso tempo spazio che distanzia dal continente e «territorio liberato, luogo del possibile» (P. Hay, 2006, p. 22). Un confine massiccio separa invece i detenuti dal resto del mondo civile. Confine per certi versi traspirante, ispiratore di fuga, ma non esso stesso fantasia vivibile; un confine che rinchiude la persona in una condizione non desiderabile (e che si fa esso stesso controllo

vivente) separandola da un mondo conosciuto, senza rappresentare ponte di comunicazione con esso.

Lo spazio e le dinamiche carcerarie vengono classicamente ricondotte alle distinzioni binarie sulle quali è costruito il concetto di istituzione totale: dentro-fuori, società interna-società esterna, internati-staff. Baer e Ravneberg (2008) ritengono tali distinzioni eccessivamente rigide e hanno pensato ad un rapporto più dinamico e fluido tra il dentro ed il fuori le mura della prigione, sostenendo la coerenza con il concetto foucaultiano di eterotopia delle apparentemente impossibili giustapposizioni tra interno ed esterno. Dentro e fuori non sono due concetti, due spazi nettamente separati, e il confinamento si manifesta come uno stato mediano e ambivalente. Idealmente e fisicamente, allora, un confine impenetrabile non è concepibile.

### 2.1 Spazi altri

Il concetto di *eterotopia* - introdotto in letteratura da Michel Foucault nel 1966<sup>3</sup> - interessa lo «spazio del di fuori» in

<sup>3</sup> «L'«eterotopia» è innanzitutto una nozione di anatomia patologica che designa in particolare la presenza di un organo o di tessuti in un luogo in cui normalmente non dovrebbero trovarsi» (P. Sabot, 2012, p. 21). In ambito letterario, il termine e.

compare per la prima volta nella prefazione de *Les mots e les choses* (*Une archéologie des sciences humaines*) (1966), ma è attraverso le due conferenze radiofoniche *Les utopies réelles ou «lieux et autres lieux»* (1966) e la conferenza parigina del 1967,

opposizione a quello dell'interno» (M. Foucault, 2001, p. 22). Della molteplicità di spazi di cui si compone l'esterno, si considerano quelli che si pongono in relazione con gli altri luoghi «con una modalità che consente loro di sospendere, neutralizzare e invertire l'insieme dei rapporti che sono da essi stessi delineati, riflessi e rispecchiati» (*ivi*, p. 23). Questi luoghi appartengono alle tipologie delle utopie e, appunto, delle eterotopie. Il concetto di eterotopia è costruito a partire da quello di utopia, quest'ultima intesa come spazio privo di un luogo reale, che intrattiene con lo spazio reale della società «un rapporto d'analogia diretta o rovesciata» (*ibidem*), come spazio fondamentalmente irreali. L'eterotopia si presenta invece come luogo reale, «specie di utopia effettivamente realizzata in cui i luoghi reali, tutti gli altri luoghi reali che si trovano all'interno della cultura vengono al contempo rappresentati, contestati e sovvertiti» (*ibidem*): un luogo che, seppure e per quanto localizzabile, si trova al di fuori di ogni altro.

Sono sei i principi su cui si fonda la descrizione sistematica di questi spazi altri, l'eterotopologia. *Universalità e/ della varietà*. La produzione di eterotopie è comune a tutte le culture del mondo. Assumono molteplici forme e possono classificarsi in due categorie: eterotopie di crisi ed eterotopie di

deviazione. *Mutabilità funzionale*. Ogni eterotopia ha il proprio peculiare funzionamento, determinato dal rapporto in cui si trova con la società in cui è situata e che può cambiare col tempo. *Giustapposizione tipologica*. L'eterotopia «ha il potere di giustapporre, in un unico luogo reale, diversi spazi, diversi luoghi che sono tra loro incompatibili»<sup>4</sup> (p. 27). *Montaggio del tempo*. L'eterotopia funziona a pieno «quando gli uomini li trovano in una sorta di rottura assoluta con il loro tempo tradizionale» (p. 28). Il carcere opera questo montaggio in maniera molteplice: un montaggio statico del tempo di vita tradizionale dei detenuti condannati a pene differenti, ed uno dinamico dello stesso tempo detentivo, per cui le esistenze ristrette sono esposte a intervalli diversi – definitivamente, col rilascio, o provvisoriamente – al tempo esterno. *Regolazione d'accesso*. Le eterotopie «presuppongono sempre un sistema di apertura e chiusura che, al contempo, le isola e le rende penetrabili» (p. 30). L'ingresso avviene per costrizione o per volontà di sottomissione a riti e purificazioni. *Ambiguità di funzione*. Le eterotopie «sviluppano con lo spazio restante una funzione» (p. 31), funzione cangiante che oscilla tra la creazione di una doppia illusione (creazione di uno spazio illusorio che fa apparire come illusorio ogni spazio reale: è ciò che accade

---

pubblicata con il titolo *Des espaces autres*, che il concetto viene meglio definito.

<sup>4</sup> Eterotopia è, ad esempio, il teatro, che combina sul palco una serie di luoghi estranei gli uni agli altri.

ogni giorno in ogni luogo di relegazione della vita umana) e la creazione di una realtà perfetta, tale da fare apparire il resto dello spazio reale come assolutamente caotico.

«Non si vive in uno spazio neutro e bianco; non si vive, non si muore, non si ama nel rettangolo di un foglio di carta. Si vive, si muore, si ama in uno spazio quadrettato, ritagliato, variegato, con zone luminose buie, dislivelli, scalini, avvallamenti e gibbosità, con alcune regioni dure e altre friabili, penetrabili, porose» (M. Foucault, 2006, p. 12): in questo quadro di esperienza vissuta possono concepirsi dei veri e propri contro-spazi, dei «luoghi che si oppongono a tutti gli altri e sono destinati a cancellarli, a compensarli, a neutralizzarli o a purificarli» (*ibidem*). Le eterotopie, realtà materiali nello spazio vissuto, ne scavano l'evidenza «fino a contestarne l'uso ordinario», creandovi «spazi funzionali distinti» (P. Sabot, 2012, p. 25). Ma l'eterotopia non è solo il prodotto di una certa divisione dello spazio vissuto e sociale: essa «si costituisce funzionalmente a partire dalla trasformazione degli individui o dei gruppi che la traversano. (...) Essa definisce, nel senso forte del termine, un'esperienza, ossia la traiettoria di un divenire collettivo» e lo spazio del fuori viene a costituirsi come «spazio vissuto di sperimentazione del sé e del sociale» (ivi, p. 27).

Luoghi fisici di eccezione sono istituiti o tollerati dai poteri sovrani (dallo Stato ai consigli di amministrazione) quando le

regole che li governano «derivano dallo stesso potere che deliberatamente decide quando e come infrangerle, sospenderle o variarle al proprio interno» (M. Paulon, 2013). Le nemesi degli stessi poteri sono ivi autorizzate ad un'esistenza controllata.

## 2.2 Eterotopia o istituzione totale?

Focalizzandosi in particolare su terzo, quarto, quinto e sesto principio, Baer e Ravneberg (2008) riconoscono la prigione come eterotopia: come luogo di apparentemente impossibili giustapposizioni, delle sconfinare reciproco del dentro e del fuori tra loro; come luogo in cui si producono diversi sensi del tempo; come luogo isolato e di isolamento per i detenuti, penetrabile da chi ivi entra a diverso titolo; infine, come luogo che svolge, in relazione al resto dello spazio, una funzione ora di allontanamento, ora di riabilitazione. In quest'ottica, «il concetto di istituzione totale di Goffman fallisce in quanto non considera che l'indistinzione si manifesta assieme alla distinzione» (L.D. Baer, B. Ravneberg, 2008, p. 213). L'adozione della prospettiva eterotopica sul carcere permette di considerarlo simbolico rispetto ai caratteri della società stessa, un suo riflesso, un

microcosmo figurativo (M. Foucault, 2001), non una dimensione di isolamento che si dota di un ambiente omogeneo e stabilmente ancorato ad un sistema di distinzioni binarie.

Ma il fatto che una grande industria di interpretazioni si sia sviluppata attorno al breve saggio di Foucault, che nello stesso le prigioni siano solo marginalmente menzionate e che il concetto di eterotopia non sia stato ulteriormente sviluppato, spinge a una nuova valorizzazione del concetto di istituzione totale.

Schliehe (2016) ritiene la condizione di semipermeabilità dello spazio carcerario già evidente nel lavoro di Goffman. La permeabilità dell'istituzione totale - «vale a dire il grado al quale i modelli sociali mantenuti all'interno dell'istituzione totale e quelli mantenuti nella società esterna si sono reciprocamente influenzati, giungendo così a ridurre le differenze» (E. Goffman, 2010, p. 145) – assunta come caratteristica della stessa, dà «l'opportunità di considerare alcune delle relazioni dinamiche fra l'istituzione totale e la società esterna che la sostiene e la tollera» (E. Goffman, 2010, p. 145). Un certo grado di impermeabilità pare necessario per il mantenimento stesso dell'istituzione, ma sono riconoscibili dei limiti a questa presunta tenuta ermetica (si pensi alla possibile introduzione nell'istituzione delle differenze sociali esterne). Dunque, «le istituzioni totali sono parte del più ampio ordine sociale, mantenendo [con esso] una relazione fluida

ed una tuttavia chiara distinzione tra dentro e fuori» (A.K. Schliehe, 2016, p. 22).

Secondo un terzo approccio, si possono considerare complementari quelli di Foucault e di Goffman: il primo fornirebbe una genesi mentale e sociale dello spazio-istituzione, mentre il secondo permetterebbe di comprendere come l'istituzione operi quotidianamente sulle potenzialità umane (I. Hacking, 2004). Negli ultimi decenni una serie di cambiamenti hanno demolito alcuni totem del mondo carcerario (l'invalidabilità dei suoi confini, assenza di controlli *super partes*, impossibilità di inserimento di nuovi attori nelle dinamiche interne) in modo tale da permettere di interrogarsi sull'attualità del concetto di istituzione totale (F. Vianello, 2012); nonostante le trasformazioni è evidente come il sistema carcerario resti «il medesimo in tutti i suoi tratti essenziali» (T. Mathiesen, 1996, p.31).

### 3. Nuove soluzioni detentive nell'Italia liberale

Nel XVIII e nel XIX secolo, la necessità di costruire realtà statali unitarie (attraverso la dotazione di codici e la tessitura di reti amministrative centralizzate) e gli impeti colonizzatori andarono di pari passo con lo sviluppo di una scienza penitenziaria alimentato da un vivo dibattito sul penale e

sull'esecuzione penale, non meno che dalla sperimentazione di nuove forme di igiene sociale. In particolare, il neonato Stato italiano rispose alle esigenze di allontanamento dei socialmente pericolosi, di fornirsi un indirizzo penitenziario e, nell'indisponibilità di mezzi per rivolgersi all'esterno, di riuscire nella massima colonizzazione interna ricorrendo all'istituto del domicilio coatto ed alle colonie penali agricole, entrambi elementi di una fase importante nell'evoluzione del sistema penitenziario unitario, rilevando anche la loro esperienza quale parte del bagaglio storico e culturale dello sviluppo del territorio a partire dalla seconda metà dell'Ottocento.

La storia dell'istituto del domicilio coatto è la storia della sua critica, che ne seguirà l'intero corso durante il periodo liberale fino alla sua trasformazione nel confino fascista. L'adozione di tale misura di polizia, applicata senza l'avvio di alcuna forma processuale nei confronti di coloro che venivano riconosciuti a vario titolo come socialmente pericolosi, ha portato alla creazione di numerosi centri di dimora forzata disseminati sul territorio: le *colonie coatte*, poche sulla terraferma, la quasi totalità sulle isole minori che costeggiano la penisola dalla Toscana alla Puglia. L'intensità dell'applicazione di tale misura negli anni rende la storia del domicilio coatto parte della storia marginale delle isole minori italiane.

La ricerca di un'alternativa alla detenzione cellulare portò, sin dalla metà del XIX secolo, a riconoscere un certo potenziale risolutivo nella costituzione di colonie penali di tipo agricolo. La fondazione dello stabilimento sull'isola di Pianosa nel 1858 diede il via ad una entusiasta sperimentazione che già andava arrestandosi agli albori della Grande guerra, quando si fece evidente la delusione delle aspettative statali circa i ruoli molteplici che tali colonie avrebbero dovuto ricoprire nella società: da un lato, quello di centri di emenda e riabilitativi attraverso l'obbligo di lavoro all'aperto in una dimensione agricolo-comunitaria autosufficiente per quanto possibile, stato intermedio tra la detenzione e la libertà per quei condannati che avessero già scontato una parte della pena dando prova di ravvedimento; dall'altro, quello di motori della colonizzazione interna: le colonie, situate per lo più nelle isole maggiori e nel continente (anche qui, isole autonome nell'assolvimento del loro compito), laddove ve ne fosse stata una certa estensione, rappresentarono avamposti di conquista di terreni disabitati e da bonificarsi, secondo progettualità che prevedevano la successiva concessione delle terre a cittadini liberi e/o ai condannati una volta scontata la pena e la permanenza di alcun servizi per i coloni gestiti dall'amministrazione penitenziaria. I numeri di coloro che poterono effettivamente essere inviati in tali colonie (data la capienza delle stesse e il necessario

stato di buona salute per esservi ammessi), le condizioni di vita che dovevano sopportarsi (perlomeno nelle colonie situate in aree malariche) ed i costi organizzativi degli stabilimenti decretarono, in via generale, il fallimento di questa impresa in termini economici e di sviluppo di una penalità che non fosse puramente detentiva, almeno fino alla previsione nel Codice Rocco delle colonie agricole quali stabilimenti in cui scontare una misura di sicurezza (cfr. A. Gambardella, 2009).

### 3.1 *Colònia*

«Insediamento di appartenenti a una data comunità i quali si stabilivano in un altro paese»; «territorio distinto dalla madrepatria e assoggettato alla stessa da vincoli militari, politici, giuridici ed economici»; «istituto che ospita bambini in luogo adatto per cura e riposo»; «gruppo di persone che cambia temporaneamente residenza per ragioni di cura» (M. Cortellazzo, P. Zolli, 1979, p. 254).

Differenti indicazioni etimologiche permettono di considerare il termine colonia

come descrittivo di «molteplici esperienze di potere» (C. Petit, 2004, p. 28), involucro plastico offertosi a eterogenee esperienze di conquista, allontanamento, sfruttamento del lavoro, ma anche di educazione e opere di beneficenza. In uso comune latino, il verbo *colere* sta per coltivare la terra, usare una qualche attenzione, rispettare un superiore; in uso giuspubblicistico, *coloniam deducere* esprime la possibilità di sfruttamento di un determinato luogo in cui si sia insediata una popolazione. Il termine sembrerebbe dunque racchiudere un significato di assunzione di un atteggiamento verso qualcuno o qualcosa. Colonia è anche spazio, possedimento periferico: questo secondo uso sarà recuperato in epoca umanistica, divenendo il riferimento principale del vocabolo, dal momento in cui in nuovi Stati moderni, sulla scorta dell'esperienza romana, iniziarono ad espandersi oltremare.

Gli esperimenti detentivi nell'Italia liberale sintetizzano questi significati. La *colonia penale* è costituita da condannati<sup>5</sup> (F. Carfora, 1897); essa è interna o esterna, dentro o fuori dai confini naturali del Paese. A quelle interne, in particolare, si attribuiscono finalità morali e politiche, secondo una retorica che vede il miglioramento dell'uomo attraverso il lavoro

<sup>5</sup> «Le colonie penali non costituiscono di per sé stesse una pena, ma sibbene un modo, secondo il quale si sconta una pena imitatrice della libertà, sia che questa limitazione si concreti nella dimora obbligatoria in un determinato sito, sia che si concreti in una vera e

propria detenzione» (F. Carfora, 1897, p. 686.). È qui fatto riferimento alle colonie coatte ed ai penitenziari agricoli veri e propri.

della terra. Comune ad entrambe, il perseguimento di un fine economico: l'impiego fruttuoso in missioni di conquista di soggetti gravanti sulle casse dello Stato.

Caratterizzanti ogni testo, previsione o regolamentazione coloniale, Petit (2004) individua i seguenti elementi:

I. *La nozione di protezione.* Una popolazione penale viene disciplinata con il compito di educarla, il recluso è posto sotto la tutela di personale di assistenza e vigilanza a vocazione educativa.

II. *Una relazione peculiare con la natura.* La colonizzazione è accompagnata da una terminologia antropologico-giuridica che contrappone l'uomo di cultura, civile a quello naturale, primitivo. Proprio a due primitivismi si rivolge l'opera educatrice della colonia: quello degli abitanti indigeni dei domini lontani e quello dei criminali.

III. *Una visione del lavoro.* Strumento classico con doppia vocazione: mezzo di espiazione delle colpe e titolo di accesso originario alla proprietà

IV. *Una relazione familiare.* L'ideale della colonia penale è una convivenza sotto regime familiare, nella quale predominano i valori di tutela ed in cui si svolge materialmente il lavoro.

### 3.2 Le colonie penali agricole: una sperimentazione avanzata

Per quanto caratterizzante il dibattito, l'atteggiamento politico e giuridico dell'epoca liberale e per quanto condizionante nella storia di tante delle isole minori (cfr. J. White Mario, 1896), data la movimentazione massiva nel corso degli anni di decine di migliaia di soggetti ritenuti a vario titolo pericolosi e nei cui confronti risultava difficile o inconveniente l'accertamento di vere e proprie responsabilità penali, nell'esperienza delle colonie coatte - istituite per ospitare coloro che venivano destinati a domicilio coatto in località remote d'Italia (D. Fozzi, 2004) - non si può riconoscere l'anticipazione o lo sviluppo di una interessante visione della pratica detentiva. Sin dalla sua prima previsione nel 1863, l'invio a domicilio coatto rappresentò uno strumento puramente votato alla pulizia sociale e alla repressione politica, dunque all'isolamento, confermandosi questa vocazione anche dopo la sua trasformazione nel confino di polizia durante il periodo fascista (cfr. C. Ghini, A. Dal Pont, 1971)

Diverse e più ampie considerazioni offre invece la parabola delle colonie penali agricole, concepite in seno all'intenso dibattito sui sistemi penitenziari che ebbe luogo nella prima metà dell'Ottocento, e successivamente istituite a modello di quella

fondata dal Granducato di Toscana sull'isola di Pianosa nel 1858<sup>6</sup> (cfr. C. Grassi, 1913; F. Mele, 1996). Il ruolo che verrà sempre attribuito alle colonie sarà quello di rappresentare una transizione fra la pena e la libertà per i condannati meritevoli di essere sottoposti ad un regime detentivo più favorevole di quello segregativo.

Il dibattito sulla riforma della scala penale e sull'unificazione del diritto penale sostanziale toccò il punto circa l'opportunità o meno di generalizzare l'istituzione delle colonie penali agricole (cfr. F. Mele, 1996), e si concluse nel merito nel 1889, con la pubblicazione del Codice Zanardelli. All'art. 14 si prevedeva che il condannato alla reclusione per un tempo non minore di tre anni, che avesse scontato metà della pena e non meno di trenta mesi, tenendo buona condotta, potesse ammesso a scontare il rimanente in uno stabilimento penitenziario, agricolo o industriale, o anche lavorando in opere pubbliche o private, sotto la potestà della Pubblica Amministrazione.

Le colonie erano votate al lavoro, elemento centrale nel pubblico interesse ed

in quello morale del detenuto. Secondo Regolamento del 1863<sup>7</sup>, i condannati - «generalmente impiegati in lavori agricoli (...), nelle materiali costruzioni, nelle lavorazioni e nei servizi domestici» (art. 33) - vedevano la loro giornata disciplinata nei particolari e votata al lavoro nei campi e nelle officine, dove operavano sotto la continua scorta dei di guardiani e agenti. Al direttore, *Capo della colonia*, era attribuita ampia discrezionalità nella conduzione della stessa. Anzitutto, stabiliva - nei limiti delle istruzioni del ministero dell'Inter-no - chi potesse approdare e sbarcare sull'isola (art. 2); poteva essere assistito nell'amministrazione dall'Agente Tecnico, suo subordinato, al quale demandare le questioni legate ai lavori agricoli e delle fabbriche e le relative contabilità (art. 8); poteva assumere o licenziare capi mastri liberi per le officine e agenti nel ruolo di assistenti ai lavori di campagna, alle fabbriche, ai magazzini e alle cantine (art. 14). Il Regolamento per le colonie penali agricole del 1887<sup>8</sup> stabiliva che queste potevano aversi di due specie, quelle destinate ai lavori

<sup>6</sup> La proposta di istituire una colonia penale agricola in Pianosa, con il non secondario fine di deflazionare gli stabilimenti cellulari, rappresentò il punto di arrivo di un decennio di innovazioni nel Granducato di Toscana quali, tra le altre, l'adozione di misure per «l'ammodernamento degli edifici carcerari, l'abolizione dei bagni penali, l'emanazione di dettagliati regolamenti interni ad ogni stabilimento» (Santoriello, 1996, p. 66).

<sup>7</sup> D.M. 23 dicembre 1863. Questo regolamento speciale venne emanato per la colonia di Pianosa, andando a integrare quello generale per le case di pena del Regno del 1862 (R.D. 13 gennaio 1862, n. 6509) per quanto concerneva i condannati da inviarsi, la loro permanenza sull'isola, le mansioni del personale e dei dirigenti.

<sup>8</sup> R.D. 6 gennaio 1887, n. 4318. Alla fine del 1886, dunque prima della pubblicazione del Codice

forzati e quelle per i condannati a tutte le altre pene (art. 1)<sup>9</sup>; l'invio nelle colonie era ordinato dal ministero dell'Interno (su proposta del consiglio di disciplina dei diversi luoghi di pena) per i condannati riconosciuti meritevoli di premio «per la durata dell'espiazione fatta e per la lodevole condotta» (art. 4), e la permanenza subordinata al mantenimento della stessa (art. 5). L'espulso dall'istituto non avrebbe potuto essere più destinato alla stessa colonia né ad altro «stabilimento di premio» (art. 9). Il direttore, perde parte delle sue prerogative a discapito di una nuova figura, quella dell'agronomo, che lo affiancava nelle decisioni tecniche attinenti agricoltura e industrie affini (art. 11) e che aveva diritto di voto riguardo a «tutti gli affari (...) relativi all'andamento industriale della colonia e specialmente all'attivazione di nuove coltivazioni, a nuove costruzioni, a lavori di miglioramento» (art. 17); ulteriori competenze gli erano attribuite in merito alla formazione delle squadre di lavoro (artt. 21-23).

Nella seconda metà dell'Ottocento andò affermandosi l'idea - anche attraverso

---

Zanardelli, erano funzionanti le colonie agricole di Pianosa, Gorgona, Capraia, Asinara, Castiadas, Isili, San Bartolomeo, Tre Fontane (Ponte Buttero), Corneto Tarquinia e Caltagirone: fino ad allora si applicava il regolamento del 1863, resosi inadatto a una situazione tanto diversificata.

Nel 1891, due anni dopo l'entrata in vigore del codice Zanardelli, verrà emanato il Regolamento generale

l'abolizione dei bagni penali e l'abbandono dei lavori forzati - che il lavoro non potesse essere più considerato come strumento puramente affittivo, bensì come «mezzo per favorire l'emenda del condannato e il suo reinserimento sociale una volta scontata la pena, e al tempo stesso per abbattere i costi dell'istituzione» (M. Calzolari, M. Da Passano, 2004, p. 133). Da un lato, questa nuova concezione del lavoro carcerario apriva ad una mitigazione dei rigori del sistema cellulare, permettendo il contatto diurno tra condannati e l'uscita dalle mura degli stabilimenti; dall'altro, il lavoro dei detenuti rappresentava un mezzo di riparazione dell'offesa alla società, andando ad alleggerire la spesa pubblica per il mantenimento e amministrazione degli stabilimenti ed occupandoli in lavori di pubblica utilità. Lavorare all'interno delle colonie penali poteva considerarsi «il modo più completo e perfetto con cui deve farsi espriare un condanna» (c. Grassi, 1913, p. 1114). Soprattutto sotto il forte impulso di Martino Beltrani Scalia, a lungo direttore generale delle carceri, si cominciò a pensare di assegnare i detenuti a lavori da svolgere

per gli stabilimenti carcerari e nei riformatori del Regno (R.D. 1 febbraio, n. 260), senza apportare particolari modifiche a quello precedente.

<sup>9</sup> «Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni e tale distinzione non comporta comunque nessuna differenza nella conduzione delle colonie e nel trattamento dei condannati» (Mele, 1996, p. 79).

all'aperto e non all'interno delle case di pena. Abbracciando l'idea del miglioramento dell'uomo attraverso la terra e della terra per mezzo dell'uomo, enorme fiducia fu riposta nella funzionalità delle colonie penali agricole (considerata anche la provenienza di gran parte dei condannati dalle aree rurali), preferibili a quelle industriali in vista dello sviluppo e bonifica delle aree rurali del paese.

Rimanevano comunque aperte una serie di questioni: quella dell'inadeguatezza delle strutture edilizie e dell'impianto di attività produttive al loro interno; quella della scelta delle tipologie di lavori più idonei; quella del regime amministrativo da adottarsi per l'introduzione delle attività lavorative negli stabilimenti; quella della concorrenza al lavoro libero (M. Beltrani Scalia, 1880). Il fatto che alcuni di questi problemi non trovassero soluzione fece sì che il lavoro carcerario rimanesse osteggiato da molti (P.G. Assirelli, I. Santangelo Spoto, 1902): in questo stato di cose le disposizioni del Codice Zanardelli si risolsero in mere enunciazioni di principio, in particolare in materia di esecuzione delle pene (e dunque di attuazione del sistema progressivo di espiazione da questo introdotto).

### 3.2.1 Opportunità e criticità del modello

«Quant gruppi d'isole abbiamo noi in Italia abbandonate (...)? La varietà di queste isole [che compongono gli arcipelaghi siciliani] e di quell'altre ancora che formano il gruppo dell'arcipelago toscano, le Diomedee e le Tremiti, quelle del golfo di Napoli, della Spezia e della Sardegna permetterebbe di poter dividere i centri della popolazione detenuta e di poterla guardare da presso senza le spese d'una flotta, dei trasporti di viveri, e il mantenimento d'un numeroso personale di custodia» (P. Nocito, 1868, pp. 208-209).

«Frattanto anche alle isole minori converrà pensare (...) e finché l'Italia nostra avrà una delle sue cento isole incolte, non vi dovrebbero essere altri luoghi di pena, altri lavori forzati fuorché gli agrari» (V. Garelli, 1870, pp. 6-7, 12).

L'idea di riproporre stabilimenti penitenziari sul modello di quello di Pianosa riscontrò particolare successo pubblico: alla fine dell'Ottocento saranno nate circa venti colonie agricole, concentrate per lo più in Sardegna, sulla costa tirrenica, nell'agro romano e sulle isole dell'arcipelago toscano (cfr. G. Cusmano, 1894; F. Carfora, 1897; C. Grassi, 1913; F. Mele, 1996; F. Mele, 2004;

V. Calzolaio, 2022)<sup>10</sup>. Le componenti del dibattito furono molteplici: da un punto di vista strettamente penalistico, un discorso sulla funzione della pena e una ricerca di soluzioni a quelli che si dimostravano essere gli effetti del trionfo della pena detentiva (primi fra tutti, l'emersione dell'inadeguatezza delle strutture carcerarie, il sovraffollamento delle stesse e la precarietà delle condizioni di vita al loro interno)<sup>11</sup>; dal punto di vista dell'amministrazione dello Stato, la convenienza economica nell'adozione del modello colonia; da un punto di vista dello sviluppo del territorio, l'idea di creare centri di detenzione come punto di partenza per la colonizzazione interna ed il rilancio dell'industria agricola attraverso il lavoro dei detenuti<sup>12</sup>. Inoltre, da un punto di vista puramente politico, alle colonie veniva riconosciuta grande «capacità di funzionare come sbrigativo e radicale

strumento di controllo del dissenso» (F. Carfora, 1897; G. Cusmano, 1902; C. Grassi, 1913). Sono inoltre riconoscibili un certo grado di funzione riparativa - l'impiego dei condannati nello svolgimento di opere di pubblica utilità avrebbe rappresentato il contrappeso alla commissione del reato - ed un'idea di difesa sociale, data la prevalente collocazione delle colonie in isole e territori solitamente disabitati.

Le speranze dei sostenitori del modello colonia trovarono riscontro positivo solo sotto alcuni aspetti: rispetto agli stabilimenti ordinari, alcuni dati statistici confermano come effettivamente fossero minore il numero di delitti e violazioni commessi al loro interno, i casi di recidiva (cfr. F. Carfora, 1897) e generalmente migliori le condizioni di salute (cfr. Santoriello, 1996). Dal punto di vista economico, tutti furono concorsi nel ritenere che il vantaggio al bilancio dello

<sup>10</sup> Si evidenzia come l'esperienza delle colonie penali dell'arcipelago toscano (Pianosa, Gorgona, Capraia e Montecristo) sia rimasta parzialmente slegata dalle logiche di lavorazione e resa alla collettività di terreni inutilizzati, essendo stabilite in isole salubri e di piccole dimensioni - in alcuni casi condividendo lo spazio con le comunità civili che le abitavano - e sopravvissute alla parabola discendente comune alle altre.

<sup>11</sup> Punto di partenza nella genesi multifattoriale delle colonie penali si riconosce nelle «difficoltà a cui si va incontro nella gestione di un apparato carcerario che, per un verso, risulta particolarmente costoso (...) e, per un altro verso, consente di verificare empiricamente la distanza siderale che intercorre tra il generalizzato abbruttimento dei suoi utenti e l'irraggiungibile obiettivo dell'emenda, tanto

reclamizzato dai suoi teorizzatori» (F. Della Casa, 2006, p. 157)

<sup>12</sup> «Egli è urgente (...) che si studino, e sotto tutti gli aspetti, le isole nostre; giacché esse contengono i germi della futura grandezza e prosperità della patria nostra» (V. Garelli, 1865, p. 8).

«Perché l'Italia non potrà utilmente applicare ad opere pubbliche, passata la guerra, le braccia dei 12.000 e più condannati ai lavori forzati? Perché l'Italia non potrà, come la Francia, l'Inghilterra, l'America, utilizzare i condannati nel dissodamento delle terre, nella canalizzazione delle acque, nelle arginature dei fiumi, nella costruzione dei porti, delle strade e delle stesse prigioni (...)?» (F. Bellazzi, 1866, p. 116)

Stato fosse minimo, dovendosi anzi registrare la regolare chiusura in perdita di quello di quasi tutte le colonie: il costo per il mantenimento dei condannati superiore a quello dei condannati negli stabilimenti ordinari, l'ubicazione delle stesse in località isolate (e dunque le maggiori spese per trasporto dei vari generi e del personale), il fatto che l'attività agricola comportasse costi di fornitura e manutenzione di strumenti di lavoro e tutta un'altra ampia serie di fattori (G. Berardi, 1900) fecero sì che tali stabilimenti rappresentassero complessivamente un discreto peso per l'Erario (cfr. F. Carfora, 1897). Altra ragione della riduzione degli utili era legata al sistema penale stesso: la garanzia della continuità del lavoro era uno dei benefici dell'ammissione nella colonia; e se i lavori agricoli erano svolti dai liberi soltanto in certi periodi dell'anno, risulta chiaro che una tale garanzia comportasse la creazione artificiosa di lavori non indispensabili e scarsamente produttivi di utili (F. Mele, 2004). Allo stesso tempo, contribuiva a consolidare il favore per mantenimento e apertura delle colonie l'idea diffusa che l'amministrazione carceraria non perseguisse, attraverso queste, intenti meramente speculativi (A. Santoriello, 1996).

All'inizio del Novecento, i progetti di colonizzazione interna avrebbero potuto essere portati a compimento solo in minima parte: nel 1902, dei circa 20.000 ettari di terreni delle dieci colonie attive, solo 5100 risultavano cedibili (G. Cusmano, 1902); il periodo 1904-1914 vedrà la popolazione reclusa negli stabilimenti diminuire sensibilmente (R. Giulianelli, 2008b) e la conversione di alcune colonie ad altro uso. A circa mezzo secolo dalla fondazione di quella di Pianosa, l'esperienza riformista delle colonie andava chiudendosi in un sostanziale fallimento, determinando nettamente «il passaggio ad una penality di mera detenzione» (A. Santoriello, 1996, p. 91) con caratteristiche che mal si conciliavano con nuove forme di sperimentazione.

#### 4. Colonie alla deriva. L'idea del villaggio penitenziario

Negli anni '70 del Novecento erano ancora operative le colonie insulari di Asinara, Pianosa, Gorgona e Capraia<sup>13</sup>. Un articolo riguardante la Casa di lavoro

<sup>13</sup> L'impianto normativo a doppio binario definito dal Codice Rocco a partire dal 1930, e successivamente confermato dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, volle le colonie agricole quali istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive. Peraltro, il Codice

Rocco affiancava alle colonie agricole le case di lavoro all'aperto, quali stabilimenti di pena speciali destinati ai detenuti; la L. 16 luglio 1975, n. 354 definisce tutt'oggi la possibilità di istituire «sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della

all'aperto di quest'ultima, a mano dello stesso direttore del tempo, dà un'idea dello stato in cui versasse l'esperienza detentiva nelle stesse.

«L'ambiente carcerario di una Casa di lavoro all'aperto è particolare, e lo è tanto più se questa è ubicata su un'isola. Ogni schema tradizionale non trova qui un calzante raffronto: tutto è ridimensionato secondo differenti rapporti derivati da più ampie libertà dei detenuti, dall'isolamento e dalla lontananza dalla terra ferma. La sicurezza, o meglio, la presunta sicurezza che offre il mare contro le evasioni, diminuisce la sorveglianza e modifica le modalità nell'effettuarla. La lontananza da ogni contatto sociale contribuisce ad approfondire l'abbruttimento che già il lavoro agricolo determina, ed acuisce quel senso di abbandono che molti detenuti già sentono» (R. Ciccotti, 1970, p. 750)

Bolle detentive anacronistiche, in cui i mezzi materiali atti alla rieducazione scarseggiavano, vi erano tutti gli interessi da parte dell'amministrazione penitenziaria di dismettere gli istituti e da parte degli enti locali territoriali di rendere fruibili le località che li ospitavano.

Nel 1990 venne concepito ed elaborato un progetto estremamente innovativo, che vedeva coinvolta la struttura presente

sull'isola di Gorgona. Sulla scorta di un'intesa di massima raggiunta negli anni precedenti tra Enti locali e Ministero di Grazia e Giustizia, il 5 aprile 1990 i rappresentanti di suddetto ministero, Regione Toscana, Provincia e Comune di Livorno sottoscrissero un protocollo in cui esplicitavano la volontà di collaborare nel realizzare due interessi fondamentali della collettività - reintegrazione dei detenuti nel tessuto sociale e produttivo e tutela, valorizzazione e fruizione collettiva del patrimonio ambientale - attraverso la creazione di un "villaggio penitenziario" sull'isola di Gorgona.

Gli enti che stipularono il protocollo avrebbero teso al raggiungimento dei suindicati obiettivi attraverso la creazione di una realtà detentiva caratterizzata «da un'edilizia più simile a quella di una piccola comunità urbana che ad un istituto di pena, dalla presenza di detenuti a basso indice di pericolosità, con concreta disponibilità al reinserimento nonché da una pena integrazione con la comunità cittadina provinciale e regionale, favorita anche dalla presenza di un flusso turistico sistematico ed allargato, sia pure guidato e di tipo sociale». A tal fine, gli attori in gioco si impegnavano a «promuovere e sviluppare attività trattamentali e di risocializzazione ed in particolare quelle di formazione

---

colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione» (art. 62).

professionale e lavorative, sia di tipo industriale, che di tipo agricolo», attività il cui sviluppo avrebbe potuto essere svolto «in forme associative con cittadini liberi». L'Amministrazione penitenziaria si impegnava a garantire «la migliore fruizione dell'isola da parte dei visitatori ed un'ideale accoglienza degli stessi, con l'apporto rilevante dei detenuti presenti sull'isola». L'elemento più interessante è che le parti, allo scopo dell'attuazione del progetto stesso, avrebbero dovuto cercare di favorire «l'insediamento di un nucleo anche se molto limitato di popolazione residente»<sup>14</sup>.

Il progetto del villaggio, nato nel 1989 e fortemente sostenuto dall'allora direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena Nicolò Amato, vedeva inizialmente coinvolte anche gli istituti di Pianosa e Asinara<sup>15</sup>, mirando alla creazione di insediamenti penitenziari «puramente simbolici», caratterizzati da un'edilizia che riproducesse i moduli di una comunità libera e dallo svolgersi al loro interno di «attività d'integrazione forte tra la comunità reclusa e la comunità libera», anzitutto di tipo

lavorativo, mirate alla tutela dell'ambiente naturale in cui la struttura detentiva si inseriva e che permettessero di incanalare un flusso di turismo sociale e sostenibile. Attraverso questo progetto assolutamente innovativo - «progetto non tanto penitenziario, quanto di tipo sociale e culturale» -, l'amministrazione penitenziaria, sulla scorta della storia che le ha visto fare il destino di queste isole minori, attraverso l'istituto del carcere, si sarebbe fatta portatrice di messaggi inediti e di grande valore sociale<sup>16</sup>. L'attuazione di un progetto di tale portata avrebbe richiesto la creazione delle condizioni per il mantenimento di una comunità carceraria di detenuti e agenti e l'insediamento di una stabile comunità libera, anzitutto garantendo un maggiore numero di collegamenti con la terraferma, abbandonando la ricerca di una gestione a buon mercato della struttura carceraria e investendo sulla possibilità di autonomia della stessa.

<sup>14</sup> Il testo integrale del Protocollo, di cui vengono riportati alcuni stralci, può leggersi in Specchia (1992, pp. 116-119).

<sup>15</sup> Gli istituti di Pianosa e Asinara – chiusi rispettivamente nel 1997 e nel 1998 – furono particolarmente coinvolti nella lotta alla criminalità mafiosa di quegli anni e per forza di cose esclusi dal progetto. La Casa di lavoro all'aperto di Capraia era stata invece chiusa nel 1986.

<sup>16</sup> Le idee fondative del progetto vennero espone dallo stesso Amato in un'intervista al programma radiofonico *Il filo di Arianna*, che dedicò tre puntate proprio alle realtà delle ultime tre isole carcere. La puntata può essere ascoltata all'indirizzo <https://www.fondazionenicoloamato.it/2019/07/12/isole-penitenziarie-la-gorgona>.

## 5. Buone pratiche a Gorgona, in prospettiva *de iure condendo*

L'attuazione organica del progetto del villaggio risulta essere rimasta, ad oggi, un orizzonte. Un orizzonte in direzione del quale, tuttavia, l'esperienza detentiva in Gorgona si è fortemente orientata tra il 1990 e il 2015, dando origine a pratiche in gran parte assolutamente innovative (S. Perinotto, L. Romiti, 2018). Il pensiero fondamentale all'origine di queste si muove nella cornice giuridica degli artt. 13.4 e 27.3 Cost., le cui tutele ricadono sull'art. 1 Ord. penit. L'art 27.3 Cost, nella sua componente propositiva, pone la rieducazione quale finalità ultima della pena: i confini della nozione di rieducazione sono forniti dalla giurisprudenza costituzionale<sup>17</sup> che, disconoscendo l'idea di un sistema penitenziario ispirato a logiche meramente custodialistiche, assegna alla rieducazione il significato dell'«acquisizione da parte del reo della capacità di vivere nella società rispettando i precetti penali e alla cui realizzazione i consociati stessi sono chiamati a partecipare con un impegno di tipo solidaristico» (F. Zacchè, 2018, p. 4). La persona del detenuto è posta al centro del sistema penitenziario, tutelata e riconosciuta

come soggetto attivo del trattamento, e una «rieducazione d'autorità» rappresenterebbe un «ossimoro»<sup>18</sup>. Preciso dovere dello Stato è di predisporre gli strumenti riabilitativi di cui necessita il condannato, secondo un progetto di risocializzazione, garantendo che il tempo della pena non rappresenti mai «una sorta di time out esistenziale, ma un tempo di opportunità per un ritrovamento di sé e di un proprio ruolo sociale»<sup>19</sup>.

Più a monte, l'attenzione per la persona, le sue libertà e il suo sviluppo sta alla base del c.d. principio personalista, principio che trova espressione negli artt. 2 e 3 Cost. Ricollegando il personalismo costituzionale al per-sonalismo in senso stretto, ci si riferisce non alla figura di un soggetto universale e astratto, ispirata dai canoni del diritto naturale, bensì all'uomo concreto, «meritevole di specifica preminenza in ragione della sua irripetibile ed ontologica unicità, ma anche della sua empirica formazione culturale e sociale» (T. Franza, 2018, p. 12). In quest'ottica, il pieno sviluppo della persona di cui all'art. 3.2 Cost. dipende, anzitutto, «dal completamento e dall'effettività di un diritto promozionale pleromatico (da *pléroma*, pienezza dell'essere), cioè ispirato da una cultura della

<sup>17</sup> Corte costituzionale, sentt. 4 luglio 1974, n. 204; 12 maggio 1977, n. 78; 10 maggio 1979, n. 8.

<sup>18</sup> Documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale, Parte I, § 3. Il documento è consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>19</sup> Documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale, Parte I, § 3.

nonviolenza, dal primato dei beni non esclusivi e dall'affermarsi di una mistica laica» (*ivi*, p. 21); ed è teorizzabile un sistema in cui la punizione è legittima in proporzione all'effettività del diritto promozionale.

Il riconoscimento della difficoltà di comprensione dei confini della nozione di rieducazione del condannato (S. Buzzelli, M. Verdone, 2018) e di una certa utopia nella stessa così come classicamente intesa (T. Franza, 2018) danno spazio all'adozione della nonviolenza come metodo penitenziario rieducativo. Nella dimensione carceraria, congenitamente violenta, la pratica della nonviolenza mira a strozzare sul nascere l'azione aggressiva, sia di forma fisica che morale, esercitabile sulle persone sottoposte a restrizione di libertà e ad eliminare quei fattori ambientali che determinano l'innalzamento del tasso complessivo di violenza (S. Buzzelli, M. Verdone, 2018): il tempo della pena, nel suo senso artificiale del mero trascorrere cronologico, rimarrà spreco qualora non si adotti un metodo che permetta di farne prevalere la componente qualitativa<sup>20</sup>.

Anche sulla scorta della ormai risalente raccomandazione R (2006) 2 sulle Regole penitenziarie europee, che all'art. 5 consiglia agli Stati membri di «adeguare la vita in carcere (...) il più possibile agli aspetti positivi della vita all'esterno del carcere», è allora necessario il compimento di uno sforzo culturale, legislativo e amministrativo per valorizzare quelle pratiche - linguistiche, organizzative, relazionali - che possono guidare la trasformazione del carcere da mera realtà spaziale a «luogo pleromático» (T. Franza, 2018), nel quale sperimentare un'etica benefica al processo di risocializzazione e che inverta la rotta delle conseguenze diseducative della detenzione attraverso una maggiore responsabilizzazione del detenuto<sup>21</sup>.

Parte delle relazioni e azioni che hanno fatto parlare del «caso Gorgona» (S. Buzzelli, M. Verdone, 2018), presumibilmente ultima isola carcere del Mediterraneo, sono state generate dalla ricca biodiversità naturale dell'isola. Emerge da subito la difficoltà di coniugare un discorso sul penitenziario ad uno di etica ambientale. Eppure, quest'accostamento teorizzato e praticato a

<sup>20</sup> Rilevandosi inoltre un problema nel linguaggio penitenziario, l'unione dei concetti di rieducazione e nonviolenza favorirebbe l'adozione di un «nuovo ordine di sostantivi» (S. Buzzelli, M. Verdone, 2018, p. 36), andando cioè a sostegno dell'idea per cui i problemi dell'esecuzione penale devono risolversi necessariamente sul piano culturale. Al riguardo, si veda anche Documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale, parte VIII, § 1.

<sup>21</sup> Nella Relazione del Tavolo n.2 degli Stati Generali sull'esecuzione penale si fa riferimento ad un «nuovo modello di detenzione [che] impone di affrontare il tema della maggiore responsabilizzazione del detenuto attraverso processi di graduale autonomizzazione, di composizione dei conflitti, nuove forme di rappresentanza, interventi sul procedimento disciplinare e forti investimenti culturali anche sul fronte del linguaggio».

Gorgona ha sostenuto una sfida lessicale, culturale, etica e giuridica i cui risultati sono rappresentativi della possibilità di osmosi tra carcere ed ecologia (e la sua estetica), quest'ultima entrando nell'ambito dell'esecuzione penale come metodo e filosofia rieducativa, offrendo soluzioni originali alla crisi del trattamento penitenziario ordinario e aprendo nuove finestre di dibattito etico sulla detenzione. Di più: la valorizzazione dell'esperienza di un carcere che va perdendo le proprie caratteristiche - si considerino esse connaturate o frutto dell'evoluzione storica dell'istituzione stessa - rappresenterebbe un

ottimo punto di partenza per una rifondazione della cultura della detenzione<sup>22</sup>.

La «dimensione comunitaria» del carcere sull'isola di Gorgona (S. Paone, 2003) potrebbe svilupparsi a partire dalla possibilità di condivisione dello spazio insulare con la comunità libera: la disponibilità naturale di uno «spazio di vita» (*ivi*, p. 93) che i detenuti contribuiscono a creare, ulteriore rispetto agli spazi carcerari e inglobante gli stessi, permetterebbe di allentare la contrazione tipica di questi ultimi, fornendo ai detenuti un tempo di vita ad alto potenziale risocializzante.

---

<sup>22</sup> L'implementazione del modello Gorgona è stata così prospettata in occasione degli Stati Generali sull'esecuzione penale dai componenti del Tavolo 1 "Spazio della pena: architettura e carcere", Proposta 4: «Nell'isola di Gorgona esiste un carcere a custodia aperta dove i circa 60 detenuti utilizzano la cella solo per la notte vivendo la giornata all'aria parte in molteplici attività lavorative retribuite ed in spazi comuni per la vita di socializzazione. La proposta è di trasformare la Gorgona in una Bastoy italiana con recupero del vecchio borgo e creazione di miniappartamenti. Alla Gorgona oltre al carcere, esiste un vecchio borgo marinaro composto di più casette (anche queste, come l'Isola, di proprietà del Demanio ma date in concessione al Ministero della Giustizia), per lo più disabitate che potrebbero essere ristrutturate per ricavare dei miniappartamenti dai 30 ai 50 mq. Tali abitazioni potrebbero essere assegnate ai detenuti responsabilizzati a gestirle e trascorrervi la notte, le ore libere dalle attività lavorative e impegni di vita sociale comune. 11 Unità abitative di questo tipo saranno anche utilizzate per la vita affettiva dei detenuti che potranno ricevere visite ed anche ospitare i loro congiunti od amici nei periodi previsti

(anche di notte). La chiesetta locale potrebbe essere trasformata in luogo di culto per le diverse religioni. La ristrutturazione riguarderebbe anche il rilancio delle attività agricole e l'implementazione del turismo coinvolgendo i detenuti nel lavoro. Il tutto sarebbe accompagnato da un percorso di progettazione e realizzazione partecipata sia dei detenuti che del personale carcerario (così come indicato nella proposta 1 di questo tavolo). I detenuti assegnatari dei minialloggi autogestirebbero gli spazi loro concessi e la vita domestica accollandosi i relativi oneri (pulizia, piccoli lavori di manutenzione, lavanderia) rendendosene responsabili. La piccola spiaggia esistente nel versante del porticciolo (ove insiste anche il borgo marinaro), andrebbe rilanciata mediante bonifica e realizzazione di un organizzato stabilimento balneare, magari gestito dai detenuti stessi. Il turismo potrebbe interessare anche le escursioni nei luoghi montuosi, formando i detenuti a fare da guida. Attività di questo tipo favoriscono socializzazione, responsabilizzazione e preparano ad un reinserimento efficace nella società.

## Bibliografia

- Assirelli Giuseppe, Santangelo Spoto Ippolito (1902), *Lavoro carcerario*, in *Il Digesto italiano*, 14, pp. 176-210.
- Baer Leonard D., Ravneberg Bodil (2008), *The outside and inside Norwegian and English prisons*, in *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 90 (2), pp. 205-216.
- Bellazzi Federico (1866), *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Tipografia di G. Barbera, Firenze.
- Beltrani Scalia Martino (1880), *Il lavoro de' condannati all'aperto. L'esperimento delle Tre Fontane*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 10, pp. 177-213.
- Berardi Giuseppe (1900), *Impiego dei condannati nella bonificazione della terra in Sardegna*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 25, pp. 276-284; 26, pp. 20-25.
- Bittner Kasha e Lozano Catalina (2014), *Exhibit Review: Being an Island (Inselndasein)*, in *Island Studies Journal*, 9 (1), pp. 179-180.
- Buzzelli Silvia e Verdone Marco (2018), a cura di, *Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli Editore, Torino.
- Calzolaio Valerio (2022), *Isole carcere. Geografia e storia*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Calzolari Monica e Da Passano Mario (2004), *Il lavoro dei condannati all'aperto: l'esperimento della colonia delle Tre Fontane (1880-1895)*, in Da Passano Mario (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci Editore, Roma, pp. 129-187.
- Carfora Francesco (1897), *Colonia Penale*, in *Il Digesto Italiano*, 9 (3), pp. 718-760.
- Ciccotti Raffaele (1970), *La Casa di lavoro all'aperto di Capraia*, in *Rassegna di studi penitenziari*, 20, fasc. 4-5, pp. 749-771.
- Clark Eric e Clark Thomas (2009), *Isolating connections - connecting isolations*, in *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 91 (4), pp. 311-323.
- Cortelazzo Manlio e Zolli Paolo (1979), *Colonia*, in *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna, p. 254.
- Cusmano Giuseppe (1902), *Il lavoro del condannato e la colonizzazione interna*, in *Rivista di discipline carcerarie*, 27, pp. 375-378.
- Id. (1904), *Montecristo*, in *Natura ed arte*, 4 (2), pp. 150-155.
- Darici Katuscia (2014), *El cuerpo y la isla. Metáforas de la corporeidad y el espacio en La piel fría de Albert Sánchez Piñol*, in *Orillas*, 3, pp. 1-16.
- De Giuli Chiara (2017), *Spazi insulari e spazi carcerari tra utopia e distopia. Il caso dell'isola di Pianosa nell'Arcipelago Toscano*, Tesi di Laurea Magistrale, Università Ca' Foscari di Venezia.
- Della Casa Franco (2006), *Dalle colonie penali alle misure alternative: ovvero tentativi (non riusciti) di detronizzazione della pena detentiva*, in *Materiali*

per una storia della cultura giuridica, 1, pp. 155-161.

Foucault Michel (2001), *Spazi altri*, in Vaccaro Salvo (a cura di), *Spazi altri. I luoghi delle eterotopie*, Mimesis, Milano, pp. 19-33.

Id. (2006), *Utopie. Eterotopie*, Cronopio, Napoli.

Fozzi Daniela (2004), Una "specialità italiana": le colonie coatte nel Regno d'Italia, in Da Passano Mario (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci Editore, Roma, pp. 215-291.

Franza Teresa (2018), *Il pieno sviluppo della persona: principio super-supremo dell'ordinamento costituzionale*, in Buzzelli Silvia e Verdone Marco (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 9-23.

Gambardella Alfredo (2009), *Le colonie penali nell'Arcipelago Toscano tra l'Ottocento e il Novecento*, Ibiskos Ulivieri, Empoli

Garelli Vincenzo (1865), *Delle colonie penali nell'Arcipelago Toscano. Lettere del Prof. Vincenzo Garelli*, Tipografia del R.I. de' sordomuti, Genova.

Id. (1870), *Delle colonie di beneficenza e di pena. Lettere sull'Arcipelago Toscano per Vincenzo Garelli*, Enrico Moreno Editore, Torino.

Giulianelli Roberto (2008), "Chi non lavora non mangia". L'impegno dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra Otto e Novecento, in

*Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, pp. 83-107.

Ghini Celso e Dal Pont Adriano (1971), *Gli antifascisti al confino: 1926-1943*, Editori Riuniti, Roma.

Gillis John (2001), *Places Remoted and Islanded*, in *Michigan Quarterly Review*, 40 (1), pp. 83-107.

Goffman Erving (2010), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.

Grassi C. (1913), *Colonia penitenziaria*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 3 (2-2), pp. 1110-1165.

Hacking Ian (2004), *Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse in the abstract and face-to-face interaction*, in *Economy and Society*, 33 (3), pp. 277-302.

Hay Peter (2006), *A Phenomenology of Islands*, in *Island Studies Journal*, 1 (1), pp. 19-42.

White Mario Jessie, *Il sistema penitenziario e il domicilio coatto in Italia*, in *Nuova Antologia*, serie 4<sup>a</sup>, 64, pp. 16-34 - 65, pp. 313-335 - 68, pp. 681-707 - 70, pp. 503-519 - 71, pp. 121-142.

Mathiesen Thomas (1996), *Perché il carcere?*, Gruppo Abele, Torino.

Mele Franca (1996), *Le isole sono nate fatte per luoghi di pena. Pianosa e le colonie penali agricole nell'Italia dell'Ottocento*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, pp. 359-382.

- Id. (2004), *L'Asinara e le colonie penali in Sardegna: un'isola penitenziaria?*, in Da Passano Mario (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci Editore, Roma, pp. 189-213.
- Nocito Pietro (1868), *Il diritto penale e le colonie agricole*, Stabilimento tipografico A. Mucci, Siena.
- Paone Sonia (2003), *Il carcere come dimensione comunitaria: il caso dell'isola di Gorgona*, in *La rivista di servizio sociale*, 2, pp. 83-95.
- Perinotto Stefano e Romiti Lisa (2018), *Cronistoria breve di fatti, relazioni e progetti dell'ultima isola-carcere italiana*, in Buzzelli Silvia e Verdone Marco (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 165-196.
- Petit Carlos (2004), *Colonia*, in Da Passano Mario (a cura di), *Le colonie penali nell'Europa dell'Ottocento*, Carocci Editore, Roma, pp. 27-35.
- Robayna Andrés Sánchez (2009), *Breve mapa de islas comparadas*, in *Revista de Occidente*, 342, pp. 127-138.
- Rosadi Giacomo (1900), *Del domicilio coatto e dei delinquenti recidivi*, Libreria Fratelli Bocca di F. Lumachi, Firenze.
- Sabot Philippe (2012), *Linguaggio, società, corpo. Utopie ed eterotopie in Michel Foucault*, in *Materiali foucaultiani*, 1 (1), pp. 17-35.
- Santoriello Antonio (1996), *L'isola di Pianosa e la nascita delle colonie agricole penali nell'Italia liberale (1860-1889)*, in Martone Luciano (a cura di), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Istituto universitario orientale, Napoli, pp. 63-78.
- Schliehe Anna K. (2016), *Re-discovering Goffman: contemporary carceral geography, the total institution and notes on heterotopia*, in *Geografiska Annaler: Series B Human Geography*, 98 (1), pp. 19-35.
- Specchia Angelo (1992), *Gorgona. Storia e immagini di uno scoglio*, Pacini Editore, Pisa.
- Vianello Francesca (2012), *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci Editore, Roma.
- Zacchè Francesco (2018), *Il senso costituzionale della rieducazione*, in Buzzelli Silvia e Verdone Marco (a cura di), *Salvati con nome. Carcere e rieducazione nonviolenta: il modello dell'isola di Gorgona*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 3-7.



**RUBRICA GIURIDICA**



## Commento alla giurisprudenza.

# Oltre i cancelli della detenzione amministrativa: la progressiva affermazione del diritto di accesso

*Eleonora Celoria<sup>1</sup>*



### *Abstract*

*Whilst administrative detention is a common practice in Italy, very little is known about what happen inside the centres, since the access of civil society and NGOs is often hindered. The article provides a critical analysis of the recent case law of several Regional Administrative Courts that have ruled on the appeals proposed by NGOs that are representative of the interests of migrants and requested to enter detention centres and hotspots. The Courts have focused on the role of the principle of transparency in Public Administration in order to reinforce the legitimacy of NGOs as one of the actors that should be granted a right to access the locations where migrants are detained, either de iure or de facto.*

Key words: administrative detention, hotspot, right to access, transparency, civil society.

---

<sup>1</sup> Eleonora Celoria, dottoranda in Diritti e istituzioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. È avvocata ed esperto legale e consulente ASGI.

## 1. Introduzione

Tra il 2019 e il 2022 diversi Tribunali amministrativi regionali si sono pronunciati sulle richieste formulate dagli attori della società civile in materia di accesso ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (di seguito, Cpr). Benché tradizionalmente i Cpr, già Cie, non vengono definiti centri di detenzione, in ossequio ad un pudore lessicale molto lontano dalla realtà dei fatti (Valentini, 2018, p. 32), i luoghi in esame sono gli stessi in cui, nelle parole della Corte Costituzionale, si attua una «mortificazione della libertà personale» tale da far ricomprendere i trattenimenti amministrativi entro i confini dell'art. 13 Cost<sup>1</sup>.

L'analisi delle più rilevanti pronunce dei TAR non potrà perciò non tenere conto del particolare contesto entro cui si attua la privazione della libertà degli stranieri: se, da un lato, si rinvergono i caratteri propri delle istituzioni totali, dall'altro l'intera disciplina del trattenimento è ammantata dal pregiudizio della specialità del diritto dell'immigrazione (C. Favilli, 2017), che contribuisce a volta ad una sostanziale squalificazione giuridica dei cittadini stranieri

ivi ristretti, rispetto a chi è detenuto in istituto penitenziario (G. Campesi, 2013, p. 67). Di ciò si darà brevemente conto nel paragrafo seguente, per poi esaminare gli argomenti sviluppati dai Tribunali amministrativi in relazione al diritto di accesso della società civile in questi luoghi, e valutarne le possibili conseguenze in termini di decostruzione delle logiche legittimanti la «detenzione senza reato» (G. Campesi, G. Fabini, 2017, p. 516).

## 2. Se i “Cpr sono peggio del carcere”: la privazione della libertà rimasta nell'ombra

Il confronto tra l'istituto della detenzione amministrativa e quello della detenzione in ambito penale solleva numerosi interrogativi problematici. Da un punto di vista empirico, i centri di detenzione sono del tutto simili a prigioni<sup>2</sup>: organizzati in sezioni, si caratterizzano per la presenza di barre e inferriate alle finestre e alle porte; sono gestiti attraverso l'ingente dispiego di forze di polizia, in alcuni luoghi si fa ricorso

<sup>1</sup> Corte Costituzionale, sentenza n. 150/2001. Sul punto: D. Loprieno, *Trattenere e Punire: la Detenzione Amministrativa dello Straniero*, 2018, pagg. 96 e ss.

<sup>2</sup> Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, *Rapporto sulle visite tematiche effettuate nei Centri di Permanenza per il*

*Rimpa-trio (Cpr) in Italia (febbraio-marzo 2018)*, 2018, pag. 8. Per un esame dettagliato della struttura dei singoli Cpr si rimanda alla mappa tematica “Landscapes of border control”, consultabile al sito: <https://borderlandscapes.law.ox.ac.uk/regions/italy>

all'isolamento dei trattenuti, anche per scopi riconducibili a ragioni di sicurezza<sup>3</sup>.

Gli autori della *crimmigration* hanno da tempo evidenziato come uno degli elementi che qualifica la tendenza alla sovrapposizione o intersezione tra il diritto penale e il diritto dell'immigrazione è precisamente l'aumento al ricorso a misure privative della libertà personale secondo modalità equiparabili a quelle penitenziarie (G.L. Gatta, 2021), cui si ricollega un interrogativo circa la natura punitiva della detenzione amministrativa (Bosworth, 2013; Hernandez, 2014). Le voci che si levano dall'interno dei centri fanno eco a questa riflessione: i centri di detenzione per stranieri non sono solo *come* il carcere, poiché il più delle volte vengono descritti come «peggio del carcere, una sofferenza incredibile» (Caja, Esposito, Mattiello, 2022, p. 90).

Benché i Cpr si presentino come «una galera intensamente afflittiva e intrinsecamente punitiva, che opera come una sanzione anticipata in assenza di reato» (Pugiotto, 2014, p. 598), le garanzie e i diritti delle persone straniere private della libertà in questi luoghi sono molto spesso più flebili e sfumate rispetto ai principi dell'*habeas corpus* che guidano l'applicazione del diritto penale (Bosworth, 2019).

Con specifico riferimento al contesto italiano, non è vi alcun dubbio circa la riconducibilità della detenzione amministrativa ai confini tracciati dall'articolo 13 Cost., imponendosi in via di principio l'estensione delle garanzie ivi previste agli stranieri trattenuti. Tuttavia, proprio l'*eccentricità*<sup>4</sup> della detenzione amministrativa – che secondo autorevole dottrina trova le sue fondamenta nel diritto speciale degli stranieri (A. Caputo, 2000) – comporta un forte disallineamento, in concreto, tra i principi costituzionali e le ragioni e i modi del trattenimento amministrativo.

Questo aspetto è particolarmente evidente quando si guardi alle modalità concrete con cui si realizza la privazione della libertà degli stranieri, sottratta alla disciplina della legge ordinaria. Mentre il funzionamento degli istituti penitenziari e i diritti dei detenuti ivi ristretti sono da tempo disciplinati da norme di legge di rango ordinario (*in primis*, la L. 354/1975), nell'ambito della detenzione amministrativa ci si è trovati di fronte ad una sostanziale omissione di prescrizioni specifiche di rango legislativo sulle modalità con cui è realizzata la restrizione della libertà personale (A. Di Martino, 2012, p. 4). Di conseguenza, le regole relative a servizi, forme di tutela e

---

<sup>3</sup> Ibidem, pag. 12.

<sup>4</sup> Valentini parla di un «tasso di eccentrica anomalia» che caratterizza l'assetto legislativo in materia di detenzione amministrativa. E. Valentini, 2018, p. 44.

trattamento degli stranieri trattenuti rimangono opache, impalpabili e estremamente differenziate. In difetto di adeguata regolamentazione normativa si determina «l’inserimento dei centri in cono d’ombra ordinamentale» che finisce per riversarsi sullo stesso principio democratico in cui si sostanzia la forma di Stato (A. Di Martino, 2013). In sostanza, l’assenza di trasparenza rispetto all’operato della pubblica amministrazione nei luoghi della detenzione amministrativa si ripercuote non soltanto sui diritti dei migranti, ma sulle stesse fondamenta dello Stato democratico.

Proprio l’esigenza di fare luce sul cono d’ombra della detenzione amministrativa aveva guidato i giornalisti e gli attivisti che nel 2011, in occasione dell’emanazione della circolare ministeriale n. 1305/2011, lanciavano la campagna “LasciateCIE entrare”. La circolare limitava infatti la platea di organizzazioni a cui era consentito l’accesso<sup>5</sup>, ma, anche grazie al movimento di opinione pubblica, era stata revocata l’anno successivo. Nel 2017, poi, si assisteva all’ampliamento del novero dei soggetti istituzionali cui è attualmente consentito l’ingresso nei centri con finalità di controllo e conoscenza. L’art. 19 *ter* del D.L. 13/2017 ha infatti previsto che ai Cpr si debbano

applicare le stesse disposizioni di cui all’art. 67 della legge sull’ordinamento penitenziario, prevedendo un diritto di ingresso per determinate categorie di enti. A differenza di quanto avvenuto per il carcere, però, l’ampliamento della platea di soggetti qualificati per svolgere attività di monitoraggio non è andata di pari passo ad una maggiore apertura dei centri nei confronti di attori della società civile, di giornalisti, o di ricercatori (E. Caja, F. Esposito, G. Mattiello, 2022, p. 27)<sup>6</sup>. È dunque da accogliere con favore, sotto questo punto di vista, l’affermarsi del recente filone giurisprudenziale in seno alla giurisprudenza amministrativa in materia di accesso – fisico – ai centri di detenzione (Cpr, *hotspot* e zone di transito), di cui si darà brevemente conto.

### 3. Il TAR Sicilia sul diritto di accesso dei parlamentari e dei loro accompagnatori

La prima sentenza ad aprire una breccia nel muro opposto dall’Amministrazione alle istanze di accesso ai Cpr è stata quella del

<sup>5</sup> Si trattava dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l’Organizzazione internazionale per le Migrazioni, la Croce Rossa Italiana, Amnesty

International, Medici senza Frontiere, Save the Children, Caritas.

<sup>6</sup> Sullo stesso tema, anche F. Esposito, J. Ornelas, et al. (2020).

TAR Sicilia del 15 ottobre 2019<sup>7</sup>. Il Collegio si è pronunciato sulla richiesta di ingresso nel Cpr di Trapani Milo presentata dal Parlamentare Riccardo Magi, il quale chiedeva di essere accompagnato e assistito da rappresentanti della campagna “LasciateCIE entrare” e dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (di seguito, ASGI). La Prefettura di Trapani, conformandosi al parere del Ministero dell’Interno, negava l’autorizzazione all’ingresso per gli esponenti delle associazioni selezionate, opinando che l’accesso sarebbe stato consentito soltanto ai membri del Parlamento “accompagnati dal proprio assistente personale”.

La motivazione del provvedimento prefettizio parrebbe rimandare all’art. 6 del Regolamento recante “i criteri per l’organizzazione e la gestione dei Centri di Identificazione ed Espulsione” (di seguito, Regolamento CIE)<sup>8</sup>, ove si fa menzione di un diritto di accesso senza autorizzazione per i Parlamentari “che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente”. Tuttavia, come visto, a partire dal si applica anche ai Cpr la previsione di cui all’art. 67 op, che ha contenuto più ampio di quello dell’art.

6, ed è, trattandosi di legge ordinaria, destinata a prevalere sul Regolamento CIE.

A queste stesse conclusioni è giunto anche il TAR adito che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione<sup>9</sup>, ha osservato come il tenore letterale dell’art. 67 op «appare chiaramente escludere qualsiasi margine di discrezionalità in capo all’amministrazione penitenziaria e prefettizia sulla richiesta di accesso agli istituti penitenziari e ai centri di permanenza per i rimpatri così da concentrare in capo al parlamentare un diritto soggettivo perfetto all’accesso, includente anche “coloro che [lo] accompagnano [...] per ragioni del loro ufficio”». Tra questi soggetti, pare suggerire il TAR, devono essere inclusi non soltanto gli assistenti parlamentari, ma anche i soggetti che possano affiancare il Parlamentare nel suo ruolo di controllo e monitoraggio.

<sup>7</sup> Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (est. Commandatore), del 15.10.2019, n. 2360.

<sup>8</sup> n base al primo comma dell’art. 6, possono accedere ai centri (oggi Cpr) i “membri del Governo e del Parlamento nazionale, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente”.

<sup>9</sup> La qualifica di diritto soggettivo perfetto ha fatto sì che il Collegio declinasse la propria giurisdizione a favore di quella del Tribunale ordinario, pur confermando che non soltanto il Parlamentare interessato, ma tutti i suoi accompagnatori possano fare ingresso nei centri, quando le ragioni dell’ufficio lo consentano.

#### 4. Il diritto di accesso degli enti collettivi esponenziali degli interessi dei migranti: il TAR Sicilia fa da apripista

Lo stesso Tribunale amministrativo della Sicilia si è poi pronunciato, con sentenza n. 2169 del 21 ottobre 2020<sup>10</sup>, su uno dei ricorsi promossi autonomamente dall'ASGI in materia di diritto all'ingresso nei Cpr. Tra il 2019 e il 2020 diversi soci ASGI chiedevano di poter entrare nei Cpr di Caltanissetta, Torino e Macomer al fine di monitorare le condizioni di vita e il rispetto dei diritti dei migranti e richiedenti asilo ivi presenti. Secondo il provvedimento adottato dalla Prefettura di Caltanissetta, tuttavia, l'associazione non sarebbe rientrata «tra i soggetti per i quali è possibile autorizzare l'accesso ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 20 ottobre 2014». ASGI presentava dunque ricorso facendo valere la presenza di vizi procedurali e la propria legittimazione attiva.

Con la decisione di accoglimento del gravame, il TAR adito sanzionava il difetto di motivazione da cui era viziato l'atto prefettizio in quanto, mentre l'associazione ricorrente aveva «ampiamente motivato la richiesta di accesso, la resistente Amministrazione non ha adeguatamente motivato le ragioni del diniego di accesso al centro, neppure attraverso la motivazione *per relationem* contenuta nel parere reso dal Ministero»<sup>11</sup>.

Il Tribunale giungeva a tali conclusioni dopo aver preliminarmente fornito una ricostruzione della normativa rilevante in tema di accesso ai centri di detenzione, volta a destituire di fondamento le argomentazioni della PA. L'amministrazione aveva infatti utilizzato quale parametro valutativo l'articolo 6 del Regolamento CIE, che opera una distinzione tra soggetti titolari di un diritto di ingresso immediatamente esercitabile, senza necessità di autorizzazione<sup>12</sup>, ed altri che devono presentare richiesta di autorizzazione<sup>13</sup>. L'elencazione degli attori appartenenti a

---

<sup>10</sup> Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia del 21.10.2020, n. 2169.

<sup>11</sup> Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sentenza n. 2169/2020, p. 7.

<sup>12</sup> Di questa categoria fanno parte: i Membri del governo e del parlamento nazionale, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente; i Membri del parlamento europeo, che hanno facoltà di farsi accompagnare da un proprio assistente; i Magistrati nell'esercizio delle funzioni; il

Delegato in Italia dall'Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) o suoi rappresentanti autorizzati; il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute (art. 6, co 1 Regolamento 2014).

<sup>13</sup> Il Regolamento prevede che la domanda volta all'ingresso vada presentata «con congruo anticipo rispetto alla data di accesso richiesta, onde consentire alla Prefettura di acquisire il nulla osta della

questo secondo gruppo comprende giornalisti, ministri di culto, familiari dello straniero, personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, e si chiude facendo riferimento ad “altri soggetti che ne facciano richiesta motivata”. La Prefettura aveva però ritenuto che ASGI non rientrasse, per i propri scopi, tra i soggetti autorizzabili «in quanto la finalità dell’ingresso nei centri sarebbe quella di verificare la condizione dei migranti».

Il giudice amministrativo evidenziava, preliminarmente, che l’ampia formulazione di cui all’art. 6, co 2, lett. e) non sancisce limiti espliciti rispetto ai fini perseguiti dai “soggetti altri”, sancendo l’irrilevanza degli obiettivi perseguiti dalle associazioni che intendono fare ingresso.

Al tempo stesso, ha anche inquadrato il diritto di accesso nella cornice normativa in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale. In base all’art. 7, comma 2 del D. Lgs. 142/2015, infatti, è consentito l’accesso ai centri [...] ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli

altri soggetti indicati nelle direttive del Ministero dell’interno adottate ai sensi dell’articolo 21 comma 8 DPR 394/1999”. Il TAR Sicilia osservava quindi che ASGI è iscritta nel Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito in base all’art. 42 del D. Lgs. 286/98, e che gli scopi indicati nello statuto dell’associazione collimano con le finalità per cui veniva richiesta la possibilità di visita dei centri<sup>14</sup>. Non vi sarebbe pertanto alcun difetto di legittimazione attiva dell’associazione, poiché la stessa svolge attività nell’interesse e a tutela delle persone private della libertà personale, promuovendone i diritti attraverso l’accertamento e l’eventuale denuncia delle carenze sistemiche e strutturali dei centri di detenzione.

### **5. Le successive conferme da parte dei TAR Piemonte, TAR Sardegna e TAR Lombardia**

A simili conclusioni sono successivamente pervenuti altri Tribunali amministrativi, sia attraverso l’adozione di

---

Questura” e previo parere favorevole del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

<sup>14</sup> Il Collegio richiama, in particolare, gli scopi di “tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi degli stranieri e degli apolidi, inclusi richiedenti asilo

e titolari di protezione internazionale” e di “contribuire al raggiungimento del fine secondo cui anche nei confronti di stranieri ed apolidi presenti in Italia siano pienamente attuate le norme della Costituzione della Repubblica italiana [...]”, di cui all’art. 5, punti 1 e 2 dello Statuto dell’Associazione.

provvedimenti cautelari, sia con sentenze di accoglimento nel merito. In particolare, il TAR Piemonte si pronunciava sul ricorso presentato da ASGI avverso il rigetto della richiesta di accesso al Cpr “Brunelleschi” con sentenza del 6 aprile 2021<sup>15</sup>. Anche in questo frangente la Prefettura, sulla base di parere ministeriale quale atto presupposto, faceva riferimento alla carenza di legittimazione dell’associazione e all’esistenza di non meglio precisate “esigenze di ordine e sicurezza pubbliche” che avrebbero ostato all’ingresso.

Il TAR ha accolto il ricorso riconoscendo un difetto di motivazione e la violazione delle norme procedurali per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/90. Per quanto riguarda, nello specifico, l’onere motivazionale che grava sulla PA, il Collegio ha evidenziato che non è possibile addurre genericamente l’esistenza di ragioni di ordine e sicurezza, ma «è necessario indicare le circostanze concrete che consentono di ritenere integrate le esigenze che ostano all’accoglimento dell’istanza; senza l’indicazione precisa di tali circostanze la motivazione finisce col ridursi a mera clausola di stile»<sup>16</sup>.

Quanto alla legittimazione attiva di ASGI, anche il TAR piemontese, muovendo dalla ricostruzione già operata dall’omologo siciliano, ha inquadrato le disposizioni sull’accesso ai centri nell’architettura del diritto sovranazionale ed in particolare di quello eurolunitario. Vengono richiamate le norme delle direttive “rimpatri” e “accoglienza” in materia di accessibilità dei luoghi di detenzione<sup>17</sup>, che garantiscono la possibilità di ingresso ai “i pertinenti e competenti organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi” (art. 16, co 4 direttiva 2008/115) nonché ai “rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro” (art. 10, co 4, direttiva 2013/33).

L’inquadramento normativo è prontamente seguito da una accurata analisi degli scopi statutari di ASGI, che sembra deporre a favore della attribuzione di rilevanza al ruolo di monitoraggio svolto dalle associazioni della società civile, in linea con quanto previsto negli strumenti di diritto europeo e internazionale. In particolare, oltre a quanto già rilevato dal TAR Sicilia nella

---

<sup>15</sup> Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, est. Riso, n. 360/2021. La decisione nel merito faceva seguito ad ordinanza n. 238 del 30 aprile 2020 con cui era stata già accolta l’istanza cautelare, ritendo sussistenti elementi di fondatezza del ricorso.

<sup>16</sup> TAR Piemonte, n. 360/2021, p. 11.

<sup>17</sup> La direttiva 2008/115/CE detta norme e procedure comuni in materia di rimpatrio e disciplina il trattenimento quale strumento di *extrema ratio* finalizzato all’esecuzione dell’allontanamento dello straniero irregolare; la direttiva 2013/33/UE disciplina invece la detenzione dei richiedenti asilo nell’ambito delle procedure di ricezione e accoglienza.

sentenza n. 2169/2021<sup>18</sup>, il Tribunale fa riferimento alle attività del progetto In Limine di ASGI, progetto di studio, advocacy e contenzioso strategico in tema di sistema hotspot, politiche di gestione delle frontiere lesive della libertà e dei diritti dei cittadini stranieri<sup>19</sup>. Di conseguenza, anche il Collegio Piemontese riconosce la legittimazione attiva dell'associazione, in qualità di ente rappresentativo degli interessi dei migranti e dei richiedenti asilo trattenuti<sup>20</sup>. Le motivazioni contenute nella decisione qui esaminata sono state interamente riprese dalla sentenza del 24 dicembre 2021 del Tribunale amministrativo della Sardegna<sup>21</sup>, con la quale veniva accolto il ricorso presentato contro il provvedimento della Prefettura di Nuovo che respingeva la richiesta di accesso.

Pare porsi sulla stessa linea argomentativa anche la recente pronuncia del TAR Lombardia in materia cautelare. Il Tribunale

ha infatti accolto l'istanza cautelare proposta dall'associazione NAGA (organizzazione di volontariato per l'assistenza sociosanitaria dei cittadini stranieri) nell'ambito del ricorso presentato avverso il provvedimento della Prefettura di Milano di rigetto della richiesta di accesso al Cpr "Corelli" di Milano<sup>22</sup>. Il Collegio ha individuato profili di fondatezza del ricorso in relazione alla legittimazione sostanziale dell'associazione, confermando l'esigenza di garantire l'accesso ai Cpr a (diverse) organizzazioni della società civile. Inoltre, ha ritenuto che la domanda cautelare dovesse trovare accoglimento «anche in considerazione della prevalenza che il Collegio intende accordare alla tutela dei diritti fondamentali degli stranieri trattenuti nel Centro di permanenza ed alla trasparenza dell'attività amministrativa rispetto alle generiche esigenze organizzative addotte dalla Prefettura di Milano»<sup>23</sup>.

---

<sup>18</sup> Anche in questa pronuncia viene posta l'attenzione sugli obiettivi statuari e sull'iscrizione di ASGI al registro degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'art. 42 D. Lgs. 286/98.

<sup>19</sup> TAR Piemonte, n. 360/2021, pag. 10.

<sup>20</sup> La sentenza precisa anche che l'articolo 6 del Regolamento CIE, da leggersi alla luce delle disposizioni di legge unionali e interne, prevede espresamente l'accesso ai centri di "altri soggetti che ne facciano motivata richiesta", indipendentemente dalle specifiche finalità perseguite, e dunque dallo svolgimento o meno di attività riconducibili all'assistenza e alla tutela direttamente svolte a beneficio dei soggetti trattenuti. Del resto, il Collegio ritiene che anche qualora

quest'ultimo sia l'obiettivo cui la PA aveva deciso di subordinare l'accesso, il diniego non abbia in ogni caso tenuto in debito conto quanto previsto dallo statuto di ASGI, né dall'attività che in concreto l'Associazione esercita, ben potendo questa collimare con gli obiettivi indicati dalla Prefettura. TAR Piemonte, n. 360/2021, pag. 10.

<sup>21</sup> Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (est. Aru) del 24.12.2021, n. 838.

<sup>22</sup> Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (est. Perilli) dell'11.3.2022, n. 313.

<sup>23</sup> TAR Lombardia, n. 313/2022, p. 2.

## **6. L'estensione del diritto di accesso ai luoghi del trattenimento de facto: l'hotspot di Lampedusa**

A meno di un anno dalla prima pronuncia del TAR Sicilia che ha riconosciuto il diritto di ASGI di accedere ai Cpr, lo stesso Tribunale è stato chiamato a valutare la legittimità del rigetto opposto dall'amministrazione alla richiesta della medesima associazione di poter fare ingresso nell'hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento, rifacendosi al parere reso dal Ministero dell'Interno, fondava la decisione sull'assenza di specifici accordi tra ASGI e il Ministero volti a disciplinare lo svolgimento di attività all'interno dei centri hotspot, in ossequio a quanto previsto dalle "Procedure Operative Standard" (SOP) e – come per i Cpr – sulla carenza di legittimazione attiva dell'associazione. Il Giudice adito ha ritenuto necessario, in via preliminare, individuare la specifica natura del centro, questione che solleva numerosi interrogativi fin dall'attuazione dell'approccio hotspot in Italia (S. Penasa, 2017; M. Benvenuti, 2018), rimasti in parte irrisolti anche in seguito all'introduzione dell'art. 10 ter D. Lgs. 286/98 (A. Massimi, F. Ferri, 2019; F. Cancellaro, 2021).

L'Amministrazione procedente aveva ritenuto che l'astratta possibilità di operare il trattenimento all'interno dei centri non potesse mutarne la natura, che rimarrebbe quella di una struttura di accoglienza. Secondo il TAR, invece, i centri hotspot costituiscono una delle "varie articolazioni in cui si sviluppa il sistema di accoglienza" ma è altrettanto indubitabile che presso tali centri i migranti possano anche essere trattenuti (ai fini di determinazione o verifica dell'identità). A tali strutture si può dunque applicare l'articolo 7 D. Lgs. 142/15 che riconosce la possibilità di accesso a tutte le strutture di trattenimento di cui al precedente articolo 6 (ove si richiamano esplicitamente anche gli hotspot)<sup>24</sup>. Inoltre, rileva il TAR, non vi è alcuna previsione del Decreto Legislativo che subordini l'accesso ai centri – ivi compresi quelli di emergenza – alla stipula di accordi con il Ministero dell'Interno: la regola stabilita dalle SOP è recessiva rispetto alla legge ordinaria, e non può limitare il diritto di accesso. Del resto, tale documento ha carattere sostanzialmente organizzativo e non è «dotato di valenza normativa idonea a integrare e/o specificare la disciplina di dette strutture». Inoltre, l'apposizione di limitazioni ulteriori all'accesso agli hotspot creerebbe discrepanze ingiustificate rispetto alla disciplina dell'accesso ai Cpr.

---

<sup>24</sup> Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (est. Valenti) del 24.08.2021, n. 2473, pag. 14.

Ciò chiarito, il Giudice amministrativo richiama le proprie precedenti conclusioni, secondo cui la qualifica di ASGI di ente collettivo di tutela dei diritti dei richiedenti asilo ne determina la legittimazione attiva rispetto al diritto di ingresso. Il Tribunale evidenzia nuovamente come l'art. 7 D. Lgs. 142/15 non faccia alcun riferimento al motivo specifico dell'ingresso, «ponendo il rilievo unicamente lo status e connettendo a quest'ultimo elemento l'importanza e la necessità dell'incontro con i richiedenti asilo»<sup>25</sup>. Incidentalmente, il TAR aggiunge anche che «limitare il diritto di accesso alle sole organizzazioni internazionali, ovvero a quelle con cui il Ministero abbia stipulato specifici accordi, integrerebbe un'ingiustificata elusione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa condotta all'interno dei luoghi di trattenimento dei migranti»<sup>26</sup>. La questione dell'accessibilità dei luoghi in cui si attua una detenzione, anche de facto, dei cittadini stranieri è particolarmente rilevante perché non coinvolge soltanto gli hotspot, ma anche ulteriori aree la cui natura giuridica è fumosa, come le zone di transito aeroportuali, o i

“locali idonei” ove a partire dal 2018 si può operare il trattenimento in base all'art. 13 co 5-bis D. Lgs. 286/98<sup>27</sup>. Rispetto alle prime, merita ricordare la recente decisione cautelare del Consiglio di Stato che, pronunciandosi sul ricorso proposto dal ASGI contro la decisione del TAR Roma, ritiene in astratto configurabile il diritto di accesso della società civile anche alle zone di transito degli aeroporti di Malpensa e Fiumicino<sup>28</sup>.

## 7. Conclusioni

Le sentenze esaminate riflettono l'affermarsi di un filone giurisprudenziale, omogeneo sul territorio nazionale, in materia di accesso ai luoghi di trattenimento amministrativo. Dall'impianto argomentativo seguito dai Tribunali emergono due temi centrali: la prevalenza della legge ordinaria sulle norme di rango inferiore in ordine ai modi della detenzione, e la centralità del principio della trasparenza dell'attività

<sup>25</sup> TAR Sicilia, sentenza del 24.08.2021, n. 2473, pag. 17.

<sup>26</sup> Ibidem.

<sup>27</sup> Il D.L. 113/2018 convertito in L. 132/2018 ha modificato il c. 5-bis dell'art. 13 del D.Lgs. 286/1998, introducendo la possibilità per il Giudice di pace, su richiesta del Questore, di disporre il trattenimento dei cittadini stranieri presso “*strutture idonee nella*

*disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza*” nel caso di indisponibilità di posti nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), fino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento. Si veda D. Loprieno, 2019.

<sup>28</sup> Consiglio di Stato, ordinanza del 14.1.2022, n. 74/2022.

amministrativa nell'ottica della tutela degli interessi dei migranti detenuti.

Le amministrazioni procedenti, rifacendosi alla linea dettata dal Ministero dell'Interno, hanno più volte tentato di circoscrivere le possibilità di ingresso ai Cpr per gli enti della società civile sulla base di interpretazioni restrittive dei regolamenti o di documenti a carattere non normativo (come le SOP). Al contrario, i Giudici amministrativi hanno sottolineato l'importanza dell'applicazione delle norme di rango primario, ed in particolare dell'art. 7 D. lgs. 142/2015, richiamandosi anche alle direttive europee in materia. In assenza di un corpus legislativo di rango primario che disciplini compiutamente i modi della detenzione, in ossequio all'art. 13 Cost., l'approccio seguito dai TAR aditi mira ad attrarre la disciplina dell'accesso ai luoghi di trattenimento fuori dal cono d'ombra ordinamentale cui sembrano relegati, individuando anche in norme europee – destinate a prevalere su quelle ordinarie

eventualmente in contrasto – i principi rilevanti in questa materia.

Merita puntualizzare che le stesse previsioni delle direttive “rimpatri” e “accoglienza” recepiscono e rispecchiano le raccomandazioni e linee guida delineate dalle organizzazioni internazionali con specifico riferimento alla detenzione dei migranti e dei richiedenti asilo<sup>29</sup>. Ad esempio, le “Linee Guida sul rimpatrio forzato” adottate dal Consiglio d'Europa nel 2005 fanno riferimento al diritto dei migranti detenuti di entrare in contatto con membri di organizzazioni non governative e al regolare monitoraggio delle strutture detentive<sup>30</sup>; ancora, in base alle Linee Guida UNHCR sulla detenzione dei richiedenti asilo è importante che i centri siano «aperti al controllo e al monitoraggio da parte di istituzioni e organismi nazionali e internazionali indipendenti», indicando espressamente che «l'accesso degli attori della società civile e delle ONG per scopi di monitoraggio dovrebbe essere agevolato»<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> Si veda, ad esempio, la ricostruzione dell'istituto del trattenimento operata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso FMS, ove si fa riferimento proprio alle Linee Guida UNHCR. CGUE, Sentenza del 14 maggio 2020, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, *FMS e altri*, par. 218. Sul punto, anche M. Grange, I. Maicher (2017).

<sup>30</sup> Council of Europe, Twenty Guidelines on Force Return, Guideline 10.

<sup>31</sup> UNHCR, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention. In particolare,

la Guideline n. 10 recita: «Detention should be subject to independent monitoring and inspection. To ensure systems of immigration detention comply with international legal principles, it is important that immigration detention centres are open to scrutiny and monitoring by independent national and international institutions and bodies. This could include regular visits to detainees, respecting principles of confidentiality and privacy, or unannounced inspection visits. [...] Access to civil society actors and NGOs for monitoring purposes should also be facilitated, as appropriate. Independent and transparent evaluation and

Benché i Collegi si siano limitati a richiamare gli articoli delle direttive, gli strumenti internazionali di soft law possono rappresentare, in questo ambito, una rilevante fonte interpretativa del contenuto del diritto di accesso ai luoghi di detenzione.

In secondo luogo, di fronte a provvedimenti fondati su motivazioni laconiche, riferite a pareri ministeriali non sempre accessibili, e disancorate dai presupposti normativi, i Giudici amministrativi si sono a più riprese richiamati al principio generale della trasparenza dell'azione amministrativa, così intaccando i muri – fisici e simbolici – elevati dall'amministrazione intorno a luoghi di privazione della libertà degli stranieri. La trasparenza dell'attività amministrativa, principio cardine dell'operato della PA in qualsiasi settore, è qui declinato in ottica di garanzia dei diritti di migranti e richiedenti asilo. Inoltre, il richiamo a tale principio all'interno delle decisioni in esame ne estende la portata al di là della sfera dell'accesso documentale, sia esso quello disciplinato nella legge 241/1990, o l'accesso

civico generalizzato di cui all' art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Tali strumenti si sono rivelati indubbiamente utili nell'ambito del controllo operato dalla società civile sulle politiche italiane ed europee (F.V. Virzi, 2020), anche in materia di detenzione amministrativa<sup>32</sup>. Tuttavia, il principio di trasparenza non si esaurisce in quello della pubblicità degli atti, né nel diritto all'esame dei documenti: questo deve intendersi come complessiva visibilità, conoscibilità e comprensibilità dell'azione amministrativa<sup>33</sup>. La giurisprudenza esaminata aggiunge così un tassello al complesso mosaico in cui si articola il rapporto tra lo Stato sovrano e la persona migrante, imponendo un onere di trasparenza dell'azione del primo che si realizza non soltanto nell'accesso alle informazioni in possesso della PA, ma anche nella fisica accessibilità a luoghi, con fini di conoscenza e monitoraggio. Di conseguenza, sarà irrilevante che la richiesta di accesso sia giustificata da esigenze di fornire assistenza diretta ad una o più persone trattenute: i soggetti collettivi sono titolati all'ingresso proprio perché

---

monitoring are likewise important facets of any alternative programme».

<sup>32</sup> Si veda ad esempio la pagina del progetto “In Limine”, ove vengono riportate le informazioni acquisite tramite l'esperimento di accessi civici generalizzati:

<https://inlimine.asgi.it/categoria/open-data/>.

Anche il rapporto “Buchi Neri”, si è basato principalmente su informazioni fornite dalle amministrazioni in risposta ad accessi civici: CILD,

Buchi Neri. La detenzione senza reato nei Centri di Permanenza per i Rimpatri, 2021, pag. 8, consultabile al sito: [https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR\\_Web.pdf](https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR_Web.pdf).

<sup>33</sup> Su cui F. Manganaro (2012), che si richiama all'opera di R. Marrama (*La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell'organizzazione e nel procedimento amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1989, 416 ss.).

rappresentativi, in via esponenziale, degli interessi e dei diritti degli stranieri.

Dal momento che l'accesso ai luoghi di detenzione è stato estremamente limitato sino agli anni più recenti le sentenze dei giudici amministrativi possono contribuire a creare una breccia nel muro di opacità che circonda questi luoghi<sup>34</sup>. Un maggiore e sempre più strutturato ingresso della società civile nei Cpr e negli altri locali detentivi, unito alla possibilità di effettuare colloqui con i trattenuti, potrà contribuire al rafforzamento delle azioni di monitoraggio e denuncia portate avanti da attori istituzionali, in modo parallelo a quanto avviene in ambito peni-tenziario grazie, ad esempio, al lavoro dell'Osservatorio di Antigone.

Nel settore della detenzione amministrativa, poi, l'attività di produzione di conoscenza critica sui contesti detentivi assume particolare rilevanza non soltanto rispetto alle condizioni di trattenimento, ma più in generale per comprendere e analizzare le giustificazioni e le scelte politiche alla base del dispositivo detentivo (M. Bosworth, 2019; M. J. Flynn, 2017). Diverse voci levatesi all'interno del mondo accademico, e

di quello dei professionisti del diritto, unitamente a quelle della società civile hanno a più riprese documentato tanto l'inefficacia del sistema della detenzione amministrativa, quanto il suo impatto in termini di sofferenze e violazioni dei diritti dei migranti trattenuti, giungendo in alcuni casi a sostenere, quale unica prospettiva possibile, un completo superamento della misura del trattenimento (Flynn, 2017; Caja, Esposito, Mattiello, 2022). L'assunzione di informazioni in via diretta sulle dinamiche della detenzione amministrativa potrà dunque essere utilizzata dalla società civile con l'obiettivo di mettere in discussione la legittimità stessa dell'istituto della detenzione amministrativa.

---

<sup>34</sup> Un segnale positivo in questo senso si può riconoscere nella recentissima modifica apportata dal decreto del Ministero dell'interno del 29 maggio 2022, con cui viene riformato il Regolamento CIE, destinato ad essere sostituito dalla Direttiva recante "criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive

modificazioni". L'articolo 7 del "nuovo Regolamento CPR" prevede infatti espressamente che l'accesso ai centri sia consentito ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale, che possono anche svolgere colloqui con i richiedenti asilo.

## Bibliografia

- Benvenuti Marco (2018), *Gli hotspot come chimera: una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2/2018.
- Bosworth Mary (2013), *Can Immigration Detention Be Legitimate?*, in K. Aas, M. Bosworth (a cura di), *The Borders of Punishments: Citizenship, Crime Control, and Social Exclusion*, Oxford University Press, Oxford, pp. 149 e ss.
- Bosworth Mary (2019), *Immigration Detention, Punishment and the Transformation of Justice*, in *Social and Legal Studies*, 8.
- Cancellaro Francesca (2021), *Immigration Detention between Law and Practice in Italy*, in G.L. Gatta, S. Zirulia, V. Mitsilegas (a cura di), *Controlling Immigration Through Criminal Law. European and Comparative Perspective on 'Crimmigration'*, Hart, Oxford, pp. 193 e ss.
- Caja Emilio, Esposito Francesca, Mattiello Giacomo (2022), *Corpi reclusi in attesa di espulsione. La detenzione amministrativa in Europa al tempo della sindemia*, Seb27, Torino.
- Campesi Giuseppe (2013), *La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica*, Ccrocci, Roma.
- Campesi Giuseppe, Fabini Giulia (2017), *La detenzione amministrativa della "pericolosità migrante"*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2.
- Caputo Angelo (2000), *La detenzione amministrativa e la Costituzione: interrogativi sul diritto speciale degli stranieri*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, pp. 56 e ss.
- Di Martino Alberto (2013), *I "C.I.E.", le fonti e l'articolo 1 della Costituzione*, in A. Gaboardi, A. Gargani, G. Morgante, A. Presotto, M. Serraino (a cura di), *Libertà dal carcere, libertà nel carcere. Affermazione e tradimento della legalità nella restrizione della libertà personale*, Giappichelli, Torino.
- Esposito Francesca, Ornelas José, Scirocchi Silvia, Tomai Manuela, Di Napoli Immacolata, Arcidiacono Caterina (2020), *"Yes, but Somebody Has to Help Them Somehow". Looking at the Italian Detention Field through the Eyes of Professional Nonstate Actors*, in *International Migration Review*, 55, 1, pp. 154 e ss.
- Favilli Chiara (2017), Editoriale, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2.
- Flynn Michael J., Flynn Matthew B. (2017), *Challenging Immigration Detention. Academics, Activists and Policy Makers*, Edward Elgar, Boston.
- Gatta Gian Luigi (2021), *Global Trends in Cimmigration Policies: From the EU to the USA*, in G.L. Gatta, S. Zirulia, V. Mitsilegas, *Controlling Immigration Through Criminal Law. European and Comparative Perspective on 'Crimmigration'*, Hart, Oxford, pp. 47 e ss.
- Grange Mariette, Maicher Izabella (2017), *Immigration detention under international human*

*rights law: the legal framework and the litmus test of human rights treaty bodies monitoring*, in M. J. Flynn, M.B. Flynn, *Challenging Immigration Detention: Academics, Activists and Policy Makers*, Edward Elgar, pp. 265 e ss.

Loprieno Donatella (2018), *Trattenere e Punire: la Detenzione Amministrativa dello Straniero*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Manganaro Francesco (2012), *L'evoluzione del principio di trasparenza*, in *Scritti in memoria di Roberto Marrama*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Massimi Adelaide, Ferri Francesco (2019), *L'attualità del caso Khlaifia. Gli hotspot alla luce della legge 132/2018: la politica della detenzione extra legale continua*, in *Questione Giustizia*.

Valentini Elena (2018), *Detenzione amministrativa dello straniero e diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino.

Virzì Flavio Valerio (2020), *L'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) e i suoi limiti in materia di immigrazione*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza.



**ARTE E CARCERE**



---

## Una questione “privata”. I corpi e lo spazio nel cinema carcerario di Leonardo Di Costanzo

*Guglielmo Siniscalchi<sup>1</sup>*

---

Una struttura carceraria usurata dal tempo che sta per essere dismessa, un ordine di trasferimento che tarda ad arrivare, e poi una dozzina di detenuti destinati a restare ancora tra le mura in compagnia di un manipolo di agenti. Una lunga ed infinita attesa, l’incontro/scontro tra due figure antitetiche – un boss della malavita, interpretato da Silvio Orlando, ed un integerrimo agente di sorveglianza che ha il volto di Toni Servillo -, ed una convivenza forzata che, strizzando l’occhio ai paesaggi teatrali di Beckett, si tinge di atmosfere surreali, di questioni private e riti collettivi.

Muove da queste premesse narrative *Ariaferma* – terzo lungometraggio non

documentaristico – di Leonardo Di Costanzo, pellicola che cattura frammenti di vita (stra)ordinaria squadrati tra le celle ed i corridoi dell’immaginario carcere di Mortana (il film è stato girato in larga parte presso l’ex struttura detentiva San Sebastiano di Sassari), per poi sprofondare lo sguardo dello spettatore in uno spazio dove la fisica dei corpi dei protagonisti assume valore simbolico sulla costruzione di ogni possibile ordine sociale e sulla rappresentazione del carcere e delle sue figure tipiche. Anche perché, nonostante la rarefazione delle atmosfere, *Ariaferma* resta comunque un film carcerario che prova a sfuggire ad alcuni stereotipi di uno dei grandi “generi” classici del cinema hollywoodiano (il *prison movie*), per

---

<sup>1</sup> Guglielmo Siniscalchi, professore associato di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. Collaboratore di Enciclopedia Treccani Cinema.

virare verso cliché più vicini ad una tradizione italiana sempre più interessata a raccontare storie di carcerieri e carcerati. Nel “tra” che si apre tra queste forme di rappresentazione, Di Costanzo introduce il suo cinema, interamente ritagliato sulle distanze tra i corpi e gli spazi – vedi anche il precedente film *L'intrusa* del 2017 -, disegnato lungo un originalissimo scenario che costituisce una sfida per ogni futura rappresentazione filmica del carcere.

Procediamo con ordine. Rispetto alla tradizione delle visioni carcerarie del cinema hollywoodiano, *Ariaferma* sembra sfuggire ai due tipici schemi narrativi che identificano il filone: la suspense innescata da un piano di fuga o la vertigine scatenata dall'esplosione di una rivolta. Sicuramente le sequenze di Di Costanzo viaggiano lontanissime dai tempi serrati di un *escape movie*: qui non c'è nessuna fuga da organizzare, nessuna sbarra da limare nel buio della notte o tunnel da scavare tra una cella e l'altra. Anzi: i ritmi tradizionalmente frenetici del *prison movie* subiscono un brusco rallentamento, sembrano quasi fermarsi – *Ariaferma* appunto... - scegliendo altri percorsi narrativi. Più facile intravedere tra queste inquadrature la logica del *riot movie*, l'altra grande variante narrativa del *prison movie*, con l'insofferenza per una situazione immobile, i conflitti etnici e sociali sempre vicini ad esplodere, la difficile convivenza tra guardie e detenuti pronta a minacciare la stabilità di un ordine precario. Anche qui, però, Di

Costanzo preferisce raccontare le lacerazioni di un microcosmo sociale pedinando i suoi personaggi, cercando di scoprire tra le pieghe della messa in scena una dimensione umana che si manifesta proprio attraverso la situazione “eccezionale” disegnata dalla sceneggiatura.

Schegge di vite sospese che, dopo la minaccia di una rivolta, convergono nello spazio “domestico”, quasi privato ma simbolico, della cucina: quando il tempo mette tra parentesi regole e convenzioni, ruoli e rapporti, il contatto umano sembra essere l'ultima risorsa per mantenere l'ordine nei luoghi carcerari. Così il *prison movie* diviene più intimista e dialettico incarnando nel dialogo tra i due protagonisti opposte ed inconciliabili visioni del mondo. Con il trascorrere dei minuti, la dimensione rituale del cibo sembra avvicinare, non solo le due figure principali, ma tutti gli abitanti di questo provvisorio teatro dell'assurdo. Fino a riunire intorno allo stesso tavolo tutti i personaggi – agenti e carcerati - di un dramma che scivola lentamente verso toni narrativi più rassicuranti. Se questa torsione finisce per avvicinare il film ad una tradizione cinematografica italiana che spesso ha preferito inquadrare lo spazio interdetto del carcere attraverso i filtri di generi più edulcorati – come la commedia all'italiana... -, il finale della pellicola sembra un po' smarrire lo spirito più realistico di alcune sequenze.

Ma è nell'intervallo tra l'indecisione se seguire o tradire le regole di un genere, che *Ariaferma* mostra la sua originalità: è qui che Di Lorenzo allestisce una messa in scena che si preoccupa esclusivamente di misurare le distanze dei corpi, di perimetrare gli spazi, di restituire un'immagine quasi geometrica del carcere. Nel congelare e raffreddare ogni azione, il regista offre uno sguardo cinematografico inedito sul modo di rappresentare i luoghi di detenzione. Con una costruzione della messa in scena che, prima racconta il conflitto tra due sguardi attraverso l'uso serrato di campi e controcampi e poi nel finale predilige l'uso di campi sempre più larghi per abbracciare metaforicamente tutti i corpi in un'unica cornice visiva, il film ha l'indubbio pregio di proporre un'inedita estetica carceraria. Così come, la scelta di incastrare il set in uno scenario decadente, giocando esclusivamente sul rapporto fra i corpi e lo spazio, restituisce allo spettatore, sul piano esclusivamente percettivo, la sensazione dell'oppressione che si respira tra le stanze ed i corridoi di una struttura di detenzione. Ecco perché, oltre la trama, il film di Di Costanzo sembra essere una riflessione quasi metafisica sulla condizione di un corpo recluso in uno spazio e tagliato fuori dal mondo esterno.

Al di là di pregi e difetti, *Ariaferma*, però, è l'ennesima conferma di un inedito interesse del cinema italiano – dalle case di produzione alle piattaforme digitali fino al pubblico

ovviamente... - per storie cinematografiche ad ambientazione carceraria: dal successo, ormai decennale, di un'opera d'autore come *Cesare deve morire* dei fratelli Taviani, i nostri schermi hanno scelto di raccontare il carcere attraverso stili e formati diversi. Dal riscontro di pubblico e critica ottenuto dalla serie televisiva *Il Re*, prodotta da Sky, passando per documentari e docu-fiction, il cinema italiano sembra indicare nuove vie estetiche al *prison movie*. Resta, probabilmente, ancora da capire se a questi paesaggi estetici corrispondano effettivamente anche visioni “politiche” sul complesso rapporto tra messa in scena ed istituzioni carcerarie. Ma questa è un'altra storia...



## **A PROPOSITO DI...**



---

# Nuove tendenze della sociologia dell'istituzione penitenziaria in Italia: ricerca scientifica e impegno politico-sociale

*Claudio Sarzotti<sup>1</sup>*

---

Luca Sterchele, *Il carcere invisibile. Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell'arcipelago carcerario*, Premessa di V. Ruggiero, Milano, Meltemi, 2021, euro 26,00

Valeria Verdolini, *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Roma, Carocci, 2022, euro 28,00

## *Abstract*

*The paper examines two empirical researches concerning the evolution of prison in Italy. An ethically and socially committed approach characterises these researches, deriving from the two authors' active participation in the Antigone association's initiatives. This tendency is very much present in the new generations of scholars dealing with the sociology of prison life, and that allows hidden aspects of the world of the total institution. It is only the indignant attitude towards the unnecessary suffering produced by prison sentences and empathy towards those who endure such pain that is the means to grasp these elements.*

Keywords: Prison, psychological distress, research methodology, Antigone association

---

<sup>1</sup> Claudio Sarzotti professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È presidente di Antigone Piemonte, direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

### 1. La ricerca sull'arcipelago penitenziario e l'influenza dell'associazionismo

Nei più recenti convegni dell'associazione *Diritto e Società*<sup>1</sup> che hanno fornito una vetrina alle principali tendenze della sociologia del diritto italiana, i temi legati all'universo penitenziario e più in generale delle istituzioni totali hanno fatto registrare una presenza molto ampia e qualificata di giovani studiosi con un background disciplinare sia di impronta socio-antropologica che giuridica. In particolare, sono state praticate in questo settore le varie metodologie della ricerca empirica, comprese anche quelle di tipo etnografico, nonostante i noti ostacoli che le istituzioni totali frappongono a coloro che desiderano gettare uno sguardo indagatore al loro interno<sup>2</sup>. Sembra dunque che, almeno per quanto riguarda la nostra Penisola, sia stato accolto positivamente l'appello che, all'inizio del XXI secolo, Loïc Wacquant (2002) aveva

lanciato affinché la comunità scientifica internazionale rinverdisse la gloriosa tradizione di studi etnografici che aveva avuto tra i suoi esponenti di punta Autori diventati ormai dei “classici” della disciplina come Donald Clemmer e Gresham M. Sykes.

Non è immediato individuare le ragioni di tale passione per la ricerca “in carcere” da parte di giovani studiosi, a fronte dello scarso *appeal* accademico di cui godono da tempo<sup>3</sup> queste tematiche in Italia e delle difficoltà che si incontrano a reperire risorse e consenso di opinione pubblica in un periodo storico in cui lo slogan “devono marcire in galera” si è diffuso, più o meno consapevolmente, ben al di là della ristretta cerchia dei populistici più rabbiosi. Qui vorrei suggerire che una delle specificità italiane che possono spiegare tale produzione di studi e di ricerche empiriche che esplorano l'arcipelago del penitenziario è costituita dalla presenza di associazioni, di cui Antigone è l'esempio paradigmatico, che si muovono ai confini tra il mondo delle

<sup>1</sup> Associazione accademica fondata nel 2002 che riunisce i principali studiosi di sociologia del diritto italiani e che organizza annualmente convegni nei quali vengono presentate le principali ricerche empiriche e riflessioni teoriche di tale comunità scientifica. Si veda da ultimo quello svoltosi a Perugia nell'ottobre 2022 (cfr. <https://dirittoesocieta.org/wp-content/uploads/2022/10/Programma-Convegno-Perugia-28-29-ottobre-2022-1.pdf>).

<sup>2</sup> Ostacoli che si sono presentati sin dagli albori delle inchieste giornalistico-sociologiche sulle istituzioni

totali. Si veda ad esempio la ricerca sui bagni penali effettuata nella Francia della Monarchia di Luglio ad opera di Maurice Alhoy (cfr. C. Sarzotti, 2021, p. 109 ss.).

<sup>3</sup> Non è stato sempre così se consideriamo il notevole prestigio goduto dalla scienza penitenziaria ottocentesca che si manifestava con l'organizzazione di convegni internazionali a cui partecipavano studiosi illustri di molteplici discipline scientifiche (cfr. per tutti A. Capelli, 1988, p. 213 ss.).

dell'associazionismo impegnato a tutela dei diritti delle persone recluse e quello più strettamente scientifico che opera nell'ambito universitario. Non deve infatti essere considerato casuale il fatto che lavori di ricerca come quelli di cui mi occupo in questa sede siano stati prodotti da due studiosi che hanno fatto della partecipazione alle iniziative di Antigone larga parte delle loro attività che, da qualche tempo nell'ambito universitario, viene chiamata di terza missione. Si tratta di attività, come quella dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni detentive<sup>4</sup>, che, oltre a consentire un accesso privilegiato agli spazi degli istituti penitenziari e ai soggetti che vi sono costretti per ragioni di giustizia o di lavoro, conferiscono alla fredda ricerca scientifica quella temperatura passionale che spesso deriva dall'impegno sociale, etico e politico in senso lato.

Ed è proprio tale impegno che molti giovani studiosi tendono a riscoprire di fronte alla deriva burocratico-amministrativa che il mondo accademico italiano ed europeo ha subito con la società dell'imperante neoliberalismo, nella quale “[i]l ruolo

dell'istruzione universitaria non è più né formare buoni cittadini, né formare una élite culturale, ma aumentare il capitale umano, cioè le possibilità di produttività del singolo” (G. V. Zani, 2017, p. 36). E se questo è sostenibile per l'attività didattica, lo è altrettanto per quella di ricerca che, dovendo fare i conti con i tagli di bilancio degli Stati nazionali, ha dovuto ricorrere sempre più spesso ai finanziamenti della Comunità Europea guidati da una logica appunto burocratico-amministrativa che ha posto in secondo piano gli elementi critici ed innovativi della ricerca scientifica. Nello specifico della ricerca sull'arcipelago penitenziario ciò ha significato, ad esempio, privilegiare scelte tematiche dettate dalle preoccupazioni delle amministrazioni penitenziarie nel controllo dell'ordine interno ai loro istituti, come è avvenuto per il fenomeno della radicalizzazione islamica in carcere oggetto del progetto FAIR (*Fighting Against Inmates' Radicalisation*) concepito dopo le note vicende di cronaca che avevano visto protagonisti di attentati terroristici ex detenuti che in prigione avevano maturato e diffuso il loro integralismo religioso<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Organismo esistente dal 1998 e che ogni anno produce un report sulle condizioni detentive delle carceri italiane risultato delle visite e delle osservazioni di esponenti dell'associazione che sono autorizzati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ad effettuare accessi a tutti gli istituti penitenziari con preavviso, accompagnati da operatori penitenziari e senza l'autorizzazione a comunicare con le persone recluse. Tale rapporto è

giunto alla sua diciottesima edizione (cfr. [https://www.antigone.it/osservatorio\\_detenzione/](https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/)) .

<sup>5</sup> Preoccupazioni che ricerche empiriche più accurate hanno mostrato come sostanzialmente infondate (cfr. T. Renard, 2020).

## 2. Le scelte metodologiche e la questione della postura scientifica del ricercatore

Che la conoscenza del mondo possa prescindere o meno dalle passioni è una questione aperta, almeno per quanto riguarda la modernità, sin dalla celebre citazione di Spinoza dal Trattato politico: *non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere*. Lasciando impregiudicato il problema interpretativo di cosa questa affermazione significhi realmente nell'impianto epistemologico spinoziano<sup>6</sup>, in questa sede il tema è rilevante in quanto i due lavori di cui stiamo trattando pongono proprio la questione di come sia possibile comprendere (*intelligere*) senza disperarsi (*lugere*), detestare (*detestari*) e deridere (*ridere*) ciò che si osserva nel mondo carcerario e delle istituzioni totali. Senza che, in altri termini, il percorso di ricerca sia guidato e condizionato da quelle passioni che apparentemente dovrebbero allontanare dall'atteggiamento asettico e distaccato che di solito si ritiene confacente

alla postura scientifica. In tale prospettiva, la stessa scelta dei metodi di ricerca empirica che si ritengono convenienti per penetrare in quel mondo è significativa dell'atteggiamento emotivo che questi ricercatori assumono, più o meno consapevolmente. Non è di certo casuale, da questo punto di vista, il fatto che sia Sterchele (pp. 379-418) che Verdolini (pp. 195-218) abbiano inserito un'ampia appendice conclusiva al loro lavoro in cui descrivono le strategie di accesso al campo di ricerca in modo piuttosto dettagliato, facendo riferimento anche alle ragioni che li hanno spinti alle scelte metodologiche effettuate. In entrambi i casi si è deciso di privilegiare la raccolta di dati qualitativi, consistenti sia in interviste semistrutturate e conversazioni informali con gli operatori che di attività di osservazione partecipante<sup>7</sup>, il cui svolgimento è stato agevolato dal far parte delle già citate attività di un'associazione che si batte per la garanzia dei diritti delle persone recluse.

<sup>6</sup> Secondo la linea interpretativa di Antonio Petrillo (2017), tale affermazione, se correttamente inserita nell'impianto teorico complessivo di Spinoza, assumerebbe tutt'altro significato rispetto a quello apparente di un elogio alla postura distaccata e obiettiva del ricercatore, ma sarebbe coerente con le finalità anti-metafisiche del filosofo di Amsterdam, sostenitore dell'ineludibile "politicità" della conoscenza. Tale lezione spinoziana sarebbe stata recepita da Bourdieu, a differenza di Foucault la cui

interpretazione di Spinoza sarebbe stata fuorviata da quella proposta da Nietzsche.

<sup>7</sup> Nel caso di Sterchele si tratta di una vera e propria attività di osservazione partecipante all'interno dell'area sanitaria di tre istituti penitenziari (cfr. p. 386 ss.), mentre nel caso di Verdolini ci si è avvalsi delle osservazioni effettuate in occasione delle visite che l'Osservatorio di Antigone svolge periodicamente negli istituti penitenziari con modalità regolate dal provvedimento autorizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (cfr. p. 196 ss.).

La questione delle corrette modalità di accesso ad un campo di ricerca così particolare come quello delle istituzioni totali viene, in tal modo, ad intrecciarsi con quella della postura emotiva del ricercatore nell'ambito delle scienze umane. Per un verso, le due questioni rimangono distinte, ma, per l'altro, presentano indubbe connessioni, nel senso che la scelta delle modalità di accesso al campo rivelano implicitamente un atteggiamento passionale di cui il ricercatore deve essere consapevole e con cui deve saper fare i conti.

Sotto il primo aspetto, scegliere di avvalersi delle conoscenze personali in ambito associativo e del volontariato per superare la tradizionale impenetrabilità delle istituzioni totali può essere considerato semplicemente uno stratagemma, più o meno efficace, per giungere all'osservazione di quelle parti più oscure del mondo carcerario che si sottraggono allo sguardo del ricercatore, a quelle sezioni detentive che si potrebbero definire, per citare il titolo del best seller di Jack Henry Abbott (2014), *Il ventre della bestia*. Sotto questo punto di vista, è stato notato come il godere dello status di copertura "di volontario sembra ridurre, agli occhi dell'amministrazione, il potenziale di pericolosità (testimonianza) degli intrusi" (A. Sbraccia, F. Vianello, 2016, p. 198). Anche se tale status consente un accesso al campo pur sempre fortemente limitato: "Ad essere accessibili sono normalmente le aree del carcere frequentate da quella parte della

popolazione detenuta che è considerata maggiormente affidabile (...). Ambienti destinati alle lavorazioni, aule scolastiche, auditorium e palestre, rotonde in cui si tengono le attività culturali sono spesso gli unici spazi in cui al volontario è consentito recarsi" (ivi, p. 197).

Sempre in questa prospettiva, ci si può interrogare su quali conseguenze ha comportato per il contesto osservato l'essere stati identificati come appartenenti ad una determinata associazione; conseguenze che dipendono direttamente dalla percezione di essa che prevale in tale contesto. Sterchele afferma, a tal proposito, che "nell'ottenere l'accesso al campo – o meglio, nel tipo di accesso al campo che si riesce ad ottenere – non conta solo chi sei, ma anche la rete di contatti che ti ha introdotto al contesto: è chiaro che presentandosi come 'legati' ad una determinata rete relazionale si accetta di essere identificati dai partecipanti alla ricerca come membri di quella stessa cerchia, con tutte le possibili conseguenze positive e negative che ne conseguono" (p. 383). Verdolini sottolinea più chiaramente, invece, come tali legami abbiano fatto emergere delle interazioni non neutrali con gli operatori, in quanto "l'associazione [n.d.r. Antigone] è vissuta spesso come conflittuale dall'amministrazione penitenziaria – anche a seguito del lavoro di denuncia degli abusi intramurari svolto negli ultimi anni" (p.

202) <sup>8</sup>. Si allude quindi ad una possibile resistenza-reticenza da parte del contesto carcerario nei confronti di ricercatori che vengono percepiti in una prospettiva segnata dall'ambiguità della loro posizione di potenziali "informativi" verso l'esterno rispetto ad eventuali disservizi, se non vere e proprie illegalità, messi in atto dall'istituzione totale.

In ogni caso, qui si tratta pur sempre della questione relativa a come la posizione del ricercatore (e la percezione che gli osservati hanno di essa) possa condizionare i risultati dalla ricerca considerando comunque doverosa la postura asettica ed avaloriale del ricercatore, che non solo dovrebbe essere preservata dalla sua deontologia professionale, ma dovrebbe anche essere percepita come tale dai soggetti che operano nel contesto osservato. Il ricercatore dunque deve "essere come la moglie di Cesare": non solo indipendente da ogni coinvolgimento emotivo e valoriale, ma anche apparire tale. È lo stesso problema che si è posto, su altro versante, per i ricercatori *embedded* o *insider* rispetto all'amministrazione penitenziaria quando hanno praticato la ricerca etnografica in ruoli "di copertura" all'interno

del mondo carcerario e ci si è interrogati sulla loro capacità di estraniarsi dal ruolo professionale ricoperto e sulla percezione che di essi possiedono i colleghi oggetto dell'osservazione<sup>9</sup>.

Questione diversa, invece, è quella relativa a come le passioni di cui parla il citato passo spinoziano possano nutrire la ricerca e condurla a cogliere degli aspetti della realtà empirica che altrimenti sarebbero rimasti celati all'indagine sociologica, soprattutto se di carattere etnografico. In altri termini, qui si tratta di valutare l'ipotesi che sia verosimile l'affermazione secondo la quale "se si vuole realmente comprendere occorre proprio irridere, deplorare e detestare" (A. Petrillo, 2017, p. 67). La scelta di fare ricerca in parallelo con le attività di un'associazione come Antigone, da questo punto di vista, va considerata in tutta la sua portata epistemologica. Tale scelta, infatti, non va considerata come il frutto di una mera tattica di ricerca tesa a garantirsi un più comodo accesso al contesto che si desidera indagare. In tale prospettiva, tra l'altro, la scelta di aderire ad Antigone apparirebbe piuttosto disfunzionale. Dal punto di vista di un accesso "facilitato" al mondo carcerario

<sup>8</sup> A conferma di tale percezione, Verdolini descrive un divertente episodio avvenuto nel corso di una visita nel quale il direttore di un istituto penitenziario accompagnando i visitatori "antigoniani" al bar degli agenti di polizia penitenziaria si rivolge ad un detenuto che svolge il lavoro di barista dicendo: "Ci

faccia tre caffè. Loro, li vede? Sono di Antigone, glielo dica se vi torturiamo!" (p. 195).

<sup>9</sup> Per tali considerazioni relative ad una ricerca effettuata da un dirigente dell'amministrazione penitenziaria italiana anche in relazione ad un'analoga indagine inglese, mi permetto di rinviare a C. Sarzotti (2022).

sarebbero stati molto più vantaggiosi contatti con quelle numerose associazioni di volontariato penitenziario che hanno un approccio all'istituzione totale molto meno critico e conflittuale<sup>10</sup> al confronto di quello di un'associazione che, per fare un solo esempio, è stata uno degli imprenditori morali che si sono maggiormente mobilitati per l'introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura. Si tratta, invece, di una scelta che mostra l'adesione ad una concezione della sociologia critica che supera l'obiettivismo apparentemente neutrale della sociologia di matrice positivista, per produrre una narrazione dell'istituzione totale che si nutra anche dell'assumere con passione il punto di vista dei soggetti che di quell'istituzione sono vittime, ma anche produttori di strategie di resistenza. Una postura scientifica ben consapevole di essere "di parte", ma che può controbattere alle accuse di parzialità con quanto scriveva Erving Goffman nella prefazione del suo *Asylums*: "Se si vuole descrivere fedelmente la situazione del paziente non si può essere obiettivi. (Di questo mi scuso - entro certi limiti - affermando che lo squilibrio è però dal giusto piatto della bilancia, poiché quasi tutta la letteratura professionale sui pazienti mentali è scritta dal punto di vista dello

psichiatra, ed egli è - socialmente parlando - dall'altra parte)" (Id. 1968, p. 26). Tra l'altro, si tratta di un atteggiamento critico che accomuna gran parte della sociologia delle istituzioni totali, anche quella meno impegnata politicamente, se è vero che "c'est bien un point de vue critique sur l'hôpital psychiatrique ou sur la prison qui a contribué à fonder une sociologie de ces institutions, tandis que le discours des professionnels et des administrateurs se contentait le plus souvent de répéter les justifications officielles qui leur donnaient le beau rôle" (R. Castel, 2000, p. 285). E altrettanto si potrebbe sostenere degli studi di tipo giuridico che si sono occupati di tali istituzioni, che spesso non sono andati oltre l'analisi astratta e formalistica di normative che avrebbero la presunzione di regolare contesti il cui funzionamento si basa, invece, sul "sistema dei privilegi" (cfr. E. Goffman, 1968, p. 76 ss.). Per un approccio autenticamente critico al penitenziario può essere utile, dunque, una postura passionale alla ricerca: vediamo come ciò traspaia nei due lavori di cui sto trattando.

<sup>10</sup> È stato notato come in alcuni casi tali associazioni instaurino relazioni di collaborazione con l'amministrazione penitenziaria che paiono "perdere i tratti di quella che i sociologi dell'organizzazione chiamano *cooperazione conflittuale* per divenire un vero e proprio

rapporto di sudditanza rispetto ai voleri della direzione [del singolo istituto penitenziario]" (G. Torrente, 2007, p. 115).

### 3. Il bisogno di aggettivare il sostantivo carcere

Nel suo libro, Valeria Verdolini cita molto opportunamente un'illuminante affermazione di Pierre Bourdieu in una delle sue lezioni al Collège de France: "Un'istituzione che ha successo si dimentica e fa dimenticare il fatto di aver avuto una nascita, un inizio, un cominciamento" (p. 12). Sono convinto che questo sia stato uno dei pochissimi successi che il carcere ha fatto registrare nel corso della sua storia. Di carcere si parla sin dai tempi dell'Antico Testamento, ma la prigione in cui finì il mansueto ed innocente Giuseppe non ha niente a che vedere con le nostre<sup>11</sup>. Di qui la necessità di aggettivare il termine carcere. Per quello moderno un aggettivo spesso utilizzato, in omaggio a Michel Foucault che forse più di tutti ne ha colto le specificità, è stato quello di *disciplinare*<sup>12</sup>. Un modello detentivo, sorto nel mondo occidentale nella seconda metà del XVIII secolo, che da

tempo è entrato in profonda crisi come aveva intuito Zygmunt Bauman quando, nell'osservare la prigione californiana di Pelican Bay, aveva notato che "ciò che i reclusi (...) fanno nelle loro celle solitarie non conta. Ciò che conta è che stiano lì. La prigione di Pelican Bay non è stata progettata come un luogo di disciplina o di lavoro organizzato, ma come un luogo di esclusione, per persone abituate al loro stato di esclusi" (Id., 1999, p. 123).

Dunque risponde alla logica dei tempi il fatto che entrambi i lavori di cui stiamo trattando abbiano sentito la necessità di aggiungere al termine carcere un aggettivo che lo denoti in modo più preciso in quanto alle sue funzioni reali. Nel caso di Sterchele a tale termine, sin dal titolo, viene associato il carattere dell'invisibilità, mentre Verdolini preferisce utilizzare nel titolo il vocabolo istituzione<sup>13</sup> a cui aggiunge l'aggettivo reietta, anche se il termine carcere ricompare comunque nel sottotitolo.

<sup>11</sup> Alludo evidentemente al noto episodio della Genesi (cap. 40) in cui il patriarca Giuseppe, penultimo dei figli di Giacobbe, viene recluso dal Re d'Egitto in seguito ad una falsa accusa della consorte del sovrano. Il significato di carcerazione in questa vicenda è quella di "morte apparente", come luogo annichilente da cui è possibile risorgere solo attraverso un profondo rinnovamento spirituale e, in tale prospettiva, la prigione può essere assimilata al pozzo in cui Giuseppe viene gettato dai suoi numerosi fratelli invidiosi della sua bellezza ed intelligenza in un altro episodio ricordato dalla Bibbia (cfr. E. Baricci, 2006, p. 208).

<sup>12</sup> Anche se Foucault preferisce associare tale aggettivo non al sostantivo carcere, ma piuttosto a termini come società o potere, sottolineando in tal modo come i dispositivi disciplinari si siano sviluppati non solamente nel contesto carcerario, ma si siano diffusi in tutta la società chiamata appunto disciplinare.

<sup>13</sup> La scelta è dovuta alla necessità di ridefinire il concetto goffmaniano di istituzione totale, a distanza di più di mezzo secolo dalla sua elaborazione, riflessione a cui l'Autrice dedica il primo capitolo del lavoro.

Partiamo da quest'ultimo lavoro. L'Autrice giunge alla definizione che ritiene più soddisfacente, quella appunto di reietta, alla conclusione di un esame approfondito delle altre aggettivazioni possibili della nozione di istituzione carceraria. Ognuna di queste aggettivazioni è vista alla luce del disagio emotivo che induce nel ricercatore e che quest'ultimo vorrebbe trasmettere al lettore. Senza entrare in questa sede nei dettagli dell'analisi proposta, è sufficiente ricordare come il carcere possa essere esaminato come istituzione "riformata", ovvero alla continua ricerca di una funzione rieducativa rispetto alla quale mostra da sempre la sua inadeguatezza e, proprio per questa sua propensione a non imparare dall'esperienza, possa essere fonte di *irrisione*. Come istituzione "coloniale", nel senso di luogo di pratiche di esclusione sociale che ricordano la segregazione delle antiche colonie penali e il *detestabile* razzismo che le caratterizzava. Come istituzione "malata", nella quale la malattia psico-fisica dei reclusi non solo è indotta da carenze strutturali del contesto, ma si associa spesso alla povertà materiale nel senso ottocentesco del termine,

il che suscita lo *sdegno* riservato alle promesse non mantenute della modernità egualitaria<sup>14</sup>; come istituzione "insubordinata" e "violenta", nella quale le rivolte del 2020 durante il periodo pandemico hanno rievocato e talvolta riproposto, nella brutalità più che nelle rivendicazioni politiche, le sommosse che avevamo creduto di confinare alla memoria degli anni Settanta e la conseguente *disperazione* nel ritrovarsi di fronte ai pri-mordiali istinti dell'*homo rebellans* e dell'*homo custodiens*<sup>15</sup>. E qual è dunque l'aggettivo da affiancare al carcere? La scelta ricade su di un termine che richiama per certi versi le affermazioni di Bauman sul carcere di Pelikan Bay<sup>16</sup>. Istituzione reietta dunque: ovvero, da un lato, perché "si demanda all'istituzione penitenziaria lo svolgimento di una serie di funzioni di welfare che si sono 'ritirate', o che comunque non presentano risorse sufficienti per gestire la popolazione che ne richiede il sostegno" (p. 192); e, dall'altro, "perché proroga le forme di sopravvivenza a fronte di vulnerabilità strutturali e differisce l'intervento (ora punitivo, ora di supporto) dilazionandolo nel tempo" (*ibidem*). Quale sia il sentimento che

<sup>14</sup> Per sottolineare l'impatto emotivo dell'osservazione effettuata è significativa la nota di campo in cui si descrive una persona reclusa (malata mentale?) che distrugge ed allaga la propria cella senza ragioni apparenti e il commento del responsabile degli agenti penitenziari: "Sono così, non ascoltano, mordono, alcuni colleghi sono stati aggrediti, non sappiamo cosa fare" (p. 158).

<sup>15</sup> Anche in questo caso, Verdolini suscita nel lettore la reazione emotiva prodotta dalla descrizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle intercettazioni degli agenti di polizia penitenziaria nel caso delle torture al carcere di Santa Maria Capua Vetere (cfr. p. 178 ss.).

<sup>16</sup> Quantunque l'Autrice citi altre opere di Bauman e non quella in cui quest'ultimo tratta del carcere californiano.

ha spinto l'Autrice a giungere a tale conclusione lo si evince molto chiaramente ancora una volta da una nota etnografica in cui si citano le parole di un direttore d'istituto raccolte in una visita di Antigone: "La verità qual è? Che noi non possiamo rifiutarci. Siamo l'unica istituzione che non può rifiutarsi di occuparsi di queste persone. Quando tutti gli altri si rifiutano rimane solo il carcere, e noi non possiamo dire di no" (p. 190). La desolazione di queste frasi che descrivono, si potrebbe dire, la strategia "del non restare con cerino in mano", la disperazione che traspare da questa triste necessità di occuparsi di persone che sono state rifiutate da tutte le istituzioni dello Stato possono essere colte solamente da un lavoro di ricerca che, utilizzando le parole di Bourdieu (2015, p. 284), miri a "portare alla luce le cose nascoste in coloro che le vivono, e che non le conoscono e, al tempo stesso, le conoscono meglio di chiunque altro". E tali persone non necessariamente devono appartenere agli strati sociali più marginali, bensì possono anche far parte di coloro che

nelle istituzioni totali si collocano "dall'altra parte della barricata", ma sono comunque testimoni e vittime essi stessi della sofferenza e del disagio dei *sapiens* costretti in cattività<sup>17</sup>.

Cogliere questi aspetti molto sottili dell'universo carcerario implica non solo l'uso di tecniche etnografiche di ricerca, ma anche un inevitabile coinvolgimento emotivo da parte del ricercatore. Si tratta di aspetti della realtà invisibili ad un approccio che non entri in empatia con gli individui oggetto della ricerca.

Ed è proprio al concetto di invisibilità a cui anche il lavoro di Sterchele fa riferimento. Si tratta di uno studio che si è avvalso di metodologie di tipo qualitativo (in particolare, interviste biografiche ad ospiti delle Rems, interviste semistrutturate ad operatori sanitari che lavorano in carcere e osservazione partecipante all'interno delle aree sanitarie di tre istituti penitenziari) con l'obiettivo di indagare il fenomeno del disagio psichico delle persone recluse, fenomeno percepito come dilagante dagli operatori penitenziari<sup>18</sup>, i quali lo

<sup>17</sup> Tale costrizione evidentemente può essere sia tipo giuridico, nel caso delle persone recluse, sia di tipo fattuale, nel caso di molti operatori penitenziari che non possiedono alternative praticabili alla loro professione.

<sup>18</sup> A prova di questo allarme, Sterchele nell'introduzione cita ampi stralci di una circolare ministeriale dell'ottobre 2018 sul tema del trasferimento dei detenuti per motivi di sicurezza per lo più causati da atti violenti o di aggressione agli agenti di polizia penitenziaria o ad altri operatori. Tali

condotte, nella percezione dell'amministrazione, "vengono consumate da detenuti con seri e gravi profili psicologici od addirittura psichiatrici, meritevoli di cure e trattamenti terapeutici che sovente gli ambienti penitenziari non riescono a garantire" (p. 14). Come soluzione a tale problema, la circolare suggerisce il coinvolgimento "del partner pubblico regionale, deputato a garantire adeguati percorsi trattamentali e curativi a favore dei detenuti cc.dd. psichiatrici". Soluzione perfettamente in linea

attribuiscono per lo più alla soppressione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che avrebbe scaricato sull'istituzione carceraria la gestione di individui "che sarebbero da OPG" (p. 13). La parte più originale dei risultati raggiunti, tuttavia, anche in questo caso, non è quella che si sarebbe potuto ottenere anche attraverso un approccio più distaccato al contesto d'indagine. Mi riferisco, in particolare, alle conclusioni a cui Sterchele giunge in merito alla strutturale ambiguità dei servizi sanitari che dovrebbero tutelare la salute (anche mentale) delle persone recluse. Quantunque sia certo proficuo andarlo a verificare empiricamente, non può certo essere considerato sorprendente che la sofferenza psichica dei detenuti non sia il prodotto della deistituzionalizzazione manicomiale attuata con la soppressione degli OPG, così come ritengono la maggior parte degli operatori penitenziari, ma invece "sia soprattutto il funzionamento ordinario dell'istituzione penitenziaria a produrre e ad alimentare questa stessa sofferenza" (p. 374). Così come non può certo essere considerato inedito sottolineare come la riforma dell'assistenza sanitaria, pur mossa da condivisibili intenti, non sia riuscita "a scalfire un sistema organizzativo che vede nel perseguimento della sicurezza e dell'ordine interno il suo inderogabile orizzonte d'azione" (p. 375). E

che quindi "la distribuzione di terapie farmacologiche, l'implementazione di programmi e di attività rivolti alla popolazione detenuta, le stesse categorie diagnostiche a volte utilizzate, (...) finiscono per invischiarsi nelle strategie di governo incentrate sul premio e sulla sanzione, oltre che su una dettagliata distribuzione spaziale ispirata al calcolo del 'rischio' che finisce per riprodurre – ancora una volta – delle aree di profonda marginalizzazione" (*ibidem*).

Ciò che invece mi pare più originale della ricerca è il ritrovamento di pratiche di resistenza al potere dell'istituzione totale rispetto alle quali lo stesso Autore confessa che "per la loro stessa natura (...) si dispiegano in un terreno di invisibilità, uscendo in questo senso dal 'regime scopico' del ricercatore" (p. 376). Avviene per queste pratiche ciò che si produce per certi reperti archeologici che, una volta dissotterrati, perdono quella protezione che li aveva preservati dalle insidie del tempo. Ed è così che "l'interesse analitico e scientifico per le tattiche sotterranee di resistenza rischia sempre, infatti, di contribuire allo svelamento di queste stesse pratiche, risultando in questo senso funzionale alla massimizzazione del controllo nei confronti delle soggettività che le mettono in pratica" (*ibidem*). Si tratta di pratiche messe in atto non solo dai soggetti internati, ma anche da

---

con la strategia del "non rimanere con il cerino in mano" ricordata *supra*.

componenti dello staff, a dimostrazione di come l'istituzione totale si mostri disciplinante anche per coloro che vi operano come sorveglianti, alcuni dei quali cercano di resistere ai suoi dispositivi omologanti<sup>19</sup>.

Senza entrare qui nel merito della descrizione di tali pratiche per ragioni di economia espositiva, vorrei sottolineare tuttavia come, nella prospettiva di Sterchele, esse siano ricostruibili solo attraverso “la possibilità di includere le esperienze dirette delle soggettività patologizzate nella produzione di un contro-discorso critico” (p. 144). Non a caso l'Autore utilizza l'espressione “arcipelago carcerario” sin dal titolo del suo lavoro. Con tale espressione si vuole mettere in evidenza come il carcere vero e proprio intessa strette relazioni con una molteplicità di istituzioni sociali di natura medica (comunità terapeutiche di natura psichiatrica e non), meramente contenitiva (i centri di detenzione per stranieri) o di assistenza sociale ed educativa (case alloggio e centri diurni), attraverso le quali i “corpi disabili” vengono continuamente trasferiti nello spazio sociale dedicato al governo di

quella “eccedenza” umana, prodotto economico del passaggio dal fordismo al postfordismo (cfr. A. De Giorgi (2002)). Il grado di contiguità di queste istituzioni non è spesso percepibile se non attraverso la prospettiva delle biografie dei singoli soggetti che solcano ininterrottamente gli spazi che separano le varie isole di tale arcipelago<sup>20</sup>. L'empatia che il ricercatore realizza con gli esseri umani protagonisti di tali biografie è indispensabile per cogliere quella dimensione che Sterchele definisce “incarnata, impressa sulle soggettività disabilizzate e riprodotta in siti diversi che a vario titolo esprimono istanze disciplinanti e correttive nei confronti di corpi percepiti come *non conformi*” (p. 143). Le logiche autoreferenziali delle singole istituzioni disciplinari costruiscono identità frammentate di tali corpi, funzionali ai dispositivi di potere da esse esercitati. È solo attraverso l'ascolto della narrazione che questi corpi *non conformi* producono della loro sofferenza e delle loro tattiche di resistenza che si può cercare di restituire una dimensione critica alla ricerca sociologica. E il ricercatore come dovrà porsi innanzi a tali narrazioni? A tal proposito, si potrebbe rispondere e concludere con le parole di

<sup>19</sup> È questa una lezione spesso dimenticata della lezione foucaultiana sul potere disciplinare. Quest'ultimo, infatti, si avvale della cd. sorveglianza gerarchica costituita da una rete di relazioni di potere che avvolge tutti i soggetti, anche coloro che entrano in tale rete in qualità di sorveglianti. Il potere disciplinare, infatti, “controlla senza posa quelli stessi che sono incaricati di controllare” producendo

“sorveglianti perpetuamente sorvegliati” (M. Foucault, 1976, p. 194).

<sup>20</sup> L'Autore cita al proposito la ricerca di una ricercatrice australiana, Linda Steele (2017), che ha ricostruito la storia di vita di una giovane donna indigena affetta da sindrome fetto-alcolica e la sua odissea tra il carcere e i vari servizi dedicati a questo tipo di disabilità.

Pierre Bourdieu (2015, p. 38): egli dovrà “rivelare tutti gli elementi necessari all’analisi obiettiva della persona intervistata e alla comprensione delle sue prese di posizione, *senza instaurare con lei la distanza oggettivante che la ridurrebbe allo stato di curiosità entomologica*; adottare un punto di vista che sia il più vicino possibile al suo, ma senza proiettarsi indebitamente in questo *alter ego* – che resta sempre, volente o nolente, un oggetto (...). E il successo della sua impresa di *oggettivazione partecipante* dipenderà dalla capacità di riuscire a far apparire evidenti e naturali (...) costruzioni che sono in realtà interamente abitate dalla sua riflessione critica” (*corsivi miei*).

## Bibliografia

- Abbott Jack H. (2014), *Il ventre della bestia*, prefaz. di N. Mailer, DeriveApprodi, Roma.
- Baricci Erica (2006), *Le "storie di Giuseppe": un racconto aperto fino all'età moderna*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano*, LIX, 3, pp. 199-221.
- Bauman Zygmunt (1999), *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Laterza Roma-Bari.
- Bourdieu Pierre (2015), *La miseria del mondo*, a cura di A. Petrillo e C. Tarantino, Mimesis, Milano.
- Capelli Anna (1988), *La Buona Compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Franco Angeli, Milano.
- Castel Robert (2000), *La sociologie et la réponse à la «demande sociale»*, "Sociologie du Travail", XLII, 2, pp. 281-287.
- De Giorgi Alessandro (2002), *Il governo dell'eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine*, prefaz. di D. Melossi,, Ombre corte, Verona.
- Foucault Michel (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- Goffman Erving (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.
- Petrillo Antonio (2017), *Al di là e al di qua di Spinoza: oggetto e posture dell'intelligere in Bourdieu e Foucault*, in *Cartografie sociali. Rivista di sociologia e scienze umane*, II, 4, pp. 65-86.
- Renard Thomas (2020), *Overblown: Exploring the gap between the fear of terrorist recidivism and the evidence*, in *CTC Sentinel*, XIII, 4, pp. 19-29.
- Sarzotti Claudio (2022), *Covid-19 e organizzazione carceraria: il ricercatore insider alle prese con la reazione dell'istituzione totale ad un evento imprevisto*, in Pietro Buffa, *Carcere e Covid-19. Diario di una pandemia*, Editoriale Scientifica, Napoli pp. IX-XXX.
- Sarzotti Claudio (2021), *La costruzione della realtà penitenziaria: l'inchiesta sui bagni penali di Maurice Alboj durante la Monarchia di Luglio (1830-48)*, in *Meridiana*, 101, pp. 99-125.
- Sbraccia Alvise, Vianello Francesca (2016), *Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia*, in *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, 2, pp. 183-210.
- Steele Linda (2017), *Disabling forensic mental health detention: The carcerality of the disabled body*, in *Punishment & Society*, XIX, 3, pp. 327-347.
- Torrente Giovanni (2007), *Il volontariato come attore del campo penale. Riflessioni a margine della «IV Assemblea Nazionale del Volontariato e Giustizia»*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziaria*, II, 2, pp. 108-117.
- Wacquant Loic (2002), *The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age of Mass Incarceration*, in *Ethnography*, III, 4, pp. 371-397.

Zani Gian Vito (2017), *Burocrazia e università nel neoliberalismo*, in *Filosofia*, 62, pp. 25-39.



## N. 2/2021 LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE IN CARCERE: REALTÀ, POTENZIALITÀ, AMBIVALENZE

a cura di Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia

### AUTORI

**Claudio Sarzotti**, professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È presidente dell'Associazione Diritto e Società e direttore scientifico del Museo della memoria carceraria di Saluzzo.

**Perla Arianna Allegri**, PhD in Diritti e istituzioni, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. È membro dell'Osservatorio nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione.

**Stefano Anastasia**, ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio. Portavoce della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.

**Eleonora Celoria**, dottoranda in Diritti e istituzioni presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. È avvocatessa ed esperta legale e consulente ASGI.

**Corrado Cosenza**, Referente regionale dell'Istruzione degli Adulti presso l'Ufficio V dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, si è occupato in particolare di istruzione in carcere e di educazione finanziaria.

**Chiara Dell'Oca**, membro responsabile Ufficio Direzione Generale Progetto Carcere presso l'Università degli Studi di Milano Statale.

**Jacopo Lofoco**, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino. È ricercatore indipendente sui temi della storia e della rappresentazione sociale dell'istituzione penitenziaria.

**Mauricio Manchado**, Investigador Adjunto Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas e professore presso la Universidad Nacional de Rosario.

**Mario Marcuz**, Avvocato del foro di Bologna, patrocinante in Cassazione. Si occupa di diritto penale, del lavoro e dell'immigrazione.

**Adalgisa Maurizio**, Dirigente scolastico, dirigente del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 3 di Roma. Vicepresidente RIDAP (Rete italiana istruzione degli adulti) ed ambasciatrice Epale

**Giuseppe Mosconi**, già professore di sociologia del diritto all'Università di Padova, presidente di Antigone Veneto.

**Giuseppe C. Pillera**, CTER INVALSI e professore a contratto di Pedagogia sperimentale presso l'Università degli studi di Messina.

**Daniela Ronco**, ricercatrice in Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino. Membro dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e dello European Prison Observatory.

**Vincenzo Scalia**, professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e

mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze

**Guglielmo Siniscalchi**, professore associato di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari. Collaboratore di Enciclopedia Treccani Cinema.





# ANTIGONE

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE